

VEICOLI

Protezione Veicolo ed altri rischi della circolazione



Alleghiamo i seguenti documenti:

- **Set informativo**
- **Informativa Privacy**

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri e altre garanzie dei Veicoli a motore

Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni

Compagnia: Unipol Assicurazioni S.p.A. Prodotto: “Unipol UNICA - Protezione Veicolo ed altri rischi della circolazione”

Unipol Assicurazioni S.p.A., C.F.: 00284160371 e P.IVA: 03740811207 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00183.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza assicura i rischi relativi al veicolo a motore ed alla persona non coperti dalla garanzia Responsabilità Civile Auto. Fa parte della più ampia offerta denominata “Unipol UNICA” con la quale è possibile assicurare per sé e/o per conto dei componenti del proprio Nucleo di contratto i rischi relativi alle aree Veicoli e Mobilità, Casa e Famiglie e Persona.



Che cosa è assicurato?

Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito Unipol) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata) concordato con il Contraente. Le garanzie sono acquistabili congiuntamente o disgiuntamente tra loro.

✓ **CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)** coperture assicurative differenziate in base alla tipologia del veicolo, operanti se indicate nella Posizione assicurativa, per i danni materiali e diretti subiti dallo stesso a seguito di:

- **Incendio:** danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio (anche se causati da dolo di terzi);
- **Furto:** danni subiti in conseguenza di furto consumato o tentato o di rapina;
- **Eventi Naturali:** danni da fenomeni naturali quali ad esempio uragani, trombe d'aria, terremoto, ecc.;
- **Cristalli:** danneggiamento/rottura;
- **Atti Vandalici:** danni a seguito di atti dolosi di terzi conseguenti ad esempio a scioperi, sommosse, tumulti, ecc.;
- **Mini Kasko:** danni conseguenti a collisione con uno o più veicoli;
- **Kasko:** danni da collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, uscita di strada, ribaltamento, ecc.;
- **Garanzie accessorie:** Senza Problemi, Meno pensieri, Speciale Camper, Speciale Assistenza;
- **Guasti Meccanici:** danni subiti dalle componenti meccaniche;

- ✓ **ASSISTENZA:** prestazioni di assistenza stradale e alla persona;
- ✓ **INFORTUNI DEL CONDUCENTE:** subiti dal conducente del veicolo;
- ✓ **TUTELA LEGALE:** rimborso spese legali per la difesa in sede extragiudiziale e giudiziale.

In abbinamento a quanto sopra è acquistabile:

TECNOLOGIA: Salva penale Unibox.

Garanzie Opzionali:

C.V.T.: “Incendio Plus”, “Furto Plus”, “Furto Extra - appropriazione indebita”, “Eventi Naturali Media”, “Eventi Naturali Plus”, “Mini Kasko Plus”, “Mini Kasko Extra”, “Kasko Plus”, “Guasti Meccanici Extra”;

ASSISTENZA: “Assistenza Plus”, “Assistenza Extra Large”, “Assistenza Extra domiciliare”, “Assistenza Extra Crash con Telematica”, “Assistenza Extra Rimorchio”;

INFORTUNI DEL CONDUCENTE: “Infortuni del Conducente Plus”, “Infortuni Extra Spese Mediche”, “Infortuni Extra Diaria”;

TUTELA LEGALE: “Tutela Legale Plus”.

[per i dettagli vedasi il DIP Aggiuntivo Danni]



Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende:

- ✗ i danni causati da dolo o attività illecita del Contraente e/o dell'Assicurato;
- ✗ i danni relativi agli accessori aggiuntivi non di serie, al bauletto e alle borse laterali, salva specifica pattuizione;
- ✗ i danni relativi ai bagagli, alle merci e ai corredi professionali, salva specifica pattuizione;
- ✗ i danni determinati da dolo o colpa grave di terzi, salva specifica pattuizione;
- ✗ i danni determinati da inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto, salva specifica pattuizione;
- ✗ i danni determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento;
- ✗ i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari;
- ✗ i danni conseguenti lo sviluppo di energia nucleare o di radioattività comunque insorto, controllato o meno;
- ✗ i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- ✗ le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.



Ci sono limiti di copertura?

! Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale), minimi non indennizzabili (espressi in cifra fissa) e franchigie (esprese in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di Assicurazione e/o in scheda di Polizza per specifica Posizione assicurativa e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.) vale in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Nord Macedonia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.
- ✓ L'Assicurazione Assistenza "Base" opera in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino; le Assicurazioni Assistenza "Plus", "Extra Domiciliare" operano in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino, nello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione Europea e di Andorra, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Nord Macedonia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina. Le estensioni Assistenza "Extra Crash con Telematica" ed "Extra Rimorchio" operano nell'ambito territoriale previsto dalla formula di Assistenza (Base o Plus) richiamata nella Posizione assicurativa.
- ✓ L'Assicurazione Infortuni del Conducente vale in tutto il mondo, ad esclusione delle prestazioni erogate da UniSalute valide esclusivamente in Italia.
- ✓ L'Assicurazione Tutela Legale "Base" opera in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati dell'Unione Europea e di Andorra, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Nord Macedonia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina. L'Assicurazione Tutela Legale "Plus" opera in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

- Quando stipuli l'Assicurazione hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso dell'Assicurazione devi comunicare tempestivamente i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenze, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione dell'Assicurazione e la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
- Inoltre, devi dichiarare per iscritto l'esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di Assicurazioni relative allo stesso Rischio/ stesse garanzie.
- Puoi stipulare l'Assicurazione per conto altrui purché gli Assicurati rientrino nella definizione di Nucleo di contratto. A tal fine devi fornire - se richiesto da Unipol - prova della delega degli Assicurati a stipulare per loro conto la Posizione assicurativa. Devi inoltre consegnare a ciascun Assicurato il Set informativo e l'Estratto di Polizza.
- In caso di Sinistro devi denunciare l'accaduto.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è comprensivo di imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale - quest'ultimo solo se la Posizione assicurativa di Polizza prevede anche la garanzia R.C.A. - e deve essere pagato alla stipula della Polizza all'Agenzia/Punto vendita alla quale è assegnata l'Assicurazione oppure a Unipol. Il pagamento del Premio avviene con le modalità consentite dalla legge. Il sistema di acquisto via APP/web che avviene con carta di credito o con eventuale altra modalità di pagamento elettronico viene effettuato in condizioni di sicurezza, con attenzione, in particolare, alle esigenze di integrità, autenticità e tracciabilità delle operazioni.

Premesso che il Premio è indivisibile, è possibile richiedere il pagamento frazionato in rate semestrali (con maggiorazione del premio del 3,6%). In tal caso le rate successive alla prima devono essere pagate entro le scadenze stabilite.

Per ogni Posizione assicurativa di Polizza puoi scegliere un diverso frazionamento del Premio. Previo accordo di Unipol il Premio può essere frazionato anche in rate mensili (con maggiorazione del premio del 2%) con addebito diretto su conto corrente (procedura SEPA Direct Debit - S.D.D.), su Carta di Credito o su Carta di Debito, ad esclusione delle Carte Prepagate.

Se l'Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni e ciò è possibile solo se nella medesima Posizione assicurativa non è prestata anche la garanzia R.C.A.), per ciascuna Annualità assicurativa, il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata nella stessa Posizione assicurativa di Polizza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata nella singola Posizione assicurativa di Polizza. Di norma ha durata annuale e ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato nella Posizione assicurativa di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurazione prevede il frazionamento del Premio e non paghi le rate successive alla prima, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della relativa scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto di Unipol al pagamento delle rate di Premio scadute.

In relazione alla Singola Posizione assicurativa l'Assicurazione è stipulata senza tacito rinnovo.

L'Assicurazione opera fino all'ora ed alla data di effetto della nuova copertura assicurativa solo se stipulata con la Società, entro - e non oltre - le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della Posizione assicurativa; diversamente l'Assicurazione cessa alla naturale scadenza indicata nella Posizione assicurativa.

Se la Posizione assicurativa prevede anche la garanzia R.C.A., l'Assicurazione opera fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo R.C.A. eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.

Solo se nella Posizione assicurativa è prevista anche la garanzia R.C.A., puoi sospendere temporaneamente l'Assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione non può essere tacitamente rinnovata e termina alla scadenza senza obbligo di disdetta.

Se la durata della singola Posizione assicurativa è poliennale (solo in assenza della garanzia R.C.A.):

- per durate fino a 5 anni non puoi recedere prima della scadenza;
- per durate superiori a 5 anni puoi recedere solo dopo i primi 5 anni di durata contrattuale comunicando la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dell'Assicurazione.

Puoi risolvere la Posizione assicurativa di Polizza in corso d'anno in qualsiasi momento, nei casi di vendita del veicolo, consegna in conto vendita, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione o esportazione definitiva all'estero, inidoneità del veicolo all'uso come mezzo di trasporto o di divieto d'uso del veicolo - in via temporanea o permanente - in forza di una misura adottata dall'autorità competente.

Inoltre, in relazione alla Posizione assicurativa interessata (e solo in assenza della garanzia R.C.A.), in caso di Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, puoi recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta a Unipol.

In caso di stipula della Polizza a distanza hai il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di stipula. Il Recesso è efficace per la Posizione o le Posizioni assicurative riportate nella Polizza, salvo i casi espressamente esclusi dall'art. 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (il "Codice del consumo"). Tale diritto viene riconosciuto anche per l'inserimento di una o più nuove Posizioni assicurative e/o nuove garanzie in caso di successiva stipula a distanza, limitatamente alle variazioni apportate.

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri e altre garanzie dei Veicoli a motore



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Unipol Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: Unipol UNICA - Protezione Veicolo ed altri rischi della circolazione -
Data: 01/05/2026 - Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Scopo - Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società - Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna; tel. +39 051.507711; sito internet: www.unipol.it; e-mail: info-danni@unipol.it; PEC: unipol@pec.unipol.it; Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183. Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 7.077,25 milioni e il risultato economico di esercizio risulta pari a € 775,99 milioni. L'indice di solvibilità relativo all'esercizio 2024 è pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. La Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'impresa (SFCR), è disponibile sul sito www.unipol.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

PRODOTTO



Che cosa è assicurato?

I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che cosa è assicurato?":

- **INCENDIO BASE:** opera solo in caso di danno totale, anche se dovuto a colpa grave (Sezione 2, pag. 35, Art. 2.3.1);
- **FURTO BASE:** opera solo per danno totale, anche se dovuto a colpa grave (Sezione 2, pag. 37, Art. 2.4.1);
- **EVENTI NATURALI BASE:** opera anche in caso di colpa grave, l'evento grandine non è assicurato (Sezione 2, pag. 43, Art. 2.5.1);
- **CRISTALLI:** opera anche in caso di colpa grave e per la ricalibratura dei sensori ADAS (Sezione 2, pag. 44, Art. 2.6.1);
- **ATTI VANDALICI:** opera anche in caso di colpa grave ed atti di terrorismo/sabotaggio/vandalismo (Sezione 2, pag. 47, Art. 2.7.1);
- **MINI KASKO BASE:** opera a Primo rischio, anche in caso di collisione con animali/persone identificate (Sezione 2, pag. 48, Art. 2.8.1);
- **KASKO BASE:** opera anche in caso di colpa grave e per danni da caduta di alberi/sassi (Sezione 2, pag. 52, Art. 2.9.1);
- **GARANZIE ACCESSORIE:** operano in specifici eventi accessori alla circolazione del veicolo (Sezione 2, pag. pag. 57, Art. 2.10);
- **GUASTI MECCANICI:** opera a Primo rischio, comprende i costi di diagnosi/ricerca del guasto (Sezione 2, pag. 70, Art. 2.11.1);
- **ASSISTENZA BASE:** opera in caso di evento guasto, incidente stradale, Incendio, Furto, Rapina, foratura pneumatici, perdita o rottura chiavi, mancanza/congelamento carburante o errato rifornimento, rottura cristalli, vandalismo, nevicata, accumulatore/batteria scarica (Sezione 3, pag. 96, Art. 3.2);
- **INFORTUNI DEL CONDUCENTE BASE:** opera in caso di morte/invalidità permanente del conducente dovuta ad evento di cui ha responsabilità totale o parziale (Sezione 4, pag. 153, Art. 4.1);
- **TUTELA LEGALE BASE:** opera sia in caso di danni extracontrattuali che contrattuali (Sezione 5, pag. 163, Art. 5.1);
- **SALVA PENALE UNIBOX:** opera in caso di non restituzione del dispositivo al provider telematico (Sezione 6, pag. 201, Art. 6.4).

OPZIONE CON SCONTO SUL PREMIO

- **RIPARAZIONE DIRETTA (per garanzia C.V.T.):** obbligo in caso di Danno parziale di riparare il veicolo assicurato affidandosi a UnipolService/Network specializzato grandine (Sezione 2, pag. 79, Art. 2.12.3);
- **ANTIFURTO E LOCALIZZATORE SATELLITARE (per garanzia Furto):** personalizzazione tariffaria che richiede l'installazione o la presenza sul veicolo di tecnologia con GPS/GSM/GPRS (Sezione 2, pag. 40, Art. 2.4.5);
- **A TEMPO (Unibox):** personalizzazione tariffaria che richiede l'installazione del dispositivo satellitare "Unibox" sul veicolo assicurato per l'identificazione di dati relativi alla circolazione (es. il tempo di percorrenza su base annua) e conseguente applicazione del relativo sconto maturato sul rinnovo dell'Assicurazione (Sezione 2, pag. 80, Art. 2.12.4).

OPZIONE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- **INCENDIO PLUS:** opera in caso di Danno parziale o totale, anche se dovuto a colpa grave (Sezione 2, pag. 36, Art. 2.3.3);
- **FURTO PLUS:** opera in caso di Danno parziale o totale, anche se dovuto a colpa grave (Sezione 2, pag. 39, Art. 2.4.3);
- **FURTO EXTRA - APPROPRIAZIONE INDEBITA:** copre anche i danni causati da Appropriazione indebita (Sezione 2, pag. 39, Art. 2.4.4);
- **EVENTI NATURALI MEDIA:** opera anche in caso di evento grandine ma con massimale dedicato (Sezione 2, pag. 43, Art. 2.5.3);
- **EVENTI NATURALI PLUS:** opera anche in caso di evento grandine entro il limite del Valore assicurato indicato nell'Assicurazione (Sezione 2, pag. 44, Art. 2.5.4);
- **MINI KASKO PLUS:** opera entro il limite del Valore assicurato indicato nell'Assicurazione (Sezione 2, pag. 50, Art. 2.8.3);
- **MINI KASKO EXTRA:** opera anche per danni a Protezioni Motociclistiche/Bauletto/Borse laterali (Sezione 2, pag. 50, Art. 2.8.4);
- **KASKO PLUS:** opera senza limitazione al numero di sinistri per annualità assicurativa (Sezione 2, pag. 55, Art. 2.9.3);
- **GUASTI MECCANICI EXTRA:** aumento del massimale di garanzia ed assenza carenze di tempo/km (Sezione 2, pag. 73, Art. 2.11.4);
- **PROTEGGI VALORE (per garanzia C.V.T.):** il Danno parziale/totale si determina in funzione del valore commerciale del veicolo al momento della stipula, sostituzione per cambio veicolo, rinnovo. Al Danno parziale non si applica il degrado d'uso, per il danno totale avvenuto entro 6 mesi o 1 anno dalla prima immatricolazione si considera il valore d'acquisto o fattura (Sezione 2, pag. 74, Art. 2.12.1);

- **VALORE BLOCCATO (per garanzie C.VT.):** in caso di danno totale avvenuto entro di 2 anni dalla prima immatricolazione si determina come danno indennizzabile il valore d'acquisto o di fattura (Sezione 2, pag. 78, Art. 2.12.2);
- **ASSISTENZA PLUS:** prevede gli eventi dell'ASSISTENZA BASE ma con più prestazioni e massimali elevati (Sezione 3, pag. 114, Art. 3.3);
- **ASSISTENZA EXTRA LARGE:** estende ulteriormente alcuni massimali previsti dall'ASSISTENZA PLUS (Sezione 3, pag. 136, Art. 3.7);
- **ASSISTENZA EXTRA DOMICILIARE:** servizi di assistenza domiciliare (es. fisioterapista, ecc.) dovuti ad infortunio o disturbo post traumatico da stress dall'Assicurato connesso alla circolazione del veicolo (Sezione 3, pag. 139, Art. 3.8);
- **ASSISTENZA EXTRA CRASH CON TELEMATICA:** in presenza di Unibox (Safe), permette alla Struttura Organizzativa di Assistenza di attivare l'intervento dei servizi pubblici di emergenza nazionale in caso di emergenza (Sezione 3, pag. 140, Art. 3.9);
- **ASSISTENZA EXTRA RIMORCHIO:** estende la formula di Assistenza acquistata per il veicolo trainante anche al rimorchio regolarmente trainato (Sezione 3, pag. 141, Art. 3.10);
- **INFORTUNI DEL CONDUCENTE PLUS:** opera in caso di morte/invalidità permanente del conducente dovuta ad evento di cui ha o meno responsabilità (Sezione 4, pag. 157, Art. 4.5);
- **INFORTUNI EXTRA SPESE MEDICHE:** rimborsa le spese mediche da Infortunio del conducente sostenute, o il godimento/pagamento delle prestazioni mediche in strutture convenzionate con Unisalute (Sezione 4, pag. 157, Art. 4.6);
- **INFORTUNI EXTRA DIARIA:** prevede l'indennità da ricovero/immobilizzazione da infortunio conducente (Sezione 4, pag. 159, Art. 4.7);
- **TUTELA LEGALE PLUS:** prevede più casi coperti e massimali elevati rispetto alla TUTELA LEGALE BASE (Sezione 5, pag. 170, Art. 5.3).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che cosa non è assicurato?":
- INCENDIO (BASE, PLUS): danni da fenomeni elettrici o bruciatore non seguiti da incendio; a quanto contenuto nel Bauletto o nelle Borse laterali; all'autocaravan dall'esplosione o scoppio di cose trasportate o di impianti installati sullo stesso; alla componente "pacco batterie" durante le operazioni di installazione, rimozione, o quando risulti separato dal veicolo stesso.	
- FURTO (BASE, PLUS): danni da Appropriazione indebita; a quanto contenuto nel Bauletto o nelle Borse laterali; alla componente "pacco batterie" durante le operazioni di installazione, rimozione, o quando risulti separato dal veicolo stesso.	
- FURTO (EXTRA APPROPRIAZIONE INDEBITA): danni a quanto contenuto nel Bauletto o nelle Borse laterali; alla componente "pacco batterie" durante le operazioni di installazione, rimozione, o quando risulti separato dal veicolo stesso.	
- EVENTI NATURALI (BASE, MEDIA, PLUS): danni derivanti o conseguenti alla circolazione dei veicoli; al motore conseguenti ad aspirazione dell'acqua; agli impianti elettrici causati da Fenomeni elettrici comunque manifestatisi.	
- CRISTALLI: danni ai cristalli blindati/antisfondamento; sostituzione di cristalli modificati/non corrispondenti alle caratteristiche tecniche della casa costruttrice; ai lunotti in cristallo o plastiche trasparenti cucite o termosaldate su capotte in tela; causati da carattere/segnature dei cristalli; riportati al veicolo a seguito della rottura cristalli; avvenuti per operazioni di applicazione/rimozione cristalli; dovuti a vizi di fabbricazione; riconducibili alla normale usura.	
- ATTI VANDALICI: danni conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro veicolo; avvenuti mentre il Contraente, l'Assicurato o il conducente hanno preso parte attiva all'evento.	
- MINI KASKO (BASE, PLUS, EXTRA): danni causati da traino irregolare e/o non conforme; da manovre a spinta o a mano; da circolazione "fuoristrada"; verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida oppure alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo le estensioni previste; cagionati da operazione di carico e scarico; causati all'abitacolo dall'attivazione accidentale dell'airbag; alle ruote in assenza di altri danni al veicolo; dovuti a vizi di costruzione del veicolo conosciuti dall'Assicurato. Per la MINI KASKO EXTRA, i danni a Protezioni Motociclistiche/Bauletto/Borse laterali di natura estetica o causati al relativo contenuto.	
- KASKO (BASE, PLUS): vale quanto precede per la MINI KASKO, ad eccezione delle specifiche per la MINI KASKO EXTRA.	
- GARANZIE ACCESSORIE: per la "Meno pensieri" la prestazione "Tassa di proprietà - circolazione" esclude le imposte straordinarie e sovrattasse; la prestazione "Danni ai bagagli trasportati" esclude denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte, collezioni, oggetti di metallo prezioso, antiquariato, apparecchiature elettriche/elettroniche, apparecchi fotografici e accessori, apparecchi radio, ottici, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio; la prestazione "Danni da Fenomeno elettrico" esclude spese per le lampade, altre fonti di luce e batteria. La "Speciale Camper" esclude i danni da calore determinanti l'incendio del veicolo. La "Speciale Assistenza" esclude i costi dei pezzi di ricambio, carburante e materiali di consumo; qualsiasi spesa effettuata in officina; i danni cagionati a terzi dall'uscita di strada del veicolo; il recupero di beni presenti a bordo del veicolo.	
- GUASTI MECCANICI: guasti occorsi entro il 30° giorno e/o entro 500 chilometri dalla stipula dell'Assicurazione o sostituzione per cambio del veicolo; le spese per servizi di manutenzione ordinaria/straordinaria veicolo e sua regolazione e messa a punto; la sostituzione di materiali di consumo/ricambi non correlati alla riparazione; eliminazione di rumori da vibrazioni, allineamento non corretto di parti della carrozzeria, nonché a ruote ed assali; ad impianti a gas o GPL; causati da un'imprimoria o insufficiente manutenzione; da uso di carburante/oli lubrificanti differenti da quelli specificati dalla casa costruttrice; da precedenti riparazioni errate o inadeguate; vizi o Guasti meccanici già esistenti al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione; difetti segnalati dalla casa costruttrice o determinati da richiami della stessa; uso improprio o non conforme del veicolo; da circolazione fuoristrada e/o attraversamento guadi; modifiche o riparazioni difformi agli standard della casa costruttrice; Incidente da circolazione, urto, incendio, scoppio, cortocircuito, allagamento, Furto o Rapina; da manomissione dei componenti meccanici; a componenti meccanici in conseguenza di guasti occorsi a parti del veicolo non comprese nell'Assicurazione.	
- GUASTI MECCANICI (EXTRA): quanto precede per la GUASTI MECCANICI, ad eccezione delle carenze per guasti occorsi entro il 30° giorno e/o entro 500 chilometri dalla stipula dell'Assicurazione o sostituzione per cambio del veicolo.	
- ASSISTENZA STRADALE (tutte le FORMULE): se l'evento è conseguenza di guida del veicolo senza l'abilitazione a norma di legge in vigore salvo il rilascio entro 120 giorni dal sinistro, o in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato; del mancato rispetto delle indicazioni della carta di circolazione/Documento Unico; dell'immobilizzo del veicolo dovuto ad esecuzioni dei tagliandi periodici come da garanzia della casa costruttrice; delle operazioni di ordinaria manutenzione del veicolo; di violazione dei limiti di velocità in cui sia applicata la sanzione di sospensione/ritiro patente di guida; dell'evento grandine, salva specifica pattuizione. Inoltre, non opera in caso di impossibilità causata da eventi naturali; eventi che abbiano colpito parti di uso non esclusivo dell'abitazione; assistenza ad animali feroci e/o pericolosi di proprietà dell'Assicurato.	
- INFORTUNI DEL CONDUCENTE (tutte le FORMULE): in caso di guida del veicolo senza l'abilitazione a norma di legge in vigore; guida del veicolo in circuiti; delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato; ebbrezza alcolica, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti/allucinogeni, infarto o patologie preesistenti; trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente da accelerazione di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti, contaminazioni chimiche e biologiche; interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche, non rese necessarie da Infortunio indennizzabile; azioni o comportamenti collegati a sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.	

- **TUTELA LEGALE (BASE, PLUS):** materia fiscale/amministrativa; fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, terrorismo, vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, dolo delle persone assicurate, partecipazione a gare/competizioni sportive e relative prove salvo gare indette dall'ACI, conducente non abilitato alla guida del veicolo, veicolo usato in difformità alla carta di circolazione/Documento Unico, non operatività della garanzia R.C.A., eventi naturali riconducibili a stato di calamità naturale; controversie derivanti da proprietà/guida di imbarcazioni/aeromobili; fatti non accidentali di inquinamento dell'ambiente; contestazione per guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e rifiuto di sottoporsi ai relativi accertamenti, omissione di fermata e assistenza, violazione di disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; veicolo non omologato; adesione ad azioni di classe; vertenze contrattuali con Unipol Assicurazioni.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni nella Sezione "Ci sono limiti di copertura?":

- **INCENDIO (BASE, PLUS):** la copertura non opera per Incendio dovuto ad atto doloso di terzi se indennizzabile con altra garanzia. La copertura del Bauletto/Borse laterali, opera nel limite di € 400 per sinistro (limite di € 200 per Bauletto e € 300 per Borse laterali), delle apparecchiature di ricarica del veicolo, opera nel limite di € 800 per sinistro/anno assicurativo. Per **INCENDIO PLUS**, il ripristino del locale box/rimessa è coperto entro il limite di € 10.000 per anno assicurativo.
- **FURTO (BASE, PLUS):** la copertura del Bauletto/Borse laterali, opera nel limite di € 400 per sinistro (limite di € 200 per Bauletto e € 300 per Borse laterali); delle apparecchiature di ricarica del veicolo, opera nel limite di € 200 per sinistro/anno assicurativo.
- **FURTO (EXTRA APPROPRIAZIONE INDEBITA):** non opera se l'Assicurato addivenga ad autonome transazioni con l'autore del reato.
- **EVENTI NATURALI (MEDIA):** opera, per l'evento grandine, nel limite dello specifico massimale indicato nell'Assicurazione, ferma la riparazione dei danni parziali e presentazione dei relativi documenti fiscali.
- **EVENTI NATURALI (PLUS):** opera, per l'evento grandine, ferma la riparazione dei danni parziali e presentazione dei relativi documenti fiscali.
- **CRISTALLI:** con soluzione "Riparazione Libera" e riparazione/sostituzione in centri diversi da UnipolGlass, opera nel limite di € 600 per sinistro e franchigia di € 200 per sinistro; con soluzione "Riparazione Diretta" e riparazione/sostituzione in centri diversi da UnipolGlass, non opera. In tutti i casi, per le finestre in polimetilmetacrilato (plexiglass) degli autocaravan, opera nel limite di € 600 per sinistro e franchigia di € 100 per sinistro.
- **ATTI VANDALICI:** opera ferma la riparazione dei danni parziali e presentazione dei relativi documenti fiscali; la copertura delle apparecchiature di ricarica del veicolo, opera nel limite di € 200 per sinistro/anno assicurativo.
- **MINI KASKO (BASE, PLUS):** se conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (ad eccezione di etilismo cronico o tossicodipendenza certificata), opera solo per un sinistro per annualità assicurativa con l'applicazione di un'ulteriore franchigia di € 200.
- **MINI KASKO (EXTRA):** la copertura delle Protezioni motociclistiche, opera nel limite totale di € 600 per sinistro/anno assicurativo (limite di € 200 per casco, € 300 per giubbotto protettivo, € 200 per paraschiena); del Bauletto/Borse laterali, opera nel limite totale di € 400 per sinistro/anno assicurativo (limite di € 200 per Bauletto e € 300 per Borse laterali).
- **KASKO (BASE, PLUS):** opera ferma la riparazione dei danni parziali e presentazione dei relativi documenti fiscali; se conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (ad eccezione di etilismo cronico o tossicodipendenza certificata), opera solo per un sinistro per annualità assicurativa con l'applicazione di un ulteriore scoperto del 5% e minimo non indennizzabile di € 200; la copertura delle apparecchiature di ricarica del veicolo opera nel limite di € 800 per sinistro/anno assicurativo. Per la KASKO BASE dell'autoveettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro la garanzia opera solo per il primo sinistro denunciato nell'annualità assicurativa.
- **GARANZIE ACCESSORIE:** "Senza Problemi", "Meno Pensieri", "Speciale Camper", "Speciale Assistenza" operano nel limite degli specifici massimali/giorni previsti nelle condizioni generali di Assicurazione per le specifiche prestazioni.
- **GUASTI MECCANICI:** opera nel limite di € 5.000 per sinistro/annualità assicurativa, se non più attiva la garanzia della casa costruttrice/altri riparatori/veicoli ed eseguiti gli interventi di manutenzione programmata entro la tolleranza di 5.000 km.
- **GUASTI MECCANICI (EXTRA):** vale quanto precede per la GUASTI MECCANICI, ad eccezione del maggior limite pari a € 10.000 per sinistro/annualità assicurativa.
- **ASSISTENZA STRADALE (tutte le FORMULE):** opera nel limite degli eventi assicurati e dei massimali/giorni previsti nelle condizioni generali di Assicurazione per le specifiche prestazioni.
- **INFORTUNI DEL CONDUCENTE (BASE, PLUS):** Morte/Invalidità permanente del conducente prevede scoperto del 30% sull'Indennizzo se verificato il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza (es. cinture di sicurezza); per il "Rischio eventi naturali catastrofici" l'Indennizzo è determinato sul 50% della somma assicurata per Morte/Invalidità permanente, con l'applicazione di una franchigia del 10% per Invalidità permanente accertata pari o inferiore al 50%.
- **INFORTUNI DEL CONDUCENTE (EXTRA SPESE MEDICHE):** i medicinali, trattamenti fisioterapici rieducativi, cure termali o da danno estetico provocato da Infortunio, interventi di chirurgia plastica/estetica, trasporto Assicurato con mezzi da soccorso medico da e verso l'Istituto di cura sono riconosciuti nel limite del 50% della somma assicurata con franchigia di € 50,00 per prestazioni in strutture non convenzionate con Unisalute.
- **INFORTUNI DEL CONDUCENTE (EXTRA DIARIA):** l'indennità per ricovero opera nel limite di 365 giorni per infortunio; il ricovero di almeno 2 giorni consecutivi in Day-Hospital, prevede un'indennità giornaliera pari al 50% di quella indicata nell'Assicurazione; l'indennità per immobilizzazione opera nel limite di 60 giorni per infortunio.
- **TUTELA LEGALE (BASE, PLUS):** nella Richiesta di Risarcimento danni da circolazione stradale, fuori della procedura di "Risarcimento diretto", le spese sono coperte nel limite di € 40.000 per sinistro; nel ricorso contro la sanzione amministrativa e sequestro del veicolo per mancata copertura R.C.A. sulla banca dati ANIA SITA, in caso si ricorso avanti al giudice di pace, le spese sono coperte nel limite di € 1.000 per sinistro; per le prestazioni che prevedono l'operatività in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica, l'operatività stessa vale solo per il primo sinistro insorto in ciascuna annualità assicurativa, applicando uno scoperto del 10% delle spese legali e peritali, ed entro il limite di € 500. Per la TUTELA LEGALE PLUS, nel caso di sinistri avvenuti al di fuori dell'ambito territoriale di validità dell'Assicurazione R.C.A., opera nel limite di € 20.000 per sinistro; nella prestazione "Atto di pirateria stradale e spese di investigazione" sono coperte le spese nel limite di € 5.000 per sinistro; la prestazione "Ricorso avverso le sanzioni amministrative pecuniarie" per violazione al Nuovo Codice della Strada, opera per sanzioni superiori a € 100; la prestazione "Ricorso contro le sanzioni amministrative per violazioni al Nuovo Codice della Strada" opera per la perdita di oltre 5 punti della patente.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Unipol UNICA Protezione Veicolo ed altri rischi della circolazione è rivolto a persone fisiche con l'esigenza di:

- protezione contro i rischi di danni diretti al veicolo - autoveicoli, ciclomotori, motoveicoli, rimorchi - proprio e/o di familiari conviventi, ascendenti/discendenti di primo grado non conviventi del Contraente o del coniuge/compagno, incluse le persone giuridiche formate in via esclusiva da tali soggetti, in qualità di proprietari o utilizzatori;
- ottenimento di prestazioni di assistenza in relazione ai suddetti veicoli e soggetti;
- tutela per i danni alla persona del conducente in relazione ai suddetti veicoli;
- tutela degli interessi dei predetti soggetti in sede extragiudiziale o giudiziale, in relazione ad eventi connessi con la circolazione del veicolo soggetto all'obbligo della R.C.A.



Quali costi devo sostenere?

Costi intermediazione: la quota percepita in media dall'intermediario è pari al 27,3% del premio netto di polizza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy - Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI); Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipol.it , oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.unipol.it . I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. Ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy deve fornire il riscontro nel termine massimo di 45 giorni (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori.) Ulteriori informazioni sui reclami riguardanti il comportamento degli intermediari sono consultabili sul sito www.unipol.it .
---------------------------	---

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, Fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it anche con il modello ivi disponibile.
-----------	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
----------------------	--

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (d.lgs 28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ad esclusione dei danni da circolazione.
------------	--

Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Unipol.
------------------------	--

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> • Perizia contrattuale ed arbitro: ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria, per le garanzie "Corpi Veicoli Terrestri", "Infortuni del Conducente" e "Tutela Legale" Unipol e il Contraente possono devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti/ad un collegio di medici/ ad un arbitro. • Liti transfrontaliere: reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.
---	---

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	INCENDIO, FURTO, EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI, MINI KASKO, KASKO, GARANZIE ACCESSORIE, CRISTALLI, GUASTI MECCANICI, SALVA PENALE UNIBOX: 13,5%; ASSISTENZA STRADALE, INFORTUNI DEL CONDUCENTE e TUTELA LEGALE: 12,5%. Detrazione fiscale: non prevista. Tassazione delle prestazioni assicurate: non prevista.
--	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	<p>Se il Contraente o, se persona diversa, l'Assicurato - a cui sia richiesto di fornire informazioni relative al proprio stato di salute - è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagini (es. visita medica) in merito a tale progressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet della Società al seguente link https://www.unipol.it/informativa-oblio-oncologico.</p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<p>Il Contraente/Assicurato, che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'Intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla Legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del Contraente/Assicurato. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica progressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il Contraente/Assicurato.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE). PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (PER PAGARE IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, CAMBIARE IL METODO DI PAGAMENTO INIZIALMENTE SCELTO, RICHIEDERE LA SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, APRIRE IL SINISTRO, ATTIVARE L'ASSISTENZA STRADALE, CONSULTARE I SERVIZI DELLA TECNOLOGIA, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI).

UNIPOL UNICA - Veicoli

Assicurazione per la Protezione Veicolo ed altri rischi della circolazione

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO

Modello SI / 09081 / 001 / 00000 / U – Ed. 01/05/2026

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti.




GLOSSARIO	1 di 248
1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	15 di 248
Premessa	15 di 248
Quando comincia la copertura e quando finisce	15 di 248
Quando e come devo pagare	19 di 248
Che obblighi ho	24 di 248
Variazioni contrattuali	25 di 248
Altre norme	31 di 248
Clausole di Vincolo comuni	32 di 248
2. SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T)	34 di 248
Cosa assicura	34 di 248
Cosa NON assicura	34 di 248
Come personalizzare	74 di 248
Come assicura	85 di 248
Sintesi dei Limiti di Indennizzo	86 di 248
3. SEZIONE ASSISTENZA	96 di 248
Cosa assicura	96 di 248
Cosa NON assicura	135 di 248
Come personalizzare	136 di 248
Come assicura	142 di 248
Sintesi dei Limiti di Indennizzo	143 di 248
4. SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE	153 di 248
Cosa assicura	153 di 248
Cosa NON assicura	156 di 248
Come personalizzare	157 di 248
Come assicura	161 di 248
Sintesi dei Limiti di Indennizzo	161 di 248

5. SEZIONE TUTELA LEGALE	163 di 248
Cosa assicura	163 di 248
Cosa NON assicura	168 di 248
Come personalizzare	170 di 248
Come assicura	172 di 248
Sintesi dei Limiti di Indennizzo	176 di 248
6. TECNOLOGIA	177 di 248
7. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	203 di 248
NORME DI LEGGE RICHIAMATE NEL CONTRATTO	237 di 248
NUMERI E RIFERIMENTI UTILI	245 di 248

FAQ

Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli appositi spazi con dei simboli, facilmente individuabili nelle condizioni di Assicurazione. Contengono:

-  **DUBBI:** risposte in caso di chiarimenti o indicazioni da seguire;
-  **ATTENZIONE:** punti su cui porre particolare attenzione;
-  **RECAPITI:** riferimenti utili a cui rivolgersi.

Tali spazi non hanno valore contrattuale ma, in alcuni casi, ne riportano solo degli esempi. Perciò, è sempre necessario porre attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Accessori aggiuntivi di serie: installazioni stabilmente fissate sul Veicolo costituenti la sua normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.

Accessori aggiuntivi non di serie: dotazioni stabilmente installate sul Veicolo fornite dalla casa costruttrice oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto con supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.

Ambito di protezione: l'insieme delle garanzie assicurative a copertura di specifiche aree di Rischio.

Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.

Appropriazione indebita: appropriazione della cosa assicurata del legittimo Proprietario della quale l'autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: contratto di Assicurazione, come definito dall'Art. 1882 del Codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

Assicurazione a "Valore commerciale": forma di Assicurazione per la quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza del Valore commerciale del Veicolo (e degli Accessori aggiuntivi non di serie se assicurati), fermo l'eventuale limite inferiore del Valore assicurato indicato nella Posizione assicurativa. Se verificata la sottoassicurazione è prevista l'applicazione della Regola proporzionale.

Assicurazione a "Primo rischio assoluto": forma di Assicurazione per la quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa, fermo l'eventuale limite inferiore del Valore commerciale del Veicolo; nell'Assicurazione sono compresi gli Accessori aggiuntivi non di serie. Non si applica la Regola proporzionale.

Atto di terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

Atto di vandalismo: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il Veicolo.

Banca Dati Ania: il database Ania (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) contenente le informazioni di ogni Veicolo assicurato in Italia per la Responsabilità civile Auto, quali:

- dati tecnici del Veicolo, proprietario, ecc.;
- storico delle coperture assicurative;
- storico degli Attestati sullo stato del rischio.

Bauletto e Borsa laterale (limitatamente al ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadriciclo per trasporto persone, motocarozzetta): il contenitore per uso motociclistico applicato al telaio del Veicolo realizzato in materiale rigido o morbido, stabilmente fissato al Veicolo stesso con specifici attacchi ma con la possibilità di essere staccato e riattaccato alla struttura che lo sostiene. Deve essere indicato nella Posizione assicurativa e l'Assicurato deve essere in grado di presentare idonea documentazione d'acquisto (fattura, scontrino o ricevuta fiscale).

Carenza: è il periodo di tempo, riferibile alla sola prima Annualità assicurativa ed immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non operano.

Codice (Codice delle assicurazioni private): il decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

Contraente: soggetto che stipula l'Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi.

Contratto di leasing: contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

Corredi professionali: complesso di oggetti, comprese le attrezzature, necessari per svolgere un determinato lavoro, una determinata attività.

Danno indennizzabile: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro non ancora depurata di eventuali Franchigie o Scoperti e Minimi non indennizzabili, se previsti nella Posizione assicurativa.

Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

Danno parziale: il danno le cui spese di riparazione siano inferiori all'80% del Valore commerciale del Veicolo e degli Accessori aggiuntivi non di serie se assicurati.

Danno totale: la perdita del Veicolo assicurato senza ritrovamento o il danno le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del Valore commerciale del Veicolo e degli gli Accessori aggiuntivi non di serie se assicurati.

Degrado d'uso: deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di "Danno parziale" il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.

Documento unico: Documento unico di circolazione e di proprietà indicato dall'Art. 1 del decreto legislativo n. 98/2017, che contiene:

- a) i dati tecnici del Veicolo;
- b) i dati di intestazione del Veicolo, di cui agli Artt. 91,93 e 94 del Nuovo Codice della Strada;
- c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del Veicolo;
- d) i dati relativi alla cessazione del Veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero.

Nel Documento Unico sono anche annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del Veicolo, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.

Dueruote (limitatamente al ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadriciclo per trasporto persone, motocarrozetta): listino mensile, redatto dall'editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del Valore commerciale dei Veicoli nuovi od usati, in base al "Codice InfoBike" e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.

Ebbrezza alcolica: condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dagli Artt. 186, 186 - bis del Nuovo Codice della Strada. Per la garanzia Infortuni del Conducente è la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.

Estratto di Polizza: documento di sintesi fornito dalla Società in relazione al singolo Assicurato, che raccoglie le Posizioni assicurative a lui riferibili.

Eurotax: listino pubblicato dell'editoriale Sanguinetti per la determinazione del Valore commerciale dei Veicoli nuovi ed usati.

Fenomeno elettrico: azione di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.

Franchigia o Minimo non indennizzabile: parte del Danno indennizzabile, espressa in cifre, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro. Per la garanzia Infortuni del Conducente è la parte di danno esclusa dall'Indennizzo, espressa in percentuali di Invalidità permanente o in giorni per le indennità o in importo fisso per il rimborso spese.

Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Guasto meccanico: danno subito dalla componente meccanica del Veicolo per usura, difetto, rottura o mancato funzionamento, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo del Veicolo stesso in condizioni normali.

Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall' Art. 187 del Nuovo Codice della Strada.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente (Incidente stradale): qualsiasi evento accidentale, legato alla circolazione stradale, quale collisione con altro Veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi al Veicolo assicurato danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato o con il Rischio di aggravamento del danno subito.

Indennizzo/Rimborso: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro al netto di eventuali Franchigie o Scoperti e Minimi non indennizzabili, se previsti.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Locatario: utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione o, ove previsto, sul Documento Unico.

Massimale: importo indicato nella Posizione assicurativa che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Rimborso in caso di Sinistro.

Network specializzato grandine di UnipolService: è il servizio di autoriparazione diretta dei danni da grandine di UnipolService.

Nucleo di Contratto: l'insieme dei soggetti identificati dal Contraente per conto dei quali quest'ultimo può stipulare l'Assicurazione, purché rientranti fra le seguenti categorie:

- coniuge o compagno/a convivente;
- parenti od affini stabilmente conviventi con il Contraente (intendendosi per affini i parenti del coniuge/compagno/a);
- genitori e figli non conviventi del Contraente o del coniuge/compagno/a.

Solo per alcuni Ambiti di protezione sono inclusi:

- le persone giuridiche formate in via esclusiva da tali soggetti e
- collaboratori/trici familiari.

In particolare, il Contraente non può acquistare l'Ambito di protezione Veicoli - Protezione Veicolo ed altri rischi della circolazione - per collaboratori/trici famigliari.

Nucleo familiare: persone indicate nel certificato di Stato di Famiglia dell'Assicurato alla data del Sinistro.

Periodo Assicurativo - Annualità Assicurativa: in caso di Posizione assicurativa di durata pari o inferiore a un Anno, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della Posizione assicurativa e termina alla scadenza della stessa. In caso di durata superiore a un Anno, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della Posizione assicurativa e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un Anno.

Polizza: il documento, relativo ad uno o più Ambiti di protezione - contenente una o più Posizioni assicurative - che prova l'Assicurazione, come previsto dall'Art. 1888 del Codice civile.

Posizione assicurativa (Posizione assicurativa di Polizza): parte numerata della Polizza che riporta per il singolo Assicurato le informazioni relative alla specifica copertura assicurativa e che attesta il periodo della copertura e le garanzie scelte.

Premio: importo dovuto dal Contraente alla Società quale prezzo dell'Assicurazione.

Prestazione sanitaria: l'espletamento, da parte di personale in possesso di specifici titoli e regolarmente autorizzato conformemente alle vigenti normative, di attività rivolte alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di condizioni patologiche.

Proprietario del Veicolo: l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico o colui che possa comunque legittimamente provare la titolarità del diritto di proprietà. Sono equiparati al Proprietario: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario in caso di locazione finanziaria.

Protezioni Motociclistiche (limitatamente al ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitte): il casco, il giubbotto protettivo, il paraschiena indossati

dal conducente Proprietario del Veicolo di cui lo stesso è in grado di presentare idonea documentazione d'acquisto (fattura, scontrino o ricevuta fiscale).

Provider telematico: la società che, direttamente o tramite altre società, fornisce i servizi infotelematici previsti nel "Contratto di abbonamento ai servizi" stipulato dal Contraente.

Quattroruote: listino mensile, redatto dall'editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del Valore commerciale dei Veicoli nuovi od usati, in base al "Codice Infocar" e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, tramite violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto.

Regolamenti: complesso delle norme attuative del Codice.

Ricambi: si intendono come Ricambi sia quelli "originali nuovi", sia quelli "equivalenti" o di "rotazione (o rigenerati)",

- i "Ricambi originali nuovi" sono conformi al regolamento BER 1400/2002 Articolo 1) lett. t), vale a dire pezzi di Ricambio la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio del Veicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore per la produzione di componenti o pezzi di Ricambio del Veicolo. Sono compresi i pezzi di Ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti. Inoltre, sono considerati pezzi di Ricambio originali se il produttore degli stessi certifica che la qualità corrisponde a quella dei componenti usati per l'assemblaggio del Veicolo in questione e che detti pezzi di Ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore del Veicolo;
- i "Ricambi equivalenti" sono pezzi di Ricambio fabbricati da produttori indipendenti dalla catena di produzione;
- i "Ricambi ricondizionati", originali o equivalenti, sono pezzi di Ricambio usati che subiscono il processo di ricondizionamento in modo da restituire la stessa qualità, prestazione e durabilità del Ricambio nuovo compresa la relativa garanzia.

Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.

Rivalsa: diritto della Società di recuperare, nei confronti dei terzi responsabili, del Contraente o degli Assicurati, le somme che abbia dovuto liquidare in forza della copertura assicurativa.

Scatola Nera: dispositivo elettronico che, una volta installato a bordo del Veicolo assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad un centro servizi e consente la prestazione del servizio di raccolta ed elaborazione dei dati legati all'accadimento di eventuali crash/mini-crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada), se superiori ad una certa entità.

Scoperto: parte del Danno indennizzabile, espressa in misura percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna, non dovuto a esplosione.

Sinistro: verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società: l'Impresa assicuratrice, Unipol Assicurazioni S.p.A.

Struttura sanitaria: l'Istituto di cura o la clinica di Ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.

Tariffa: insieme dei Premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di Rischio.

Terremoto: movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad uno stesso episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Unibox: la gamma dei contatori satellitari o dispositivi telematici del mondo Mobility Unipol:

- **Unibox Smart Drive e Smart Move:** dispositivo telematico da installare a bordo del Veicolo assicurato e da collegare tramite connessione Bluetooth all'App dedicata che dovrà essere installata sullo smartphone (lo smartphone deve essere funzionante, connesso alla rete mobile e al traffico dati; inoltre, deve avere una versione del sistema operativo che supporti gli eventuali aggiornamenti necessari all'utilizzo dell'App stessa, cosa verificabile alla seguente pagina web <https://www.unipol.it/unibox-auto/smart-move>); tramite la rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS dello smartphone viene consentita la trasmissione dei dati dal dispositivo al Centro Servizi del Provider telematico per la prestazione di particolari servizi infotelematici georeferenziati.
- **Unibox Self, SuperEasy Più, Pro, Safe, SuperEasy 2Ruote, 2Ruote Full:** contatore satellitare che, una volta installato a bordo del Veicolo assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS al

Centro Servizi del Provider telematico per la prestazione di particolari servizi infotelematici georeferenziati.

UnipolService: è il servizio di autoriparazione diretta in esclusiva per i clienti della Società gestito dai centri di riparazione UnipolService.

UniSalute: l'impresa di Assicurazione UniSalute S.p.A., con sede in Via Larga 8 - 40138 Bologna, a cui è affidata la gestione, la trattazione e la liquidazione dei Sinistri Assistenza.

Valore assicurato: importo del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa - e degli Accessori aggiuntivi non di serie, **se assicurati, il cui valore deve essere indicato nella stessa in uno specifico capitale assicurato** - ed attribuito dal Contraente alle cose assicurate o in assenza di ciò determinato, se quotato, in base al "Codice Infocar" di Quattroruote o al "Codice InfoBike" di Dueruote.

Valore commerciale: importo del Veicolo - "quotazione valore di vendita" - determinato in base al "Codice Infocar" indicato da Quattroruote o, al "Codice InfoBike" indicato da Dueruote o, se il Veicolo non è quotato in tali listini, determinato da quanto pubblicato su Eurotax giallo.

Veicolo: l'autovettura o l'autoveicolo per trasporto promiscuo (di cui all'Art. 54 lettere a e c del Nuovo Codice della Strada), l'autotassametro (di cui all'Art. 86 punto 1. del Nuovo Codice della Strada); il ciclomotore o il motociclo destinati al trasporto di persone, la motoslitta (Circ. Ministero dei Trasporti n. 180 del 24/12/1970), il quadriciclo per trasporto persone (decreto Ministero dei Trasporti del 5/4/1994), la motocarozzetta (di cui agli Artt. 52 e 53, lettera a), b) e c) del Nuovo Codice della Strada); l'autocarro, l'autotreno, l'autoarticolato, il trattore stradale, l'autoveicolo per trasporti specifici, l'autoveicolo ad uso speciale (di cui all'Art. 54 lettere d, f, h, i, e, g del Nuovo Codice della Strada), l'autocaravan (di cui all'Art. 54 lettera m del Nuovo Codice della Strada), il mezzo d'opera (di cui all'Art. 54 lettera n del Nuovo Codice della Strada), il motocarro, il motoveicolo ad uso speciale (di cui all'Art. 53 lettere d e g del Nuovo Codice della Strada), il quadriciclo a motore trasporto cose (di cui all'Art. 53 lettera h del Nuovo Codice della Strada), il ciclomotore trasporto cose (di cui all'Art. 52 comma 2 del Nuovo Codice della Strada), il ciclomotore ad uso speciale, il rimorchio di autovettura, il rimorchio trasporto cose, il rimorchio ad uso speciale (di cui all'Art. 56 lettera d del Nuovo Codice della Strada); la targa prova (come previsto dal D.P.R. n.474 del 24.11.2001), indicata nella Posizione assicurativa.

Velocipedi: sono i veicoli con due ruote o più ruote definiti all'Art. 50 del Nuovo Codice della Strada. Vi rientrano anche i monopattini elettrici, come disciplinati dal decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019 in materia di "micromobilità elettrica".

Vendita a distanza: sistema di vendita che impiega esclusivamente la tecnica di comunicazione a distanza del sito web, dell'APP e del call center. Per "tecnica di comunicazione a distanza" deve intendersi qualunque tecnica di contatto con il Contraente che, senza la presenza fisica e simultanea delle parti, viene impiegata per il collocamento a distanza dell'Assicurazione.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Assistenza Stradale"

Abitazione: residenza anagrafica dell'Assicurato purché sita in Italia.

Assicurato: persona che si trova a bordo del Veicolo.

Assistenza: l'Assicurazione rientrante nel ramo 18 di cui all'Art. 2, comma 3, del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che offre all'Assicurato una prestazione di immediato aiuto al verificarsi di un evento fortuito, entro i limiti definiti dall'Assicurazione.

Centrale operativa: parte della Struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. deputata a ricevere le richieste di assistenza, organizzare le Prestazioni o fornirne direttamente alcune.

Destinazione: la località presso la quale l'Assicurato si stava recando con il Veicolo al momento in cui si è verificato uno degli eventi fortuiti previsti dall'Assicurazione, che ha determinato la situazione di difficoltà.

Disturbo post traumatico da stress: l'insieme delle forti sofferenze psicologiche causate dal verificarsi di uno degli eventi che possono dar luogo all'attivazione delle Prestazioni di assistenza previste dall'Assicurazione.

Équipe medica: gruppo di medici reperibili tramite la Centrale operativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'Anno.

Familiare: parente ed affine fino al terzo grado anche non convivente con l'Assicurato ed il convivente more uxorio.

Guasto: danno subito dalla componente meccanica e/o elettrica del Veicolo per usura, difetto, rottura o mancato funzionamento, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo del Veicolo stesso in condizioni normali o che ne consenta l'impiego, ma con rischio di peggioramento del danno.

Luogo dell'assistenza: località presso la quale la Società è chiamata a fornire le Prestazioni previste.

Prestazione di assistenza (o Prestazione): l'aiuto che la Società mette a disposizione dell'Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato. L'aiuto consiste in un "fare" (aiuto in natura o in denaro), mai in un "dare" (Indennizzo).

Struttura organizzativa: il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di UnipolAssistance, destinato alla gestione dei Sinistri del ramo assistenza.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Infortuni del Conducente"

Assicurato: conducente del Veicolo assicurato nella Posizione assicurativa.

Centrale Operativa: è la struttura di UniSalute con operatori, medici, paramedici e tecnici che su richiesta dell'Assicurato organizza e prenota la prestazione presso le Strutture Sanitarie Convenzionate. La struttura è operativa dal lunedì al venerdì (esclusi festivi), dalle 8.30 alle 19.30.

Day-Hospital: degenza diurna in Istituto di cura per Prestazioni sanitarie relative a terapie chirurgiche e mediche (con esclusione di accertamenti con il solo scopo di diagnostica preventiva) e documentate da cartella clinica nella quale è indicato il periodo di permanenza dell'Assicurato nella Struttura.

Difetto Fisico: alterazione anatomica (non evolutiva), congenita o acquisita a seguito di Malattia o Infortunio, che sia evidente e/o clinicamente diagnosticabile prima della stipula dell'Assicurazione.

Documentazione sanitaria: cartella clinica e/o tutti i certificati medici (diagnosi, pareri e prescrizioni sanitarie, radiografie, esami strumentali e diagnostici) e relativa documentazione di spesa (comprese parcelle e ricevute dei medicinali).

Immobilizzazione: deve intendersi l'applicazione a seguito di Infortunio di un mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed esterno la cui applicazione e rimozione sia effettuata esclusivamente in Istituti di cura da personale medico o paramedico. È ammessa anche l'applicazione di mezzi di contenzione/tutori amovibili e preconfezionati purché rigidi ed esterni (esclusi collari morbidi e bustini ortopedici) e prescritti da:

- una Struttura sanitaria accreditata di primo soccorso, in assenza di Ricovero e di Day-Hospital;
- un medico ambulatoriale e purché la lesione sia stata accertata con esami strumentali;
- sanitari dell'Istituto di cura, nel corso della degenza, in caso di Ricovero o di Day-Hospital.

e limitatamente alla durata del periodo durante il quale il presidio svolge una funzione immobilizzante, indicato su certificato medico.

Intervento chirurgico: qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, eseguito a fini terapeutici, attraverso l'incisione della cute o comunque dei tessuti dell'organismo con l'esclusione delle iniezioni/infiltrazioni effettuate per la somministrazione di medicinali. Rientrano nella definizione anche gli interventi effettuati tramite l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica.

Invalidità permanente: perdita totale o parziale, definitiva ed irrimediabile, della capacità fisica dell'Assicurato di svolgere qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Istituto di cura: ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura, regolarmente autorizzati dalle competenti Autorità, in base ai requisiti di legge, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e di soggiorno e le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Malattia: qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute, che non sia Malformazione o Difetto Fisico e non sia dipendente da Infortunio.

Malformazione: deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite.

Ricovero: degenza in Istituto di cura con pernottamento documentata da cartella clinica con scheda nosologica. La degenza in ospedalizzazione domiciliare è equiparata a tutti gli effetti al Ricovero in Istituto di cura.

Sforzo: impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, da parte dell'Assicurato (anche in modo volontario), effettuate con intensità superiore alle proprie ordinarie abitudini di vita e lavoro.

Somma assicurata: l'importo indicato nella Posizione assicurativa per il calcolo dell'Indennizzo/Rimborso in caso di Sinistro.

Struttura sanitaria convenzionata: Istituto di cura, poliambulatorio, centro specialistico e relativi medici chirurghi con cui UniSalute ha definito un accordo per usufruire di Prestazioni sanitarie a tariffe agevolate.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Tutela Legale"

ARAG: l'impresa di Assicurazione ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con sede in Viale del Commercio 59 - 37135 Verona, a cui è affidata la gestione, la trattazione e la liquidazione dei sinistri Tutela Legale.

Assicurato: il Proprietario, il Locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, il conducente autorizzato, i trasportati del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa. Il Contraente, il suo coniuge o il partner convivente e gli altri familiari risultanti dal certificato di stato di famiglia sono garantiti per il recupero dei danni subiti e per la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni nel caso di incidenti stradali che li vedano coinvolti in veste di passeggeri di altro veicolo - diverso da quello assicurato nella Posizione assicurativa - pubblico o privato soggetto all'Assicurazione obbligatoria.

Car Hacking: azione criminale intrapresa da parte di hacker, con la quale possono essere rubati dati personali e controllati i sistemi informatici ai quali l'automobile è connessa.

Costituzione di parte civile: richiesta di risarcimento danni, nel processo penale, da parte di chi ha subito il Reato.

Danno extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a Fatto illecito.

Decisione passata in giudicato: sentenza definitiva non più modificabile.

Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Esecuzione forzata: azione forzata del creditore per riscuotere il credito (es: pignoramento dei beni).

Fase giudiziale: fase della Vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase stragiudiziale: fase della Vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo fra le parti, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Fatto illecito: azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

Organismo di mediazione: organismo pubblico o privato iscritto in uno specifico Registro presso il Ministero della Giustizia che si occupa di gestire le procedure di

mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

Perito: chi esegue un accertamento tecnico, perizia (Es. consulente tecnico incaricato da una delle parti – CTP, o d'ufficio dal giudice – CTU).

Prescrizione: estinzione di un diritto perché non esercitato dal titolare per il periodo indicato dalla legge.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente tramite informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del Reato ascritto.

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in Delitti dolosi, delitti preterintenzionali, Delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Rescissione: azione esperita dal soggetto che ha concluso un contratto a condizioni inique, a causa della necessità di salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona, o con prestazioni non proporzionate tra loro, a causa del suo stato di bisogno. Sia lo stato di pericolo che lo stato di bisogno devono essere conosciuti all'altra parte.

Risoluzione: causa estintiva del contratto derivante da inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. I Contraenti possono anche inserire nel contratto una "clausola risolutiva espressa" con la quale definiscono che il contratto si risolva di diritto, a richiesta della parte che vi ha interesse, nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità descritte.

Sanzione amministrativa: sanzione per la violazione di una legge in materia amministrativa.

Spese di soccombenza: spese legali o peritali che una parte deve versare all'altra per decisione del giudice.

Spese di giustizia: spese del processo che in un Procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese processuali vengono pagate da ognuna delle Parti; a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifonderle.

Transazione: accordo con il quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Vertenza: conflitto di pretese tra Assicurato e controparte oppure altro procedimento civile, penale o amministrativa.

1 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Premessa

UNIPOL UNICA

Il Contraente può stipulare il contratto "Unipol UNICA" per sé e/o per conto dei singoli Assicurati che compongono il suo Nucleo di Contratto, sulla base delle loro esigenze e dietro rilascio di apposita delega.

Unipol UNICA si articola nelle Aree assicurative:

- Veicoli e Mobilità
- Casa e Famiglia
- Persona

In ciascuna Area sono individuabili vari Ambiti di protezione acquistabili dal Contraente. La Polizza riporta gli Ambiti di protezione acquistati e all'interno di ciascuno di essi le Posizioni assicurative corrispondenti ai singoli Assicurati.

In relazione all'Ambito di protezione " Veicoli", per l'Assicurazione "Protezione Veicolo ed altri rischi della circolazione" valgono le condizioni di Assicurazione che seguono.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella singola Posizione assicurativa, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi successivi al primo o le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. L'Assicurazione riprende effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, come previsto dall'Art. 1901 del Codice civile.

Art. 1.2 - Durata dell'Assicurazione e poliennialità ¹

- Se nella Posizione assicurativa è prevista anche la garanzia R.C.A., l'Assicurazione può avere una durata:
 - di un Anno;
 - inferiore ad un Anno (previa valutazione della Società);
 - maggiore di un Anno (Anno più frazione).

Assicurazione di durata pari o superiore ad un Anno

Se la Posizione assicurativa è emessa in sostituzione di un'altra (di durata annuale o Anno più frazione) e per la sua residua durata, essa non si considera di durata inferiore all'Anno.

Nel caso di durata di un Anno più frazione, la frazione di Anno costituisce Periodo Assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la Tariffa che verrà applicata continuerà ad essere quella in vigore sulla Posizione assicurativa.

L'Assicurazione opera fino all'ora ed alla data di effetto della nuova copertura assicurativa eventualmente stipulata e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della Posizione assicurativa (Art. 170 bis del Codice).

Assicurazione di durata inferiore ad un Anno

L'Assicurazione cessa alla naturale scadenza indicata nella Posizione assicurativa, senza l'applicazione del periodo di 15 giorni previsto dall'Art. 170 bis del Codice.

È esclusa ogni variazione, salvo in caso dei seguenti eventi comprovati da idonea documentazione:

- trasferimento della proprietà o consegna in conto vendita;
- demolizione o distruzione;
- esportazione definitiva;
- Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo;
- inidoneità del Veicolo all'uso come mezzo di trasporto;
- divieto all'uso del Veicolo, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente.

In caso di risoluzione della copertura assicurativa la Società non rimborsa l'eventuale maggiorazione di Premio richiesta alla stipulazione della Posizione assicurativa.



DUBBI

1 Quale durata può avere l'Assicurazione?

L'Assicurazione può avere una durata inferiore all'Anno, annuale o - se la Posizione assicurativa non include anche la garanzia R.C.A. - anche poliennale. Con la durata poliennale viene riconosciuto uno sconto sul Premio per ogni Anno di durata. La percentuale di sconto applicato viene indicata nella Posizione assicurativa di Polizza. Se la durata poliennale è superiore a cinque anni il Contraente può recedere dall'Assicurazione solo dopo i primi cinque anni.

- Se nella Posizione assicurativa non è prevista la garanzia R.C.A., l'Assicurazione può avere una durata:
 - di un Anno;
 - inferiore ad un Anno (previa valutazione della Società);
 - maggiore di un Anno.

L'Assicurazione opera fino all'ora ed alla data di effetto della nuova copertura assicurativa solo se stipulata con la Società, entro - e non oltre - le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della Posizione assicurativa; diversamente l'Assicurazione cessa alla naturale scadenza indicata nella Posizione assicurativa.

Se, su concessione della Società, l'Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni), per ciascuna Annualità Assicurativa, il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata nella stessa Posizione assicurativa. Il Premio esposto è già comprensivo dello sconto. Inoltre, se la durata della Posizione assicurativa è poliennale, il Contraente, come previsto dal 1° comma dell'Art. 1899 del Codice civile:

- per durate fino a 5 anni, non può recedere prima della scadenza;
- per durate superiori a 5 anni, può recedere solo dopo i primi 5 anni, comunicando la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. Se la Posizione assicurativa è vincolata a favore di un terzo, il Contraente deve fornire anche il consenso del terzo stesso al Recesso.

Art. 1.3 - Assenza del tacito rinnovo dell'Assicurazione ²

L'Assicurazione è stipulata senza tacito rinnovo e si risolve automaticamente alla sua scadenza senza obbligo di disdetta.

Alla scadenza della Posizione assicurativa, con l'obiettivo di rendere un servizio alla clientela al fine di agevolarla nelle proprie valutazioni, al Contraente potranno essere indicati il Premio e le condizioni di un eventuale rinnovo dell'Assicurazione, rimanendo salvo naturalmente il suo diritto di stipulare o meno il rinnovo con la Società.

DUBBI

2 La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata nella Posizione assicurativa o prosegue?

La copertura assicurativa termina la sua efficacia alla scadenza senza bisogno di comunicazione tra le Parti.

Art. 1.4 - Recesso in caso di Sinistro

Il Contraente e la Società in relazione alla Posizione assicurativa interessata - a condizione che non sia presente la garanzia R.C.A. - possono recedere dall'Assicurazione dopo ogni Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dalla liquidazione o rifiuto dell'indennizzo, tramite comunicazione scritta inviata all'altra Parte (per i recapiti della Società consultare la Sezione "Riferimenti utili).

La comunicazione, effettuata con lettera raccomandata, oppure tramite PEC (posta elettronica certificata) se il Contraente ne è in possesso, diventa efficace:

- dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale o della ricevuta di accettazione della PEC se inviata dalla Società;
- dalla data del timbro postale o della ricevuta di accettazione della PEC se inviata dal Contraente.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la Società rimborsa il Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali.

L'eventuale incasso di Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro ed il rilascio della quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di Recesso.

Art. 1.5 - Cessazione dell'Assicurazione per perdita del requisito di appartenenza al Nucleo di Contratto

Il Contraente deve comunicare alla Società l'eventuale perdita in corso di copertura assicurativa, da parte dell'Assicurato, del requisito di appartenenza al Nucleo di Contratto.

In seguito a questa comunicazione, la Posizione assicurativa cessa alla scadenza dell'Annualità Assicurativa in corso - sia che includa o meno la garanzia R.C.A. - senza poter essere rinnovata nell'ambito della Polizza stipulata dal Contraente. Per l'Assicurazione del Veicolo, l'Assicurato deve pertanto stipulare una nuova copertura assicurativa.

Art. 1.6 - Diritto di Recesso in caso di Vendita a distanza

Entro 14 giorni dalla data di stipula della Polizza a distanza il Contraente ha diritto di recedere dal contratto. Il Recesso è efficace per la Posizione o le Posizioni assicurative riportate nella Polizza, salvo i casi espressamente esclusi dall'Art. 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (il "Codice del consumo").

Tale diritto viene riconosciuto anche in caso di successiva stipula a distanza, finalizzata all'inserimento di una o più nuove Posizioni assicurative e/o una o più nuove garanzie, limitatamente alle variazioni apportate.

Il Contraente può recedere inviando una comunicazione contenente gli elementi identificativi della Polizza - o della Posizione assicurativa e/o garanzia successivamente inserite - tramite:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare alla Società e all'Agenzia/Punto Vendita;
- o posta elettronica certificata (PEC) da inviare dalla propria casella PEC a quella dell'Agenzia/Punto Vendita e della Società.

Per i recapiti della Società consultare la Sezione "Riferimenti utili.

A seguito del Recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto entro 30 giorni da quello in cui la Società e l'Agenzia/Punto Vendita hanno ricevuto la comunicazione di Recesso, al netto degli oneri fiscali che restano a suo carico. Se la Polizza contiene Posizioni assicurative vincolate a favore di un terzo il Contraente deve fornire anche il consenso del terzo stesso al Recesso.

Quando e come devo pagare

Art. 1.7 - Pagamento del Premio ³

I Premi devono essere pagati all'Agenzia/Punto Vendita alla quale è assegnata l'Assicurazione oppure alla Società.

Il pagamento del Premio avviene con le modalità consentite dalla legge.

Il sistema di acquisto via APP/web che avviene con carta di credito o con eventuale altra modalità di pagamento elettronico viene effettuato in condizioni di sicurezza, avendo riguardo, in particolare, alle esigenze di integrità, di autenticità e di tracciabilità delle operazioni stesse.

DUBBI

3 Cos'è e come si calcola il Premio?

Il Premio, in un'Assicurazione, è il "prezzo" che si deve pagare alla Società per attivare la copertura assicurativa. Esso viene determinato, al momento della stipula dell'Assicurazione, sulla base della Tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di "Rischio" presi in considerazione per il suo calcolo.

Art. 1.8 - Pagamento frazionato del Premio ⁴

Premesso che il Premio è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato con l'applicazione di una maggiorazione. Per ogni Posizione assicurativa il Contraente può scegliere un diverso frazionamento del Premio.

Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo la scadenza della rata. La Società è esonerata da ogni obbligo mantenendo comunque il diritto al recupero integrale del Premio. L'Assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio arretrato.

Art. 1.9 - Pagamento frazionato mensile del Premio tramite addebito ricorrente (operante se indicato nella Posizione assicurativa di Polizza il frazionamento mensile)

In relazione alla singola Posizione assicurativa la Società si riserva di concedere (e, una volta concessa, di revocare) al Contraente che ne faccia richiesta, la possibilità di frazionare il pagamento del Premio in rate mensili, tramite addebito ricorrente, con applicazione di una maggiorazione. In relazione al frazionamento mensile del Premio la Società e il Contraente convengono quanto di seguito specificato.

A. Adesione al servizio di pagamento mensile del Premio tramite addebito ricorrente

A.1 - Strumenti di addebito ricorrente

Il pagamento delle rate mensili del Premio con addebito ricorrente può avvenire, a scelta del Contraente, attraverso una delle seguenti modalità:

- SEPA Direct Debit (S.D.D.);
- Addebito su Carta di Credito;
- Addebito su Carta di Debito, ad esclusione delle Carte Prepagate.

L'autorizzazione all'addebito ricorrente è valida dal momento in cui il Contraente conferma tale richiesta. L'addebito finisce o automaticamente, quando termina l'Assicurazione, oppure se la Società comunica la revoca del frazionamento mensile.

? DUBBI

4 Quando deve essere pagato il Premio?

Il pagamento del Premio, sia per intero o in parte in caso di rateizzazione, è condizione necessaria affinché l'Assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. Diversamente, il contratto, anche se stipulato, non potrà essere operante. Pertanto, se è prevista una rata unica, il pagamento deve avvenire al momento della stipulazione; se il Premio è frazionato, al pagamento di ogni rata, viene rilasciato un documento, la cosiddetta "quietanza", in cui si attesta l'avvenuto pagamento e la prosecuzione della copertura assicurativa.

A.2 - Obblighi del Contraente

Alla stipula, il Contraente deve:

- (i) aderire alla funzionalità denominata "Aggregatore dei metodi di pagamento" gestito dalla Società;
- (ii) aderire al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivare il profilo di Area Riservata, sul sito della Società o tramite APP, comunicando il proprio indirizzo email e numero di cellulare;
- (iii) comunicare un metodo di pagamento ricorrente tra quelli previsti al precedente punto A.1;
- (iv) provvedere subito al pagamento anticipato della prima rata con una delle modalità consentite dalla Società;
- (v) obbligarsi a pagare il Premio residuo in rate mensili, con il metodo di pagamento di cui al punto (iii).

Durante la validità della Posizione assicurativa, il Contraente deve comunicare alla Società eventuali variazioni degli strumenti di addebito ricorrente, nonché eventuali revoche del servizio di addebito. Il Contraente può inoltre modificare lo strumento di pagamento per l'addebito ricorrente recandosi in Agenzia/Punto Vendita o tramite l'Area Riservata.

A.3 - Comunicazioni contrattuali

La Società invierà le comunicazioni contrattuali e di servizio relativi all'Assicurazione in modalità digitale (per esempio sull'Area Riservata all'indirizzo email/PEC o al numero di cellulare forniti). Il Contraente deve comunicare tempestivamente le variazioni dei dati di contatto recandosi in Agenzia/Punto Vendita o tramite l'Area Riservata.

B. **Procedura di addebito ricorrente**

B.1 - Ordini di addebito

La richiesta di pagamento del Premio tramite addebito ricorrente autorizza la Società a inviare all'Istituto di Credito e/o all'Istituto di Moneta Elettronica del cliente gli ordini di addebito della rata mensile del Premio nelle seguenti tempistiche:

- per addebiti tramite SEPA Direct Debit, nei 5 giorni lavorativi prima della scadenza della rata, o 6 giorni lavorativi prima nel caso in cui la data di scadenza della rata mensile coincida con il sabato, la domenica o un giorno festivo;
- per addebiti tramite Carta di Credito/Debito, 1 giorno lavorativo prima della scadenza della rata.

In seguito all'avvenuto addebito, la Società comunica al Contraente la copertura delle garanzie previste nella Posizione assicurativa di riferimento e fornisce in Area Riservata e APP la quietanza per la quale è stato pagato il Premio.

La Polizza costituisce l'assolvimento dell'obbligo di prenotifica degli addebiti tramite SEPA Direct Debit (S.D.D.) della Società verso il Contraente.

B.2 - Mancato addebito

In caso di mancato addebito, la Società comunica al Contraente l'esito negativo del pagamento e la conseguente sospensione della copertura per le garanzie previste a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata non pagata e non procede all'addebito di eventuali altre rate successive. A questo punto il Contraente deve comunicare:

- se il metodo di pagamento è ancora valido, in questo caso la Società effettua ulteriori tentativi di addebito della rata non pagata, comunicando sempre al Contraente il loro esito;
- se il metodo non è più valido in tal caso il Contraente deve indicare un nuovo metodo tra quelli previsti al precedente punto A.1 che opera a partire dal tentativo di addebito successivo a quello non andato a buon fine. Se non lo fornisce, la concessione del frazionamento mensile sarà revocata e il Contraente dovrà pagare tutte le rate di Premio restanti in un'unica soluzione con una diversa modalità di pagamento.

Se tutti i tentativi di addebito della rata di Premio dovuta, sono negativi, il Contraente deve pagare quest'ultima rata:

- tramite l'Area Riservata;
- o APP o concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento.

Trascorsi 45 giorni dal mancato pagamento di una rata di Premio senza che il Contraente abbia regolarizzato la posizione, la Società comunica la revoca del frazionamento mensile e il Contraente deve pagare tutte le rate di Premio restanti in un'unica soluzione tramite Area Riservata o APP o concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento.

B.3 - Rimborso degli addebiti SEPA Direct Debit Scheme Rulebook

Se il metodo di pagamento è SEPA Direct Debit e il titolare si avvale del diritto al rimborso degli addebiti previsto dal SEPA Direct Debit Scheme Rulebook, il Contraente deve pagare le rate rimborsate e indicare un nuovo metodo di pagamento se quello in uso non è più valido.

C. Rinnovo dell'Assicurazione

Alla scadenza della Posizione assicurativa, il Contraente che intende rinnovarla e consentire la prosecuzione dell'addebito ricorrente senza interruzioni deve accettare le condizioni di rinnovo:

- almeno 8 giorni lavorativi antecedenti la scadenza in caso di pagamento ricorrente tramite SEPA Direct Debit;
- almeno 2 giorni lavorativi prima della scadenza in caso di pagamento tramite Carta di Credito o Carta di Debito.

Il rinnovo con questa modalità di pagamento sarà possibile a patto che la Società mantenga la disponibilità al frazionamento mensile con addebito ricorrente.

Se l'accettazione delle condizioni di rinnovo avviene dopo tali termini, il Contraente dovrà pagare la prima rata concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento, mentre l'addebito ricorrente riprenderà per le rate successive.

Qualora in capo al Contraente risultino una o più rate mensili non pagate per uno o più contratti assicurativi in vigore, o per altre Posizioni assicurative della Polizza, il frazionamento mensile non potrà essere rinnovato fino a che il Contraente non abbia provveduto a corrispondere tutte le rate non pagate.

D. Revoca del frazionamento mensile

Durante la validità della Posizione assicurativa la Società revoca la concessione del frazionamento mensile in questi casi:

- cessione dell'Assicurazione all'acquirente in caso di alienazione del Veicolo assicurato;
- se vengono meno i requisiti di cui al precedente punto A.2 o si verifichi uno dei casi di mancato addebito di cui al precedente punto B.2 che abbiano come conseguenza la revoca del frazionamento mensile;
- se il Contraente richiede che le comunicazioni contrattuali avvengano su supporto cartaceo a differenza di quanto previsto dal precedente punto A.3.

Se la Società revoca il frazionamento mensile, il Contraente dovrà pagare le rate del Premio annuo restanti in un'unica soluzione, concordando con la Società una diversa modalità di pagamento.

Art. 1.10 - Sostituzione della Posizione assicurativa e conguaglio del Premio

In tutti i casi in cui la Posizione assicurativa viene sostituita, ferma restando la sua scadenza annuale, si procede all'eventuale conguaglio del Premio rispetto a quello pagato e non goduto della Posizione assicurativa sostituita.

Che obblighi ho

Art. 1.11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Per la stipulazione dell'Assicurazione, il Contraente deve esibire la carta di circolazione, il certificato di proprietà o, ove previsto, il Documento Unico.

La Società presta la copertura assicurativa in base alle circostanze del Rischio dichiarate dal Contraente alla stipula. Se la dichiarazione contiene informazioni errate o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile ad un Premio più alto. In questo caso, se il Contraente rilascia tali informazioni errate o incomplete con dolo (cioè, con coscienza e volontà) o colpa grave, la Società può rifiutare la liquidazione del Sinistro e chiedere l'annullamento dell'Assicurazione. Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può liquidare il Sinistro riducendolo in proporzione al minor Premio percepito e può recedere dall'Assicurazione.

Art. 1.12 - Aggravamento del Rischio ⁵

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei cambiamenti che aggravano il Rischio. Gli aggravamenti non conosciuti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo. In questo caso l'Assicurazione termina come previsto dall'Art. 1898 del Codice civile.

Art. 1.13 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società deve ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, come previsto dall'Art. 1897 del Codice civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 1.14 - Assicurazione per conto altrui

Il Contraente può stipulare l'Assicurazione per conto altrui purché gli Assicurati rientrino nella definizione di Nucleo di Contratto. A tal fine deve fornire - se richiesto dalla Società - la prova della delega degli Assicurati a stipulare per loro conto la Posizione assicurativa sulla base delle loro esigenze. Il Contraente deve inoltre consegnare a ciascun Assicurato il Set Informativo e l'Estratto di Polizza.



DUBBI

5 In che modo è possibile sapere cosa prevede l'Art. 1898 del Codice civile riguardo a ciò che accade in caso di aggravamento del Rischio in corso di contratto?

Per poter facilmente consultare il contenuto degli Artt. del Codice civile richiamati nella copertura assicurativa al fondo delle condizioni di Assicurazione è stata inserita la sezione "NORME DI LEGGE RICHIAMATE NEL CONTRATTO", nella quale è riportato il testo integrale di tali Artt.

Art. 1.15 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dichiarare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di Assicurazioni relative allo stesso Rischio e alle stesse garanzie assicurate con la presente Posizione assicurativa. La mancata comunicazione dell'esistenza di altre assicurazioni, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all'Indennizzo. In caso di Sinistro il Contraente, o l'Assicurato, deve avvisare tutti gli assicuratori e indicare a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'Art. 1910 del Codice civile. L'Assicurato deve richiedere a ciascun assicuratore l'Indennizzo dovuto secondo la rispettiva assicurazione autonomamente considerata, purché le somme complessivamente ricevute non superino l'ammontare del danno.

Variazioni contrattuali

Art. 1.16 - Trasferimento della proprietà del Veicolo o consegna in Conto vendita

Il Contraente deve comunicare immediatamente alla Società il trasferimento di proprietà del Veicolo o il Conto vendita, fornendone idonea documentazione.

Art. 1.16.1 - Trasferimento della proprietà del Veicolo⁶

In questo caso, ferma la possibilità di richiedere la sospensione della Posizione assicurativa ai sensi del successivo Art. 1.20 (*Sospensione e riattivazione della Posizione assicurativa*) esclusivamente se inclusa anche la garanzia R.C.A., a scelta irrevocabile dell'alienante viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro Veicolo

L'Assicurazione viene resa valida per un altro Veicolo, della medesima tipologia, dell'alienante (o di cui è Locatario nel caso di Contratto di leasing) o del coniuge in comunione dei beni.

In tal caso la Società emette per il nuovo Veicolo una nuova Posizione assicurativa, in sostituzione di quella in essere, ed effettua l'eventuale conguaglio del Premio.

b) Cessione dell'Assicurazione (esclusivamente se la Posizione assicurativa include anche la garanzia R.C.A.)

L'Assicurazione viene ceduta all'acquirente. In tal caso deve esserne data immediata comunicazione all'acquirente ed alla Società, che emetterà l'appendice di cessione.

Con la cessione dell'Assicurazione viene revocato l'eventuale frazionamento del Premio previsto nella Posizione assicurativa e il Contraente dovrà pagare le rate del



DUBBI

6 Se vendo il Veicolo posso riutilizzare la copertura assicurativa per un altro Veicolo?

Se si ha intenzione di vendere il Veicolo occorre subito informare l'Agenzia/Punto Vendita dove è assegnata l'Assicurazione, che fornisce tutte le informazioni utili sulla documentazione da consegnare.

La copertura assicurativa a questo punto può essere ancora utilizzata con una di queste opzioni:

- cederla, al nuovo acquirente (solo se la Posizione assicurativa include anche la garanzia R.C.A.);
- assicurare un nuovo Veicolo dello stesso Proprietario o del coniuge in comunione dei beni;
- risolverlo, con la restituzione della parte di Premio pagata ma non goduta, se non si ha intenzione di acquistare un altro Veicolo o si desidera assicurarlo altrove.

NOTA BENE!

In caso di indecisioni sul "cosa fare", è possibile sospendere la Posizione assicurativa ai sensi del successivo Art. 1.20 (*Sospensione e riattivazione della Posizione assicurativa*) esclusivamente se la Posizione assicurativa stessa include anche la garanzia R.C.A.

Premio annuo restanti in un'unica soluzione.

L'Assicurazione ceduta si estingue alla sua naturale scadenza.

Rimarranno comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza stessa. Per l'Assicurazione dello stesso Veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) Risoluzione dell'Assicurazione

La Società risolve l'Assicurazione, previa esibizione dell'atto di trasferimento di proprietà registrato, e rimborsa il Premio netto pagato e non goduto a decorrere dalla data di avvenuta comunicazione all'Agenzia/Punto Vendita o dalla data di sospensione nel caso si tratti di Posizione assicurativa sospesa.

Art. 1.16.2 - Consegna in Conto vendita

Se il Veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore, può richiedere la sospensione della Posizione assicurativa ai sensi del successivo Art. 1.20 (*Sospensione e riattivazione della Posizione assicurativa*) esclusivamente se inclusa anche la garanzia R.C.A., oppure adottare una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro Veicolo

L'Assicurazione viene resa valida su altro Veicolo, della medesima tipologia, a condizione che appartenga allo stesso Proprietario (o Locatario nel caso di Contratto di leasing) o al coniuge in comunione dei beni. In tal caso la Società emette per il nuovo Veicolo una nuova Posizione assicurativa, in sostituzione di quella in essere, ed effettua l'eventuale conguaglio del Premio.

b) Risoluzione dell'Assicurazione

La Società risolve l'Assicurazione e rimborsa il Premio netto pagato e non goduto a decorrere dalla data della consegna in conto vendita risultante dalla documentazione predetta o dalla data di sospensione nel caso si tratti di Posizione assicurativa sospesa.

Art. 1.17 - Cessazione del rischio per demolizione o esportazione definitiva all'estero

Nel caso di cessazione del Rischio a causa di demolizione o di esportazione definitiva all'estero del Veicolo, il Contraente deve comunicarlo alla Società.

Nel caso di cessazione del Rischio a causa di demolizione del Veicolo, il Contraente, inoltre, deve fornire alla Società copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l'avvenuta consegna del Veicolo per la demolizione.

Nel caso di cessazione del Rischio a causa di esportazione definitiva del Veicolo, il Contraente, invece, deve fornire alla Società la documentazione del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico e della targa di immatricolazione.

Il Contraente può richiedere la sospensione della Posizione assicurativa ai sensi del successivo Art. 1.20 (*Sospensione e riattivazione della Posizione assicurativa*) esclusivamente se inclusa anche la garanzia R.C.A., oppure adottare una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro Veicolo

L'Assicurazione viene resa valida su altro Veicolo, della medesima tipologia, a condizione che appartenga allo stesso Proprietario (o Locatario nel caso di Contratto di leasing) o al coniuge in comunione dei beni. In tal caso la Società emette per il nuovo Veicolo una nuova Posizione assicurativa, in sostituzione di quella in essere, ed effettua l'eventuale conguaglio del Premio.

b) Risoluzione dell'Assicurazione

La Società risolve l'Assicurazione e rimborsa il Premio netto pagato e non goduto a decorrere dalla data di consegna/presa in carico del Veicolo presso il demolitore o di esportazione definitiva all'estero risultante dalla documentazione predetta o dalla data di sospensione nel caso si tratti di Posizione assicurativa sospesa, ad eccezione del Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro che resta acquisito dalla Società stessa.

Art. 1.18 - Inidoneità del Veicolo o divieto all'uso in forza di una misura adottata dall'autorità competente

Nel caso di inidoneità del Veicolo all'uso come mezzo di trasporto, il Contraente deve fornire una dichiarazione scritta (sostitutiva dell'atto di notorietà) alla Società⁷.

Nel caso di divieto all'uso del Veicolo, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente, il Contraente deve fornire la documentazione a certificazione della misura stessa.

Il Contraente può richiedere la sospensione della Posizione assicurativa ai sensi del successivo Art. 1.20 (*Sospensione e riattivazione della Posizione assicurativa*) esclusivamente se inclusa anche la garanzia R.C.A., oppure richiedere la:

Risoluzione dell'Assicurazione

L'Assicurazione si risolve dalla data di consegna della documentazione predetta alla Società. Il Premio netto pagato e non goduto resta acquisito dalla Società stessa.



DUBBI

7 Nel caso di inidoneità del Veicolo all'uso come mezzo di trasporto, per risolvere l'Assicurazione cosa devo fare?

In tal caso è necessario comunicare alla Società tale inidoneità del Veicolo, tramite la compilazione dello specifico "Modello di inidoneità Veicolo" disponibile presso la propria Agenzia/Punto Vendita.

Art. 1.19 - Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo

In caso di Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo il Contraente deve comunicarlo alla Società consegnando copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Il Contraente può richiedere la sospensione della Posizione assicurativa ai sensi del successivo Art. 1.20 (*Sospensione e riattivazione della Posizione assicurativa*) esclusivamente se inclusa anche la garanzia R.C.A., oppure adottare una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro Veicolo

L'Assicurazione viene resa valida su altro Veicolo, della medesima tipologia, a condizione che appartenga allo stesso Proprietario (o Locatario nel caso di Contratto di leasing) o al coniuge in comunione dei beni. In tal caso la Società emette per il nuovo Veicolo una nuova Posizione assicurativa, in sostituzione di quella in essere, ed effettua l'eventuale conguaglio del Premio.

b) Risoluzione dell'Assicurazione

L'Assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti (Art. 122, comma 3° del Codice). I danni causati dalla circolazione del Veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (Art. 283 del Codice).

La Società rimborsa il Premio netto pagato e non goduto, a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti o dalla data di sospensione nel caso si tratti di Posizione assicurativa sospesa, ad eccezione del Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro che resta acquisito dalla Società stessa.

Art. 1.20 - Sospensione e riattivazione della Posizione assicurativa (disponibile esclusivamente se la Posizione assicurativa include anche la garanzia R.C.A.)

È possibile richiedere, con una formale autocertificazione inviata alla Società⁸, la sospensione della Posizione assicurativa (sospensione congiunta di tutte le garanzie). La Società rilascia un'apposita appendice ove indicato il giorno da cui decorre e quello in cui termina la sospensione.



DUBBI

8 Cosa devo fare per sospendere l'Assicurazione o prorogare la sospensione in essere?

Per richiedere la sospensione dell'Assicurazione puoi procedere tramite la compilazione dello specifico "Modello di sospensione copertura assicurativa" disponibile presso la propria Agenzia/Punto Vendita, o tramite l'Area Riservata/APP utilizzando la funzione dedicata. Quanto precede ha validità anche nel caso in cui si debba richiedere la proroga della sospensione in essere.

È possibile prorogare più volte il periodo di sospensione richiesto inizialmente, fermo che la durata massima complessiva della sospensione non può eccedere i 10 mesi per annualità assicurativa (11 mesi per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico).

Al pari della sospensione, anche la proroga della stessa deve essere richiesta con una formale autocertificazione inviata alla Società entro 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso (entro 5 giorni per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico).

Il Periodo di osservazione rimane sospeso per tutto il periodo della sospensione e riparte dal momento della riattivazione della Posizione assicurativa.

È possibile richiedere la riattivazione anticipata dell'Assicurazione rispetto al termine di sospensione inizialmente comunicato, rivolgendosi in Agenzia/Punto Vendita.

Qualora la Posizione assicurativa giunga al termine della sospensione inizialmente comunicato, sarà riattivata automaticamente come segue:

- proroga della scadenza annua e delle eventuali rate intermedie per un periodo pari a quello della sospensione;
- mantenimento della medesima formula tariffaria;
- applicazione della Tariffa in corso all'atto della stipula/rinnovo della Posizione assicurativa sospesa, con compensazione del Premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione.

Resta fermo che se al termine della sospensione predetto, a seguito di verifica della Banca Dati Ania da parte della Società, il rischio assicurato risulti cessato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: vendita, demolizione, esportazione, perdita di possesso del Veicolo) la Posizione assicurativa non sarà riattivata automaticamente, ma sarà oggetto di risoluzione; al Contraente verrà riconosciuto il Premio netto pagato e non goduto a decorrere dalla data di sospensione previa firma della relativa appendice di risoluzione rilasciata dalla Società.

Il Contraente può richiedere di riattivare l'Assicurazione sospesa su un altro Veicolo, rivolgendosi in Agenzia/Punto Vendita, purché:

- il Proprietario/Locatario del nuovo Veicolo è lo stesso del precedente o il coniuge in comunione dei beni;
- il precedente Veicolo sia stato venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero oppure è stato oggetto di Furto, Rapina o Appropriazione indebita. Il Contraente deve provare queste circostanze con idonei documenti.

In tal caso la riattivazione avverrà con i seguenti criteri:

- emissione di una Posizione assicurativa sostitutiva quella sospesa;
- proroga della scadenza annua e delle eventuali rate intermedie per un periodo pari a quello della sospensione;
- mantenimento della medesima formula tariffaria;
- applicazione della Tariffa in corso all'atto della stipula/rinnovo della Posizione assicurativa sospesa, con compensazione del Premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione.

La sospensione dell'Assicurazione non è ammessa nei seguenti casi:

- Posizioni assicurative con solo garanzie diverse dalla R.C.A.;
- Posizioni assicurative di durata inferiore all'anno (comprese le cessioni di Posizioni assicurative temporanee).

Altre norme

Art. 1.21 - Modifiche dell'Assicurazione

Le modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.22 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata, oppure tramite PEC (posta elettronica certificata) se l'Assicurato o il Contraente ne sono in possesso. Le comunicazioni dell'Assicurato o del Contraente devono essere inviate all'Agenzia/Punto Vendita alla quale è assegnata l'Assicurazione o alla Direzione della Società, salvo quanto previsto all'Art. 1.9 - *Pagamento frazionato del Premio tramite addebito ricorrente (A.3 - Comunicazioni contrattuali)*.

Art. 1.23 - Lingua applicabile

La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo nelle Regioni a Statuto Speciale.

Art. 1.24 - Modalità di ricezione e trasmissione della documentazione

Il Contraente, prima della stipula della Polizza, può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'Art. 120-*quater* del Codice:

- a) su supporto cartaceo;
- b) su supporto durevole non cartaceo;

- c) tramite un sito Internet solo se il Contraente ha regolarmente accesso ad Internet, ossia se fornisce un indirizzo di posta elettronica a lui riferibile per la distribuzione del prodotto.

Nei casi b) e c) il Contraente può richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione prescelta in ogni momento.

Art. 1.25 - Altre informazioni in caso di Vendita a distanza

Potendo essere venduta anche a distanza, le diverse fasi e modalità da seguire per la stipula della Polizza tramite Internet o APP sono illustrate nel sito Internet/APP della Società. In caso di utilizzo di call center il Contraente ha diritto di essere messo in contatto con l'incaricato del coordinamento e del controllo.

Art. 1.26 - Foro competente

Per le controversie il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 1.27 - Imposte e tasse

Le imposte e tutti gli altri oneri, stabiliti per legge, relativi all'Assicurazione, presenti e futuri, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 1.28 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Clausole di Vincolo comuni

Art.1.29 - Vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing (condizione valida solo se espressamente richiamata nella Posizione assicurativa)

Ferma l'operatività delle garanzie prestate fino alla scadenza dell'Assicurazione - o se la Posizione assicurativa include anche la garanzia R.C.A. fino all'ora e alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza dell'Annualità Assicurativa - in caso di vincolo indicato nella Posizione assicurativa a favore dell'ente finanziatore o della società di Leasing, la Società - per tutta la durata del vincolo - si obbliga a:

- a) non consentire in corso di contratto alcuna modifica o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso dell'ente o società vincolataria;
- b) comunicare all'ente o società vincolataria ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;

- c) comunicare all'ente o società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio, come anche l'eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che la Società potrà esercitare regolare recesso della Posizione Assicurativa da inoltrarsi al Contraente ai sensi di Polizza e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata (o mezzi legalmente equivalenti quali p.e.c o raccomandata a mano).

Resta fermo che, in caso di Incendio, Furto o Rapina, Atti Vandalici, Eventi naturali, Mini Kasko o Kasko, l'Indennizzo da liquidarsi ai sensi dell'Assicurazione verrà corrisposto all'ente o alla società vincolataria e, di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza, fino all'ammontare del credito residuo.

Art.1.30 - Vincolo (condizione valida solo se espressamente richiamata nella Posizione assicurativa)

È operante il testo di vincolo allegato in Polizza alla specifica Posizione assicurativa.

Cosa assicura

Art. 2.1 - Rischio assicurato

La Società assicura i rischi relativi al Veicolo prestando le garanzie riportate nella presente Sezione che operano se presenti nella Posizione assicurativa ed è stato pagato il relativo Premio.

Cosa NON assicura

Art. 2.2 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- gli Accessori aggiuntivi non di serie, al Bauletto e alle Borse laterali, salva specifica pattuizione;
- ai bagagli, alle merci e ai Corredi Professionali, salva specifica pattuizione;
- determinati da dolo o colpa grave di terzi, salva specifica pattuizione (sono atti dolosi di terzi, per esempio, i disordini, gli scioperi, i tumulti, le sommosse, gli Atti di terrorismo, il sabotaggio, gli Atti di vandalismo);
- determinati da inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, Terremoto, salva specifica pattuizione;
- causati da dolo o attività illecita del Contraente e/o dell'Assicurato;
- determinati da mancato uso del Veicolo e dal suo deprezzamento;
- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari;
- conseguenti lo sviluppo di energia nucleare o di radioattività comunque insorto, controllato o meno;
- verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara.

Non sono inoltre comprese le spese sostenute per apportare al Veicolo modifiche, aggiunte o migliorie, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

Art. 2.3 - Incendio

Cosa assicura la garanzia Incendio

Art. 2.3.1 - Incendio Base

A parziale deroga dell'Art. 2.2 (*Esclusioni*), la Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nella Posizione assicurativa a seguito di Incendio, fulmine, esplosione, Scoppio che ne determinino il Danno totale.

L'Assicurazione è estesa:

- a) alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo;
- b) all'Incendio doloso di terzi;
- c) ai danni generati dalla batteria di Veicoli ad alimentazione totalmente o parzialmente elettrica.

Inoltre,

- per il ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadriciclo per trasporto persone, motocarozzetta, l'Assicurazione è anche estesa:
 - d) nel caso di Danno totale del Veicolo assicurato, al Bauletto e alle Borse laterali fino alla concorrenza di € 400,00 per Sinistro, con il limite di € 200,00 in caso di danno al solo Bauletto e di € 300,00 alle sole Borse laterali. La garanzia è valida se nella Posizione assicurativa è barrata la casella "Bauletto e/o Borse laterali" e l'Assicurato fornisce idonea documentazione d'acquisto antecedente il Sinistro.
- per le autovetture ad uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) o ibride plug-in (PHEV), l'Assicurazione è anche estesa:
 - e) nel caso di Danno totale al Veicolo assicurato, alle apparecchiature di ricarica mobile in dotazione al Veicolo (cavo di ricarica e carica batteria) e alle apparecchiature di ricarica fissa (colonnina) di proprietà dell'Assicurato - se coinvolte nel Sinistro - fino alla concorrenza di € 800,00 per Sinistro e per Anno assicurativo. La garanzia è valida se l'Assicurato fornisce idonea documentazione d'acquisto antecedente il Sinistro.

La liquidazione dell'Indennizzo è subordinata alla presentazione della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

Cosa NON assicura la garanzia Incendio

Art. 2.3.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 2.2 (*Esclusioni*), la garanzia non opera per i danni causati:

- da Fenomeni elettrici o da bruciature, entrambi non seguiti da Incendio;
- a quanto contenuto nel Bauletto o nelle Borse laterali;
- all'autocaravan dall'esplosione o Scoppio di cose trasportate o di impianti installati sullo stesso;
- alla componente "pacco batterie" del Veicolo totalmente o parzialmente elettrico, durante le operazioni di installazione, rimozione, o quando risulti separato dal Veicolo stesso.

Per i danni da Incendio determinati da atti dolosi di terzi, la garanzia non opera quando l'evento è indennizzabile con altra garanzia prestata con il presente contratto.

Come personalizzare la garanzia Incendio

Art. 2.3.3 - Incendio Plus

(Clausola operante solo se espressamente richiamata nella Posizione assicurativa)

A parziale deroga e integrazione dell'Art. 2.3.1 (*Incendio Base*), la Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nella Posizione assicurativa a seguito di Incendio, fulmine, esplosione o Scoppio **che ne determinino il Danno parziale o Danno totale.**

L'Assicurazione è estesa:

- a) alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo;
- b) all'Incendio doloso di terzi;
- c) ai danni generati dalla batteria di Veicoli ad alimentazione totalmente o parzialmente elettrica;
- d) alle spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa di proprietà del Contraente o dell'Assicurato danneggiatosi per effetto dell'Incendio del Veicolo, **fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Anno assicurativo.**

Inoltre,

- per il ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadriciclo per trasporto persone, motocarozzetta, l'Assicurazione è anche estesa:
- e) nel caso di Danno totale del Veicolo assicurato, al Bauletto e alle Borse laterali **fino alla concorrenza di € 400,00 per Sinistro, con il limite di € 200,00 in caso di**

danno al solo Bauletto e di € 300,00 alle sole Borse laterali. La garanzia è valida se nella Posizione assicurativa è barrata la casella "Bauletto e/o Borse laterali" e l'Assicurato fornisce idonea documentazione d'acquisto antecedente il Sinistro.

- per le autovetture ad uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) o ibride plug-in (PHEV), l'Assicurazione è anche estesa:
 - f) nel caso di Danno parziale o Danno totale al Veicolo assicurato, alle apparecchiature di ricarica mobile in dotazione al Veicolo (cavo di ricarica e carica batteria) e alle apparecchiature di ricarica fissa (colonnina) di proprietà dell'Assicurato - se coinvolte nel Sinistro - fino alla concorrenza di € 800,00 per Sinistro e per Anno assicurativo. La garanzia è valida se l'Assicurato fornisce idonea documentazione d'acquisto antecedente il Sinistro.

Come assicura la garanzia Incendio

Art. 2.3.4 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a "Valore commerciale", fermo l'eventuale limite inferiore del Valore assicurato⁹ indicato nella Posizione assicurativa.

Dall'ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il Minimo non indennizzabile o la Franchigia, se previsti nella Posizione assicurativa.

Art. 2.4 - Furto

Cosa assicura la garanzia Furto

Art. 2.4.1 - Furto Base

A parziale deroga dell'Art. 2.2 (Esclusioni), la Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nella Posizione assicurativa a seguito di Rapina, Furto consumati o tentati che ne determinino il Danno totale.



DUBBI

9 Qual è il valore del Veicolo da indicare nella Posizione assicurativa?

Indicare il corretto valore del Veicolo al momento della stipula o del rinnovo del contratto è il primo passo per avere un Indennizzo equo e corretto se si verificano le circostanze per il quale il Veicolo è assicurato (Furto, Incendio, Kasko, ecc.). Per procedere a tale indicazione occorre agire sulla scorta del valore che si vuole effettivamente assicurare, ad esempio: il valore della fattura di acquisto e degli eventuali Accessori non di serie o il Valore commerciale del Veicolo indicato sul listino redatto da Quattroruote/Dueruote ("quotazione valore di vendita").

L'Assicurazione è estesa:

- a) alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo;
- b) ai danni causati al Veicolo nell'esecuzione o nei tentativi di Furto o Rapina di accessori o cose non assicurate poste al suo interno;
- c) ai danni causati al Veicolo durante il possesso abusivo conseguente al Furto o alla Rapina, anche se derivanti da Atti di vandalismo.

Inoltre,

- per il ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadriciclo per trasporto persone, motocarozzetta, l'Assicurazione è anche estesa:
 - d) nel caso di Danno totale del Veicolo assicurato, al Bauletto e alle Borse laterali fino alla concorrenza di € 400,00 per Sinistro, con il limite di € 200,00 in caso di danno al solo Bauletto e di € 300,00 alle sole Borse laterali. La garanzia è valida se nella Posizione assicurativa è barrata la casella "Bauletto e/o Borse laterali" e l'Assicurato fornisce idonea documentazione d'acquisto antecedente il Sinistro.
- per le autovetture ad uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) o ibride plug-in (PHEV), l'Assicurazione è anche estesa:
 - e) nel caso di Danno totale al Veicolo assicurato, al cavo di ricarica in dotazione al Veicolo e di proprietà dell'Assicurato - se coinvolto nel Sinistro - fino alla concorrenza di € 200,00 per Sinistro e per Anno assicurativo. La garanzia è valida se l'Assicurato fornisce idonea documentazione d'acquisto antecedente il Sinistro.

La liquidazione dell'Indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia di quanto accaduto alle Autorità.

Cosa NON assicura la garanzia Furto

Art. 2.4.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 2.2 (*Esclusioni*), la garanzia non opera per i danni:

- dovuti ad Appropriazione indebita;
- causati a quanto contenuto nel Bauletto o nelle Borse laterali;
- alla componente "pacco batterie" del Veicolo totalmente o parzialmente elettrico, durante le operazioni di installazione, rimozione, o quando risulti separato dal Veicolo stesso.

Come personalizzare la garanzia Furto

Art. 2.4.3 - Furto Plus

(Clausola operante solo se espressamente richiamata nella Posizione assicurativa)

A parziale deroga e integrazione dell'Art. 2.4.1 (*Furto Base*), la Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nella Posizione assicurativa a seguito di Rapina, Furto consumato o tentato **che ne determinino il Danno parziale o Danno totale.**

L'Assicurazione è estesa:

- a) alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo;
- b) ai danni causati al Veicolo nell'esecuzione o nei tentativi di Furto o Rapina di accessori o cose non assicurate poste al suo interno;
- c) ai danni causati al Veicolo durante il possesso abusivo conseguente al Furto o alla Rapina, anche se derivanti da Atti di vandalismo.

Inoltre,

- per il ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadriciclo per trasporto persone, motocarozzetta, l'Assicurazione è anche estesa:
 - d) nel caso di Danno totale del Veicolo assicurato, al Bauletto e alle Borse laterali **fino alla concorrenza di € 400,00 per Sinistro, con il limite di € 200,00 in caso di danno al solo Bauletto e di € 300,00 alle sole Borse laterali.** La garanzia è valida **se nella Posizione assicurativa è barrata la casella "Bauletto e/o Borse laterali" e l'Assicurato fornisce idonea documentazione d'acquisto antecedente il Sinistro.**
- per le autovetture ad uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) o ibride plug-in (PHEV), l'Assicurazione è anche estesa:
 - e) nel caso di Danno parziale o Danno totale al Veicolo assicurato, al cavo di ricarica in dotazione al Veicolo e di proprietà dell'Assicurato - se coinvolto nel Sinistro - **fino alla concorrenza di € 200,00 per Sinistro e per Anno assicurativo.** La garanzia è valida **se l'Assicurato fornisce idonea documentazione d'acquisto antecedente il Sinistro.**

Art. 2.4.4 - Furto Extra - Appropriazione indebita

(Estensione aggiuntiva della garanzia Furto - Base o Plus - riservata all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadriciclo per trasporto persone, motocarozzetta, autocaravan, autocarro avente peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li e operante solo se espressamente richiamata nella Posizione assicurativa)

La Società, a parziale deroga degli Artt. 2.4.1 (*Furto Base*), 2.4.2 (*Esclusioni*) e 2.4.3 (*Furto Plus*), estende - nel limite del danno previsto dalla garanzia Furto richiamata nella Posizione assicurativa - l'operatività dell'Assicurazione ai Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nella Posizione assicurativa derivanti dall'Appropriazione indebita a condizione che:

- a) l'Assicurato non concluda, senza il consenso della Società, a transazioni con l'autore del reato;
- b) sia stata inoltrata alla Società, unitamente alla denuncia, la copia della querela presentata come previsto dall'Art. 646 del Codice penale.

Art. 2.4.5 - Antifurto e Localizzatore Satellitare

(Clausola operante solo se espressamente richiamata nella Posizione assicurativa)

Se sul Veicolo indicato nella Posizione assicurativa è installato un antifurto e localizzatore satellitare GPS/GSM/GPRS:

- questo deve risultare conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa qui di seguito indicata
 - direttiva 2014/53/EU;
 - direttiva 2014/35/EU;
 - direttiva 2014/30/EU;
 - direttiva 2009/661/CE;
 - omologazione CE;
 - certificazione di sistema di qualità ISO 9001;
- questo deve essere stato installato dal produttore, ovvero, da sue filiali e/o punti vendita ufficiali, centri di installazione da lui formalmente riconosciuti e convenzionati, dalla casa costruttrice del Veicolo e/o suo rappresentante; in relazione ad esso deve essere stato attivato un contratto per la fornitura del servizio di localizzazione satellitare da parte di società terze.

Il Contraente deve consegnare all'Agenzia/Punto Vendita della Società, all'atto dell'emissione della Posizione assicurativa:

- il documento, rilasciato dai soggetti sopra indicati, attestante la sussistenza di tutti i requisiti tecnici dichiarati nella Posizione assicurativa;
- il contratto relativo alla fornitura del servizio di localizzazione satellitare e il documento attestante l'avvenuta installazione.

Se si verifica un Sinistro e il Contraente/Assicurato non ha consegnato tale documentazione all'atto della stipulazione della Posizione assicurativa, la Società, prima di procedere alla liquidazione, verifica che il Contraente/Assicurato vi abbia successivamente provveduto, verificando anche la conformità della stessa.

In considerazione di quanto sopra e degli obblighi assunti dal Contraente, considerati essenziali per l'assunzione e la valutazione del Rischio ed a fronte dei quali gli sono

riconosciute condizioni di Assicurazione ed economiche di maggior favore, la Società presta la garanzia Furto a condizione che:

- a) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia stato installato a bordo del Veicolo e che esso risulti operante secondo le procedure di attivazione riportate nel contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
- b) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare venga gestito totalmente da una centrale;
- c) il centro di installazione autorizzato abbia emesso una certificazione di verifica e collaudo, sia del sistema antifurto e di localizzazione satellitare montato sul Veicolo, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e centrale;
- d) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare consenta di comunicare, in modo autonomo, il segnale di allarme alla centrale, secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
- e) la centrale sia in grado di rilevare gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare;
- f) il Veicolo assicurato, ove lasciato incustodito, abbia la periferica di bordo sempre attiva, e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura delle linee telefoniche e/o del segnale GPS/GSM/GPRS;
- g) nel caso di mancata trasmissione dell'allarme causata dall'assenza di campo della rete GPS/GSM/GPRS, la garanzia assicurativa sarà pienamente operante.

In caso di Furto, Rapina e Appropriazione indebita, il Contraente/Assicurato, conferisce alla Società la facoltà di assumere direttamente dalla centrale, che gestisce direttamente il servizio di localizzazione satellitare, ogni notizia necessaria per risalire al posizionamento del Veicolo oggetto della garanzia prestata, tramite il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il Veicolo è stato lasciato incustodito. A tale scopo sottoscriverà gli eventuali atti che fossero necessari.

Pertanto, fatta eccezione per i casi di Rapina e Appropriazione indebita, nei casi in cui:

- una o più delle condizioni riportate nei punti da a) a g) non siano più rispettate nel corso del Periodo Assicurativo;
- il segnale di allarme, relativo al Furto del Veicolo assicurato, non pervenga alla centrale e la comunicazione dell'evento avvenga tramite un messaggio vocale o scritto, salvo quanto previsto al punto g);
- l'Assicurato, pur messo a conoscenza dell'esistenza di un guasto a carico del sistema antifurto e localizzazione satellitare e/o di sue parti o componenti, non abbia ottemperato alle istruzioni della centrale relative alle riparazioni e/o ai

- necessari interventi di ripristino;
- si verifichi l'interruzione dei servizi da parte del Provider telematico per mancato pagamento del canone da parte dell'Assicurato,

la garanzia viene prestata con l'applicazione di uno Scoperto contrattuale del 25%, che si aggiunge a quello eventualmente indicato nella Posizione assicurativa.

Art. 2.4.5.1 - Esclusioni

Fermo quanto indicato all'Art. 2.2 (*Esclusioni*), la garanzia non opera per i danni conseguenti a:

- interruzione della fornitura di servizi da parte della centrale per mancato pagamento del canone, nei casi di Rapina e Appropriazione indebita;
- mancanza di conformità della documentazione sopra prevista;
- contenziosi in corso tra Contraente e/o Assicurato e i gestori dei telefoni che possano avere come conseguenza, diretta o indiretta, l'interruzione anche parziale del segnale elettronico di controllo.

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società l'eventuale ritrovamento del Veicolo. Restano esclusi dalla garanzia gli eventuali costi sostenuti per il recupero del Veicolo.

Come assicura la garanzia Furto

Art. 2.4.6 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a "Valore commerciale", fermo l'eventuale limite inferiore del Valore assicurato indicato nella Posizione assicurativa.

Dall'ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il Minimo non indennizzabile o la Franchigia, se previsti nella Posizione assicurativa.

Se il contratto prevede che il Veicolo sia dotato:

- del dispositivo Unibox, troveranno applicazione le previsioni disciplinate all'Art. 6.1 (*Unibox*);
- di un antifurto e localizzatore satellitare, in caso di Furto o Rapina senza ritrovamento del Veicolo, non è applicato lo Scoperto o il Minimo non indennizzabile eventualmente previsto nella Posizione assicurativa fatti salvi i casi, specificatamente indicati nell'Art. 2.4.5 (*Antifurto e Localizzatore Satellitare*), nei quali lo Scoperto o il Minimo non indennizzabile vengono incrementati di un ulteriore 25%.

Cosa assicura la garanzia Eventi Naturali

Art. 2.5.1 - Eventi Naturali Base

A parziale deroga dell'Art. 2.2 (*Esclusioni*), la Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nella Posizione assicurativa in conseguenza di: inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica e Terremoto.

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

Cosa NON assicura la garanzia Eventi Naturali

Art. 2.5.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 2.2 (*Esclusioni*), la garanzia non opera per i danni:

- derivanti o conseguenti alla circolazione dei Veicoli;
- al motore conseguenti ad aspirazione dell'acqua;
- agli impianti elettrici causati da Fenomeni elettrici comunque manifestatisi.

Come personalizzare la garanzia Eventi Naturali

Art. 2.5.3 - Eventi Naturali Media

(Clausola operante solo se espressamente richiamata nella Posizione assicurativa)

A parziale deroga e integrazione dell'Art. 2.5.1 (*Eventi Naturali Base*), la Società indennizza anche i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nella Posizione assicurativa in conseguenza dell'evento grandine.

La Società, limitatamente all'evento grandine, per i Danni parziali subiti dal Veicolo assicurato, riconosce l'Indennizzo per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale.

A parziale deroga dell'Art. 2.5.5 (*Forma dell'Assicurazione*), nel caso di danno da grandine, l'Indennizzo è corrisposto nel limite della specifica somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa.

Art. 2.5.4 - Eventi Naturali Plus

(Clausola operante solo se espressamente richiamata nella Posizione assicurativa)

A parziale deroga e integrazione dell'Art. 2.5.1 (*Eventi Naturali Base*), la Società indennizza anche i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nella Posizione assicurativa in conseguenza dell'evento grandine.

La Società, limitatamente all'evento grandine, per i Danni parziali subiti dal Veicolo assicurato, riconosce l'Indennizzo per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale.

L'Assicurazione è prestata come previsto all'Art. 2.5.5 (*Forma dell'Assicurazione*).

Come assicura la garanzia Eventi Naturali

Art. 2.5.5 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a "Valore commerciale", fermo l'eventuale limite inferiore del Valore assicurato indicato nella Posizione assicurativa.

Dall'ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il Minimo non indennizzabile o la Franchigia, se previsti nella Posizione assicurativa.

Art. 2.6 - Cristalli

(Garanzia riservata a Veicoli diversi dal ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadriciclo per trasporto persone, motocarrozzetta, rimorchio di autovettura, rimorchio trasporto cose, rimorchio ad uso speciale)

Cosa assicura la garanzia Cristalli

Art. 2.6.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 2.2 (*Esclusioni*), la Società, nei limiti convenuti, indennizza all'Assicurato le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale per la sostituzione o la riparazione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di terzi senza dolo o colpa grave, fenomeni naturali (compreso il danno da grandine).

Sono comprese in garanzia le spese sostenute per la ricalibratura di eventuali sensori (pioggia ed affini) già montati sul cristallo al momento del Sinistro, purché previsti di serie dalla casa costruttrice e comunque non installati successivamente all'acquisto.

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

Cosa NON assicura la garanzia Cristalli

Art. 2.6.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 2.2 (*Esclusioni*), la garanzia non opera per i danni:

- ai cristalli blindati e/o antisfondamento;
- che richiedano la sostituzione di cristalli di Veicoli che, limitatamente ai componenti oggetto della garanzia, risultino modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice;
- ai lunotti in cristallo o plastiche trasparenti cucite o termosaldate su cappotte in tela;
- causati da rigature e/o segnature dei cristalli;
- riportati da altre parti del Veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
- avvenuti in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione degli stessi cristalli;
- dovuti a vizi di fabbricazione;
- riconducibili alla normale usura.

La garanzia non è inoltre operante quando l'evento è indennizzabile con altra garanzia prestata con la presente copertura assicurativa o con altra Assicurazione in vigore con la Società, compresa la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.).

Come assicura la garanzia Cristalli

Art. 2.6.3 - Forma dell'Assicurazione

Il Contraente può acquistare la garanzia nella formula "Riparazione Libera" o nella formula "Riparazione Diretta".

Art. 2.6.3.1 - Riparazione Libera

L'Assicurato, in caso di Sinistro, può utilizzare il centro cristalli "UnipolGlass" ¹⁰ (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili") ovvero rivolgersi ad un centro cristalli diverso da "UnipolGlass".

- Se l'Assicurato utilizza il centro cristalli "UnipolGlass" la garanzia è prestata nella forma dell' "Indennizzo in Forma Specifica", per cui la Società si assume l'onere di riparare direttamente il Veicolo danneggiato e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli restano totalmente a suo carico.
La Società si riserva la facoltà di valutare, a suo giudizio esclusivo, la riparabilità del parabrezza in luogo della sua sostituzione.
Resta fermo che per le finestre in polimetilmetacrilato ("plexiglass") degli autocaravan, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 600,00 per Sinistro con l'applicazione, sull'importo del danno, di una Franchigia di € 100,00 per Sinistro.
- Se l'Assicurato sceglie di fare riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso da "UnipolGlass" la garanzia è prestata a "Primo rischio assoluto", senza l'applicazione della Regola proporzionale, fino alla concorrenza di € 600,00 per Sinistro, con l'applicazione sull'importo del danno, di una Franchigia di € 200,00 per Sinistro.

DUBBI

10 Cos'è UnipolGlass?



UnipolGlass è la società del Gruppo Unipol specializzata nella riparazione e sostituzione dei cristalli auto. Essa mette a disposizione una rete di riparatori altamente qualificati diffusa su tutto il territorio nazionale, pronta a raggiungere il Cliente persino a domicilio, senza costi aggiuntivi.

I vantaggi nel rivolgersi preventivamente ad un centro UnipolGlass per la riparazione dei cristalli (recapiti in Sezione "Riferimenti utili") sono molti e tutti utili:

- celerità dell'intervento, anche al domicilio;
- nessun esborso a carico poiché l'Indennizzo del danno (riparazione o sostituzione dei cristalli) non è gravato da alcuna Franchigia o Scoperto o Minimi non indennizzabili;
- cristalli omologati CE garantiti 10 anni sui difetti di montaggio ed installazione.

Art. 2.6.3.2 - Riparazione Diretta ¹¹

(Clausola operante solo se espressamente richiamata nella Posizione assicurativa)

La Società, fatta eccezione per i Sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente, presta la garanzia Cristalli nella forma dell' "Indennizzo in Forma Specifica", per cui la Società si assume l'onere di riparare direttamente il Veicolo danneggiato e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli restano totalmente a suo carico.

La Società si riserva la facoltà di valutare, a suo giudizio esclusivo, la riparabilità del parabrezza in luogo della sua sostituzione.

Resta fermo che per le finestre in polimetilmetacrilato ("plexiglass") degli autocaravan, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 600,00 per Sinistro con l'applicazione, sull'importo del danno, di una Franchigia di € 100,00 per Sinistro.

L'Assicurato si obbliga, in caso di Sinistro, ad utilizzare esclusivamente il centro cristalli "UnipolGlass" (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili"). Non è previsto alcun Indennizzo se l'Assicurato decide di riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso da "UnipolGlass".

Art. 2.7 - Atti Vandalici

Cosa assicura la garanzia Atti Vandalici

Art. 2.7.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 2.2 (*Esclusioni*), la Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nella Posizione assicurativa in conseguenza di: disordini, scioperi, tumulti, sommosse, Atti di terrorismo, sabotaggio, Atti di vandalismo.

L'Assicurazione è estesa:

- a) alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.



ATTENZIONE

11 NOTA BENE!

Per godere di tutti i vantaggi esclusivi della "Riparazione Diretta" dei cristalli occorre sempre avvalersi di un centro UnipolGlass (vedi Sezione "Riferimenti utili"). Se si preferisce riparare i cristalli presso un centro diverso da "UnipolGlass", non si deve scegliere la "Riparazione Diretta", pena la perdita dell'Indennizzo.

Inoltre, per le autovetture ad uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) o ibride plug-in (PHEV), l'Assicurazione è anche estesa:

- b) ai danni determinati da atti dolosi di terzi al cavo di ricarica in dotazione al Veicolo, di proprietà dell'Assicurato, fino alla concorrenza di € 200,00 per Sinistro e per Anno assicurativo. La garanzia è valida se l'Assicurato fornisce idonea documentazione d'acquisto antecedente il Sinistro ed idonea documentazione relativa alle spese di riparazione sostenute o di riacquisto (fattura, scontrino, ricevuta fiscale).

La Società, per i Danni parziali subiti dal Veicolo assicurato, riconosce l'Indennizzo per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale.

Cosa NON assicura la garanzia Atti Vandalici

Art. 2.7.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 2.2 (*Esclusioni*), la garanzia non opera per i danni:

- conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro Veicolo;
- avvenuti mentre il Contraente, l'Assicurato o il conducente hanno preso parte attiva all'evento.

Come assicura la garanzia Atti Vandalici

Art. 2.7.3 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a "Valore commerciale", fermo l'eventuale limite inferiore del Valore assicurato indicato nella Posizione assicurativa.

Dall'ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il Minimo non indennizzabile o la Franchigia, se previsti nella Posizione assicurativa.

Art. 2.8 - Mini Kasko

(Garanzia riservata a Veicoli diversi dal ciclomotore per trasporto di persone)

Cosa assicura la garanzia Mini Kasko

Art. 2.8.1 - Mini Kasko Base

La Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali subiti dal Veicolo indicato nella Posizione assicurativa, durante la circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di:

- a) collisione con Velocipedi (compresi i monopattini elettrici), veicoli a braccia o con uno o più veicoli identificati con la targa o altro dato di immatricolazione;
- b) collisione con persona identificata, lesa a seguito del Sinistro;
- c) collisione con animali.

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

L'Assicurazione è anche operante:

1. se il Veicolo è guidato, al momento del Sinistro, da persona che ha superato l'esame di idoneità alla guida, ma è in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro;
2. se il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa;

Inoltre, per i Veicoli diversi dal motociclo destinato al trasporto di persone, quadriciclo per trasporto persone, motocarrozzetta, motoslitta, l'Assicurazione è anche operante:

3. in caso di guida in stato Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato come previsto dagli Artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcol) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento e delle successive modifiche. La garanzia opera solo per il primo Sinistro per ciascuna Annualità Assicurativa, e purché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. In caso di Sinistro la Società applica sull'ammontare del Danno indennizzabile una Franchigia di € 200,00 in aggiunta a quella eventualmente prevista nella Posizione assicurativa; se non prevista, è comunque applicata la Franchigia di € 200,00. Per eventuali Sinistri successivi verificatisi nel corso della stessa Annualità Assicurativa, la garanzia non sarà più operante.

Cosa NON assicura la garanzia Mini Kasko

Art. 2.8.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 2.2 (Esclusioni), la garanzia non opera per i danni:

- causati da traino irregolare e/o non conforme alle indicazioni della carta di circolazione, o, ove previsto, del Documento Unico; da manovre a spinta o a mano,

- da circolazione "fuoristrada";
- verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto indicato ai punti 1 e 2 degli Artt. 2.8.1 (*Mini Kasko Base*) e 2.8.3 (*Mini Kasko Plus*);
 - causati da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato come previsto dagli Artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcol), 186 - bis (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento e delle successive modifiche, salvo quanto indicato - solo per determinate tipologie di Veicoli - al punto 3 degli Artt. 2.8.1 (*Mini Kasko Base*) e 2.8.3 (*Mini Kasko Plus*);
 - causati da operazione di carico e scarico;
 - causati all'abitacolo se i danni sono conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag;
 - alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) in assenza di altri danni al Veicolo a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia;
 - dovuti a vizi di costruzione del Veicolo conosciuti dall'Assicurato.

Come personalizzare la garanzia Mini Kasko

Art. 2.8.3 - Mini Kasko Plus

(Clausola riservata all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro operante solo se espressamente richiamata nella Posizione assicurativa)

Fermo quanto previsto all'Art. 2.8.1 (*Mini Kasko Base*), in deroga all'Art. 2.8.5 (*Forma dell'Assicurazione*), l'Assicurazione è prestata a "Valore commerciale", fermo l'eventuale limite inferiore del Valore assicurato indicato nella Posizione assicurativa.

Dall'ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il Minimo non indennizzabile o la Franchigia, se previsti nella Posizione assicurativa.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione (Art. 1916 del Codice civile) nei confronti delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

Art. 2.8.4 - Mini Kasko Extra

(Estensione aggiuntiva della garanzia Mini Kasko - Base - riservata ai motocicli destinati al trasporto di persone, quadricicli trasporto persone, alle motocarrozette, alle motoslitte e operante solo se espressamente richiamata nella Posizione assicurativa)

La Società indennizza all'Assicurato - fino all'80% - le spese sostenute per il riacquisto delle Protezioni Motociclistiche indossate dal conducente Proprietario del Veicolo,

del Bauletto e delle Borse laterali danneggiati in conseguenza di collisione con Veicolo identificato ed immatricolato.

L'estensione aggiuntiva Mini Kasko Extra opera a "Primo rischio assoluto", senza l'applicazione della Regola proporzionale e nei limiti seguenti:

- a) per Protezioni Motociclistiche fino alla concorrenza di € 600,00 per Sinistro e per Anno assicurativo, fermo un massimo di € 200,00 per il casco, di € 300,00 per il giubbotto protettivo, di € 200,00 per il paraschiena;
- b) per Bauletto e Borse laterali fino alla concorrenza di € 400,00 per Sinistro e per Anno assicurativo, fermo un massimo di € 200,00 per il Bauletto, di € 300,00 per le Borse laterali.

La garanzia opera se nella Posizione assicurativa è barrata la casella "Bauletto e/o Borse laterali".

L'Indennizzo sarà effettuato:

- se le Protezioni Motociclistiche, Bauletto e Borse laterali presentano abrasioni, strappi, rotture e simili tali da comprometterne l'utilizzo e la sicurezza d'uso;
- dietro presentazione:
 - di idonea documentazione d'acquisto antecedente il Sinistro;
 - delle Protezioni Motociclistiche, del Bauletto e delle Borse laterali danneggiate;
 - di idonea documentazione relativa al riacquisto (fattura, scontrino, ricevuta fiscale).

Fermo quanto previsto all'Art. 2.8.2 (Esclusioni), non sono indennizzabili i danni:

- a Protezioni Motociclistiche, Bauletto e Borse laterali di sola natura estetica come graffi o rigature;
- causati a quanto contenuto nel Bauletto o nelle Borse laterali.

Come assicura la garanzia Mini Kasko

Art. 2.8.5 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto",¹² senza l'applicazione della Regola proporzionale e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa, fermo l'eventuale limite inferiore del Valore commerciale del Veicolo; la garanzia comprende anche gli Accessori aggiuntivi non di serie.

Dall'ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il Minimo non indennizzabile o la Franchigia, se previsti nella Posizione assicurativa.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione (Art. 1916 del Codice civile) nei confronti delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

Art. 2.9 - Kasko

(Garanzia riservata a Veicoli diversi dal ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitte, quadriciclo per trasporto persone, motocarozzetta)

Cosa assicura la garanzia Kasko

Art. 2.9.1 - Kasko Base

- Limitatamente all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro

La Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo



DUBBI

12 Che cosa vuol dire che la garanzia Mini Kasko Base è prestata a "Primo rischio assoluto"?

La forma a "Primo rischio assoluto" significa che la Società indennizza l'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata per la copertura Mini Kasko Base indicata nella Posizione assicurativa, fermo l'eventuale limite inferiore del Valore commerciale del Veicolo. Segue esempio:

Valore commerciale = € 9.000

Somma assicurata (massimo indennizzabile) per la garanzia Mini Kasko Base = € 10.000

Ammontare del Danno = € 9.500

Danno Indennizzabile = € 9.000

Franchigia (da applicare sul Danno Indennizzabile) = € 1.000

Indennizzo = € 8.000 ossia Danno Indennizzabile - Franchigia

indicato nella Posizione assicurativa a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili compreso l'urto con persone e animali, uscita di strada, ribaltamento, rottura di ponti e di strade, cedimento del terreno e rovina di edificio, caduta di alberi o di sassi, trasporto del Veicolo con qualunque mezzo purché identificato. La garanzia è operante, a parità di veicolo assicurato, unicamente per il primo Sinistro denunciato nell'Annualità assicurativa. Solo nel caso in cui tale Sinistro denunciato venga chiuso "senza seguito" per contestazione da parte della Società, non verrà conteggiato nel computo relativo al primo Sinistro e l'Assicurazione manterrà la sua operatività nei limiti previsti.

L'Assicurazione è estesa:

- a) alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

Inoltre, per le autovetture ad uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) o ibride plug-in (PHEV), l'Assicurazione è anche estesa:

- b) nel caso di Danno parziale o Danno totale al Veicolo assicurato, alle apparecchiature di ricarica mobile in dotazione al Veicolo (cavo di ricarica e carica batteria) e alle apparecchiature di ricarica fissa (colonnina) di proprietà dell'Assicurato - se coinvolte nel Sinistro - fino alla concorrenza di € 800,00 per Sinistro e per Anno assicurativo. La garanzia è valida se l'Assicurato fornisce idonea documentazione d'acquisto antecedente il Sinistro ed idonea documentazione relativa alle spese di riparazione sostenute o di riacquisto (fattura, scontrino, ricevuta fiscale).

L'Assicurazione è anche operante:

1. se il Veicolo è guidato, al momento del Sinistro, da persona che ha superato l'esame di idoneità alla guida, ma è in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro;
2. se il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa;
3. in relazione ai danni causati da guida in stato Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato come previsto dagli Artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcol) o 187 (Guida

sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento e delle successive modifiche. La garanzia opera purchè il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. In caso di Sinistro la Società applica sull'ammontare del Danno indennizzabile uno Scoperto del 5%, con il Minimo non indennizzabile di € 200,00 in aggiunta a quello eventualmente previsto nella Posizione assicurativa; se non previsto, è comunque applicato lo Scoperto del 5% con il Minimo non indennizzabile di € 200,00.

La Società, per i Danni parziali subiti dal Veicolo assicurato, riconosce l'Indennizzo per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale.

- Limitatamente a Veicoli diversi dall'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro

La Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nella Posizione assicurativa a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili compreso l'urto con persone e animali, uscita di strada, ribaltamento, rottura di ponti e di strade, cedimento del terreno e rovina di edificio, caduta di alberi o di sassi, trasporto del Veicolo con qualunque mezzo purché identificato.

L'Assicurazione è estesa:

- a) alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

L'Assicurazione è anche operante:

1. se il Veicolo è guidato, al momento del Sinistro, da persona che ha superato l'esame di idoneità alla guida, ma è in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro;
2. se il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa.

La Società, per i Danni parziali subiti dal Veicolo assicurato, riconosce l'Indennizzo per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale.

Cosa NON assicura la garanzia Kasko

Art. 2.9.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 2.2 (*Esclusioni*), la garanzia non opera per i danni:

- causati da traino irregolare e/o non conforme alle indicazioni della carta di circolazione, o, ove previsto, del Documento Unico da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada";
- verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto indicato ai punti 1 e 2 degli Artt. 2.9.1 (*Kasko Base*) e 2.9.3 (*Kasko Plus*);
- causati da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato come previsto dagli Artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcol), 186 - bis (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento e delle successive modifiche, salvo quanto indicato - solo per determinate tipologie di Veicoli - al punto 3 degli Artt. 2.9.1 (*Kasko Base*) e 2.9.3 (*Kasko Plus*);
- causati da cose od animali trasportati sul Veicolo;
- causati da operazione di carico e scarico;
- causati all'abitacolo se questi ultimi sono conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag;
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) in assenza di altri danni al Veicolo a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia;
- dovuti a vizi di costruzione del Veicolo conosciuti dall'Assicurato.

Come personalizzare la garanzia Kasko

Art. 2.9.3 - Kasko Plus

(Clausola riservata all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro operante solo se espressamente richiamata nella Posizione assicurativa)

La Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nella Posizione assicurativa a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili compreso l'urto con persone e animali, uscita di strada, ribaltamento, rottura di ponti e di strade, cedimento del terreno e rovina di edificio, caduta di alberi o di sassi, trasporto del Veicolo con qualunque mezzo purché identificato. La garanzia opera senza la limitazione di un solo Sinistro per Annualità assicurativa.

L'Assicurazione è estesa:

- a) alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

Inoltre, per le autovetture ad uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) o ibride plug-in (PHEV), l'Assicurazione è anche estesa:

- b) nel caso di Danno parziale o Danno totale al Veicolo assicurato, alle apparecchiature di ricarica mobile in dotazione al Veicolo (cavo di ricarica e carica batteria) e alle apparecchiature di ricarica fissa (colonnina) di proprietà dell'Assicurato - se coinvolte nel Sinistro - fino alla concorrenza di € 800,00 per Sinistro e per Anno assicurativo. La garanzia è valida se l'Assicurato fornisce idonea documentazione d'acquisto antecedente il Sinistro ed idonea documentazione relativa alle spese di riparazione sostenute o di riacquisto (fattura, scontrino, ricevuta fiscale).

L'Assicurazione è anche operante:

1. se il Veicolo è guidato, al momento del Sinistro, da persona che ha superato l'esame di idoneità alla guida, ma è in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro;
2. se il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa;
3. in relazione ai danni causati da guida in stato Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato come previsto dagli Artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcol) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento e delle successive modifiche. La garanzia opera solo per il primo Sinistro per ciascuna Annualità Assicurativa, e purché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. In caso di Sinistro la Società applica sull'ammontare del Danno indennizzabile uno Scoperto del 5%, con il Minimo non indennizzabile di € 200,00 in aggiunta a quello eventualmente previsto nella Posizione assicurativa; se non previsto, è comunque applicato lo Scoperto del 5% con il Minimo non indennizzabile di € 200,00. Per eventuali Sinistri successivi verificatisi nel corso della stessa Annualità Assicurativa, la garanzia non sarà più operante.

La Società, per i Danni parziali subiti dal Veicolo assicurato, riconosce l'Indennizzo per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale.

Come assicura la garanzia Kasko

Art. 2.9.4 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a "Valore commerciale", fermo l'eventuale limite inferiore del Valore assicurato indicato nella Posizione assicurativa.

Dall'ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il Minimo non indennizzabile o la Franchigia, se previsti nella Posizione assicurativa.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione (Art. 1916 del Codice civile) nei confronti delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

Art. 2.10 - Garanzie Accessorie

Art. 2.10.1 - Senza Problemi

Cosa assicura la garanzia Senza Problemi

Art. 2.10.1.1 - Rischio assicurato

1. Perdita delle chiavi

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa, la Società indennizza fino alla concorrenza di € 400,00 per Sinistro le spese sostenute per:

- la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto;
- l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio dell'impianto antifurto.

La liquidazione dell'Indennizzo è subordinata alla presentazione:

- in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'Assicurato.

2. Ripristino dotazioni di sicurezza

La Società indennizza, fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro, le spese sostenute per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza ed i dispositivi antincendio del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa, in seguito ad

attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad Incidente della circolazione. La garanzia opera se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto.

3. Ripristino dell'impianto antifurto e del sistema di navigazione satellitare

La Società indennizza, fino alla concorrenza di € 600,00 per Sinistro, le spese sostenute per riparare o sostituire l'impianto antifurto e/o il sistema di navigazione satellitare stabilmente installato sul Veicolo indicato nella Posizione assicurativa, in caso di Incidente o di perdita della loro funzionalità in seguito ad Incidente della circolazione.

La garanzia è prestata a condizione che tali spese non siano risarcibili dal responsabile civile, né risultino indennizzabili in base ad altre garanzie prestate dal contratto.

4. Soccorso vittime della strada (operante esclusivamente per Veicoli diversi dal ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, motocarozzetta)

La Società indennizza, fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa ed agli indumenti del conducente determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti.

Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente.

5. Responsabilità Civile per difetti di manutenzione

La Società risarcisce, fino alla concorrenza di € 105.000 per Sinistro, i danni subiti dal conducente del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa - se diverso dal Proprietario - a causa di difetti di manutenzione dei quali il Proprietario dello stesso sia stato ritenuto responsabile. La garanzia non opera se:

- il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- il conducente guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- la Posizione assicurativa include anche la garanzia R.C.A. con l'opzione tariffaria "Guida Esperta" e il conducente non possiede i requisiti previsti (compiuto 26 anni di età e patente conseguita da almeno 3 anni).

Come assicura la garanzia Senza Problemi

Art. 2.10.1.2 - Forma dell'Assicurazione

La Società indennizza le spese sostenute fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate per specifico evento all'Art. 2.10.1.1 (Rischio assicurato).

I danni al Veicolo indicato nella Posizione assicurativa sono indennizzati senza l'applicazione del Degrado d'uso.

Cosa assicura la garanzia Meno Pensieri

Art. 2.10.2.1 - Rischio assicurato

1. Tassa di proprietà - Tassa di circolazione

In caso di perdita totale del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa conseguente a Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio od Incidente della circolazione con responsabilità del conducente, indennizzabile a termini di contratto, la Società indennizza la quota della tassa di proprietà o di circolazione relativa al periodo che intercorre tra la data del Sinistro e la data di scadenza della tassa pagata.

La liquidazione dell'Indennizzo è subordinata alla presentazione:

- in caso di Furto o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di demolizione, alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.

2. Spese di immatricolazione, reimmatricolazione o voltura

In caso di perdita totale del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa conseguente a Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio od Incidente della circolazione con responsabilità del conducente, indennizzabile a termini di contratto, la Società indennizza, fino alla concorrenza di € 400,00 per Sinistro, le spese di immatricolazione o di voltura sostenute dall'Assicurato per un altro Veicolo della stessa tipologia di cui risulti Proprietario o acquirente con patto di riservato dominio.

In caso di perdita della targa del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa conseguente a Furto, Rapina, Appropriazione indebita, od Incidente della circolazione con responsabilità del conducente, indennizzabile a termini di contratto, o in caso di smarrimento della stessa la Società indennizza, fino alla concorrenza di € 400,00 per Sinistro, le spese di reimmatricolazione del Veicolo.

La liquidazione dell'Indennizzo è subordinata alla presentazione:

- in caso di Furto, Rapina o smarrimento della targa, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all'Autorità;

- in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di demolizione, alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

3. Spese di parcheggio e custodia

In caso di Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa oppure di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente, indennizzabile a termini di contratto, la Società indennizza, fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il parcheggio e la custodia del Veicolo stesso disposti dall'Autorità.

La liquidazione dell'Indennizzo è subordinata alla presentazione:

- in caso di Furto o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

4. Danni indiretti

In caso di Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa o di suo sequestro amministrativo a seguito di Sinistro R.C.A., la Società liquida al Proprietario del Veicolo l'importo di € 10,00 per ciascun giorno di comprovata inutilizzabilità dello stesso, fino alla concorrenza di:

- € 200,00 per Sinistro e per Annualità Assicurativa, per Veicoli diversi dal ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitte, quadriciclo per trasporto persone, motocarozzetta;
- € 300,00 per Sinistro e per Annualità Assicurativa, per il ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitte, quadriciclo per trasporto persone, motocarozzetta;

La somma viene riconosciuta dal giorno della denuncia del Sinistro alla Società.

La liquidazione dell'Indennizzo è subordinata alla presentazione:

- in caso di Furto o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di sequestro amministrativo, della copia del provvedimento.

5. Danni ai bagagli trasportati

La Società indennizza:

- a) il conducente e le persone trasportate sul Veicolo indicato nella Posizione assicurativa in caso di Incendio, Furto totale, Rapina, Appropriazione indebita del Veicolo o di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente, indennizzabile a termini di contratto, per i danni subiti dai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di loro proprietà.
Relativamente al ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadricicli trasposto persone, motocarozzetta, per i danni subiti dal Bauletto o dalle Borse laterali la Società indennizza esclusivamente il loro contenuto.

Inoltre, per Veicoli diversi dall'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadricicli trasposto persone, motocarozzetta, la Società indennizza:

- b) il conducente, le persone trasportate e il Proprietario del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa in caso di Furto totale, Rapina, Appropriazione indebita del Veicolo, indennizzabili a termini di contratto, per i danni subiti ai Corredi Professionali di loro proprietà trasportati sul Veicolo stesso.

Resta fermo che per:

- l'autovettura, l'autoveicolo per trasporto promiscuo e l'autotassametro, quanto previsto al punto a) opera a condizione che i bagagli si trovino all'interno del Veicolo (salvo gli sci che possono trovarsi anche all'esterno purché chiusi a chiave nei portasci di sicurezza) e che, in caso di Furto totale, il reato sia avvenuto con effrazione e che il Veicolo fosse chiuso a chiave. La garanzia è prestata fino ad un massimo di:
 - € 300,00 per Sinistro in caso di Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo;
 - € 400,00 per Sinistro in caso di Incendio o di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente, indennizzabile a termini di contratto.
- i quadricicli trasposto persone, quanto previsto al punto a) opera a condizione che i bagagli si trovino all'interno del Veicolo e che, in caso di Furto totale, il reato sia avvenuto con effrazione e che il Veicolo fosse chiuso a chiave. Per il ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadricicli trasposto persone, motocarozzetta la garanzia è prestata fino ad un massimo di € 300,00 per Sinistro.
- Veicoli diversi dall'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadricicli trasposto persone, motocarozzetta, quanto previsto

ai punti a) e b) opera a condizione che i bagagli, i Corredi Professionali si trovino all'interno del Veicolo e, se all'esterno, chiusi a chiave negli specifici alloggiamenti e che, in caso di Furto totale, il reato sia avvenuto con effrazione e con il Veicolo chiuso a chiave.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di:

- € 400,00 per Sinistro in caso di danni subiti dai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto);
- € 1.000,00 per Sinistro in caso di danni subiti dai Corredi Professionali.

Sono esclusi in ogni caso, denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, casco, documenti e biglietti di viaggio.

Per l'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadricicli trasportati persone, motocarozzetta sono inoltre esclusi i Corredi Professionali.

La liquidazione dell'Indennizzo è subordinata alla presentazione:

- in caso di Furto totale o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo che determinino danni anche ai Corredi Professionali, è necessario fornire idonea documentazione d'acquisto antecedente il Sinistro (fattura, scontrino, ricevuta fiscale).

6. Rimborso spese documenti a seguito di Sinistro

In caso di Danno totale indennizzabile a termini di contratto, la Società indennizza, fino alla concorrenza di € 300,00 per Sinistro, le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti per la liquidazione del danno al Veicolo.

7. Rimborso spese documenti di circolazione

La Società indennizza, fino alla concorrenza di € 100,00 per Sinistro e per Anno assicurativo, le spese sostenute per ottenere i duplicati dei documenti di circolazione del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa, distrutti in conseguenza di un Incidente della circolazione.

8. Rimborso spese di lavaggio e disinfezione

In caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo indicato nella Posizione

assicurativa, indennizzabile a termini di contratto e del successivo ritrovamento dello stesso, la Società indennizza, fino alla concorrenza di € 100,00 per Sinistro, le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del Veicolo stesso.

9. Sostituzione del telecomando apertura box e della serratura Abitazione/della sede operativa o legale dell'Azienda

In caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa, la Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione del telecomando apertura box, della serratura cancello area box e della serratura della porta principale dell'Abitazione di residenza dell'Assicurato, se al momento del Furto, della Rapina o dell'Appropriazione indebita il telecomando/chiavi dovessero essere all'interno del Veicolo stesso.

Limitatamente a Veicoli diversi dall'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadricicli trasposto persone, motocarozzetta, la garanzia opera - entro i limiti e condizioni predette - anche per la sostituzione del telecomando apertura box, della serratura cancello area box e della serratura della porta principale della sede operativa o Legale dell'Assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 150,00 per Sinistro.

La liquidazione dell'Indennizzo è subordinata alla presentazione:

- in caso di Furto o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all'Autorità.

10. Danni da Fenomeno elettrico

La Società indennizza, fino alla concorrenza di € 250,00 per Sinistro, le spese sostenute per la riparazione dei danni da Fenomeno elettrico subiti dal Veicolo indicato nella Posizione assicurativa.

Non sono rimborsate le spese per le lampade, altre fonti di luce e per la batteria di qualunque tipologia (anche da trazione).

11. Collisione con veicolo identificato e non assicurato

La Società indennizza i danni subiti dal Veicolo indicato nella Posizione assicurativa a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la R.C.A. L'Indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del Terzo e fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro, purché lo stesso non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto e a condizione che l'Assicurato non abbia fatto ricorso al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

12. Duplicato della patente di guida

In caso di Furto, Rapina, Appropriazione indebita o Incendio del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa oppure di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente, indennizzabile a termini di contratto, che abbiano comportato anche la perdita o lo smarrimento della patente di guida del conducente del Veicolo stesso, la Società indennizza, **fino alla concorrenza di € 250,00 per Sinistro**, le spese sostenute per ottenere il duplicato del documento.

La liquidazione dell'Indennizzo è subordinata alla presentazione:

- in caso di Furto o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

13. Rimborso spese per corso di recupero punti della patente (garanzia operante solo per "persona fisica")

Se dalla patente di guida del Proprietario del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa vengono decurtati dei punti in seguito ad un evento occorso durante la guida del Veicolo stesso, la Società indennizza, **fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro e per Anno assicurativo**, le spese sostenute per frequentare un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge.

La garanzia opera a condizione che il Proprietario del Veicolo:

- fornisca la documentazione idonea ad attestare che il saldo punti patente al momento della stipula della Posizione assicurativa non fosse inferiore a dodici;
- fornisca la documentazione idonea ad attestare che, dopo l'avvenuta decurtazione, il numero residuo dei punti della patente di guida sia pari od inferiore a dodici;
- consegni copia della documentazione attestante la frequenza al corso organizzato da autoscuola oppure da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

14. Rimborso spese per l'esame di revisione o rilascio della patente (garanzia operante solo per "persona fisica")

Se dalla patente di guida del Proprietario del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa vengono decurtati tutti i punti, in seguito ad un evento occorso durante la guida del Veicolo stesso, la Società indennizza, **fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo**, le spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie a riottenere la patente di guida.

La garanzia opera a condizione che il Proprietario del Veicolo:

- fornisca la documentazione idonea ad attestare che il saldo punti patente al momento della stipula o del rinnovo della Posizione assicurativa non fosse inferiore a dodici;
- consegna copia della documentazione comprovante le spese sostenute.

15. Rimborso spese per il noleggio di un ciclomotore o di un motociclo (operante solo per il ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitte, quadricicli trasportati persone, motocarozzetta)

In caso di Incendio, Furto, Rapina, Appropriazione indebita o Incidente da circolazione del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa, per i quali sia necessario un fermo per la riparazione di oltre 8 ore consecutive di manodopera effettiva certificate secondo i tempi della casa costruttrice, la Società rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un ciclomotore o di un motociclo per un massimo di 7 giorni consecutivi a partire dalla data indicata dall'Assicurato, purché l'inizio del noleggio avvenga entro 10 giorni dalla data del Sinistro. La garanzia è prestata con i limiti di € 30,00 per ogni giorno di noleggio e di € 300,00 per Anno assicurativo.

La liquidazione dell'Indennizzo è effettuata dietro presentazione di regolare fattura emessa dalla ditta autorizzata al noleggio e subordinato alla presentazione:

- in caso di Furto o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di Incidente da circolazione, della copia della denuncia di Sinistro e della dichiarazione dell'officina attestante le ore consecutive di manodopera necessarie per la riparazione del Veicolo.

16. Danneggiamento attrezzatura per trasporto animali

In caso di Furto, Rapina, Appropriazione indebita o Incendio del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa oppure di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente, indennizzabile a termini di contratto, che abbiano comportato la perdita o il danneggiamento (quest'ultimo tale da impedirne l'ulteriore utilizzo) del box/trasportino, conforme a norma di legge, per il trasporto dell'animale di proprietà dell'Assicurato a bordo del Veicolo stesso, la Società indennizza, fino alla concorrenza di € 100,00 per Sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il riacquisto di pari attrezzatura per il trasporto animali.

La liquidazione dell'Indennizzo è subordinata alla presentazione:

- di idonea documentazione d'acquisto antecedente il Sinistro;
- di idonea documentazione relativa al riacquisto (fattura, scontrino, ricevuta fiscale).

Come assicura la garanzia Meno Pensieri

Art. 2.10.2.2 - Forma dell'Assicurazione

La Società indennizza le spese sostenute fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate per specifico evento all'Art. 2.10.2.1 (*Rischio assicurato*).

I danni al Veicolo indicato nella Posizione assicurativa sono indennizzati senza l'applicazione del Degrado d'uso.

Art. 2.10.3 - Speciale Camper

(Garanzia riservata agli autocaravan)

Cosa assicura la garanzia Speciale Camper

Art. 2.10.3.1 - Rischio assicurato

1. Danni da roditori

La Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nella Posizione assicurativa purché causati agli organi meccanici, idraulici ed elettrici da roditori presenti occasionalmente all'interno del Veicolo.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo fermo l'eventuale limite inferiore del Valore commerciale del Veicolo.

2. Danni da esplosione o scoppio

La Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nella Posizione assicurativa purché causati dall'esplosione o Scoppio di cose trasportate o di impianti installati sul Veicolo in relazione all'uso dello stesso, purché il trasporto o l'installazione siano effettuati in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 15.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo fermo l'eventuale limite inferiore del Valore commerciale del Veicolo.

3. Danni da calore

La Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nella Posizione assicurativa a seguito della combustione di enti esterni al Veicolo stesso.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo fermo l'eventuale limite inferiore del Valore commerciale del Veicolo.

4. Danni da errato rifornimento carburante

In caso di errato rifornimento carburante al Veicolo indicato nella Posizione

assicurativa, la Società indennizza all'Assicurato le spese sostenute per la pulizia e il ripristino del serbatoio carburante.

La liquidazione dell'Indennizzo è subordinata alla presentazione della fattura dell'intervento effettuato in loco.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro e per Anno assicurativo.

L'Assicurazione di cui ai precedenti punti 1. - 2. - 3. - 4. è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

Cosa NON assicura la garanzia Speciale Camper

Art. 2.10.3.2 - Esclusioni

Fermo quanto indicato all'Art. 2.2 (*Esclusioni*), limitatamente a quanto previsto all'Art. 2.10.3.1 (*Rischio assicurato*) - punto "3. Danni da calore" - la garanzia non opera per eventi determinanti l'Incendio del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa.

Come assicura la garanzia Speciale Camper

Art. 2.10.3.3 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto", senza l'applicazione della Regola proporzionale e fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate per specifico evento all'Art. 2.10.3.1 (*Rischio assicurato*), fermo l'eventuale limite inferiore del Valore commerciale del Veicolo; la garanzia comprende anche gli Accessori aggiuntivi non di serie.

Art. 2.10.4 - Speciale Assistenza

(Garanzia riservata a Veicoli diversi dall'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadricicli trasportato persone, motocarozzetta)

Cosa assicura la garanzia Speciale Assistenza

Art. 2.10.4.1 - Rischio assicurato

In caso di guasto, Incidente conseguente alla circolazione, Incendio, Furto - totale o parziale, tentato o consumato, Rapina, foratura degli pneumatici, perdita o rottura delle chiavi o dei dispositivi elettronici di apertura delle porte, mancanza di carburante, rifornimento con errato tipo di carburante, congelamento carburante, rottura cristalli, Atti di vandalismo, nevicata, accumulatore (batteria) scarico, che rendano il Veicolo indicato nella Posizione assicurativa indisponibile o inutilizzabile, la Società indennizza

le spese sostenute dall'Assicurato entro i limiti indicati nelle singole prestazioni seguenti:

1. Traino del Veicolo e Officina mobile

Se il Veicolo assicurato risulta danneggiato in modo tale da non essere in condizione di circolare autonomamente, la Società indennizza, purché documentate tramite fattura con descrizione evento, le spese sostenute dall'Assicurato per l'uscita dell'officina mobile e/o il traino fino:

- al più vicino punto di assistenza,
- oppure
- alla sede legale/operativa dell'impresa Proprietaria del Veicolo,
- oppure
- ad una sua autocarrozzeria di fiducia.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di:

- € 1.500,00 per autocarri, autotreni, autoarticolati, trattori stradali, autoveicoli speciali aventi peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, per i motocarri ed i rimorchi (rimorchi solo se in circolazione e regolarmente trainati dal Veicolo indicato nella Posizione assicurativa stessa), per Sinistro;
- € 2.500,00 per gli altri Veicoli, (compresi gli autocaravan) per Sinistro.

2. Recupero del Veicolo

Se il Veicolo assicurato risulta danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato;
- dover essere sollevato e poi trainato;
- dover essere rimesso sulla sede stradale;

la Società indennizza, purché documentate tramite fattura con descrizione evento, le spese sostenute dall'Assicurato per il recupero del Veicolo.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di:

- € 1.500,00 per autocarri, autotreni, autoarticolati, trattori stradali, autoveicoli speciali aventi peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, per i motocarri ed i rimorchi (rimorchi solo se in circolazione e regolarmente trainati dal Veicolo indicato nella Posizione assicurativa stessa), per Sinistro;
- € 2.500,00 per gli altri Veicoli, (compresi gli autocaravan) per Sinistro.

3. Invio del Veicolo per la prosecuzione del trasporto

Se il Veicolo assicurato risulta danneggiato in modo tale da non poter procedere con i propri mezzi e non sia possibile la riparazione immediata, la Società indennizza, purché documentate tramite fattura con descrizione evento, le spese sostenute dall'Assicurato per la ricerca e sostituzione con altro veicolo per consentire la prosecuzione del trasporto merci.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di:

- € 1.500,00 per autocarri, autotreni, autoarticolati, trattori stradali, autoveicoli speciali aventi peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, per i motocarri ed i rimorchi (rimorchi solo se in circolazione e regolarmente trainati dal Veicolo indicato nella Posizione assicurativa stessa), per Sinistro;
- € 2.500,00 per gli altri Veicoli, (compresi gli autocaravan) per Sinistro.

Nel caso in cui il veicolo in sostituzione sia di proprietà dell'Assicurato, l'Indennizzo verrà riconosciuto per un importo pari a € 1,00 + I.V.A per Km percorso, da calcolarsi dalla residenza/sede legale dell'Assicurato al luogo dove si trova il Veicolo in sosta forzata.

In tutti i casi l'Assicurato, a comprova di quanto avvenuto, metterà a disposizione della Società per la liquidazione del danno, i verbali delle Autorità eventualmente intervenute sul luogo del Sinistro, le bolle di accompagnamento e le ricevute di scarico della merce, copia della denuncia alle Autorità competenti in caso di Furto, le fatture e/o ricevute fiscali pagate e inerenti la riparazione del Veicolo e l'invio del veicolo in sostituzione.

Art. 2.10.4.2 - Delimitazioni

La garanzia:

- opera esclusivamente nei casi in cui il conducente o il Proprietario del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa, si sia organizzato in proprio e pertanto non abbia contattato la Centrale operativa di assistenza facente parte della Struttura Organizzativa di UnipolAssistance per richiedere il soccorso stradale;
- non si cumula con la garanzia Assistenza Stradale prevista all'Art. 3.1 (*Rischio assicurato*) se quest'ultima è presente nella Posizione assicurativa.

Inoltre, le prestazioni "1. Traino del Veicolo e Officina mobile" e "2. Recupero del Veicolo" non sono cumulabili ma alternative tra loro.

Cosa NON assicura la garanzia Speciale Assistenza

Art. 2.10.4.3 - Esclusioni

Sono esclusi e restano a carico del conducente o del Proprietario del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa i costi relativi:

- ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo;
- a qualsiasi spesa effettuata in officina;
- ai danni cagionati a terzi a causa dell'uscita di strada del Veicolo (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);
- al recupero di beni presenti a bordo del Veicolo (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera).

Come assicura la garanzia Speciale Assistenza

Art. 2.10.4.4 - Forma dell'Assicurazione

La Società indennizza le spese sostenute fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate per specifico evento all'Art. 2.10.4.1 (Rischio assicurato).

Art. 2.11 - Guasti Meccanici

(Garanzia riservata all'autovettura ad uso privato)

Cosa assicura la garanzia Guasti Meccanici

Art. 2.11.1 - Rischio assicurato

La Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dai componenti meccanici del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa che necessitano di riparazione o sostituzione in seguito a Guasto meccanico.

L'Assicurazione è estesa:

- a) ai costi sostenuti per la diagnosi e la ricerca del Guasto meccanico;
- b) ai costi di manodopera, purché riconducibili alla riparazione e/o sostituzione degli organi meccanici in copertura. Al fine di individuare tali importi si fa riferimento ai tempiari della casa costruttrice in vigore al momento del Sinistro o a pubblicazioni analoghe.

L'Assicurazione opera a condizione che:

- non sia più attiva la garanzia fornita dalla casa costruttrice, da altri riparatori o venditori;
- siano stati eseguiti gli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice purché eseguiti da un'officina autorizzata come previsto dalla Direttiva Monti (Regolamento Europeo 1400/2002), con una tolleranza consentita di 5.000 km, e che comunque gli interventi stessi siano comprovati da documentazione fiscale.

La Società riconosce l'Indennizzo per le sole spese di diagnosi, ricerca del Guasto meccanico, costi di manodopera, riparazioni e/o sostituzioni - ricomprese in garanzia - solo se sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale.

Art. 2.11.2 - Componenti meccanici garantiti

L'Assicurazione opera esclusivamente per le seguenti parti del Veicolo:

Gruppo componenti motore

Blocco cilindri, camicie, bielle e stantuffi motore, cuscinetti di banco e biella, testa cilindri, guarnizione della testa, supporti motore e relativi tasselli elastici, coperchio punterie, punterie, valvole, sedi valvole, guide valvole, bilancieri, segmenti, catena di distribuzione,

sensori giri e fase motore, sensore livello acqua, sensore livello olio motore, albero a gomiti, albero a camme, coppa dell'olio, pompa olio, rail iniettori, pompa iniezione, iniettori, radiatore motore, intercooler, elettroventola radiatore, pompa acqua, termo contatto, sensore temperatura motore, radiatore olio, scambiatore raffreddamento acqua/olio, pompa del carburante, termostato acqua, volano motore.

Gruppo climatizzazione

Condensatore, essiccatore, evaporatore, sonda evaporatore, motore riscaldamento interno, centralina climatizzatore, piastra di comando di climatizzazione, scatola di riscaldamento, radiatore riscaldamento, ventola di climatizzazione, erogatore, sonda di temperatura esteriore.

Gruppo componenti cambio

Cambio manuale, supporti completi cambio meccanico, comandi interni cambio, forchette, alberi, corona e pignone, sincronizzatori e anelli, cuscinetti, differenziale, satelliti e planetari, cambio automatico e sistemi elettronici ed idraulici di comando per i cambi automatici, radiatore del cambio automatico, coppa olio cambio, sensore di velocità, convertitori di coppia, piatto di pressione, pompa olio, regolatore, elettrovalvola di pressione, calcolatore gruppo idraulico, chiusura.

Gruppo trasmissione e freni

Semiassa, cardani, alberi di trasmissione, giunto di testa, giunto e tenuta giunto elastico, corona, pignoni, mozzi, scatola sterzo, idroguida, dispositivo elettrocomando sterzo, supporti vari trasmissione.

Pompa freni, servofreno, pompa del vuoto, Gruppo ABS (centralina ed elettrovalvole, sensori per ABS).

Per i Veicoli ad alimentazione ibrida i Guasti meccanici coperti sono limitati alle parti meccaniche in precedenza indicate.

Cosa NON assicura la garanzia Guasti Meccanici

Art. 2.11.3 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 2.2 (*Esclusioni*), la garanzia non opera per:

- i Guasti meccanici occorsi fino al trentesimo giorno dalla stipula della Posizione assicurativa od alla sostituzione del contratto per cambio del Veicolo assicurato;
- i Guasti meccanici occorsi fino al raggiungimento di 500 chilometri dalla stipula della Posizione assicurativa od alla sostituzione del contratto per cambio del Veicolo assicurato;

- le spese sostenute per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Veicolo e per la regolazione e messa a punto del Veicolo;¹³
- le spese sostenute per la sostituzione di materiali di consumo e ricambi non direttamente correlati alla riparazione;
- eliminazione di rumori prodotti da vibrazioni riconducibili a parti della carrozzeria, allineamento non corretto di parti della carrozzeria, come anche a ruote ed assali;
- impianti a gas o GPL.

Non sono da ritenersi indennizzabili i Guasti meccanici causati da:

- un'impropria o insufficiente manutenzione;
- uso di carburante e/o di oli lubrificanti aventi caratteristiche differenti da quelli specificati e consigliati dalla casa costruttrice riportati nel manuale di uso e manutenzione;
- precedenti riparazioni errate o inadeguate;
- vizi o Guasti meccanici già esistenti al momento della stipulazione della Posizione assicurativa;
- difetti già segnalati dalla casa costruttrice o determinati da richiami da parte della casa costruttrice;
- uso improprio del Veicolo o uso non conforme alle norme di utilizzo e di carico del Veicolo, da circolazione fuoristrada e/o da attraversamento dei guadi;
- precedenti modifiche o riparazioni effettuate in difformità dagli standard prescritti dalla casa costruttrice;
- Incidente della circolazione, urto, Incendio, Scoppio, cortocircuito, allagamento, Furto o Rapina;
- mancata, insufficiente o inadeguata lubrificazione;
- mancata o insufficiente quantità di liquido di raffreddamento o perdita di efficienza dello stesso;
- precedente manomissione degli stessi componenti meccanici.

Non sono inoltre indennizzabili i Guasti meccanici ai componenti meccanici che, pur se previsti dalla garanzia, siano la conseguenza di guasti occorsi ad altre parti del Veicolo non comprese nell'Assicurazione.



ATTENZIONE

13 NOTA BENE!

Come interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono intendersi, ad esempio, le attività di messa a punto del Veicolo e le sostituzioni effettuate nei tagliandi di manutenzione previsti dalle case costruttrici, come le registrazioni varie e le sostituzioni di: lubrificanti, liquidi refrigeranti/anticongelanti, candele, filtri, etc. Inoltre, sono escluse le manutenzioni straordinarie, come le attività di registrazioni varie e le sostituzioni di: freni, batteria, marmitta, collettori, ammortizzatori, kit frizione, cinghia di distribuzione ed in genere di tutti gli organi meccanici usurati.

Non sono assicurabili i Veicoli:

- con anzianità inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni dalla data di prima immatricolazione o con percorrenza superiore a 150.000 chilometri; se detti limiti vengono superati nel corso dell'Annualità Assicurativa la copertura deve intendersi pienamente operante fino alla scadenza dell'Annualità stessa;
- con una potenza superiore a 150 kw;
- che sono stati oggetto di modifiche rispetto alle norme e alle specifiche fornite dalla casa costruttrice;
- importati all'origine in Italia attraverso canali non ufficiali o non riconosciuti dalla casa costruttrice;
- immatricolati per il trasporto di merci o cose;
- elettrici.

Come personalizzare la garanzia Guasti Meccanici

Art. 2.11.4 - Guasti Meccanici Extra

(Estensione aggiuntiva operante solo se espressamente richiamata nella Posizione assicurativa)

A parziale deroga dell'Art. 2.11.3 (*Esclusioni*), l'Assicurazione opera senza l'applicazione della Carenza in termini di tempo e di chilometraggio.

A parziale deroga dell'Art. 2.11.5 (*Forma dell'Assicurazione*), l'Assicurazione opera a "Primo rischio assoluto", senza l'applicazione della Regola proporzionale e fino alla concorrenza di € 10.000,00, per Sinistro e per Annualità Assicurativa, fermo l'eventuale limite inferiore del Valore commerciale del Veicolo; la garanzia comprende anche gli Accessori aggiuntivi non di serie.

Come assicura la garanzia Guasti Meccanici

Art. 2.11.5 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto", senza l'applicazione della Regola proporzionale e fino alla concorrenza di € 5.000,00, per Sinistro e per Annualità Assicurativa, fermo l'eventuale limite inferiore del Valore commerciale del Veicolo; la garanzia comprende anche gli Accessori aggiuntivi non di serie.

Come personalizzare

Art. 2.12 - Opzioni tariffarie Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)

(Clausele operanti solo se espressamente richiamate nella Posizione assicurativa)

Art. 2.12.1 - "Proteggi Valore"

A parziale deroga dell'Art. 7.1.2 (*Determinazione dell'ammontare del danno*), relativamente alle garanzie Incendio, Furto, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Mini Kasko e Kasko l'Indennizzo è determinato secondo i seguenti criteri:

Danno parziale

La Società considera Danno parziale il danno le cui spese di riparazione siano inferiori all'80% del Valore commerciale del Veicolo - e degli Accessori aggiuntivi non di serie se assicurati - al momento della stipula, della sostituzione del contratto per cambio Veicolo (o della sostituzione a scadenza contrattuale a parità di Veicolo) o del rinnovo del contratto.

La Società riconosce l'Indennizzo relativo al Danno parziale determinato dal costo delle riparazioni e/o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa senza l'applicazione per i pezzi di ricambio della svalutazione dovuta ad usura, stato di conservazione o manutenzione o vetustà (Degrado d'uso).

Resta fermo che:

- limitatamente all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadriciclo per trasporto persone, motocarozzetta, trascorsi 2 anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, anche se avvenuta all'estero, è prevista l'applicazione del Degrado d'uso per le ruote (pneumatici e cerchi) nella misura fissa del 30%. Per gli pneumatici, se viene presentata la fattura relativa all'acquisto di un nuovo treno, il Degrado d'uso predetto si applica trascorsi 2 anni dalla data riportata sulla fattura stessa.
- limitatamente a Veicoli diversi dall'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadriciclo per trasporto persone, motocarozzetta, a decorrere dalla prima immatricolazione del Veicolo, anche se avvenuta all'estero, è prevista l'applicazione del Degrado d'uso per le parti meccaniche nella misura fissa del 10% annuo, con il massimo del 50%.

In caso di Danno parziale, la Società:

- per la garanzia Eventi Naturali (formula "Media") nel caso di danno da grandine, riconosce l'Indennizzo dovuto fino alla concorrenza del limite di massimale indicato nella Posizione assicurativa;
- per la garanzia Mini Kasko (formula "Base"), riconosce l'Indennizzo dovuto fino alla concorrenza del limite di massimale indicato nella Posizione assicurativa. Nella garanzia sono compresi gli Accessori aggiuntivi non di serie.

Qualora la riparazione dei danni avvenga tramite canalizzazione con UnipolService, società del Gruppo Unipol specializzata nei servizi di autoriparazione o con il Network specializzato grandine di UnipolService, sarà prevista la gestione amministrativa dell'Incidente e, ove necessaria, l'installazione di Ricambi.

Danno totale

La Società considera Danno totale la perdita del Veicolo assicurato senza ritrovamento o il danno le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del Valore commerciale del Veicolo - e degli Accessori aggiuntivi non di serie se assicurati - al momento della stipula, della sostituzione del contratto per cambio Veicolo (o della sostituzione a scadenza contrattuale a parità di Veicolo) o del rinnovo del contratto.

- Limitatamente all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro:

Sinistro avvenuto entro 1 Anno dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa (anche se avvenuta all'estero)

La Società riconosce, fermo l'eventuale limite inferiore del Valore assicurato, l'importo del Danno indennizzabile - relativo alla perdita totale del Veicolo - determinato sulla base del Valore commerciale dello stesso al momento dell'acquisto indicato sul listino redatto da Quattroruote ("quotazione valore di vendita"), o in alternativa, se in sede di stipula richiesto dal Contraente, sulla base del valore indicato sulla fattura d'acquisto; quest'ultimo importo potrà essere preso a riferimento anche se il Veicolo non è più quotato da Quattroruote.

Il Danno indennizzabile è determinato al netto dell'eventuale valore del relitto.

Sinistro avvenuto trascorso 1 Anno dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa (anche se avvenuta all'estero)

La Società riconosce, fermo l'eventuale limite inferiore del Valore assicurato, l'importo del Danno indennizzabile - relativo alla perdita totale del Veicolo - determinato sulla base del Valore commerciale dello stesso indicato sul listino redatto da Quattroruote ("quotazione valore di vendita") al momento:

- della stipula di un nuovo contratto;
- della sostituzione del contratto per cambio Veicolo (o della sostituzione a scadenza contrattuale a parità di Veicolo);
- dell'ultimo rinnovo del contratto.

Il Danno indennizzabile è determinato al netto dell'eventuale valore del relitto.

Resta fermo che:

se il Veicolo indicato nella Posizione assicurativa risulta di proprietà dell'Assicurato in seguito a voltura (Veicolo che ha già avuto almeno un precedente Proprietario), esclusivamente in caso di Sinistro avvenuto entro 1 Anno dalla data di voltura predetta, la Società riconosce, fermo l'eventuale limite inferiore del Valore assicurato, l'importo del Danno indennizzabile - relativo alla perdita totale del Veicolo - determinato sulla base del Valore commerciale dello stesso al momento della voltura indicato sul listino redatto da Quattroruote

("quotazione valore di vendita"), o in alternativa, se in sede di stipula richiesto dal Contraente, sulla base del valore indicato sulla fattura d'acquisto.

Quest'ultimo importo potrà essere preso a riferimento anche se il Veicolo non è più quotato da Quattroruote.

Il Danno indennizzabile è determinato al netto dell'eventuale valore del relitto.

- Limitatamente al ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadriciclo per trasporto persone, motocarozzetta:

Sinistro avvenuto entro 1 Anno dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa (anche se avvenuta all'estero)

La Società riconosce, **fermo l'eventuale limite inferiore del Valore assicurato**, l'importo del Danno indennizzabile - relativo alla perdita totale del Veicolo - determinato sulla base del Valore commerciale dello stesso al momento dell'acquisto indicato sul listino redatto da Dueruote ("quotazione valore di vendita"), o in alternativa, se in sede di stipula richiesto dal Contraente, sulla base del valore indicato sulla fattura d'acquisto; quest'ultimo importo potrà essere preso a riferimento anche se il Veicolo non è più quotato da Dueruote.

Il Danno indennizzabile è determinato al netto dell'eventuale valore del relitto.

Sinistro avvenuto trascorso 1 Anno dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa (anche se avvenuta all'estero)

La Società riconosce, **fermo l'eventuale limite inferiore del Valore assicurato**, l'importo del Danno indennizzabile - relativo alla perdita totale del Veicolo - determinato sulla base del Valore commerciale dello stesso indicato sul listino redatto da Dueruote ("quotazione valore di vendita") al momento:

- della stipula di un nuovo contratto;
- della sostituzione del contratto per cambio Veicolo (o della sostituzione a scadenza contrattuale a parità di Veicolo);
- dell'ultimo rinnovo del contratto.

Il Danno indennizzabile è determinato al netto dell'eventuale valore del relitto.

- Limitatamente a Veicoli diversi dall'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadriciclo per trasporto persone, motocarozzetta:

Sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa (anche se avvenuta all'estero)

La Società riconosce, **fermo l'eventuale limite inferiore del Valore assicurato**, l'importo del Danno indennizzabile - relativo alla perdita totale del Veicolo - determinato sulla base del Valore commerciale dello stesso al momento dell'acquisto indicato sul listino redatto da Quattroruote ("quotazione valore di

vendita”) o se il Veicolo non è quotato in tale listino, da quanto indicato su Eurotax giallo, o in alternativa, se in sede di stipula richiesto dal Contraente, sulla base del valore indicato sulla fattura d’acquisto; quest’ultimo importo potrà essere preso a riferimento anche se il Veicolo non è più quotato da Quattroruote/Eurotax giallo.

Il Danno indennizzabile è determinato al netto dell’eventuale valore del relitto.

Sinistro avvenuto trascorsi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa (anche se avvenuta all’estero)

La Società riconosce, **fermo l’eventuale limite inferiore del Valore assicurato**, l’importo del Danno indennizzabile - relativo alla perdita totale del Veicolo - determinato sulla base del Valore commerciale dello stesso indicato sul listino redatto da Quattroruote (“quotazione valore di vendita”) o se il Veicolo non è quotato in tale listino, da quanto indicato su Eurotax giallo, al momento:

- della stipula di un nuovo contratto;
- della sostituzione del contratto per cambio Veicolo (o della sostituzione a scadenza contrattuale a parità di Veicolo);
- dell’ultimo rinnovo del contratto.

Il Danno indennizzabile è determinato al netto dell’eventuale valore del relitto.

Fermo quanto precede per le diverse tipologie di Veicoli, si precisa che in caso di Danno totale, la Società:

- per la garanzia Eventi Naturali (formula “Media”) nel caso di danno da grandine, riconosce l’Indennizzo dovuto fino alla concorrenza del limite di massimale indicato nella Posizione assicurativa;
- per la garanzia Mini Kasko (formula “Base”), riconosce l’Indennizzo dovuto fino alla concorrenza del massimale indicato nella Posizione assicurativa, fermo l’eventuale limite inferiore del Valore commerciale del Veicolo. Nella garanzia sono compresi gli Accessori aggiuntivi non di serie.

A parziale deroga dell’Art. 7.1.3 (*Regola proporzionale*), nel caso in cui venga accertato che il Valore assicurato copra soltanto una parte del Valore commerciale che il Veicolo ha al momento della stipula, della sostituzione del contratto per cambio Veicolo (o della sostituzione a scadenza contrattuale a parità di Veicolo) o del rinnovo del contratto, la Società risponde dei danni in proporzione della differenza fra il Valore commerciale predetto ed il Valore assicurato indicato nella Posizione assicurativa. La Regola proporzionale non verrà applicata:

- se il Valore assicurato del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa è pari o superiore al 90% del Valore commerciale del Veicolo al momento della stipula, della sostituzione del contratto per cambio Veicolo (o della sostituzione a scadenza contrattuale a parità di Veicolo) o del rinnovo contrattuale;

- se il Valore assicurato del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa è pari a quello comprovato nella fattura d'acquisto.

Art. 2.12.2 - "Valore bloccato"¹⁴

(Clausola riservata all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, motociclo o quadriciclo per trasporto persone, motocarozzetta - acquistabile esclusivamente in abbinamento alla clausola "Proteggi Valore")

A parziale deroga dell'Art. 2.12.1 (*Proteggi Valore*), relativamente alle garanzie Incendio, Furto, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Mini Kasko (esclusivamente per la formula "Plus") e Kasko, in caso di Danno totale, se il Sinistro avviene entro 2 anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa (anche se avvenuta all'estero), l'ammontare del Danno indennizzabile è determinato sulla base del Valore commerciale del Veicolo, al momento dell'acquisto indicato sul listino redatto da Quattroruote/Dueruote ("quotazione valore di vendita")¹⁵ o, se in sede di

? DUBBI

14 Quali vantaggi offre la clausola "Valore bloccato"?

La clausola "Valore bloccato", se scelta al momento della stipulazione della Posizione assicurativa, "blocca" per 2 anni (invece che 1 Anno) il valore del Veicolo al momento del suo acquisto (il valore è determinato dalla presentazione della fattura di acquisto o dal prezzo di listino di Quattroruote/Dueruote). In tal modo, in caso di perdita totale del Veicolo o di danni particolarmente gravi (Danno totale), l'Indennizzo sarà più cospicuo poiché il Veicolo, ai fini assicurativi, non avrà perso valore.

? DUBBI

15 Come si consulta il valore dei Veicoli su Quattroruote/Dueruote?

Quattroruote/Dueruote, è il listino mensile utilizzato per la determinazione del valore dei Veicoli nuovi od usati, è disponibile sia in formato cartaceo sia in formato digitale consultabile su pc, smartphone e tablet (www.quattroruote.it - www.dueruote.it).

Per il mercato dell'usato il listino riporta due quotazioni: la prima - in rosso - segnala il prezzo cui l'auto può essere venduta (quotazione di vendita), l'altra - in nero - quello che un concessionario può riconoscere quando la ritira a fronte di un nuovo acquisto (quotazione di ritiro). In entrambi i casi l'Iva è inclusa e il passaggio di proprietà escluso. La Società, per definire il valore del Veicolo in sede di determinazione dell'ammontare del danno, utilizza la quotazione di vendita, più favorevole per il Cliente.

Per conoscere tale valore, è possibile consultare la rivista cartacea (che però dispone di un numero limitato di veicoli) oppure ottenere - a pagamento - una quotazione personalizzata del proprio Veicolo inserendo la targa e le sue caratteristiche (chilometraggio effettivo e le eventuali dotazioni differenti dallo standard) accedendo al sito www.quattroruote.it/quotauto - www.dueruote.it/quotazione-moto.

stipula richiesto dal Contraente, sulla base del valore indicato sulla fattura d'acquisto; quest'ultimo importo potrà essere preso a riferimento anche se il Veicolo non è quotato da Quattroruote/Dueruote.

Resta fermo che l'ammontare del Danno indennizzabile non potrà essere superiore al "Valore bloccato" indicato nella Posizione assicurativa.

Il Danno indennizzabile è determinato al netto dell'eventuale valore del relitto.

Art. 2.12.3 - "Riparazione Diretta"

(Clausola riservata all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, autocarro con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali)

La Società, fatta eccezione per i Sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente e per il caso di Danno totale, presta le garanzie Incendio, Furto, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Mini Kasko e Kasko nella formula dell' "Indennizzo in Forma Specifica", sulla base dell'Art. 7.1.4 (*Riparazione Diretta*). L'Assicurato, in caso di Sinistro, si obbliga ad effettuare la riparazione del Veicolo assicurato affidandosi a "UnipolService" oppure, in alternativa a quest'ultimo e nel solo caso del danno da grandine, al "Network specializzato grandine di UnipolService".

Dall'osservanza di tale obbligo consegue che:

- per le garanzie Incendio, Furto, Atti Vandalici, Mini Kasko e Kasko l'eventuale Scoperto, il Minimo non indennizzabile o la Franchigia, se previsti nella Posizione assicurativa, vengono eliminati;
- in relazione alla garanzia Eventi Naturali, per gli eventi diversi da quello grandine, l'eventuale Scoperto, il Minimo non indennizzabile o la Franchigia, se previsti nella Posizione assicurativa, vengono dimezzati;
- in relazione alla garanzia Eventi Naturali (formula "Media" e "Plus"), per l'evento grandine, l'eventuale Scoperto, il Minimo non indennizzabile o la Franchigia, se previsti nella Posizione assicurativa:
 - vengono dimezzati se l'Assicurato decide di riparare il proprio Veicolo affidandosi a "UnipolService";
 - vengono eliminati se l'Assicurato decide di riparare il proprio Veicolo affidandosi al "Network specializzato grandine di UnipolService".

Art. 2.12.4 - A Tempo¹⁶

(Clausola riservata all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo e autotassametro; sempre prevista ed operante se la Posizione assicurativa include anche la garanzia R.C.A. e la tecnologia Unibox)

Per l'attivazione dell'opzione tariffaria A Tempo occorre che nella Posizione assicurativa sia prevista anche la garanzia R.C.A. e la tecnologia Unibox.

La Società, attraverso la rete degli installatori convenzionati con il Provider telematico, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli alla tecnologia Unibox installata sul Veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del Premio.

- Con Unibox Self, SuperEasy Più, Pro o Safe è necessario che il Contraente:
 - abbia già installato o installi ed attivi il contatore satellitare Unibox Self, SuperEasy Più, Pro o Safe;
 - adempia agli specifici impegni contrattuali indicati all'Art. 6.2 (Unibox Self, SuperEasy Più, Pro, Safe).

L'Assicurazione così stipulata consente di beneficiare, relativamente alle garanzie Incendio, Furto, Eventi Naturali, Cristalli, Atti Vandalici, Mini Kasko e Kasko, delle seguenti riduzioni del Premio:

- 1) all'atto della stipula, nella misura fissa indicata nella Posizione assicurativa;
- 2) agli eventuali successivi rinnovi, in misura variabile in base alla percorrenza (tempo) rilevata dal contatore satellitare Unibox Self, SuperEasy Più, Pro o Safe, a patto che sia mantenuto Unibox al rinnovo contrattuale.

Il conteggio del tempo di percorrenza verrà effettuato secondo la seguente formula:
ore su base annua = ore di percorrenza rilevate totali / giorni di osservazione X 365

La frazione di Anno, se prevista, costituisce Periodo Assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del Premio in misura fissa prevista dalla Tariffa in corso sulla Posizione assicurativa.

Per la determinazione del tempo di percorrenza saranno considerati solo i dati



DUBBI

16 Che cos'è la Tariffa A Tempo?

La Tariffa A Tempo è riservata a coloro che scelgono di installare Unibox sul proprio Veicolo (autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo o autotassametro). Tale scelta porta significativi vantaggi quali la riduzione del Premio ed il calcolo del Premio di rinnovo (relativamente a garanzie quali: Incendio, Furto, Eventi Naturali, Cristalli, Atti Vandalici, Mini Kasko e Kasko) in base al tempo di percorrenza annuo effettuato.

rilevati e trasmessi da Unibox Self, SuperEasy Più, Pro o Safe nel suo periodo di osservazione, secondo i seguenti criteri:

- il primo periodo inizia dal giorno di attivazione di Unibox Self, SuperEasy Più, Pro o Safe o, se successivo, dal giorno di decorrenza della Posizione assicurativa e termina 90 giorni prima della scadenza dell'Annualità Assicurativa;
- i periodi successivi hanno durata di un Anno, iniziano 90 giorni prima della decorrenza dell'Annualità Assicurativa e terminano 90 giorni prima della scadenza dell'Annualità Assicurativa stessa.

Al rinnovo della Posizione assicurativa, per la determinazione della riduzione di Premio variabile in base al tempo di percorrenza rilevato, si precisa che:

- se il periodo di osservazione di Unibox Self, SuperEasy Più, Pro o Safe risulta inferiore o superiore ad un Anno, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un Anno;
- se il periodo di osservazione di Unibox Self, SuperEasy Più, Pro o Safe risultasse di durata inferiore ai 180 giorni, fermo quanto stabilito dal precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di riduzione riconosciuta nell'Annualità precedente;
- se il periodo di osservazione di Unibox Self, SuperEasy Più, Pro o Safe risultasse uguale o superiore a 180 giorni ma caratterizzato da una o più anomalie del contatore, viene applicato un aggravio alle "ore di percorrenza rilevate" che può comportare una minor percentuale di riduzione del Premio rispetto a quella indicata nella Posizione assicurativa. L'aggravio di "ore di percorrenza", calcolato sulla base del numero delle anomalie e del relativo numero di giorni di anomalia, si somma al numero di "ore di percorrenza rilevate" dal contatore;
- se il periodo di osservazione di Unibox Self, SuperEasy Più, Pro o Safe risultasse uguale o superiore a 180 giorni ma caratterizzato per l'intera sua durata da una o più anomalie del contatore, viene applicata la percentuale di riduzione del Premio minima tra quelle indicate nella Posizione assicurativa;
- la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecniche del Veicolo assicurato e riportato nella Posizione assicurativa; nel caso di sostituzione del Veicolo, verranno sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo considerato anche se riferite a Veicoli diversi.

I giorni di sospensione della Posizione assicurativa (sospensione dovuta a qualsiasi motivo), non concorrono né alla rilevazione delle percorrenze, né al conteggio dei giorni di osservazione.

La cessazione per qualunque causa della Posizione assicurativa comporta anche l'inutilizzabilità dei dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.

La violazione degli impegni contrattuali assunti, indicati all'Art. 6.2 (*Unibox Self, SuperEasy Più, Pro e Safe*), comporta il venir meno dei presupposti per l'applicazione della presente opzione tariffaria, con le seguenti conseguenze:

- a. la perdita dello sconto fisso;
 - b. il venir meno del beneficio della riduzione del Premio per l'eventuale successiva Annualità Assicurativa.
- **Con Unibox Smart Drive o Smart Move è necessario che il Contraente:**
 - abbia già installato o installi il dispositivo "Unibox Smart Drive" o "Unibox Smart Move" e lo colleghi tramite connessione Bluetooth all'App dedicata installata sullo smartphone (lo smartphone deve essere funzionante, connesso alla rete mobile e al traffico dati; inoltre, deve avere una versione del sistema operativo che supporti gli eventuali aggiornamenti necessari all'utilizzo dell'App stessa, cosa verificabile alla seguente pagina web <https://www.unipol.it/unibox-auto/smart-move>);
 - adempia agli specifici impegni contrattuali indicati all'Art. 6.3 (*Unibox Smart Drive o Smart Move*).

L'Assicurazione così stipulata consente di beneficiare, relativamente alle garanzie Incendio, Furto, Eventi Naturali, Cristalli, Atti Vandalici, Mini Kasko e Kasko, delle seguenti riduzioni del Premio:

- 1) all'atto della stipula, nella misura fissa indicata nella Posizione assicurativa;
- 2) agli eventuali successivi rinnovi, in misura variabile in base alla percorrenza (tempo) rilevata dal dispositivo Unibox Smart Drive o Smart Move, a patto che sia mantenuto Unibox al rinnovo contrattuale.

Il conteggio del tempo di percorrenza verrà effettuato secondo la seguente formula:
$$\text{ore su base annua} = \text{ore di percorrenza rilevate totali} / \text{giorni osservazione} \times 365$$

La frazione di Anno, se prevista, costituisce Periodo Assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del Premio in misura fissa prevista dalla Tariffa in corso sulla Posizione assicurativa.

Per la determinazione del tempo di percorrenza saranno considerati solo i dati rilevati da Unibox Smart Drive o Smart Move e trasmessi, in seguito al collegamento Bluetooth con l'App dedicata installata sullo smartphone (lo smartphone deve essere funzionante, connesso alla rete mobile e al traffico dati; inoltre, deve avere

una versione del sistema operativo che supporti gli eventuali aggiornamenti necessari all'utilizzo dell'App stessa, cosa verificabile alla seguente pagina web <https://www.unipol.it/unibox-auto/smart-move>), nel periodo di osservazione, secondo i seguenti criteri:

- il primo periodo inizia dal giorno di ricezione della comunicazione di attivazione del dispositivo, segnalata via sms dal Provider telematico o, se successivo, dal giorno di decorrenza della Posizione assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell'Annualità Assicurativa; se l'ultimo collegamento per la trasmissione dei dati è antecedente ai 60 giorni predetti, il primo periodo di osservazione è concluso in pari data e tale flusso dati è da considerarsi l'ultimo utile per la determinazione del tempo di percorrenza;
- i periodi successivi hanno una durata che decorre dall'ultimo collegamento utile per la trasmissione dei dati relativi alla Posizione assicurativa scaduta e termina 60 giorni prima della scadenza dell' Annualità Assicurativa della Posizione assicurativa in vigore; se l'ultimo collegamento per la trasmissione dei dati relativi la Posizione assicurativa in vigore è antecedente ai 60 giorni predetti, il periodo di osservazione è concluso in pari data e tale flusso dati è da considerarsi l'ultimo utile per la determinazione del tempo di percorrenza.

Al rinnovo della Posizione assicurativa, per la determinazione della riduzione di Premio variabile in base al tempo di percorrenza rilevato, si precisa che:

- se il periodo di osservazione di Unibox Smart Drive o Smart Move risulta inferiore o superiore ad un Anno, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un Anno;
- se il periodo di osservazione di Unibox Smart Drive o Smart Move risultasse di durata inferiore ai 180 giorni, fermo quanto stabilito dal precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di riduzione riconosciuta nell'Annualità precedente;
- se il periodo di osservazione di Unibox Smart Drive o Smart Move risultasse uguale o superiore a 180 giorni ma caratterizzato da una o più anomalie del dispositivo, viene applicato un aggravio alle "ore di percorrenza rilevate" che può comportare una minor percentuale di riduzione del Premio rispetto a quella indicata nella Posizione assicurativa. L'aggravio di "ore di percorrenza", calcolato sulla base del numero delle anomalie e del relativo numero di giorni di anomalia, si somma al numero di "ore di percorrenza rilevate" dal dispositivo;
- se il periodo di osservazione di Unibox Smart Drive o Smart Move risultasse uguale o superiore a 180 giorni ma caratterizzato per l'intera sua durata da una

o più anomalie del dispositivo, viene applicata la percentuale di riduzione del Premio minima tra quelle indicate nella Posizione assicurativa;

- la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecniche del Veicolo assicurato e riportato nella Posizione assicurativa; nel caso di sostituzione del Veicolo, verranno sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo considerato anche se riferite a Veicoli diversi.

I giorni di sospensione della Posizione assicurativa (sospensione dovuta a qualsiasi motivo), non concorrono né alla rilevazione delle percorrenze, né al conteggio dei giorni di osservazione.

La cessazione per qualunque causa della Posizione assicurativa comporta anche l'inutilizzabilità dei dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.

La violazione degli impegni contrattuali assunti, indicati all'Art. 6.3 (*Unibox Smart Drive o Smart Move*), comporta il venir meno dei presupposti per l'applicazione della presente opzione tariffaria, con le seguenti conseguenze:

- a. la perdita dello sconto fisso;
- b. il venir meno del beneficio della riduzione del Premio per l'eventuale successiva Annualità Assicurativa.

Art. 2.12.5 - Adeguamento automatico del Valore assicurato e del Premio

(Clausola riservata all'autoveettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitte, quadriciclo per trasporto persone, motocarozzetta, autocarro con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali)

La Società, ad ogni rinnovo annuale, effettua l'adeguamento automatico del Valore assicurato del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa sulla base delle valutazioni redatte da Quattroruote/Dueruote ("quotazione valore di vendita") e, nella stessa percentuale anche del valore degli Accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati - salvo quanto previsto in seguito per i casi di mancato adeguamento automatico - procedendo all'eventuale modifica dei Premi delle garanzie Incendio, Furto, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Mini Kasko (esclusivamente per la formula "Plus") e Kasko.

Per la garanzia Mini Kasko (esclusivamente per la formula "Base"), la somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa non è soggetta ad adeguamento.

I limiti massimi di Indennizzo ed i Premi delle garanzie Cristalli, Garanzie Accessorie (Senza Problemi, Meno Pensieri, Speciale Assistenza, Speciale Camper) e Guasti meccanici non sono soggetti a variazione per adeguamento del Valore assicurato.

Al momento della stipula della Posizione assicurativa il Contraente dichiara:

- a quale marca, modello ed allestimento appartiene il Veicolo che intende assicurare, individuandolo fra quelli previsti da Quattroruote/Dueruote;

- il mese e l'anno della prima immatricolazione del Veicolo, anche se avvenuta all'estero;
- il valore complessivo degli eventuali Accessori aggiuntivi non di serie che intende assicurare.

L'adeguamento automatico non viene effettuato:

- per i Veicoli assicurati con Posizioni assicurative che prevedano clausole di vincolo a favore di terzi, se l'ente vincolatario non ha autorizzato l'adeguamento del Valore assicurato;
- in caso di cessazione delle valutazioni di Quattroruote/Dueruote o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalle rubriche "Auto nuove" / "Moto nuove" ed "Auto usate" / "Moto usate" di tale fonte;
- se il modello del Veicolo assicurato non è più quotato da Quattroruote/Dueruote;
- limitatamente agli Accessori aggiuntivi non di serie (se assicurati), se la somma assicurata per il Veicolo è superiore all'importo indicato nella Posizione assicurativa precedente giunta a scadenza.

In questi casi il Valore assicurato del Veicolo e degli Accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, saranno adeguati al Valore commerciale solo su specifica richiesta del Contraente.

Art. 2.12.6 - Adeguamento del Valore assicurato e del Premio su richiesta del Contraente

La Società provvede, in occasione di ciascun rinnovo annuale, su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il Valore assicurato del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa e degli Accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, al Valore commerciale, procedendo all'eventuale modifica dei Premi con l'applicazione degli stessi elementi tariffari definiti nel precedente *Art. 2.12.5 (Adeguamento automatico del Valore assicurato e del Premio)* come ad esempio: i dati tecnici del Veicolo.

Come assicura

Art. 2.13 - Validità territoriale

L'Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.) opera quando il Veicolo circola in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione Europea e di Andorra, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Nord Macedonia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.

La copertura per i paesi dell'Azerbaigian, di Cipro e della Serbia è limitata ai territori sotto il controllo dei rispettivi governi.

Sintesi dei Limiti di Indennizzo

I Limiti/Sottolimiti all'Indennizzo, Franchigie, Scoperti, Minimi non indennizzabili, possono mutare in base alla diversa tipologia del Veicolo assicurato. Se la Tariffa prevede la possibilità di poter scegliere diverse soluzioni, nelle successive tabelle saranno indicati solo i rispettivi valori "minimi e massimi".

Corpi Veicoli Terrestri

Garanzia	Limiti / sottolimiti	Franchigie	Scoperti/Minimi non indennizzabili
Incendio	<ul style="list-style-type: none"> - Indennizzo Valore assicurato; - Spese per recupero box fino a € 10.000/Anno; - Bauletto e Borse laterali fino a € 400 per Sinistro (limite € 200 per Bauletto e € 300 per Borse laterali); - apparecchiature di ricarica del Veicolo (cavo di ricarica, carica batteria, colonnina) fino a € 800 per Sinistro/ Anno. 	Non previste	da 0 fino ad un massimo del 20% con minimo di € 500 per Sinistro.
Furto	<ul style="list-style-type: none"> - Indennizzo Valore assicurato; - Bauletto e Borse laterali fino a € 400 per Sinistro (limite € 200 per Bauletto e € 300 per Borse laterali); - apparecchiature di ricarica del Veicolo (cavo di ricarica) fino a € 200 per Sinistro/ Anno. 	Non previste	da 0 fino ad un massimo del 20% con minimo di € 1.500 per Sinistro.
Eventi Naturali	<ul style="list-style-type: none"> - Indennizzo Valore assicurato; - nella formula "Media", per danno da grandine, Indennizzo fino al limite di massimale indicato nella Posizione assicurativa. 	Non previste	dal 10% con minimo di € 200 per Sinistro fino ad un massimo del 20% con minimo di € 700 per Sinistro.

Garanzia	Limiti / sottolimiti	Franchigie	Scoperti/Minimi non indennizzabili
Cristalli	<u>con "Riparazione Libera":</u> - Indennizzo totale spese di riparazione/sostituzione se riparazione presso centro cristalli UnipolGlass; - Indennizzo fino ad un massimo di € 600 per Sinistro se riparazione in centro cristalli diverso da UnipolGlass;	<u>con "Riparazione Libera":</u> € 200 per Sinistro se riparazione in centro cristalli diverso da UnipolGlass.	Non previsti
	<u>con "Riparazione Diretta":</u> - Indennizzo totale spese di riparazione/sostituzione se riparazione presso centro cristalli UnipolGlass; - nessun Indennizzo se riparazione in centro cristalli diverso da UnipolGlass.		
	<u>con "Riparazione Libera" o "Riparazione diretta":</u> - Indennizzo fino ad un massimo di € 600 per Sinistro per finestre in "plexiglass" di autocaravan.		
Atti Vandalici	- Indennizzo Valore assicurato; - apparecchiature di ricarica del Veicolo (cavo di ricarica) fino a € 200 per Sinistro/ Anno.	Non previste	dal 10% con minimo di € 200 per Sinistro fino ad un massimo del 20% con minimo di € 700 per Sinistro.

Garanzia	Limiti / sottolimiti	Franchigie	Scoperti/Minimi non indennizzabili
Mini Kasko	<p>Formula a "Primo rischio assoluto": Indennizzo da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 20.000 per Sinistro, fermo l'eventuale limite inferiore del Valore commerciale;</p> <p>Formula a "Valore commerciale": Indennizzo Valore assicurato.</p>	da un minimo di € 200 per Sinistro ad un massimo di € 750 per Sinistro.	Non previsti
Kasko	<ul style="list-style-type: none"> - Indennizzo Valore assicurato; - apparecchiature di ricarica del Veicolo (cavo di ricarica, carica batteria, colonnina) fino a € 800 per Sinistro/ Anno. 	Non previste	dal 10% con minimo di € 300 per Sinistro fino ad un massimo del 25% con minimo di € 1.500 per Sinistro.
Senza Problemi	<ul style="list-style-type: none"> - Spese "Perdita chiavi" fino ad € 400 per Sinistro; - Spese "Ripristino dotazioni di sicurezza" fino a € 500 per Sinistro; - Spese "Ripristino impianto antifurto/satellitare" fino a € 600 per Sinistro; - Spese "Soccorso vittime della strada" fino a € 500 per Sinistro; - RC difetti manutenzione fino a € 105.000 per Sinistro. 	Non previste	Non previsti

Garanzia	Limiti / sottolimiti	Franchigie	Scoperti/Minimi non indennizzabili
Meno Pensieri	<ul style="list-style-type: none"> - Spese "Immatricolazione, reimmatricolazione o voltura" fino alla concorrenza di € 400 per Sinistro; - Spese "Parcheggio e custodia" fino alla concorrenza di € 500 per Sinistro; - Spese "Danni indiretti" fino a € 10 per ciascun giorno di comprovata inutilizzabilità del Veicolo, fino a € 300 per Sinistro/Anno; - Spese "Danni ai bagagli / Corredi Professionali trasportati" fino a € 400 per Sinistro in caso di Incendio, Incidente della circolazione, Furto, Rapina o Appropriazione indebita dei bagagli; fino a € 1.000 per Sinistro in caso di Furto/Rapina/ Appropriazione indebita Corredi Professionali; - Spese "Documenti sinistro" fino a € 300 per Sinistro; - Spese "Documenti circolazione" fino a € 100 per Anno; - Spese "Lavaggio e disinfezione" fino a € 100 per Sinistro; - Spese "Sostituzione telecomando box/ Abitazione/sede aziendale" fino a € 150 per Sinistro; 	Non previste	Non previsti

Garanzia	Limiti / sottolimiti	Franchigie	Scoperti/Minimi non indennizzabili
Meno Pensieri	<ul style="list-style-type: none"> - Spese "Fenomeno elettrico" fino a € 250 per Sinistro; - "Collisione con Veicolo identificato non assicurato" fino a € 5.000 per Sinistro; - Spese "Duplicato patente di guida" fino a € 250 per Sinistro; - Spese "Corso recupero punti patente" (garanzia operante solo per "persona fisica") fino a € 500 per Anno; - Spese "Esame revisione/ rilascio patente" (garanzia operante solo per "persona fisica") fino a € 1.000 per Anno; - Spese "Noleggio Ciclomotore/Motociclo" fino a € 30 per giorno e € 300 per Anno; - "Danneggiamento attrezzatura per trasporto animali" fino a € 100 per Sinistro. 	Non previste	Non previsti
Speciale Camper	<ul style="list-style-type: none"> - "Danni da roditori" fino a € 2.000 per Sinistro/Anno; - "Danni da esplosione o scoppio" fino a € 15.000 per Sinistro/Anno; - "Danni da calore" fino a € 5.000 per Sinistro/Anno; - "Danni da errato rifornimento carburante" fino a € 500 per Sinistro/Anno. 	Non previste	Non previsti

Garanzia	Limiti / sottolimiti	Franchigie	Scoperti/Minimi non indennizzabili
Speciale Assistenza	"Traino del Veicolo e Officina mobile", "Recupero del Veicolo" e "Invio del veicolo per la prosecuzione del viaggio", senza l'utilizzo della Struttura Organizzativa di UnipolAssistance fino a € 2.500 per Sinistro.	Non previste	Non previsti
Guasti Meccanici	- Indennizzo da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 10.000 per Sinistro, fermo l'eventuale limite inferiore del Valore commerciale.	Non previste	Non previsti
Opzione tariffaria CVT "Proteggi Valore"	Danno totale: - garanzie Incendio, Furto, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Mini Kasko (formula "Plus") e Kasko Indennizzo Valore assicurato; - Eventi Naturali formula "Media", per danno da grandine, Indennizzo fino al limite di massimale indicato nella Posizione assicurativa; - Mini Kasko (formula "Base") Indennizzo da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 20.000, fermo l'eventuale limite inferiore del Valore commerciale.	quelle previste per la garanzia interessata dal Sinistro.	quelli previsti per la garanzia interessata dal Sinistro.

Garanzia	Limiti / sottolimiti	Franchigie	Scoperti/Minimi non indennizzabili
<p>Opzione tariffaria CVT "Proteggi Valore"</p>	<p><u>Danno parziale:</u> applicazione Degrado d'uso: - limitatamente all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitte, quadriciclo per trasporto persone, motocarozzetta, trascorsi 2 anni dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, per le ruote (pneumatici e cerchi) nella misura fissa del 30%. Per gli pneumatici, se viene presentata la fattura relativa all'acquisto di un nuovo treno, il Degrado d'uso predetto si applica trascorsi 2 anni dalla data riportata sulla fattura stessa. - limitatamente a veicoli diversi dall'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitte, quadriciclo per trasporto persone, motocarozzetta, a decorrere dalla prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, per le parti meccaniche nella misura fissa del 10% annuo, con il massimo del 50%.</p>	<p>quelle previste per la garanzia interessata dal Sinistro.</p>	<p>quelli previsti per la garanzia interessata dal Sinistro.</p>

Garanzia	Limiti / sottolimiti	Franchigie	Scoperti/Minimi non indennizzabili
Opzione tariffaria CVT "Valore bloccato"	<p><u>Danno totale:</u> Indennizzo "Valore bloccato" indicato nella Posizione assicurativa fino a 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero.</p>	quelle previste per la garanzia interessata dal Sinistro.	quelli previsti per la garanzia interessata dal Sinistro.
Opzione tariffaria CVT "Riparazione Diretta"	<ul style="list-style-type: none"> - Spese di riparazione del Veicolo a carico della Società con obbligo per l'Assicurato di affidare (canalizzare) la riparazione ad UnipolService e, per la garanzia Eventi Naturali limitatamente al solo evento grandine, anche al "Network specializzato grandine di UnipolService"; - nessun Indennizzo per garanzie Atti Vandalici, Kasko ed Eventi Naturali, formula "Media" e "Plus", limitatamente al solo evento grandine, in caso di mancata riparazione; 	<ul style="list-style-type: none"> - eliminazione Franchigia per la garanzia Mini Kasko; - raddoppio Franchigia per la garanzia Mini Kasko in caso di mancata riparazione o in caso di riparazione presso un centro diverso da UnipolService 	<ul style="list-style-type: none"> - eliminazione Scoperti e Minimi non indennizzabili per le garanzie Incendio, Furto, Atti Vandalici e Kasko; dimezzamento Scoperti e Minimi per la garanzia Eventi Naturali;

Garanzia	Limiti / sottolimiti	Franchigie	Scoperti/Minimi non indennizzabili
<p>Opzione tariffaria CVT "Riparazione Diretta"</p>	<p>- Indennizzo fino alla concorrenza massima di € 800,00 per garanzia Eventi Naturali, formula "Media" e "Plus", limitatamente al solo evento grandine, in caso di riparazione presso un centro diverso da "UnipolService" o "Network specializzato grandine di UnipolService".</p>		<ul style="list-style-type: none"> - evento grandine della garanzia Eventi Naturali - formula "Media" e "Plus" riparazione canalizzata con "UnipolService", l'eventuale Scoperto e Minimo non indennizzabile, se previsto nella Posizione assicurativa, viene dimezzato; riparazione canalizzata con "Network specializzato grandine di UnipolService", l'eventuale Scoperto e Minimo non indennizzabile, se previsto nella Posizione assicurativa, viene eliminato; - ulteriore Scoperto del 20% per le garanzie Incendio, Furto, Eventi Naturali limitatamente agli eventi diversi da "grandine", in caso di mancata riparazione o riparazione presso un centro diverso da UnipolService; - ulteriore Scoperto del 20% per le garanzie Atti Vandalici e Kasko in caso di riparazione presso un centro diverso da UnipolService.

Garanzia	Limiti / sottolimiti	Franchigie	Scoperti/Minimi non indennizzabili
Danno parziale	Degrado d'uso per tutti i pezzi di ricambio, fermo che se presentata fattura attestante la spesa sostenuta per l'acquisto di un nuovo pezzo di ricambio (acquisto antecedente il Sinistro, ove il pezzo di ricambio risulti montato sul Veicolo al momento del Sinistro), il Degrado d'uso si applicherà dalla data riportata sulla fattura stessa.	quelle previste per la garanzia interessata dal Sinistro.	quelli previsti per la garanzia interessata dal Sinistro.
Opzione tariffaria "A Tempo"	quelli previsti per la garanzia interessata dal Sinistro.	quelli previsti per la garanzia interessata dal Sinistro.	quelli previsti per la garanzia interessata dal Sinistro.

Cosa assicura

Art. 3.1 - Rischio assicurato

La Società fornisce all'Assicurato una o più delle Prestazioni di immediato aiuto in caso di difficoltà a causa di uno degli eventi previsti, secondo i limiti e le regole indicate.

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo indicato nella Posizione assicurativa.

Le Prestazioni sono erogate attraverso la Centrale operativa, che:

- individua quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'Assicurato in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce e, se la Posizione assicurativa include anche la garanzia R.C.A e la tecnologia Unibox, a quelle eventualmente recepite in automatico tramite il dispositivo Unibox stesso, se installato ed ove necessario caricato;
- le eroga direttamente oppure può incaricare soggetti convenzionati con la Struttura organizzativa.

La Centrale operativa eroga:

- **esclusivamente le Prestazioni necessarie e funzionali ad affrontare le situazioni di difficoltà;**
- **le Prestazioni previste e solo quelle usufruite, anche solo parzialmente, da parte dell'Assicurato; non viene fornito alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto.**

Prestazioni

Il Contraente, nei limiti previsti per tipologia di Veicolo, può scegliere la formula dell'Assistenza Base o dell'Assistenza Plus.

Art. 3.2 - Assistenza Base

(Formula di garanzia riservata a Veicoli diversi dal rimorchio di autovettura, rimorchio trasporto cose, rimorchio ad uso speciale, targa prova)

- Limitatamente all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitte, quadricicli trasporto persone, motocarozzetta

In caso di Guasto, Incidente conseguente alla circolazione, Incendio, Furto totale o parziale, tentato o consumato, Rapina, foratura degli pneumatici, perdita o rottura delle chiavi o dei dispositivi elettronici di apertura delle porte, mancanza di

carburante, rifornimento con errato tipo di carburante, congelamento carburante, rottura cristalli, Atti di vandalismo, nevicata, accumulatore (batteria) scarico, batteria da trazione veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica (Battery Electric Vehicle) scarica (limitatamente alla prestazione 9. Ricerca colonnina di ricarica elettrica), che rendano il Veicolo indisponibile o inutilizzabile, la Società, per il tramite della Centrale operativa eroga le seguenti Prestazioni:

1. **Officina Mobile**

invia presso il Luogo dell'assistenza personale idoneo dotato dell'attrezzatura necessaria per:

A. effettuare le riparazioni eseguibili in loco in caso di:

- necessità di riavviare l'accumulatore scarico (batteria) o, se disponibile il ricambio, di sostituirla;
- necessità di effettuare un rabbocco di carburante;
- necessità di sostituire lo pneumatico, se disponibile il ricambio.

B. montare i dispositivi necessari per circolare su strada innevata/ghiacciata che siano presenti a bordo del Veicolo, se ciò sia reso necessario dalle condizioni del fondo stradale.

La Società tiene a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera di personale idoneo dotato dell'attrezzatura necessaria per le riparazioni.

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo.

La garanzia non opera se il Veicolo ha subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).

2. **Recupero dalla sede stradale**

rimette in assetto di marcia il Veicolo che si sia ribaltato e/o si trovi al di fuori della sede stradale.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 300,00 per evento.

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato i costi conseguenti:

- ai danni cagionati a terzi a causa dell'uscita di strada del Veicolo (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);
- al recupero di beni presenti a bordo del Veicolo (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera).

La garanzia non opera se il Veicolo ha subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).

3. Trasporto Veicolo/Assicurati ed autovettura sostitutiva

trasporta il Veicolo (autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro) e gli Assicurati:

- al punto di riparazione convenzionato con la Società, più vicino al Luogo dell'assistenza;
- o, se l'Assicurato non intende far eseguire le riparazioni presso il punto di riparazione convenzionato,
- al punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del Veicolo più vicino al Luogo dell'assistenza purché si trovi entro 25 km dal Luogo dell'assistenza;
- per esigenze operative (ad esempio: interventi in orari di chiusura dei punti di riparazione, in viabilità autostradale, eccetera) può rendersi necessario il preventivo trasporto, del Veicolo, al deposito del soccorritore intervenuto. In tale caso il completamento del trasporto sarà effettuato appena possibile. In caso di intervento in orario di chiusura dei punti di riparazione o in viabilità autostradale, l'Assicurato, in alternativa, può chiedere il trasporto del Veicolo all'Abitazione o alla propria sede legale/operativa.

trasporta il Veicolo (ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadricicli trasporto persone, motocarozzetta) e gli Assicurati:

- al punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del Veicolo più vicino al Luogo dell'assistenza purché si trovi entro 25 km dal Luogo dell'assistenza;
- per esigenze operative (ad esempio: interventi in orari di chiusura dei punti di riparazione, in viabilità autostradale, eccetera) può rendersi necessario il preventivo trasporto, del Veicolo, al deposito del soccorritore intervenuto. In tale caso il completamento del trasporto sarà effettuato appena possibile. In caso di intervento in orario di chiusura dei punti di riparazione o in viabilità autostradale, l'Assicurato, in alternativa, può chiedere il trasporto del Veicolo all'Abitazione o alla propria sede legale/operativa.

Per tutte le tipologie di Veicolo assicurato la Società tiene a proprio carico:

- per il trasporto del Veicolo ad un punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del Veicolo stesso più vicino al Luogo dell'assistenza o all'Abitazione o alla sede legale/operativa i costi relativi ai primi 25 km;
- fermo il limite di 25 km ove previsto, in tutti i casi il costo del trasporto e della custodia del Veicolo (compreso il momento del ricovero in deposito ed

il completamento del trasporto) fino a un importo massimo di € 200,00 per evento¹⁷;

- i costi relativi ai chilometri percorsi dal mezzo di soccorso per raggiungere il Luogo dell'assistenza;
- il costo del trasporto degli Assicurati.

Sono esclusi e restano a loro carico i costi del trasporto degli Assicurati presso una destinazione diversa da quella prevista.

La definizione del percorso per raggiungere la destinazione è rimessa alla valutazione del soccorritore inviato dalla Centrale Operativa. Questi tiene conto di ogni elemento oggettivo che possa influire sulla circolazione (quali ad esempio condizioni del traffico, limitazioni al transito, caratteristiche del trasporto come massa e ingombro complessivo del Veicolo). L'eventuale eccedenza chilometrica a carico dell'Assicurato è determinata individuando i km che superano i limiti contrattualmente previsti (25 km); al fine di tener conto anche del percorso di ritorno che deve fare il mezzo di soccorso occorre raddoppiare tale eccedenza¹⁸. L'importo dovuto dall'Assicurato, da pagare direttamente al soccorritore intervenuto, è determinato da quest'ultimo in base alle tariffe dallo stesso praticate.

La Società, se la Centrale operativa lo ritiene necessario, mette a disposizione dell'Assicurato un'autovettura sostitutiva di cilindrata fino a 1600 centimetri cubici.

DUBBI

17 Come opera il Massimale in tutti i casi di Trasporto del Veicolo?

Il Massimale in tutti i casi di Trasporto del Veicolo opera nei limiti previsti.

Ad esempio: se l'Abitazione si trova a 25 km dal Luogo dell'assistenza, ma il costo del trasporto del Veicolo ammonta ad € 250,00, l'Assicurato deve pagare l'eccedenza di € 50,00: € 250,00 - € 200,00.

DUBBI

18 Come viene calcolata l'eccedenza chilometrica?

Il conteggio dei chilometri eccedenti viene effettuato a partire dal Luogo dell'assistenza e tiene conto anche del percorso di ritorno che deve fare il mezzo di soccorso.

Ad esempio: se l'Abitazione si trova a 40 km dal Luogo dell'assistenza, l'Assicurato deve pagare l'eccedenza relativa a 30 km: $40 - 25 = 15$ km in andata cui bisogna aggiungere 15 km relativi al percorso di ritorno.

L'autovettura sostitutiva viene messa a disposizione solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni specifiche per tipologia di Veicolo assicurato:

autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassmetro

- L'Assicurato richieda il noleggio entro trenta giorni dalla data di accadimento dell'evento;
- il punto di riparazione attesti per iscritto che per le riparazioni sono necessarie oltre 8 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulti compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice;
- in caso di Incidente conseguente alla circolazione, l'Assicurato abbia scelto di far trasportare il Veicolo al punto di riparazione convenzionato con la Società.

L'autovettura sostitutiva viene messa a disposizione anche se il Veicolo non è più riparabile.

Il noleggio decorre dalla data che l'Assicurato concorda con la Centrale operativa e si protrae fino alla riconsegna del Veicolo riparato, se le riparazioni sono possibili, e comunque non oltre:

- 7 giorni consecutivi in caso di Incidente conseguente alla circolazione;
- 3 giorni consecutivi, in tutti gli altri casi.

ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadricicli trasposto persone, motocarozzetta

- L'Assicurato richieda il noleggio entro trenta giorni dalla data di accadimento dell'evento;
- il punto di riparazione attesti per iscritto che per le riparazioni sono necessarie oltre 8 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulti compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice.

L'autovettura sostitutiva viene messa a disposizione anche se il Veicolo non è più riparabile.

Il noleggio decorre dalla data che l'Assicurato concorda con la Centrale operativa e si protrae fino alla riconsegna del Veicolo riparato, se le riparazioni sono possibili, e comunque non oltre 3 giorni consecutivi.

Per tutte le tipologie di Veicolo assicurato l'autovettura sostitutiva viene messa a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 3.4 (Delimitazioni).

4. **Ricerca pezzi di ricambio**

ricerca e spedisce i pezzi di ricambio non disponibili presso il Luogo dell'assistenza, quando il Veicolo si trovi all'estero.

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. Prima dell'invio dei pezzi di ricambio, l'Assicurato deve dare garanzia del loro pagamento.

5. **Pernottamento**

organizza il pernottamento degli Assicurati presso una struttura alberghiera, per attendere che il Veicolo venga riparato o per il tempo necessario alla Centrale operativa per fornire le ulteriori Prestazioni, quando il Luogo dell'assistenza si trovi ad oltre 50 Km dall'Abitazione.

La Società tiene a proprio carico i costi per 3 notti di pernottamento e fino ad un massimo di € 500,00 per evento.

6. **Taxi**

mette a disposizione dell'Assicurato un taxi per incombenze legate direttamente o indirettamente all'evento quali, a puro titolo di esempio: raggiungere il punto di alloggio, la struttura alberghiera o il luogo di lavoro, rientrare presso la propria Abitazione, eccetera.

La Società tiene a proprio carico il costo di una corsa fino ad un importo massimo di € 50,00 per evento.

Questa Prestazione non sostituisce né è sostituita dal trasporto degli Assicurati effettuato in occasione del trasporto del Veicolo, secondo quanto previsto al precedente punto 3.

7. **Viaggio verso Veicolo**

In funzione della scelta dell'Assicurato tra le 2 soluzioni seguenti (non cumulabili ma alternative tra loro):

1. organizza il viaggio dell'Assicurato o di una persona da lui autorizzata per iscritto fino al luogo presso il quale si trova il Veicolo.

Se il Veicolo è stato riparato:

a) presso un centro di autoriparazione scelto tra quelli "attivi" indicati dalla Società facenti parte del circuito "UnipolService", la Prestazione è operante senza limiti di Massimale per evento;

b) presso un centro di autoriparazione non convenzionato con la Società, la **Prestazione è operante fino ad un massimo di € 200,00 per evento;**

c) dopo aver subito danni tali da renderlo inutilizzabile per almeno 5 giorni a condizione che si trovi all'estero, la Prestazione è operante senza limiti di Massimale per evento.

Se il Veicolo è stato ritrovato:

- d) dopo un Furto o una Rapina, entro 1 Anno dalla data di denuncia del Furto o della Rapina e sia in condizioni di circolare, la Prestazione opera senza limiti di Massimale per evento.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al viaggio di sola andata da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa e in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione dell'autovettura sostitutiva.

Questa soluzione potrà essere erogata:

- ▶ dopo che l'Assicurato abbia pagato le spese di propria competenza (manodopera per le riparazioni, pezzi di ricambio, custodia, eccetera), se il Veicolo si trova presso un punto di riparazione o un luogo di deposito;
- ▶ abbia espletato le pratiche amministrative e burocratiche.

2. trasporta il Veicolo dal luogo presso il quale esso si trova fino al punto di riparazione convenzionato con la Società più vicino all'Abitazione se lo stesso:

- a) in caso di Guasto, ha subito danni tali da renderlo inutilizzabile per oltre 4 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulti compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice. Le ore di manodopera devono essere attestate per iscritto da parte del punto di riparazione;
- b) in caso di Incidente, ha subito danni tali da renderlo inutilizzabile per oltre 8 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulti compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice. Le ore di manodopera devono essere attestate per iscritto da parte del punto di riparazione;
- c) ha subito danni tali da renderlo inutilizzabile per almeno 5 giorni a condizione che si trovi all'estero;
- d) è stato ritrovato dopo un Furto o una Rapina, entro 1 Anno dalla data di denuncia del Furto o della Rapina e non sia in condizioni di circolare.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al trasporto del Veicolo fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per evento.

Questa soluzione potrà essere erogata:

- limitatamente alle lettere a) e b), solo se le ore consecutive di manodopera siano state certificate per iscritto da un punto di riparazione raggiunto con

l'attivazione della precedente *Prestazione 3 (Trasporto Veicolo/Assicurati ed autovettura sostitutiva)* relativamente al Trasporto Veicolo;

- dopo che l'Assicurato,
 - ▶ abbia pagato le spese di propria competenza (manodopera per le riparazioni, pezzi di ricambio, custodia, eccetera), se il Veicolo si trova presso un punto di riparazione o un luogo di deposito;
 - ▶ abbia messo a disposizione del soccorritore incaricato di effettuare il trasporto o del professionista che ha il compito di condurre il Veicolo le dotazioni (quali, ad esempio: chiavi, telecomando, eccetera) i documenti necessari (quali, ad esempio: verbale di dissequestro, libretto di circolazione, delega a condurre il Veicolo, eccetera);
 - ▶ abbia espletato le pratiche amministrative e burocratiche propedeutiche al trasporto.

8. **Disbrigo pratiche amministrative all'estero**

supporta l'Assicurato nel disbrigo delle pratiche amministrative che si rendano necessarie per la demolizione e/o lo smontaggio del Veicolo in loco **quando l'evento si verifica all'estero**.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi alla richiesta ed al rilascio sul Luogo dell'assistenza della documentazione necessaria.

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato i costi relativi alla documentazione amministrativa da richiedersi in Italia e all'eventuale traduzione che si rendesse necessaria.

9. **Ricerca colonnina di ricarica elettrica**

Su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa fornisce l'indicazione della colonnina di ricarica elettrica compatibile più vicina, con il limite di una ricerca al mese.

In caso di sequestro del Veicolo conseguente a riscontro negativo della copertura assicurativa R.C.A. da parte delle Autorità, sebbene il relativo Premio risulti regolarmente pagato dal Contraente, la Società per il tramite della Centrale operativa:

10. **Viaggio verso Destinazione/Abitazione (dovuto da sequestro Veicolo)**

organizza il viaggio dell'Assicurato per raggiungere la Destinazione, **purché comprovata da idonea documentazione**, o per rientrare all'Abitazione.

Il mezzo di trasporto verrà individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, **a giudizio della Centrale operativa**, in relazione alla tratta da percorrere. Se la Prestazione viene erogata mettendo a disposizione dell'Assicurato un'autovettura sostitutiva, **il noleggio verrà organizzato secondo**

le modalità previste all'Art. 3.4 (Delimitazioni).

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino a un importo massimo di € 150,00 per evento.

11. **Noleggio (dovuto da sequestro Veicolo)**

provvede al noleggio di un'autovettura sostitutiva (di cilindrata fino a 1600 centimetri cubici).

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino al dissequestro del Veicolo e comunque per un massimo di 3 giorni consecutivi. L'autovettura sostitutiva viene messa a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 3.4 (Delimitazioni).

In caso di Infortunio conseguente alla circolazione del Veicolo; malore che si sia manifestato durante la circolazione del Veicolo o in conseguenza della stessa; smarrimento, sottrazione, distruzione o ritiro dei documenti di abilitazione alla guida da parte dell'Autorità, che rendano impossibile all'Assicurato guidare il Veicolo, la Società per il tramite della Centrale operativa:

12. **Invio personale**

invia personale idoneo a condurre il Veicolo dal Luogo dell'assistenza al luogo in Italia indicato dall'Assicurato, quando gli altri Assicurati non lo possano fare al suo posto per oggettive ragioni.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al compenso del personale incaricato.

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato, che deve pagarli direttamente al professionista incaricato, tutti gli altri costi quali, ad esempio: carburante, pedaggi autostradali, traghetti, pasti e pernottamenti del personale incaricato, eccetera.

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di Incidente da circolazione del Veicolo avvenuto all'estero che coinvolga l'Assicurato, la Società per il tramite della Centrale operativa:

13. **Comunicazione con Autorità locali**

mette a disposizione personale idoneo ad agevolare le comunicazioni con le Autorità locali.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al professionista incaricato fino al massimo di 10 ore anche non consecutive e comunque non oltre € 600,00 per evento;

In caso di Infortunio o Disturbo post traumatico da stress conseguente alla circolazione del Veicolo che abbiano colpito l'Assicurato; malore che si sia manifestato durante la circolazione del Veicolo o in conseguenza della stessa, la Società per il tramite della Centrale operativa:

14. **Consulenza medica telefonica**

fornisce all'Assicurato una consulenza medica telefonica sulla patologia segnalata e riguardo ai professionisti e alle strutture a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura. Se l'Équipe medica lo ritiene necessario, l'Assicurato viene messo in contatto anche con uno specialista in medicina d'urgenza, cardiologia, ortopedia, neurologia, psicologia.

15. **Visita medica a domicilio**

organizza per l'Assicurato una visita medica al suo domicilio in Italia. La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione e all'onorario relativi alla visita medica;
- all'eventuale trasferimento presso il luogo ove si trovi il personale idoneo.

16. **Trasporto presso Struttura sanitaria**

trasporta l'Assicurato presso la Struttura sanitaria più idonea per la diagnosi e la cura necessaria al caso specifico, più vicina al Luogo dell'assistenza.

Se necessario, a giudizio della Centrale operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul Luogo dell'assistenza.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasporto, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
- all'accompagnamento durante il trasporto.

17. **Trasferimento presso Struttura sanitaria**

trasferisce l'Assicurato presso la Struttura sanitaria più vicina alla sua Abitazione, idonea a fornire la cura necessaria, o presso la sua Abitazione.

Se necessario, a giudizio della Centrale operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul Luogo dell'assistenza.

L'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai trasferimenti da Paesi dell'Europa e da quelli del bacino del Mar Mediterraneo.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
- all'accompagnamento durante il trasferimento.

18. Viaggio di un Familiare

organizza il viaggio di un Familiare presso il Luogo dell'assistenza o la Struttura sanitaria dove l'Assicurato sia stato portato in conseguenza dell'evento, per consentirgli di prendersi cura:

- dell'Assicurato ricoverato;
- dei minori di 15 anni rimasti soli.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al viaggio di andata e ritorno, da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione dell'autovettura sostitutiva;
- alle spese di albergo fino a un importo massimo di € 250,00 per evento.

In caso di decesso dell'Assicurato conseguente alla circolazione del Veicolo, la Società per il tramite della Centrale operativa:

19. Trasferimento salma

organizza il trasferimento della salma presso il luogo di sepoltura in Italia.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al trasporto della salma;
- al feretro da utilizzarsi per il trasporto, fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per evento;
- agli oneri connessi all'espletamento delle formalità burocratiche e legali resesi necessarie sul Luogo dell'assistenza.

Sono escluse le spese relative alla ricerca e recupero della salma e alla cerimonia funebre (sepoltura, inumazione, cremazione).

- Limitatamente a Veicoli diversi dall'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadricicli trasportato persone, motocarozzetta

In caso di Guasto, Incidente conseguente alla circolazione, Incendio, Furto totale o parziale, tentato o consumato, Rapina, foratura degli pneumatici, perdita o rottura delle chiavi o dei dispositivi elettronici di apertura delle porte, mancanza di carburante, rifornimento con errato tipo di carburante, congelamento carburante, rottura cristalli, Atti di vandalismo, nevicata, che rendano il Veicolo indisponibile o inutilizzabile, la Società per il tramite della Centrale operativa:

1. **Officina Mobile e Trasporto Veicolo ed Assicurati**

invia presso il Luogo dell'assistenza un'officina mobile per effettuare le riparazioni ritenute eseguibili in loco a giudizio della Centrale operativa.

Se la natura del problema non consente di risolverlo sul Luogo dell'assistenza, trasporta il Veicolo e gli Assicurati:

- al punto di riparazione più vicino al Luogo dell'assistenza in grado di effettuare le riparazioni;

o, a scelta dell'Assicurato,

- al punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del Veicolo più vicino al Luogo dell'assistenza, purché si trovi entro 25 km dal Luogo dell'assistenza;
- per esigenze operative (ad esempio: interventi in orari di chiusura dei punti di riparazione, in viabilità autostradale eccetera) può rendersi necessario il preventivo trasporto del veicolo presso il deposito del soccorritore intervenuto. In tale caso il completamento del trasporto sarà effettuato appena possibile. In caso di intervento in orario di chiusura dei punti di riparazione o in viabilità autostradale, l'Assicurato, in alternativa, può chiedere il trasporto del Veicolo all'Abitazione o alla propria sede legale/operativa.

La Società tiene a proprio carico:

- i costi relativi all'uscita dell'officina mobile e alla manodopera del personale intervenuto;
- per il trasporto del Veicolo ad un punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del Veicolo stesso più vicino al Luogo dell'assistenza o all'Abitazione o alla sede legale/operativa i costi relativi ai primi 25 km;
- fermo il limite di 25 km ove previsto, in tutti i casi il costo del trasporto e della custodia del Veicolo (compreso il momento del ricovero in deposito ed il completamento del trasporto) fino ad un importo massimo di € 700,00 per i Veicoli aventi peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li; € 1.000,00 per i Veicoli aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li¹⁹;

? DUBBI

19 Come opera il Massimale in tutti casi di Trasporto del Veicolo?

Il Massimale in tutti casi di Trasporto del Veicolo opera nei limiti previsti.

Ad esempio: se l'Abitazione si trova a 25 km dal Luogo dell'assistenza, ma il costo del trasporto del Veicolo (con peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li) ammonta ad € 750,00, l'Assicurato deve pagare l'eccedenza di € 50,00: € 750,00 - € 700,00.

- i costi relativi ai chilometri percorsi dal mezzo di soccorso per raggiungere il Luogo dell'assistenza;
- il costo del trasporto degli Assicurati.

Sono esclusi e restano a loro carico i costi del trasporto degli Assicurati presso una destinazione diversa da quella prevista.

La definizione del percorso per raggiungere la destinazione è rimessa alla valutazione del soccorritore inviato dalla Centrale Operativa. Questi tiene conto di ogni elemento oggettivo che possa influire sulla circolazione (quali ad esempio condizioni del traffico, limitazioni al transito, caratteristiche del trasporto come massa e ingombro complessivo del Veicolo).

L'eventuale eccedenza chilometrica a carico dell'Assicurato è determinata individuando i km che superano i limiti contrattualmente previsti (25 km); al fine di tener conto anche del percorso di ritorno che deve fare il mezzo di soccorso occorre raddoppiare tale eccedenza²⁰. L'importo dovuto dall'Assicurato, da pagare direttamente al soccorritore intervenuto, è determinato da quest'ultimo in base alle tariffe dallo stesso praticate.

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato i costi relativi:

- ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo;
- al trasporto del Veicolo ad un punto di riparazione diverso da quelli previsti e all'eventuale custodia.

La garanzia non opera se il Veicolo ha subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).

2. **Recupero dalla sede stradale**

rimette in assetto di marcia il Veicolo che si sia ribaltato e/o si trovi al di fuori della sede stradale.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo per evento di:

DUBBI

20 Come viene calcolata l'eccedenza chilometrica?

Il conteggio dei chilometri eccedenti viene effettuato a partire dal Luogo dell'assistenza e tiene conto anche del percorso di ritorno che deve fare il mezzo di soccorso.

Ad esempio: se l'Abitazione si trova a 40 km dal Luogo dell'assistenza, l'Assicurato deve pagare l'eccedenza relativa a 30 km: 40-25 = 15 km in andata cui bisogna aggiungere 15 km relativi al percorso di ritorno.

- € 700,00 per i Veicoli aventi peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li;
- € 1.000,00 per i Veicoli aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li.

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato i costi conseguenti:

- ai danni cagionati a terzi a causa dell'uscita di strada del Veicolo (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);
- al recupero di beni presenti a bordo del Veicolo (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera).

La garanzia non opera se il Veicolo ha subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).

3. **Presidio merce**

invia sul Luogo dell'assistenza personale di vigilanza per presidiare la merce soggetta a Rischio di reati.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 400,00 per evento.

4. **Ricerca pezzi di ricambio**

ricerca e spedisce i pezzi di ricambio non disponibili presso il Luogo dell'assistenza, quando il Veicolo si trovi all'estero.

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. Prima dell'invio dei pezzi di ricambio, l'Assicurato deve dare garanzia del loro pagamento.

5. **Pernottamento**

organizza il pernottamento degli Assicurati presso una struttura alberghiera, per attendere che il Veicolo venga riparato o per il tempo necessario alla Centrale operativa per fornire le ulteriori Prestazioni, quando il Luogo dell'assistenza si trovi ad oltre 50 Km dall'Abitazione.

La Società tiene a proprio carico i costi per 3 notti di pernottamento e fino ad un massimo di € 500,00 per evento.

6. **Autoveicolo sostitutivo**

la Società, se la Centrale operativa lo ritiene necessario, mette a disposizione dell'Assicurato in Italia un autoveicolo sostitutivo, avente peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li.

L'autoveicolo sostitutivo viene erogato solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'Assicurato richiede il noleggio entro trenta giorni dalla data di accadimento dell'evento;
- il punto di riparazione attestato per iscritto che per le riparazioni sono necessarie oltre 8 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulti compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice.

L'autoveicolo sostitutivo viene messo a disposizione anche se il Veicolo non è più riparabile.

Il noleggio decorre dalla data che l'Assicurato concorda con la Centrale operativa e si protrae fino alla riconsegna del Veicolo riparato, se le riparazioni sono possibili, e comunque non oltre 3 giorni consecutivi.

L'autoveicolo sostitutivo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 3.4 (Delimitazioni).

7. **Taxi**

mette a disposizione dell'Assicurato un taxi per incombenze legate direttamente o indirettamente all'evento quali, a puro titolo di esempio: raggiungere il punto di noleggio, la struttura alberghiera o il luogo di lavoro, rientrare presso la propria Abitazione, eccetera.

La Società tiene a proprio carico il costo di una corsa fino ad un importo massimo di € 50,00 per evento.

Questa Prestazione non sostituisce né è sostituita dal trasporto degli Assicurati effettuato in occasione del trasporto del Veicolo, secondo quanto previsto al precedente punto 1.

8. **Viaggio verso Veicolo**

organizza il viaggio dell'Assicurato o di una persona da lui autorizzata per iscritto fino al luogo presso il quale si trova il Veicolo.

Se il Veicolo è stato riparato:

- a) presso un centro di autoriparazione scelto tra quelli "attivi" indicati dalla Società facenti parte del circuito "UnipolService", la Prestazione è operante senza limiti di Massimale per evento;
- b) presso un centro di autoriparazione non convenzionato con la Società, **la Prestazione è operante fino ad un massimo di € 200,00 per evento;**
- c) dopo aver subito danni tali da renderlo inutilizzabile per almeno 5 giorni a condizione che si trovi all'estero, la Prestazione è operante senza limiti di Massimale per evento.

Se il Veicolo è stato ritrovato:

- d) dopo un Furto o una Rapina, entro 1 Anno dalla data di denuncia del Furto o della Rapina e sia in condizioni di circolare, la Prestazione opera senza limiti di Massimale per evento.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al viaggio di sola andata da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa e in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione del veicolo sostitutivo.

Le Prestazioni potranno essere erogate dopo che l'Assicurato:

- abbia pagato le spese di propria competenza (manodopera per le riparazioni, pezzi di ricambio, custodia, eccetera), se il Veicolo si trova presso un punto di riparazione o un luogo di deposito;
- abbia espletato le pratiche amministrative e burocratiche.

9. **Disbrigo pratiche amministrative all'estero**

Supporta l'Assicurato nel disbrigo delle pratiche amministrative che si rendano necessarie per la demolizione e/o lo smontaggio del Veicolo in loco quando l'evento si verifica all'estero.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi alla richiesta ed al rilascio sul Luogo dell'assistenza della documentazione necessaria.

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato i costi relativi alla documentazione amministrativa da richiedersi in Italia e all'eventuale traduzione che si rendesse necessaria.

In caso di sequestro del Veicolo conseguente a riscontro negativo della copertura assicurativa RCA da parte delle Autorità, sebbene il relativo Premio risulti regolarmente pagato dal Contraente, la Società per il tramite della Centrale operativa:

10. **Viaggio verso Destinazione/Abitazione (dovuto da sequestro Veicolo)**

Organizza il viaggio dell'Assicurato per raggiungere la Destinazione, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all'Abitazione.

Il mezzo di trasporto verrà individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa, in relazione alla tratta da percorrere. Se la Prestazione viene erogata mettendo a disposizione dell'Assicurato un veicolo, il noleggio verrà organizzato secondo le modalità previste all'Art. 3.4 (Delimitazioni).

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino a un importo massimo di € 250,00 per evento.

11. **Noleggio (dovuto da sequestro Veicolo)**

provvede al noleggio di un veicolo sostitutivo avente peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino al dissequestro del Veicolo e comunque per un massimo di 3 giorni consecutivi. Il veicolo sostitutivo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 3.4 (Delimitazioni).

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di Incidente da circolazione del Veicolo avvenuto all'estero che coinvolga l'Assicurato, la Società per il tramite della Centrale operativa.

12. **Comunicazione con Autorità locali**

mette a disposizione personale idoneo ad agevolare le comunicazioni con le Autorità locali.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al professionista incaricato fino al massimo di 10 ore anche non consecutive e comunque non oltre € 600,00 per evento.

In caso di Infortunio o Disturbo post traumatico da stress conseguente alla circolazione del Veicolo che abbiano colpito l'Assicurato; malore che si sia manifestato durante la circolazione del Veicolo o in conseguenza della stessa, la Società per il tramite della Centrale operativa:

13. **Consulenza medica telefonica**

Fornisce all'Assicurato una consulenza medica telefonica sulla patologia segnalata e riguardo ai professionisti e alle strutture a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura. Se l'èquipe medica lo ritiene necessario, l'Assicurato viene messo in contatto anche con uno specialista in medicina d'urgenza, cardiologia, ortopedia, neurologia, psicologia.

14. **Visita medica a domicilio**

Organizza per l'Assicurato una visita medica al suo domicilio in Italia.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione e all'onorario relativi alla visita medica;
- all'eventuale trasferimento presso il luogo ove si trovi il personale idoneo.

15. **Trasporto presso Struttura sanitaria**

Trasporta l'Assicurato presso la Struttura sanitaria più idonea per la diagnosi e la cura necessaria al caso specifico, più vicina al Luogo dell'assistenza.

Se necessario, a giudizio della Centrale operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul Luogo dell'assistenza.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasporto, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
- all'accompagnamento durante il trasporto.

16. **Trasferimento presso Struttura sanitaria**

Trasferisce l'Assicurato presso la Struttura sanitaria più vicina alla sua Abitazione, idonea ad fornire la cura necessaria, o presso la sua Abitazione.

Se necessario, a giudizio della Centrale operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul Luogo dell'assistenza.

L'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai trasferimenti da Paesi dell'Europa e da quelli del bacino del Mar Mediterraneo.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
- all'accompagnamento durante il trasferimento.

17. **Viaggio di un Familiare**

Organizza il viaggio di un Familiare presso il Luogo dell'assistenza o la Struttura sanitaria dove l'Assicurato sia stato portato in conseguenza dell'evento, per consentirgli di prendersi cura dell'Assicurato ricoverato.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al viaggio di andata e ritorno, da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione del veicolo sostitutivo;
- alle spese di albergo fino a un importo massimo di € 250,00 per evento.

In caso di decesso dell'Assicurato conseguente alla circolazione del Veicolo, la Società per il tramite della Centrale operativa:

18. **Trasferimento salma**

Organizza il trasferimento della salma presso il luogo di sepoltura in Italia.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al trasporto della salma;
- al feretro da utilizzarsi per il trasporto, fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per evento;
- agli oneri connessi all'espletamento delle formalità burocratiche e legali resesi necessarie sul Luogo dell'assistenza.

Sono escluse le spese relative alla ricerca e recupero della salma e alla cerimonia funebre (sepoltura, inumazione, cremazione).

Art. 3.3 - Assistenza Plus

(Formula di garanzia riservata a Veicoli diversi dalla targa prova)

- Limitatamente all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitte, quadricicli trasporto persone, motocarozzetta

In caso di Guasto, Incidente conseguente alla circolazione, Incendio, Furto totale o parziale, tentato o consumato, Rapina, foratura degli pneumatici, perdita o rottura delle chiavi o dei dispositivi elettronici di apertura delle porte, mancanza di carburante, rifornimento con errato tipo di carburante, congelamento carburante, rottura cristalli, Atti di vandalismo, grandine (limitatamente a quanto previsto alla prestazione 3. Trasporto Veicolo/Assicurati ed autovettura sostitutiva), nevicata, accumulatore (batteria) o batteria da trazione veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica (Battery Electric Vehicle) scarichi, che rendano il Veicolo indisponibile o inutilizzabile, la Società per il tramite della Centrale operativa:

1. Officina Mobile

invia presso il Luogo dell'assistenza personale idoneo dotato dell'attrezzatura necessaria per:

A. effettuare le riparazioni eseguibili in loco in caso di:

- necessità di riavviare l'accumulatore scarico (batteria) o, se disponibile il ricambio, di sostituirla;
- necessità di effettuare un rabbocco di carburante;
- necessità di sostituire lo pneumatico, se disponibile il ricambio.

B. montare i dispositivi necessari per circolare su strada innevata/ghiacciata che siano presenti a bordo del Veicolo, se ciò sia reso necessario dalle condizioni del fondo stradale.

La Società tiene a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera di personale idoneo dotato dell'attrezzatura necessaria per le riparazioni.

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo.

La garanzia non opera se il Veicolo ha subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).

2. Recupero dalla sede stradale

rimette in assetto di marcia il Veicolo che si sia ribaltato e/o si trovi al di fuori della sede stradale.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per evento.

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato i costi conseguenti:

- ai danni cagionati a terzi a causa dell'uscita di strada del Veicolo (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);
- al recupero di beni presenti a bordo del Veicolo (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera).

La garanzia non opera se il Veicolo ha subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).

3. Trasporto Veicolo/Assicurati ed autovettura sostitutiva

trasporta il Veicolo (autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro) e gli Assicurati:

- al punto di riparazione convenzionato con la Società, più vicino al Luogo dell'assistenza;

o, se l'Assicurato non intende far eseguire le riparazioni presso il punto di riparazione convenzionato,

- al punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del Veicolo più vicino al Luogo dell'assistenza o ad un altro punto di riparazione indicato dall'Assicurato stesso purché si trovi entro 35 km dal Luogo dell'assistenza;

o, nel caso di specie,

- alla colonnina di ricarica elettrica compatibile più vicina, entro il limite di 35 km per un solo evento per Anno assicurativo. Tale Prestazione opera solo se il Veicolo è nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino o dello Stato della Città del Vaticano;

- per esigenze operative (ad esempio: interventi in orari di chiusura dei punti di riparazione, in viabilità autostradale, eccetera) può rendersi necessario il preventivo trasporto, del Veicolo, al deposito del soccorritore intervenuto. In tale caso il completamento del trasporto sarà effettuato appena possibile. In caso di intervento in orario di chiusura dei punti di riparazione o in viabilità autostradale, l'Assicurato, in alternativa, può chiedere il trasporto del Veicolo all'Abitazione o alla propria sede legale/operativa.

trasporta il Veicolo (ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadricicli trasporto persone, motorozzetta) e gli Assicurati:

- al punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del Veicolo più vicino al Luogo dell'assistenza o ad un altro punto di riparazione indicato dall'Assicurato stesso purché si trovi entro 35 km dal Luogo dell'assistenza;

o, nel caso di specie

- alla colonnina di ricarica elettrica compatibile più vicina, entro il limite di 35 km per un solo evento per Anno assicurativo. Tale Prestazione opera solo se il Veicolo è nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino o dello Stato della Città del Vaticano;
- per esigenze operative (ad esempio: interventi in orari di chiusura dei punti di riparazione, in viabilità autostradale, eccetera) può rendersi necessario il preventivo trasporto, del Veicolo, al deposito del soccorritore intervenuto. In tale caso il completamento del trasporto sarà effettuato appena possibile. In caso di intervento in orario di chiusura dei punti di riparazione o in viabilità autostradale, l'Assicurato, in alternativa, può chiedere il trasporto del Veicolo all'Abitazione o alla propria sede legale/operativa.

Per tutte le tipologie di Veicolo assicurato:

- limitatamente al solo "Trasporto del Veicolo e degli Assicurati" nei termini predetti, a parziale deroga dell'Art. 3.5 (Esclusioni) la prestazione viene erogata anche se il Veicolo è reso indisponibile o inutilizzabile (non in grado di circolare in sicurezza) in conseguenza dell'evento grandine;
- la Società tiene a proprio carico:
 - per il trasporto del Veicolo ad un punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del Veicolo stesso più vicino al Luogo dell'assistenza, o a un altro punto di riparazione indicato dall'Assicurato o all'Abitazione o alla sede legale/operativa i costi relativi ai primi 35 km;
 - i costi relativi al traino del Veicolo alla colonnina di ricarica elettrica compatibile più vicina, entro il limite di 35 km per un solo evento per Anno assicurativo e solo se il Veicolo è nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino o dello Stato della Città del Vaticano;

- **fermo il limite di 35 km ove previsto**, in tutti i casi il costo del trasporto e della custodia del Veicolo (compreso il momento del ricovero in deposito ed il completamento del trasporto) **fino a un importo massimo di € 600,00 per evento;**²¹
- i costi relativi ai chilometri percorsi dal mezzo di soccorso per raggiungere il Luogo dell'assistenza;
- il costo del trasporto degli Assicurati.

Sono esclusi e restano a loro carico i costi del trasporto degli Assicurati presso una destinazione diversa da quella prevista.

La definizione del percorso per raggiungere la destinazione è rimessa alla valutazione del soccorritore inviato dalla Centrale Operativa. Questi tiene conto di ogni elemento oggettivo che possa influire sulla circolazione (quali ad esempio condizioni del traffico, limitazioni al transito, caratteristiche del trasporto come massa e ingombro complessivo del Veicolo). L'eventuale eccedenza chilometrica a carico dell'Assicurato è determinata individuando i km che superano i limiti contrattualmente previsti (35 km); al fine di tener conto anche del percorso di ritorno che deve fare il mezzo di soccorso occorre raddoppiare tale eccedenza²². L'importo dovuto dall'Assicurato, **da pagare direttamente al soccorritore intervenuto**, è determinato da quest'ultimo in base alle tariffe dallo stesso praticate.

DUBBI

21 Come opera il Massimale in tutti casi di Trasporto del Veicolo?

Il Massimale in tutti casi di Trasporto del Veicolo opera nei limiti previsti.

Ad esempio: se l'Abitazione si trova a 35 km dal Luogo dell'assistenza, ma il costo del trasporto del Veicolo ammonta ad € 650,00, l'Assicurato deve pagare l'eccedenza di € 50,00: € 650,00 - € 600,00.

DUBBI

22 Come viene calcolata l'eccedenza chilometrica?

Il conteggio dei chilometri eccedenti viene effettuato a partire dal Luogo dell'assistenza e tiene conto anche del percorso di ritorno che deve fare il mezzo di soccorso.

Ad esempio: se l'Abitazione si trova a 50 km dal Luogo dell'assistenza, l'Assicurato deve pagare l'eccedenza relativa a 30 km: 50-35 = 15 km in andata cui bisogna aggiungere 15 km relativi al percorso di ritorno.

La Società, se la Centrale operativa lo ritiene necessario, mette a disposizione dell'Assicurato un'autovettura sostitutiva di cilindrata fino a 1600 centimetri cubici.

L'autovettura sostitutiva viene messa a disposizione solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'Assicurato richiede il noleggio entro trenta giorni dalla data di accadimento dell'evento;
- il punto di riparazione attesti per iscritto che per le riparazioni sono necessarie oltre 8 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulti compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice.

L'autovettura sostitutiva viene messa a disposizione anche se il Veicolo non è più riparabile.

Il noleggio decorre dalla data che l'Assicurato concorda con la Centrale operativa e si protrae fino alla riconsegna del Veicolo riparato, se le riparazioni sono possibili, e comunque,

per l'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro non oltre:

- 30 giorni consecutivi o fino alla restituzione del Veicolo ritrovato, in caso di Furto totale o Rapina del Veicolo;
- 3 giorni consecutivi se, in caso di Incidente conseguente alla circolazione, l'Assicurato non intende far trasportare il Veicolo al punto di riparazione convenzionato con la Società;
- 7 giorni consecutivi, in tutti gli altri casi.

per il ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadricicli trasposto persone, motocarozzetta non oltre:

- 30 giorni consecutivi o fino alla restituzione del Veicolo ritrovato, in caso di Furto totale o Rapina del Veicolo;
- 7 giorni consecutivi, in tutti gli altri casi.

Per tutte le tipologie di Veicolo assicurato l'autovettura sostitutiva viene messa a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 3.4 (Delimitazioni). L'autovettura sostitutiva non viene messa a disposizione se il Veicolo è reso indisponibile o inutilizzabile in conseguenza dell'evento grandine.

4. **Ricerca pezzi di ricambio**

ricerca e spedisce i pezzi di ricambio non disponibili presso il Luogo dell'assistenza, quando il Veicolo si trovi all'estero.

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. Prima dell'invio dei pezzi di ricambio, l'Assicurato deve dare garanzia del loro pagamento.

5. **Pernottamento**

organizza il pernottamento degli Assicurati presso una struttura alberghiera, per attendere che il Veicolo venga riparato o per il tempo necessario alla Centrale operativa per fornire le ulteriori Prestazioni, quando il Luogo dell'assistenza si trovi ad oltre 50 Km dall'Abitazione.

La Società tiene a proprio carico i costi per 3 notti di pernottamento e fino ad un massimo di € 500,00 per evento.

6. **Viaggio verso Destinazione**

organizza il viaggio degli Assicurati per raggiungere la Destinazione, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all'Abitazione.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa ed in relazione alla tratta da percorrere. Se la Prestazione viene erogata mettendo a disposizione dell'Assicurato un'autovettura sostitutiva, la Società tiene a proprio carico i costi relativi al noleggio secondo le modalità previste all'Art. 3.4 (Delimitazioni).

7. **Taxi**

mette a disposizione dell'Assicurato un taxi per incombenze legate direttamente o indirettamente all'evento quali, a puro titolo di esempio: raggiungere il punto di noleggio, la struttura alberghiera o il luogo di lavoro, rientrare presso la propria Abitazione, eccetera.

La Società tiene a proprio carico il costo di una corsa fino ad un importo massimo di € 50,00 per evento.

Questa Prestazione non sostituisce né è sostituita dal trasporto degli Assicurati effettuato in occasione del trasporto del Veicolo, secondo quanto previsto al precedente punto 3.

8. **Viaggio verso Veicolo**

In funzione della scelta dell'Assicurato tra le 2 soluzioni seguenti (non cumulabili ma alternative tra loro):

1. organizza il viaggio dell'Assicurato o di una persona da lui autorizzata per iscritto fino al luogo presso il quale si trova il Veicolo.

Se il Veicolo è stato riparato:

- a) presso un centro di autoriparazione scelto tra quelli "attivi" indicati dalla Società facenti parte del circuito "UnipolService", la Prestazione è operante senza limiti di Massimale per evento;

- b) presso un centro di autoriparazione non convenzionato con la Società, **la Prestazione è operante fino ad un massimo di € 200,00 per evento;**
- c) dopo aver subito danni tali da renderlo inutilizzabile **per almeno 5 giorni a condizione che si trovi all'estero,** la Prestazione è operante senza limiti di Massimale per evento.

Se il Veicolo è stato ritrovato:

- d) dopo un Furto o una Rapina, **entro 1 Anno dalla data di denuncia del Furto o della Rapina e sia in condizioni di circolare,** la Prestazione opera senza limiti di Massimale per evento.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al viaggio di sola andata da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa e in relazione alla tratta da percorrere, **con esclusione dell'autovettura sostitutiva.**

Questa soluzione potrà essere erogata:

- ▶ dopo che l'Assicurato abbia pagato le spese di propria competenza (manodopera per le riparazioni, pezzi di ricambio, custodia, eccetera), se il Veicolo si trova presso un punto di riparazione o un luogo di deposito;
 - ▶ abbia espletato le pratiche amministrative e burocratiche.
2. trasporta il Veicolo dal luogo presso il quale esso si trova fino al punto di riparazione convenzionato con la Società più vicino all'Abitazione se lo stesso:
- a) **in caso di Guasto,** ha subito danni tali da renderlo inutilizzabile **per oltre 4 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulti compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice.** Le ore di manodopera devono essere attestate per iscritto da parte del punto di riparazione;
 - b) **in caso di Incidente,** ha subito danni tali da renderlo inutilizzabile **per oltre 8 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulti compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice.** Le ore di manodopera devono essere attestate per iscritto da parte del punto di riparazione;
 - c) ha subito danni tali da renderlo inutilizzabile **per almeno 5 giorni a condizione che si trovi all'estero;**
 - d) è stato ritrovato dopo un Furto o una Rapina, **entro 1 Anno dalla data di denuncia del Furto o della Rapina e non sia in condizioni di circolare.**

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al trasporto del Veicolo fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per evento.

Questa soluzione potrà essere erogata:

- limitatamente alle lettere a) e b), solo se le ore consecutive di manodopera siano state certificate per iscritto da un punto di riparazione raggiunto con l'attivazione della precedente Prestazione 3 (*Trasporto Veicolo/Assicurati ed autovettura sostitutiva*) relativamente al Trasporto Veicolo;
- dopo che l'Assicurato,
 - ▶ abbia pagato le spese di propria competenza (manodopera per le riparazioni, pezzi di ricambio, custodia, eccetera), se il Veicolo si trova presso un punto di riparazione o un luogo di deposito;
 - ▶ abbia messo a disposizione del soccorritore incaricato di effettuare il trasporto o del professionista che ha il compito di condurre il Veicolo le dotazioni (quali, ad esempio: chiavi, telecomando, eccetera) i documenti necessari (quali, ad esempio: verbale di dissequestro, libretto di circolazione, delega a condurre il Veicolo, eccetera);
 - ▶ abbia espletato le pratiche amministrative e burocratiche propedeutiche al trasporto.

9. **Demolizione del Veicolo**

organizza, su richiesta scritta dell'Assicurato, la demolizione del Veicolo (subordinata al rilascio della delega e relativa documentazione da fornire entro 60 giorni dalla richiesta) **quando l'evento si verifica in Italia**. La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al trasporto del Veicolo e alla relativa demolizione presso un centro convenzionato autorizzato;
- alla cancellazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

La garanzia non opera se il Veicolo ha subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada) ed in assenza di richiesta scritta, delega e relativa documentazione per la demolizione del Veicolo entro i tempi predetti.

10. **Disbrigo pratiche amministrative all'estero**

supporta l'Assicurato nel disbrigo delle pratiche amministrative che si rendano necessarie per la demolizione e/o lo smontaggio del Veicolo in loco **quando l'evento si verifica all'estero**.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi alla richiesta ed al rilascio sul Luogo dell'assistenza della documentazione necessaria.

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato i costi relativi alla documentazione amministrativa da richiedersi in Italia e all'eventuale traduzione che si rendesse necessaria.

11. **Ricerca colonnina di ricarica elettrica**

Su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa fornisce l'indicazione della colonnina di ricarica elettrica compatibile più vicina, con il limite di una ricerca al mese.

In caso di sequestro del Veicolo conseguente a riscontro negativo della copertura assicurativa R.C.A. da parte delle Autorità, sebbene il relativo Premio risulti regolarmente pagato dal Contraente, la Società per il tramite della Centrale operativa:

12. **Viaggio verso Destinazione/Abitazione (dovuto da sequestro Veicolo)**

organizza il viaggio dell'Assicurato per raggiungere la Destinazione, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all'Abitazione.

Il mezzo di trasporto verrà individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa, in relazione alla tratta da percorrere. Se la Prestazione viene erogata mettendo a disposizione dell'Assicurato un'autovettura sostitutiva, il noleggio verrà organizzato secondo le modalità previste all'Art. 3.4 (Delimitazioni).

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino a un importo massimo di € 150,00 per evento.

13. **Noleggio (dovuto da sequestro Veicolo)**

provvede al noleggio di un'autovettura sostitutiva (di cilindrata fino a 1600 centimetri cubici).

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino al dissequestro del Veicolo e comunque per un massimo di 3 giorni consecutivi. L'autovettura sostitutiva viene messa a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 3.4 (Delimitazioni).

In caso di Infortunio conseguente alla circolazione del Veicolo; malore che si sia manifestato durante la circolazione del Veicolo o in conseguenza della stessa; smarrimento, sottrazione, distruzione o ritiro dei documenti di abilitazione alla guida da parte dell'Autorità, che rendano impossibile all'Assicurato guidare il Veicolo, la Società per il tramite della Centrale operativa:

14. **Invio personale**

invia personale idoneo a condurre il Veicolo dal Luogo dell'assistenza al luogo in Italia indicato dall'Assicurato, quando gli altri Assicurati non lo possano fare al suo posto per oggettive ragioni.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al compenso del personale incaricato.

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato, che deve pagarli direttamente al professionista incaricato, tutti gli altri costi quali, ad esempio: carburante, pedaggi autostradali, traghetti, pasti e pernottamenti del personale incaricato, eccetera.

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di Incidente da circolazione del Veicolo avvenuto all'estero che coinvolga l'Assicurato, la Società per il tramite della Centrale operativa:

15. Comunicazione con Autorità locali

mette a disposizione personale idoneo ad agevolare le comunicazioni con le Autorità locali.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al professionista incaricato fino al massimo di 10 ore anche non consecutive e comunque non oltre € 600,00 per evento.

In caso di Infortunio o Disturbo post traumatico da stress conseguente alla circolazione del Veicolo che abbiano colpito l'Assicurato; malore che si sia manifestato durante la circolazione del Veicolo o in conseguenza della stessa, la Società per il tramite della Centrale operativa:

16. Consulenza medica telefonica

fornisce all'Assicurato una consulenza medica telefonica sulla patologia segnalata e riguardo ai professionisti e alle strutture a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura. Se l'Équipe medica lo ritiene necessario, l'Assicurato viene messo in contatto anche con uno specialista in medicina d'urgenza, cardiologia, ortopedia, neurologia, psicologia.

17. Visita medica a domicilio

organizza per l'Assicurato una visita medica al suo domicilio in Italia.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione e all'onorario relativi alla visita medica;
- all'eventuale trasferimento presso il luogo ove si trovi il personale idoneo.

18. Trasporto presso Struttura sanitaria

trasporta l'Assicurato presso la Struttura sanitaria più idonea per la diagnosi e la cura necessaria al caso specifico, più vicina al Luogo dell'assistenza.

Se necessario, a giudizio della Centrale operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul Luogo dell'assistenza.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasporto, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
- all'accompagnamento durante il trasporto.

19. **Trasferimento presso Struttura sanitaria**

trasferisce l'Assicurato presso la Struttura sanitaria più vicina alla sua Abitazione, idonea ad fornire la cura necessaria, o presso la sua Abitazione.

Se necessario, a giudizio della Centrale operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul Luogo dell'assistenza.

L'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai trasferimenti da Paesi dell'Europa e da quelli del bacino del Mar Mediterraneo.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
- all'accompagnamento durante il trasferimento.

20. **Viaggio di un Familiare**

organizza il viaggio di un Familiare presso il Luogo dell'assistenza o la Struttura sanitaria dove l'Assicurato sia stato portato in conseguenza dell'evento, per consentirgli di prendersi cura:

- dell'Assicurato ricoverato;
- dei minori di 15 anni rimasti soli.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al viaggio di andata e ritorno, da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione dell'autovettura sostitutiva;
- alle spese di albergo fino a un importo massimo di € 250,00 per evento.

In caso di decesso dell'Assicurato conseguente alla circolazione del Veicolo, la Società per il tramite della Centrale operativa:

21. **Trasferimento salma**

organizza il trasferimento della salma presso il luogo di sepoltura in Italia.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al trasporto della salma;
- al feretro da utilizzarsi per il trasporto, fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per evento;
- agli oneri connessi all'espletamento delle formalità burocratiche e legali resesi necessarie sul Luogo dell'assistenza.

Sono escluse le spese relative alla ricerca e recupero della salma e alla cerimonia funebre (sepoltura, inumazione, cremazione).

- Limitatamente a Veicoli diversi dall'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitte, quadricicli trasportato persone, motocarozzetta

In caso di Guasto, Incidente conseguente alla circolazione, Incendio, Furto totale o parziale, tentato o consumato, Rapina, foratura degli pneumatici, perdita o rottura delle chiavi o dei dispositivi elettronici di apertura delle porte, mancanza di carburante, rifornimento con errato tipo di carburante, congelamento carburante, rottura cristalli, Atti di vandalismo, grandine (limitatamente a quanto previsto alla prestazione 1. Officina Mobile e Trasporto Veicolo ed Assicurati), nevicata, che rendano il Veicolo indisponibile o inutilizzabile, la Società per il tramite della Centrale operativa:

1. **Officina Mobile e Trasporto Veicolo ed Assicurati**

invia presso il Luogo dell'assistenza un'officina mobile per effettuare le riparazioni ritenute eseguibili in loco a giudizio della Centrale operativa.

Se la natura del problema non consente di risolverlo sul Luogo dell'assistenza, trasporta il Veicolo e gli Assicurati:

- al punto di riparazione più vicino al Luogo dell'assistenza in grado di effettuare le riparazioni;

o, a scelta dell'Assicurato,

- al punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del Veicolo più vicino al Luogo dell'assistenza o ad un altro punto di riparazione indicato dall'Assicurato stesso, purché si trovi entro 35 km dal Luogo dell'assistenza;
- per esigenze operative (ad esempio: interventi in orari di chiusura dei punti di riparazione, in viabilità autostradale eccetera) può rendersi necessario il preventivo trasporto del Veicolo presso il deposito del soccorritore intervenuto. In tale caso il completamento del trasporto sarà effettuato appena possibile. In caso di intervento in orario di chiusura dei punti di riparazione o in viabilità autostradale, l'Assicurato, in alternativa, può chiedere il trasporto del Veicolo all'Abitazione o alla propria sede legale/operativa.

Limitatamente al solo "Trasporto del Veicolo e degli Assicurati" nei termini predetti, a parziale deroga dell'Art. 3.5 (*Esclusioni*) la prestazione viene erogata anche se il Veicolo è reso indisponibile o inutilizzabile (non in grado di circolare in sicurezza) in conseguenza dell'evento grandine.

La Società tiene a proprio carico:

- i costi relativi all'uscita dell'officina mobile e alla manodopera del personale intervenuto;
- per il trasporto del Veicolo ad un punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del Veicolo stesso più vicino al Luogo dell'assistenza, o a un altro punto di riparazione indicato dall'Assicurato o all'Abitazione o alla sede legale/operativa i costi relativi ai primi 35 km;
- fermo il limite di 35 km ove previsto, in tutti i casi il costo del trasporto e della custodia del Veicolo (compreso il momento del ricovero in deposito ed il completamento del trasporto) fino ad un importo massimo di € 2.000,00 per i Veicoli aventi peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li; € 3.000,00 per i Veicoli aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li;²³
- i costi relativi ai chilometri percorsi dal mezzo di soccorso per raggiungere il Luogo dell'assistenza;
- il costo del trasporto degli Assicurati.

Sono esclusi e restano a loro carico i costi del trasporto degli Assicurati presso una destinazione diversa da quella prevista.

La definizione del percorso per raggiungere la destinazione è rimessa alla valutazione del soccorritore inviato dalla Centrale Operativa. Questi tiene conto di ogni elemento oggettivo che possa influire sulla circolazione (quali ad esempio condizioni del traffico, limitazioni al transito, caratteristiche del trasporto come massa e ingombro complessivo del Veicolo).

L'eventuale eccedenza chilometrica a carico dell'Assicurato è determinata individuando i km che superano i limiti contrattualmente previsti (35 km); al fine di tener conto anche del percorso di ritorno che deve fare il mezzo di soccorso

DUBBI

23 Come opera il Massimale in tutti i casi di Trasporto del Veicolo?

Il Massimale in tutti i casi di Trasporto del Veicolo opera nei limiti previsti.

Ad esempio: se l'Abitazione si trova a 35 km dal Luogo dell'assistenza, ma il costo del trasporto del Veicolo (con peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li) ammonta ad € 2.100,00, l'Assicurato deve pagare l'eccedenza di € 100,00: € 2.100,00 - € 2.000,00.

occorre raddoppiare tale eccedenza²⁴. L'importo dovuto dall'Assicurato, da pagare direttamente al soccorritore intervenuto, è determinato da quest'ultimo in base alle tariffe dallo stesso praticate.

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato i costi relativi:

- ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo;
- al trasporto del Veicolo ad un punto di riparazione diverso da quelli previsti e all'eventuale custodia.

La garanzia non opera se il Veicolo ha subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).

2. **Recupero dalla sede stradale**

rimette in assetto di marcia il Veicolo che si sia ribaltato e/o si trovi al di fuori della sede stradale.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo per evento di:

- € 2.000,00 per i Veicoli aventi peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li;
- € 3.000,00 per i Veicoli aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li.

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato i costi conseguenti:

- ai danni cagionati a terzi a causa dell'uscita di strada del Veicolo (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);
- al recupero di beni presenti a bordo del Veicolo (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera).

La garanzia non opera se il Veicolo ha subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).

DUBBI

24 Come viene calcolata l'eccedenza chilometrica?

Il conteggio dei chilometri eccedenti viene effettuato a partire dal Luogo dell'assistenza e tiene conto anche del percorso di ritorno che deve fare il mezzo di soccorso.

Ad esempio: se l'Abitazione si trova a 50 km dal Luogo dell'assistenza, l'Assicurato deve pagare l'eccedenza relativa a 30 km: $50 - 35 = 15$ km in andata cui bisogna aggiungere 15 km relativi al percorso di ritorno.

3. **Presidio merce**

invia sul Luogo dell'assistenza personale di vigilanza per presidiare la merce soggetta a Rischio di reati.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 600,00 per evento.

4. **Ricerca pezzi di ricambio**

ricerca e spedisce i pezzi di ricambio non disponibili presso il Luogo dell'assistenza, quando il Veicolo si trovi all'estero.

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. Prima dell'invio dei pezzi di ricambio, l'Assicurato deve dare garanzia del loro pagamento.

5. **Pernottamento**

organizza il pernottamento degli Assicurati presso una struttura alberghiera, per attendere che il Veicolo venga riparato o per il tempo necessario alla Centrale operativa per fornire le ulteriori Prestazioni, quando il Luogo dell'assistenza si trovi ad oltre 50 Km dall'Abitazione.

La Società tiene a proprio carico i costi per 3 notti di pernottamento e fino ad un massimo di € 500,00 per evento.

6. **Viaggio verso Destinazione**

organizza il viaggio degli Assicurati per raggiungere la Destinazione, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all'Abitazione o alla sede legale o operativa della ditta.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa ed in relazione alla tratta da percorrere. Se la Prestazione viene erogata mettendo a disposizione dell'Assicurato un veicolo sostitutivo, la Società tiene a proprio carico i costi relativi al noleggio secondo le modalità previste all'Art. 3.4 (Delimitazioni). La garanzia non è prestata per i rimorchi.

7. **Autoveicolo sostitutivo**

la Società, se la Centrale operativa lo ritiene necessario, mette a disposizione dell'Assicurato in Italia un autoveicolo sostitutivo, avente peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li.

L'autoveicolo sostitutivo viene erogato solo se risultano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- l'Assicurato richianda il noleggio entro trenta giorni dalla data di accadimento dell'evento;
- il punto di riparazione attesti per iscritto che per le riparazioni sono necessarie oltre 8 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulti compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice.

L'autoveicolo sostitutivo viene messo a disposizione anche se il Veicolo non è più riparabile.

Il noleggio decorre dalla data che l'Assicurato concorda con la Centrale operativa e si protrae fino alla riconsegna del Veicolo riparato, se le riparazioni sono possibili, e comunque non oltre:

- 30 giorni consecutivi o fino alla restituzione del Veicolo ritrovato, in caso di Furto totale o Rapina del Veicolo;
- 7 giorni consecutivi, in tutti gli altri casi.

L'autoveicolo sostitutivo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 3.4 (Delimitazioni). La garanzia non è prestata per i rimorchi.

8. **Taxi**

mette a disposizione dell'Assicurato un taxi per incombenze legate direttamente o indirettamente all'evento quali, a puro titolo di esempio: raggiungere il punto di noleggio, la struttura alberghiera o il luogo di lavoro, rientrare presso la propria Abitazione, eccetera.

La Società tiene a proprio carico il costo di una corsa fino ad un importo massimo di € 50,00 per evento.

Questa Prestazione non sostituisce né è sostituita dal trasporto degli Assicurati effettuato in occasione del trasporto del Veicolo, secondo quanto previsto al precedente punto 1.

9. **Viaggio verso Veicolo**

organizza il viaggio dell'Assicurato o di una persona da lui autorizzata per iscritto fino al luogo presso il quale si trova il Veicolo.

Se il Veicolo è stato riparato:

- a) presso un centro di autoriparazione scelto tra quelli "attivi" indicati dalla Società facenti parte del circuito "UnipolService", la Prestazione è operante senza limiti di Massimale per evento;
- b) presso un centro di autoriparazione non convenzionato con la Società, **la Prestazione è operante fino ad un massimo di € 200,00 per evento;**
- c) dopo aver subito danni tali da renderlo inutilizzabile per almeno 5 giorni a condizione che si trovi all'estero, la Prestazione è operante senza limiti di Massimale per evento.

Se il Veicolo è stato ritrovato:

- d) dopo un Furto o una Rapina, entro 1 Anno dalla data di denuncia del Furto o della Rapina e sia in condizioni di circolare, la Prestazione opera senza limiti di Massimale per evento.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al viaggio di sola andata da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa e in relazione alla tratta da percorrere, **con esclusione del veicolo sostitutivo.**

Le Prestazioni potranno essere erogate dopo che l'Assicurato:

- abbia pagato le spese di propria competenza (manodopera per le riparazioni, pezzi di ricambio, custodia, eccetera), se il Veicolo si trova presso un punto di riparazione o un luogo di deposito;
- abbia espletato le pratiche amministrative e burocratiche.

10. **Demolizione del Veicolo**

organizza, su richiesta scritta dell'Assicurato, la demolizione del Veicolo (subordinata al rilascio della delega e relativa documentazione da fornire entro 60 giorni dalla richiesta) **quando l'evento si verifica in Italia.** La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al trasporto del Veicolo e alla relativa demolizione presso un centro convenzionato autorizzato;
- alla cancellazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

La garanzia non opera se il Veicolo ha subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada); ed in assenza di richiesta scritta, delega e relativa documentazione per la demolizione del Veicolo entro i tempi previsti).

11. **Disbrigo pratiche amministrative all'estero**

Supporta l'Assicurato nel disbrigo delle pratiche amministrative che si rendano necessarie per la demolizione e/o lo smontaggio del Veicolo in loco **quando l'evento si verifica all'estero.**

La Società tiene a proprio carico i costi relativi alla richiesta ed al rilascio sul Luogo dell'assistenza della documentazione necessaria.

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato i costi relativi alla documentazione amministrativa da richiedersi in Italia e all'eventuale traduzione che si rendesse necessaria.

In caso di sequestro del Veicolo conseguente a riscontro negativo della copertura assicurativa RCA da parte delle Autorità, sebbene il relativo Premio risulti regolarmente pagato dal Contraente, la Società per il tramite della Centrale operativa:

12. **Viaggio verso Destinazione/Abitazione (dovuto da sequestro Veicolo)**

Organizza il viaggio dell'Assicurato per raggiungere la Destinazione, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all'Abitazione.

Il mezzo di trasporto verrà individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa, in relazione alla tratta da percorrere. Se la Prestazione viene erogata mettendo a disposizione dell'Assicurato un veicolo, il noleggio verrà organizzato secondo le modalità previste all'Art. 3.4 (Delimitazioni).

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino a un importo massimo di € 250,00 per evento.

13. **Noleggio (dovuto da sequestro Veicolo)**

provvede al noleggio di un veicolo sostitutivo avente peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino al dissequestro del Veicolo e comunque per un massimo di 3 giorni consecutivi. Il veicolo sostitutivo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 3.4 (Delimitazioni).

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di Incidente da circolazione del Veicolo avvenuto all'estero che coinvolga l'Assicurato, la Società per il tramite della Centrale operativa.

14. **Comunicazione con Autorità locali**

mette a disposizione personale idoneo ad agevolare le comunicazioni con le Autorità locali.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al professionista incaricato fino al massimo di 10 ore anche non consecutive e comunque non oltre € 600,00 per evento.

In caso di Infortunio o Disturbo post traumatico da stress conseguente alla circolazione del Veicolo che abbiano colpito l'Assicurato; malore che si sia manifestato durante la circolazione del Veicolo o in conseguenza della stessa, la Società per il tramite della Centrale operativa:

15. **Consulenza medica telefonica**

Fornisce all'Assicurato una consulenza medica telefonica sulla patologia segnalata e riguardo ai professionisti e alle strutture a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura. Se l'Équipe medica lo ritiene necessario, l'Assicurato viene messo in contatto anche con uno specialista in medicina d'urgenza, cardiologia, ortopedia, neurologia, psicologia.

16. **Visita medica a domicilio**

Organizza per l'Assicurato una visita medica al suo domicilio in Italia.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione e all'onorario relativi alla visita medica;
- all'eventuale trasferimento presso il luogo ove si trovi il personale idoneo.

17. **Trasporto presso Struttura sanitaria**

Trasporta l'Assicurato presso la Struttura sanitaria più idonea per la diagnosi e la cura necessaria al caso specifico, più vicina al Luogo dell'assistenza.

Se necessario, a giudizio della Centrale operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul Luogo dell'assistenza.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasporto, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
- all'accompagnamento durante il trasporto.

18. **Trasferimento presso Struttura sanitaria**

Trasferisce l'Assicurato presso la Struttura sanitaria più vicina alla sua Abitazione, idonea ad fornire la cura necessaria, o presso la sua Abitazione.

Se necessario, a giudizio della Centrale operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul Luogo dell'assistenza.

L'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai trasferimenti da Paesi dell'Europa e da quelli del bacino del Mar Mediterraneo.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
- all'accompagnamento durante il trasferimento.

19. **Viaggio di un Familiare**

Organizza il viaggio di un Familiare presso il Luogo dell'assistenza o la Struttura sanitaria dove l'Assicurato sia stato portato in conseguenza dell'evento, per consentirgli di prendersi cura dell'Assicurato ricoverato.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al viaggio di andata e ritorno, da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione del veicolo sostitutivo;
- alle spese di albergo fino a un importo massimo di € 250,00 per evento.

In caso di decesso dell'Assicurato conseguente alla circolazione del Veicolo, la Società per il tramite della Centrale operativa:

20. Trasferimento salma

Organizza il trasferimento della salma presso il luogo di sepoltura in Italia.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al trasporto della salma;
- al feretro da utilizzarsi per il trasporto, fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per evento;
- agli oneri connessi all'espletamento delle formalità burocratiche e legali rese necessarie sul Luogo dell'assistenza.

Sono escluse le spese relative alla ricerca e recupero della salma e alla cerimonia funebre (sepoltura, inumazione, cremazione).

Art. 3.4 - Delimitazioni

1. La Struttura organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
2. La Società non riconosce né rimborsi né indennizzi compensativi, salvo quanto previsto all'Art. 7.2.1.3 (Pagamento delle Prestazioni);
3. La Società non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di fornire le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'Assicurato e tale professionista;
4. I pernottamenti, ove previsti, sono a carico della Società se già non rientranti nel programma di viaggio originario;
5. Eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'Assicurato o da altri aventi diritto, se usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla Società, devono essere consegnati alla stessa;
6. La Società mette a disposizione dell'Assicurato un veicolo sostitutivo, nei limiti previsti nelle singole formule di Assistenza, con percorrenza chilometrica illimitata, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato.

La Società tiene a proprio carico i costi per:

- le garanzie R.C.A., Incendio, Furto e Kasko, a esclusione delle relative Franchigie e dei relativi Scoperti, come anche di eventuali e ulteriori coperture assicurative;
- eventuali oneri aeroportuali e ferroviari;

- la restituzione del veicolo sostitutivo ad un punto di noleggio diverso da quello presso il quale il veicolo stesso è stato consegnato all'Assicurato;
- le dotazioni di cui TUTTI i veicoli devono disporre per circolare in conformità a quanto stabilito dalle norme in vigore o da specifici provvedimenti adottati dalle Autorità competenti (ad esempio: catene da neve, se obbligatorie).

Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato. Rientrano in tale ambito, a puro titolo di esempio, quelle relative a: carburante, pedaggi autostradali, dotazioni che rispondono ad esigenze specifiche dell'Assicurato (seggiolini per il trasporto di bambini, portabici, portasci eccetera), come anche ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio oltre i limiti prestabiliti.

Inoltre, il centro di noleggio che fornisce il veicolo sostitutivo può richiedere la costituzione di una cauzione che deve essere prestata direttamente dall'Assicurato. A tal fine, egli deve fornire una carta di credito a lui intestata;

7. Le Prestazioni che richiedono l'accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell'Assicurato sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla Centrale operativa preventivo consenso scritto;
8. Le Prestazioni che richiedono l'accesso all'Abitazione sono erogate solo in presenza dell'Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto;
9. Le Prestazioni non sono erogate per quei Veicoli che superano i limiti di sagoma e di peso quali i trasporti eccezionali, in quanto non rispettano le condizioni normative definite dall'Art. 61 del Nuovo Codice della Strada e quanto previsto dalla Direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni ed alle caratteristiche tecniche dei veicoli stradali;
10. La Società, in specifici casi - ove non previste diverse indicazioni da parte della Autorità competenti - provvede ad erogare le Prestazioni di aiuto fermo il rispetto dei tempi necessari e funzionali alla Struttura Organizzativa per affrontare e gestire le situazioni di difficoltà;
11. Nel caso in cui l'utilizzatore del Veicolo sia in possesso di una patente speciale, che ne certifichi l'idoneità alla guida, anche con specifici adattamenti, ovvero modificati per consentire la guida a persone con disabilità, la Struttura organizzativa verificherà la presenza di un veicolo sostitutivo con tali caratteristiche, nell'area ove si trova il richiedente. In assenza dei requisiti previsti sui veicoli individuati, la prestazione non potrà operare.

Cosa NON assicura

Art. 3.5 - Esclusioni

Se non diversamente previsto nelle singole Prestazioni, queste ultime non vengono erogate se l'evento che determina la situazione di difficoltà è conseguenza:

- di dolo e/o attività illecita del Contraente e/o dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
- di un atto di guerra, insurrezione, tumulto popolare, come anche di aggressione o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- di partecipazione a gare o competizioni sportive motoristiche, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- di guida del Veicolo in mancanza della abilitazione prescritta dalle disposizioni di legge in vigore salvo il caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida ma sia in attesa del rilascio della patente. Se detta patente non viene rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
- del mancato rispetto delle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico;
- dell'immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla garanzia della casa costruttrice;
- delle operazioni di ordinaria manutenzione del Veicolo;
- di Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- di violazione dei limiti di velocità in tutti i casi in cui sia stata applicata la sanzione accessoria di sospensione o di ritiro della patente di guida (Art. 142 Nuovo Codice della Strada);
- dell'evento grandine, salvo quanto diversamente previsto agli Artt. 3.3 (Assistenza Plus) e 3.7 (Assistenza Extra Large);
- di Guasto determinato da inondazione, allagamento, alluvione, mareggiata, maremoto, uragano, eruzione vulcanica e terremoto.

Inoltre, le Prestazioni non vengono erogate in caso di:

- impossibilità (materiale e oggettiva) causata da eventi naturali (ad esempio: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche);
- eventi che abbiano colpito parti di uso non esclusivo dell'Abitazione (quali, a puro titolo di esempio: cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui è situata l'Abitazione);

- Assistenza ad animali feroci e/o pericolosi di proprietà dell'Assicurato.

Art. 3.6 - Diritto di Rivalsa

La Società si riserva il diritto di Rivalsa per le somme indebitamente liquidate in conseguenza di un atto doloso e/o attività illecita compiuta dall'Assicurato.

Come personalizzare

Art. 3.7 - Assistenza Extra Large

(Estensione aggiuntiva della garanzia Assistenza Plus riservata all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro e operante solo se espressamente richiamata nella Posizione assicurativa)

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 3.3 (Assistenza Plus), le seguenti Prestazioni

- **2. Recupero dalla sede stradale**
- **3. Trasporto Veicolo/Assicurati ed autovettura sostitutiva**
- **7. Taxi**

vengono erogate dalla Società per il tramite della Centrale operativa come di seguito:

2. Recupero dalla sede stradale

La Società rimette in assetto di marcia il Veicolo che si sia ribaltato e/o si trovi al di fuori della sede stradale.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi **fino ad un importo massimo di € 2.000,00 per evento.**

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato i costi conseguenti:

- ai danni cagionati a terzi a causa dell'uscita di strada del Veicolo (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);
- al recupero di beni presenti a bordo del Veicolo (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera).

La garanzia non opera se il Veicolo ha subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).

3. Trasporto Veicolo/Assicurati ed autovettura sostitutiva

La Società trasporta il Veicolo e gli Assicurati:

- al punto di riparazione convenzionato con la Società scelto dall'Assicurato;
- o, se l'Assicurato non intende far eseguire le riparazioni presso il punto di riparazione convenzionato,

- al punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del Veicolo più vicino al Luogo dell'assistenza o ad un altro punto di riparazione indicato dall'Assicurato stesso purché si trovi entro 100 km dal Luogo dell'assistenza;

o, nel caso di specie,

- alla colonnina di ricarica elettrica compatibile più vicina, entro il limite di 100 km. Tale Prestazione opera solo se il Veicolo è nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino o dello Stato della Città del Vaticano;
- per esigenze operative (ad esempio: interventi in orari di chiusura dei punti di riparazione, in viabilità autostradale, eccetera) può rendersi necessario il preventivo trasporto, del Veicolo, al deposito del soccorritore intervenuto. In tale caso il completamento del trasporto sarà effettuato appena possibile. In caso di intervento in orario di chiusura dei punti di riparazione o in viabilità autostradale, l'Assicurato, in alternativa, può chiedere il trasporto del Veicolo all'Abitazione o alla propria sede legale/operativa.

Limitatamente al solo "Trasporto del Veicolo e degli Assicurati" nei termini predetti, a parziale deroga dell'Art. 3.5 (Esclusioni) la prestazione viene erogata anche se il Veicolo è reso indisponibile o inutilizzabile (non in grado di circolare in sicurezza) in conseguenza dell'evento grandine.

La Società tiene a proprio carico:

- i costi per il trasporto del Veicolo al punto di riparazione convenzionato con la Società scelto dall'Assicurato (chilometraggio illimitato, fermo quanto previsto all'Art. 3.4 (Delimitazioni) punto 10);
- per il trasporto del Veicolo ad un punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del Veicolo stesso più vicino al Luogo dell'assistenza, o a un altro punto di riparazione indicato dall'Assicurato o all'Abitazione o alla sede legale/operativa i costi relativi ai primi 100 km (fermo quanto previsto all'Art. 3.4 (Delimitazioni) punto 10);
- i costi relativi al traino del Veicolo alla colonnina di ricarica elettrica compatibile più vicina, entro il limite di 100 km e solo se il Veicolo è nel territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di S. Marino o dello Stato della Città del Vaticano (fermo quanto previsto all'Art. 3.4 (Delimitazioni) punto 10);
- fermo il limite di 100 km ove previsto, in tutti i casi il costo del trasporto e della custodia del Veicolo (compreso il momento del ricovero in deposito ed il completamento del trasporto) fino a un importo massimo di € 2.000,00 per evento;
- i costi relativi ai chilometri percorsi dal mezzo di soccorso per raggiungere il Luogo dell'assistenza;

- il costo del trasporto degli Assicurati.

Sono esclusi e restano a loro carico i costi del trasporto degli Assicurati presso una destinazione diversa da quella prevista.

La definizione del percorso per raggiungere la destinazione è rimessa alla valutazione del soccorritore inviato dalla Centrale Operativa. Questi tiene conto di ogni elemento oggettivo che possa influire sulla circolazione (quali ad esempio condizioni del traffico, limitazioni al transito, caratteristiche del trasporto come massa e ingombro complessivo del Veicolo). L'eventuale eccedenza chilometrica a carico dell'Assicurato è determinata individuando i km che superano i limiti contrattualmente previsti (100 km); al fine di tener conto anche del percorso di ritorno che deve fare il mezzo di soccorso occorre raddoppiare tale eccedenza. L'importo dovuto dall'Assicurato, da pagare direttamente al soccorritore intervenuto, è determinato da quest'ultimo in base alle tariffe dallo stesso praticate.

La Società, se la Centrale operativa lo ritiene necessario, mette a disposizione dell'Assicurato un'autovettura sostitutiva di cilindrata fino a 1600 centimetri cubici. L'autovettura sostitutiva viene messa a disposizione solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'Assicurato richiama il noleggio entro trenta giorni dalla data di accadimento dell'evento;
- il punto di riparazione attesti per iscritto che per le riparazioni sono necessarie oltre 8 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulti compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice.

L'autovettura sostitutiva viene messa a disposizione anche se il Veicolo non è più riparabile.

Il noleggio decorre dalla data che l'Assicurato concorda con la Centrale operativa e si protrae fino alla riconsegna del Veicolo riparato, se le riparazioni sono possibili, e comunque non oltre:

- 30 giorni consecutivi o fino alla restituzione del Veicolo ritrovato, in caso di Furto totale o Rapina del Veicolo;
- 3 giorni consecutivi se, in caso di Incidente conseguente alla circolazione, l'Assicurato non intende far trasportare il Veicolo al punto di riparazione convenzionato con la Società;
- 15 giorni consecutivi, in tutti gli altri casi.

L'autovettura sostitutiva viene messa a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 3.4 (Delimitazioni). L'autovettura sostitutiva non viene messa a disposizione se il Veicolo è reso indisponibile o inutilizzabile in conseguenza dell'evento grandine.

7. Taxi

La Società mette a disposizione dell'Assicurato un taxi per incombenze legate direttamente o indirettamente all'evento quali, a puro titolo di esempio: raggiungere il punto di noleggio, la struttura alberghiera o il luogo di lavoro, rientrare presso la propria Abitazione, eccetera.

La Società tiene a proprio carico il costo di una corsa fino ad un importo massimo di € 200,00 per evento.

Questa Prestazione non sostituisce né è sostituita dal trasporto degli Assicurati effettuato in occasione del trasporto del Veicolo, secondo quanto previsto al precedente punto 3.

A parziale deroga dell'Art. 4.1.6 delle Condizioni di assicurazione, è ricompreso in copertura il Guasto determinato da inondazione, allagamento, alluvione, mareggiata, maremoto, uragano, eruzione vulcanica e terremoto.

Art. 3.8 - Assistenza Extra Domiciliare

(Estensione aggiuntiva della garanzia Assistenza - Base o Plus - riservata a Veicoli diversi dal rimorchio di autovettura, rimorchio trasporto cose, rimorchio ad uso speciale, targa prova e operante solo se espressamente richiamata nella Posizione assicurativa)

In caso di Infortunio o Disturbo post traumatico da stress conseguente alla circolazione del Veicolo che abbiano colpito l'Assicurato, malore che si sia manifestato durante la circolazione del Veicolo o in conseguenza della stessa, che abbiano comportato il Ricovero dell'Assicurato presso una Struttura sanitaria, la Società per il tramite della Centrale operativa:

1. invia presso l'Abitazione personale idoneo per:
 - il disbrigo delle normali attività di cura della casa;
 - l'Assistenza ai Familiari non autosufficienti di cui l'Assicurato si occupa abitualmente;
 - l'Assistenza ai Familiari minori di 15 anni di cui l'Assicurato si occupa abitualmente;
 - il recapito di medicinali;
 - il recapito di beni di prima necessità;
 - l'Assistenza agli animali di piccola taglia di proprietà dell'Assicurato.

La Società tiene a proprio carico i costi:

- fino ad un massimo di 20 ore complessive, anche non consecutive, e comunque non oltre € 600,00 per evento;
- relativi al recapito di medicinali e di beni di prima necessità per un massimo di 7 giorni per evento.

Sono esclusi e restano a totale carico dell'Assicurato i costi dei medicinali e dei beni acquistati.

L'erogazione delle Prestazioni potrà essere richiesta entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'evento che ha comportato il Ricovero;

2. invia presso l'Abitazione personale abilitato all'erogazione delle Prestazioni sanitarie che sono state prescritte all'Assicurato, a seguito di traumi o fratture.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al terapista della riabilitazione;
- al personale infermieristico;

per Veicoli diversi dal ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadriciclo per trasporto persone, motocarozzetta, fino ad un massimo di € 500,00, per professionista inviato, per evento.

Mentre per il ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadriciclo per trasporto persone, motocarozzetta, fino ad un massimo di € 750,00, per professionista inviato, per evento.

L'erogazione delle Prestazioni è subordinata alla preventiva valutazione della situazione clinica da parte dell'Équipe medica, il cui parere è vincolante per la Centrale operativa e per l'Assicurato e potrà essere richiesta entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'evento che ha comportato il Ricovero.

In caso di Furto o Rapina delle chiavi dell'Abitazione, che si trovavano all'interno del Veicolo, la Società per il tramite della Centrale operativa:

3. invia presso l'Abitazione personale idoneo per:

- garantire il ripristino di un accettabile grado di efficienza dei serramenti esterni e delle porte di accesso;
- presidiare i locali soggetti al Rischio di reati.

La Società tiene a proprio carico i costi:

- del diritto d'uscita e della manodopera di fabbri, vetrai e serrandisti fino ad un importo massimo di € 200,00 per evento;
- del compenso del personale di vigilanza fino ad un importo massimo di € 200,00 per evento.

Art. 3.9 - Assistenza Extra Crash con Telematica

(Estensione aggiuntiva della garanzia Assistenza - Base o Plus - riservata all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, autocarro, trattore stradale, autoveicolo per trasporto specifico, autoveicolo per uso speciale, autotreno, autoarticolato, autocaravan, mezzo d'opera - operante esclusivamente in presenza di Unibox Safe e se espressamente richiamata nella Posizione assicurativa)

Se nella Posizione assicurativa è presente anche la garanzia R.C.A. e la tecnologia Unibox Safe, l'estensione aggiuntiva prevede che in caso di Sinistro Assistenza:

- ove si verifichino le condizioni necessarie per l'inoltro automatizzato della segnalazione di allarme crash (dettagliate all'interno delle Condizioni Generali del Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico sottoscritte dal Contraente contestualmente al perfezionamento della Posizione assicurativa o del suo ultimo rinnovo) e l'Assicurato,
 - risponda alle chiamate della Struttura organizzativa (tramite l'apparato vivavoce e/o ai numeri telefonici forniti dal Contraente), quest'ultima, ove necessario, assiste l'Assicurato nella richiesta di soccorso al servizio di emergenza nazionale;
 - non risponda alle chiamate della Struttura organizzativa (tramite l'apparato vivavoce e/o ai numeri telefonici forniti dal Contraente), quest'ultima - solo se il dispositivo installato abbia rilevato un crash superiore a 6 g - effettua, ove necessario, una segnalazione alla rete dei servizi pubblici di emergenza nazionale.
- ove non si verifichino le condizioni necessarie per l'inoltro automatizzato della segnalazione di allarme crash e l'Assicurato contatti in autonomia la Struttura organizzativa, anche tramite pulsante "SOS" posto sull'apparato vivavoce, quest'ultima, ove necessario, assiste l'Assicurato nella richiesta di soccorso al servizio di emergenza nazionale.

Art. 3.10 - Assistenza Extra Rimorchio

(Estensione aggiuntiva della garanzia Assistenza - Base o Plus - riservata a Veicoli diversi dal ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadriciclo per trasporto persone, motocarozzetta, rimorchio di autovettura, rimorchio trasporto cose, rimorchio ad uso speciale, targa prova e operante solo se espressamente richiamata nella Posizione assicurativa)

La Società, se:

- il Veicolo indicato nella Posizione assicurativa è regolarmente abilitato al traino in base alla carta di circolazione o, ove previsto, al Documento Unico ed alle disposizioni vigenti,

e

- nella stessa Posizione assicurativa è richiamata la garanzia Assistenza nella formula "Base" o "Plus"

estende pari formula di Assistenza anche al rimorchio purché in circolazione e regolarmente trainato dal Veicolo indicato nella Posizione assicurativa stessa.

Come assicura

Art. 3.11 - Validità territoriale

L'Assicurazione opera, salvo quanto indicato diversamente per le singole Prestazioni, nei seguenti ambiti territoriali:

- Assistenza Base, quando il Veicolo circola in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;
- Assistenza Plus e Assistenza Extra Domiciliare, quando il Veicolo circola in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione Europea e di Andorra, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Nord Macedonia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.
La copertura per i paesi dell'Azerbaigian, di Cipro e della Serbia è limitata ai territori sotto il controllo dei rispettivi governi.

Le estensioni di garanzia, Assistenza Extra Crash con Telematica e Assistenza Extra Rimorchio, operano nell'ambito territoriale previsto dalla formula di Assistenza (Base o Plus) richiamata nella Posizione assicurativa.

Sintesi dei Limiti di Indennizzo

I Limiti/Sottolimiti a carico della Società, possono mutare in base alla diversa tipologia e peso del Veicolo assicurato. Se la fattispecie è verificata, nelle successive tabelle saranno indicati i rispettivi valori "minimi e massimi".

Assistenza

Garanzia	Prestazioni Assistenza	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Assistenza Stradale	Invio meccanico per riparazioni sul posto (Assistenza Base e Plus)	costi di uscita/manodopera del personale.
	Recupero fuori strada	(Assistenza Base) - da € 300 fino ad un massimo di € 1.000 per Sinistro.
		(Assistenza Plus) - da € 1.000 fino ad un massimo di € 3.000 per Sinistro.
		(Assistenza Extra Large) - Limitatamente all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, fino ad un massimo di € 2.000 per Sinistro.

Garanzia	Prestazioni Assistenza	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Assistenza Stradale	Trasporto Veicolo e Assicurati	<p>(Assistenza Base)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limitatamente all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, fino al punto di riparazione convenzionato con la Società o al punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del Veicolo più vicino al Luogo dell'assistenza o Abitazione o sede legale/operativa purchè si trovi entro il limite di 25 km dal Luogo dell'assistenza stesso. - Limitatamente al ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadricicli trasposto persone, motocarozzetta, fino al punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del Veicolo più vicino al Luogo dell'assistenza o Abitazione o sede legale/operativa purchè si trovi entro il limite di 25 km dal Luogo dell'assistenza stesso. - per le altre tipologie di Veicoli fino al punto di riparazione in grado di effettuare le riparazioni stesse o al punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del Veicolo più vicino al Luogo dell'assistenza o Abitazione o sede legale/operativa purchè si trovi entro 25 km dal Luogo dell'assistenza stesso.

Garanzia	Prestazioni Assistenza	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Assistenza Stradale	Trasporto Veicolo e Assicurati	<p>(Assistenza Plus)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limitatamente all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, <ul style="list-style-type: none"> • fino al punto di riparazione convenzionato con la Società o al punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del Veicolo più vicino al Luogo dell'assistenza o altro punto di riparazione a scelta dell'Assicurato o Abitazione o sede legale/operativa entro il limite di 35 km dal Luogo dell'assistenza; • fino alla colonnina di ricarica elettrica compatibile più vicina, entro il limite di 35 km per un solo evento per Anno assicurativo (solo se il Veicolo è nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino o dello Stato della Città del Vaticano). - Limitatamente al ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitte, quadricicli trasportati persone, motocarozzetta, <ul style="list-style-type: none"> • fino al punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del Veicolo più vicino al Luogo dell'assistenza o altro punto di riparazione a scelta dell'Assicurato o Abitazione o sede legale/operativa entro il limite di 35 km dal Luogo dell'assistenza; • fino alla colonnina di ricarica elettrica compatibile più vicina, entro il limite di 35 km per un solo evento per Anno assicurativo (solo se il Veicolo è nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino o dello Stato della Città del Vaticano).

Garanzia	Prestazioni Assistenza	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Assistenza Stradale	Trasporto Veicolo e Assicurati	<ul style="list-style-type: none"> - per le altre tipologie di Veicoli fino al punto di riparazione in grado di effettuare le riparazioni stesse o al punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del Veicolo più vicino al Luogo dell'assistenza o ad un altro punto di riparazione indicato dall'Assicurato stesso o Abitazione o sede legale/operativa, purché si trovi entro 35 km dal Luogo dell'assistenza. <p>(Assistenza Extra Large)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limitatamente all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, <ul style="list-style-type: none"> • fino al punto di riparazione convenzionato con la Società scelto dall'Assicurato (chilometraggio illimitato), o al punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del Veicolo più vicino al Luogo dell'assistenza o altro punto di riparazione a scelta dell'Assicurato o Abitazione o sede legale/operativa entro il limite di 100 km dal Luogo dell'assistenza; • fino alla colonnina di ricarica elettrica compatibile più vicina, entro il limite di 100 km (solo se il Veicolo è nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino o dello Stato della Città del Vaticano).
	Trasporto e custodia Veicolo	<p>(Assistenza Base)</p> <ul style="list-style-type: none"> - da € 200 fino a un massimo di € 1.000 per Sinistro. <p>(Assistenza Plus)</p> <ul style="list-style-type: none"> - da € 600 fino a un massimo di € 3.000 per Sinistro. <p>(Assistenza Extra Large)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limitatamente all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, fino ad un massimo di € 2.000 per Sinistro.

Garanzia	Prestazioni Assistenza	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Assistenza Stradale	Noleggio autoveicolo sostitutivo	<p>(Assistenza Base)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limitatamente all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, <ul style="list-style-type: none"> • 7 giorni consecutivi in caso di Incidente conseguente alla circolazione (se il veicolo viene trasportato presso un punto di riparazione convenzionato con la Società, altrimenti prestazione non operante); • 3 giorni consecutivi, in tutti gli altri casi. - Limitatamente al ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadricicli trasportato persone, motocarozzetta, 3 giorni consecutivi. - per le altre tipologie di Veicoli 3 giorni consecutivi. <p>(Assistenza Plus)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limitatamente all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, <ul style="list-style-type: none"> • 30 giorni consecutivi o fino alla restituzione del Veicolo ritrovato, in caso di Furto totale o Rapina del Veicolo; • 3 giorni consecutivi in caso di Incidente conseguente alla circolazione (se il veicolo non viene trasportato presso un punto di riparazione convenzionato con la Società); • 7 giorni consecutivi, in tutti gli altri casi.

Garanzia	Prestazioni Assistenza	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Assistenza Stradale	Noleggio autoveicolo sostitutivo	<ul style="list-style-type: none"> - Limitatamente al ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadricicli trasposto persone, motocarozzetta, <ul style="list-style-type: none"> • 30 giorni consecutivi o fino alla restituzione del Veicolo ritrovato, in caso di Furto totale o Rapina del Veicolo; • 7 giorni consecutivi, in tutti gli altri casi. - per le altre tipologie di Veicoli (esclusi i rimorchi) <ul style="list-style-type: none"> • 30 giorni consecutivi o fino alla restituzione del Veicolo ritrovato, in caso di Furto totale o Rapina del Veicolo; • 7 giorni consecutivi, in tutti gli altri casi. <p>(Assistenza Extra Large)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limitatamente all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, <ul style="list-style-type: none"> • 30 giorni consecutivi o fino alla restituzione del Veicolo ritrovato, in caso di Furto totale o Rapina del Veicolo; • 3 giorni consecutivi in caso di Incidente conseguente alla circolazione (se il veicolo non viene trasportato presso un punto di riparazione convenzionato con la Società); • 15 giorni consecutivi, in tutti gli altri casi.

Garanzia	Prestazioni Assistenza	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Assistenza Stradale	Presidio merci (Assistenza Base e Plus)	<ul style="list-style-type: none"> - Limitatamente a Veicoli diversi dall'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadricicli trasportato persone, motocarozzetta, da € 400 fino a un massimo di € 600 per Sinistro.
	Taxi	(Assistenza Base e Plus) <ul style="list-style-type: none"> - per una corsa fino a € 50 per Sinistro. (Assistenza Extra Large) <ul style="list-style-type: none"> - Limitatamente all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, per una corsa fino a € 200 per Sinistro.
	Invio pezzi di ricambio all'estero (Assistenza Base e Plus)	costi ricerca e spedizione.
	Proseguimento viaggio (Assistenza Plus)	costi mezzi di trasporto più idonei rispetto alla tratta da percorrere.
	Pernottamento in attesa riparazione o di erogazione di ulteriori Prestazioni (Assistenza Base e Plus)	3 notti fino a un massimo di € 500 per Sinistro se Luogo dell'assistenza ad oltre 50 Km Abitazione.

Garanzia	Prestazioni Assistenza	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Assistenza Stradale	Viaggio per recupero o trasporto Veicolo riparato o ritrovato dopo Furto (Assistenza Base e Plus)	<u>Viaggio per recupero</u> Viaggio di sola andata se: <ul style="list-style-type: none"> - Veicolo riparato: <ul style="list-style-type: none"> • fino a € 200 per Sinistro in caso di riparazione in un centro non convenzionato con la Società; • dopo danni da renderlo inutilizzabile per almeno 5 giorni se all'estero. - Veicolo ritrovato dopo Furto entro 1 Anno da denuncia e possa circolare. <u>Trasporto Veicolo</u> Trasporto fino a 1.000 € se: <ul style="list-style-type: none"> - Veicolo con danni: <ul style="list-style-type: none"> • per oltre 4 ore di mandopera in caso di Guasto; • per oltre 8 ore di mandopera in caso di Incidente; • da renderlo inutilizzabile per almeno 5 giorni se all'estero; - Veicolo ritrovato dopo Furto entro 1 Anno da denuncia e non possa circolare.
	Demolizione Veicolo in Italia (Assistenza Plus)	<ul style="list-style-type: none"> - trasporto e demolizione del Veicolo fino al centro di demolizione convenzionato autorizzato; - spese cancellazione dal P.R.A.
	Disbrigo pratiche amministrative all'estero (Assistenza Base e Plus)	costi per il rilascio della documentazione.
	Ricerca colonnina di ricarica elettrica (Assistenza Base e Plus)	<ul style="list-style-type: none"> - Limitatamente all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitte, quadricicli trasportati persone, motocarozzetta, la Centrale Operativa fornisce l'indicazione della colonnina di ricarica elettrica compatibile più vicina, con il limite di una ricerca al mese.

Garanzia	Prestazioni Assistenza	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Assistenza Stradale	Viaggio verso Destinazione/ Abitazione a causa sequestro Veicolo per riscontro negativo al controllo Assicurazione R.C.A. (Assistenza Base e Plus)	fino a € 150 per Sinistro.
	Noleggio Veicolo a causa sequestro per riscontro negativo al controllo Assicurazione R.C.A. (Assistenza Base e Plus)	fino a 3 giorni consecutivi.
	Invio autista in Italia (Assistenza Base e Plus)	- Limitatamente all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadricicli trasposto persone, motocarozzetta, compenso del personale incaricato
	Interprete all'estero (Assistenza Base e Plus)	fino a 10 ore anche non consecutive e fino € 600 per Sinistro.
	Consulenza medico telefonica (Assistenza Base e Plus)	costi consulenza.
	Visita medica al domicilio in Italia (Assistenza Base e Plus)	onorario del medico e costi di eventuale trasferimento presso luogo di visita.

Garanzia	Prestazioni Assistenza	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
	Trasporto Assicurato presso Struttura sanitaria più vicina al Luogo dell'assistenza (Assistenza Base e Plus)	costi trasporto ed eventuale accompagnatore.
	Trasferimento Assicurato presso Struttura sanitaria più vicina Abitazione o presso Abitazione (Assistenza Base e Plus)	costi trasporto ed eventuale accompagnatore.
	Viaggio di un Familiare presso il Luogo dell'assistenza (Assistenza Base e Plus)	- costi per viaggio di andata e ritorno; - spese di albergo fino a € 250 per Sinistro.
Assistenza Stradale	Rientro salma in Italia (Assistenza Base e Plus)	- trasporto della salma; - feretro per il trasporto fino a € 1.500 per Sinistro; - oneri burocratici/legali.
Assistenza Extra Domiciliare	Invio personale e recapito medicinali all'Abitazione	- fino a 20 ore anche non consecutive e fino a € 600 per Sinistro; - recapito medicinali e beni di prima necessità fino a 7 giorni per Sinistro.
	Invio personale sanitario all'Abitazione	fino a € 500 per professionista per Sinistro.
	Invio artigiani e personale di vigilanza	- costi uscita e manodopera artigiani fino a € 200 per Sinistro; - compenso del personale di vigilanza fino a € 200 per Sinistro.
Assistenza Extra Crash con Telematica	In caso di Sinistro Assistenza con crash del Veicolo, integra la possibilità da parte della Struttura organizzativa di richiedere/segnalare al servizio di emergenza nazionale la necessità di intervento a favore dell'Assicurato (operante solo in presenza di Unibox Safe).	
Assistenza Extra Rimorchio	Estende la formula di Assistenza prevista nella Posizione Assicurativa (Base o Plus) anche al rimorchio in circolazione e regolarmente trainato dal Veicolo assicurato.	

Cosa assicura

Art. 4.1 - Infortuni del Conducente Base

La garanzia Infortuni del Conducente opera limitatamente ai casi di Morte ed Invalidità permanente per cui esista a carico del conducente una responsabilità totale o parziale nella causazione dell'evento che ha provocato l'Infortunio.

Art. 4.1.1 - Garanzie Prestate

A) Morte

La garanzia riguarda l'Infortunio che ha come conseguenza la morte dell'Assicurato. La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio.

L'Indennizzo per il caso morte non è cumulabile con l'Indennizzo dovuto per Invalidità permanente.

Tuttavia, se l'Indennizzo per Invalidità permanente è stato liquidato, ma l'Assicurato muore entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio in conseguenza di questo, gli eredi, hanno diritto alla differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell'Assicurato e l'Indennizzo già liquidato all'Assicurato stesso per l'Invalidità permanente, se inferiore. Nel caso contrario non sono tenuti a restituire la differenza.

A.1) Supervalutazione futuro protetto

Se in conseguenza di uno stesso evento si verifica la morte dell'Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, le quote di Indennizzo dovute a termini di contratto ai figli minori o portatori di handicap dell'Assicurato verranno raddoppiate restando però inteso che il maggiore esborso della Società non potrà comunque superare l'importo complessivo di € 200.000,00 qualunque sia il numero dei figli minori o portatori di handicap.

B) Invalidità permanente

La garanzia riguarda l'Infortunio che ha come conseguenza una Invalidità permanente - accertata secondo i criteri indicati all'Art. 7.3.5.1 (Criteri di valutazione dell'Invalidità permanente) - prevedendo un Indennizzo così calcolato sulla Somma assicurata.

Percentuali di Invalità permanente accertata	Entità dell'Indennizzo	Scoperti su Indennizzo
inferiore o uguale al 49%	percentuale accertata applicata sulla Somma assicurata	30% per non utilizzo dei dispositivi di sicurezza
dal 50% al 95%	Somma assicurata	
superiore al 95%	doppio della Somma assicurata	

La garanzia è prestata anche se l'Invalità permanente si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio.

Art. 4.2 - Eventi considerati come Infortuni ed Estensioni della copertura a Rischi particolari

Eventi considerati come Infortuni

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle garanzie e delle Somme assicurate indicate nella Posizione assicurativa, gli Infortuni che l'Assicurato²⁵ subisca:

- in conseguenza della circolazione;
- in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il Veicolo in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso stesso;
- in occasione della salita e della discesa dal Veicolo stesso.

Nell'ambito dell'operatività delle garanzie previste sono compresi in copertura anche:

- a) i colpi di sole o di calore, la folgorazione;
- b) l'annegamento;
- c) l'assideramento e il congelamento;
- d) le rotture del tendine d'Achille secondo i criteri di Indennizzo previsti dall'Art. 7.3.5.4 (*Rotture del tendine d'Achille*), e le lesioni determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto;
- e) le ernie addominali traumatiche da Sforzo, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, secondo i criteri di Indennizzo previsti dall'Art. 7.3.5.3 (*Ernie addominali traumatiche da Sforzo*);

DUBBI

25 Chi protegge la garanzia Infortuni del Conducente?

La garanzia Infortuni del Conducente salvaguarda qualsiasi persona alla guida del Veicolo assicurato.

- f) gli Infortuni subiti in stato o in conseguenza di malessere, malore o stati di incoscienza;
- g) gli Infortuni causati da colpa grave, imperizia e negligenza dell'Assicurato;
- h) a seguito di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

Estensioni della copertura a Rischi particolari

Sono anche indennizzabili gli Infortuni, identificati al punto precedente, ancorché derivanti da:

A. Rischio guerra, insurrezioni all'estero

A parziale deroga dell'Art. 1912 del Codice civile, l'operatività delle garanzie è estesa agli Infortuni derivanti da atti di guerra anche non dichiarata, insurrezione popolare, occupazione e invasione militare che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino, dello Stato della Città del Vaticano e dei Paesi dell'Unione Europea, per un periodo massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello stato estero.

B. Rischio tumulti popolari e Atti di terrorismo

Le garanzie sono operanti anche per gli Infortuni subiti in occasione di tumulti popolari, Atti di terrorismo, sommosse e atti violenti in generale ai quali l'Assicurato non abbia partecipato attivamente, salvo il caso di legittima difesa.

C. Rischio eventi naturali catastrofici

A parziale deroga dell'Art. 1912 del Codice civile, le garanzie, limitatamente ai soli casi Morte e Invalidità permanente, sono operanti anche per gli Infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e inondazioni.

Resta convenuto che limitatamente alle conseguenze di tali eventi l'Indennizzo dovuto sarà determinato sul 50% dei rispettivi capitali assicurati e secondo i criteri di Indennizzo previsti dall'Art. 7.3.5.5 (Eventi naturali catastrofici).

Inoltre, limitatamente al ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadricicli trasposto persone, motocarozzetta, è previsto quanto segue:

D. Indennità in caso di perdita dell'anno scolastico

In caso di perdita dell'anno scolastico conseguente ad Infortunio che comporti un'assenza da corsi di studio frequentati in scuole medie inferiori e superiori, la Società liquida un'indennità pari a € 1.100,00 purché le assenze:

- siano di durata non inferiore a 60 giorni consecutivi od a 75 giorni in più soluzioni,
- e
- siano successive alla decorrenza della Posizione assicurativa e si verifichino nel corso dello stesso anno scolastico.

Per il calcolo dei giorni di assenza si considerano i giorni di lezioni effettivamente persi in conseguenza esclusiva di Infortunio.

L'Assicurazione è valida purché la perdita dell'anno scolastico avvenga entro un Anno dal giorno dell'Infortunio, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

Art. 4.3 - Delimitazioni

La garanzia Infortuni del Conducente (Morte e/o Invalidità permanente) prevede che se il conducente, al momento del Sinistro, non utilizza i dispositivi di sicurezza obbligatori (ad esempio l'utilizzo delle cinture di sicurezza), sull'Indennizzo verrà applicato uno Scoperto del 30%.

Cosa NON assicura

Art. 4.4 - Esclusioni

La garanzia non opera per gli Infortuni determinati da:

- guida del Veicolo se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso in cui risultando in possesso di idonea patente scaduta quest'ultima venga rinnovata prima della definizione del Sinistro, oppure non venga rinnovata per causa esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente in conseguenza del Sinistro;
- partecipazione a competizioni e alle relative prove da chiunque organizzate;
- guida di Veicoli in circuiti anche in assenza di competizione, tranne i corsi di guida sicura;
- delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato;
- Ebbrezza alcolica, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni, infarto o patologie preesistenti, limitatamente all'Assicurato che ha determinato e subito l'Infortunio in tali stati;
- guerra o insurrezione, salvo quanto previsto dall'Art. 4.2 (*Eventi considerati come Infortuni e Estensioni a Rischi particolari*);
- trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente

dall'accelerazione di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti, contaminazioni chimiche e biologiche (intese come l'avvelenamento con sostanze nucleari, biologiche e chimiche);

- conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche, non rese necessarie da Infortunio indennizzabile;
- azioni o comportamenti dell'Assicurato direttamente collegati alle seguenti patologie: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici;
- causati da dolo o attività illecita del Contraente e/o dell'Assicurato.

Come personalizzare

Art. 4.5 - Infortuni del Conducente Plus

(Clausola operante solo se espressamente richiamata nella Posizione assicurativa)

A parziale deroga dell'Art. 4.1 (*Infortuni del Conducente Base*), la garanzia Infortuni del Conducente opera anche nei casi di Morte ed Invalidità permanente, per cui non esista a carico del conducente una responsabilità totale o parziale nella causazione dell'evento che ha provocato l'Infortunio.

Resta fermo quanto previsto agli Artt. 4.1.1 (*Garanzie Prestate*), 4.2 (*Eventi considerati come Infortuni ed Estensioni della copertura a Rischi particolari*) e 4.3 (*Delimitazioni*).

Art. 4.6 - Infortuni Extra Spese Mediche

(Estensione aggiuntiva della garanzia Infortuni del Conducente - Base o Plus - operante solo se espressamente richiamata nella Posizione assicurativa)

Estensione aggiuntiva che include quanto segue:

C) Rimborso spese mediche da Infortunio

In caso di Infortunio avvenuto durante il periodo di validità del contratto, la Società assicura secondo le modalità e i limiti indicati al successivo punto C.1) "Modalità di erogazione delle Prestazioni sanitarie" del presente Art., il Rimborso delle spese di cura rese necessarie dall' Infortunio e sostenute non oltre 2 anni dalla data del Sinistro per:

- gli accertamenti diagnostici;
- gli onorari per visite con medici generici e/o specialisti, come anche in caso di Intervento Chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesici applicati durante l'intervento;
- i medicinali, i trattamenti fisioterapici rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), entro il limite del 50% della Somma assicurata;

- gli interventi di chirurgia plastica ed estetica e le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall'Infortunio, entro il limite del 50% della Somma assicurata;
- le rette di degenza;
- l'acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione;
- il Rimborso delle spese per le protesi dentarie, limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi o danneggiati e purchè la protesi sia applicata entro e non oltre 2 anni dalla data del Sinistro. Resta comunque inteso che rimane sempre escluso il Rimborso delle spese per le cure odontoiatriche e le paradontopatie;
- il trasporto dell'Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'Istituto di cura, entro il limite del 50% della Somma assicurata.

C.1) Modalità di erogazione delle Prestazioni sanitarie

Per l'attivazione della garanzia è necessaria la prescrizione medica contenente il quesito diagnostico che ha reso necessaria la Prestazione stessa.

Relativamente alle visite specialistiche, i documenti di spesa (fatture, ricevute) debbono riportare l'indicazione della specialità del medico la quale, per il Rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.

Le Prestazioni sanitarie sono erogate, a scelta dell'Assicurato, secondo le seguenti modalità:

a) Prestazioni sanitarie in Strutture Convenzionate con UniSalute²⁶

Nel caso di ricorso a Strutture convenzionate UniSalute la stessa liquida direttamente le spese nel limite massimo di Indennizzo per Annualità Assicurativa pari alla Somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa



DUBBI

26 Cos'è UniSalute?

UniSalute è la Società di assicurazioni del Gruppo Unipol dedicata all'assistenza sanitaria. Essa mette a disposizione su tutto il territorio nazionale strutture sanitarie convenzionate di elevata professionalità, medica, tecnologica e comfort.

I vantaggi nel rivolgersi a UniSalute sono molteplici e utili:

- nessun esborso a carico perché UniSalute liquida direttamente le spese alla Struttura sanitaria a cui ci si rivolge;
- nessuna Franchigia applicata sull'Indennizzo dovuto.

e senza applicazione di alcuna Franchigia.

Per le Prestazioni sanitarie di cui di cui al precedente punto C) "Rimborso spese mediche da Infortunio" del presente Art., relativamente alle sole cure termali, medicinali, acquisto o noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori, come anche per il trasporto dell'Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'Istituto di cura, la garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia di € 50,00 per ogni Infortunio. Limitatamente al ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, tale Franchigia non viene applicata solo se al momento del Sinistro il conducente Proprietario indossa protezioni motociclistiche non obbligatorie (giubbotti protettivi, paraschiena) di cui fornisca idonea documentazione d'acquisto antecedente il Sinistro stesso.

b) Prestazioni sanitarie in strutture non convenzionate con UniSalute

Nel caso di ricorso a strutture non convenzionate con UniSalute l'Assicurato potrà scegliere una Struttura sanitaria privata o pubblica di propria scelta, sostenere l'esborso anticipato delle spese relative e richiedere successivamente il Rimborso integrale ad UniSalute nel limite massimo di Indennizzo per Annualità Assicurativa pari alla Somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa e con l'applicazione della Franchigia di € 50,00 per ogni Infortunio.

c) Prestazioni sanitarie nel Servizio Sanitario Nazionale

Se l'Assicurato si avvale delle Prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, oppure di altre forme di assistenza sanitaria (enti mutualistici, casse sanitarie di assistenza ecc.), UniSalute rimborserà i ticket, come anche le spese sanitarie rimaste a carico dell'Assicurato nel limite massimo di Indennizzo per Annualità Assicurativa pari alla Somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa, ma senza applicazione di Franchigie.

Nel corso dell'Annualità Assicurativa, la Somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa deve intendersi unica per le Prestazioni indicate alle lettere a), b) e c).

Art. 4.7 - Infortuni Extra Diaria

(Estensione aggiuntiva della garanzia Infortuni del Conducente - Base o Plus - operante solo se espressamente richiamata nella Posizione assicurativa)

Estensione aggiuntiva che include quanto segue:

D) Diarie da Infortunio

D.1) Indennità per Ricovero

In caso di Ricovero in Istituto di cura, anche in regime di Day-Hospital, reso necessario da Infortunio, la Società a guarigione clinica ultimata, liquiderà:

- l'indennità giornaliera indicata nella Posizione assicurativa per ogni giorno di degenza;
- il 50% dell'indennità prevista nella Posizione assicurativa per ogni giorno di degenza in caso di Day-Hospital, di almeno 2 giorni consecutivi.

L'indennità verrà corrisposta per la durata massima di 365 giorni per ogni Infortunio.

Agli effetti del calcolo delle giornate di degenza, si conviene che la giornata di entrata e uscita dall'Istituto di cura siano considerate una sola giornata qualunque sia l'ora del Ricovero e della dimissione.

In caso di Infortunio, occorso all'Assicurato fuori dai confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, che comporti un Ricovero in un Istituto di cura del luogo, la Società liquiderà l'indennità giornaliera per Ricovero aumentata del 50% per tutto il periodo della degenza.

D.2) Indennità per Immobilizzazione

In caso di Infortunio che ha determinato una Immobilizzazione, la Società liquiderà l'indennità giornaliera indicata nella Posizione assicurativa.

L'indennità verrà corrisposta anche nel caso di applicazione di mezzi di contenzione amovibili e preconfezionati purché rigidi ed esterni (esclusi collari morbidi e bustini ortopedici), e purché prescritti:

- in assenza di Ricovero e di Day-Hospital, da un Pronto Soccorso dipendente da Struttura sanitaria;
- in caso di Ricovero o di Day-Hospital, nel corso della degenza dai sanitari dell'Istituto di cura.

La liquidazione dell'indennità per Immobilizzazione verrà riconosciuta per ogni giorno di Immobilizzazione fino alla rimozione del mezzo di contenzione e comunque per un periodo massimo di 60 giorni per Infortunio.

Come assicura

Art. 4.8 - Validità territoriale

L'Assicurazione Infortuni del Conducente opera in tutto il mondo, fermo quanto previsto:

- dall'Art. 4.2 (*Eventi considerati come Infortuni ed Estensioni della copertura a Rischi particolari*) punto A. Rischio guerra, insurrezioni all'estero.
- dagli Artt. 4.6 (*Infortuni Extra Spese Mediche*) e 4.7 (*Infortuni Extra Diaria*) ove le Prestazioni erogate in Strutture sanitarie convenzionate con UniSalute sono valide esclusivamente nel territorio della Repubblica italiana.

Sintesi dei Limiti di Indennizzo

Infortuni del Conducente

Garanzia	Limiti e sottolimiti di Indennizzo	Franchigie e Scoperti
Morte	Somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa.	Franchigia non prevista. Scoperto del 30% per non utilizzo dei dispositivi di sicurezza.
Invalità permanente	Somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa.	
Rischio eventi naturali catastrofici	Indennizzo pari al 50% dei capitali assicurati per Morte e Invalità permanente.	Franchigia 10%. Nessuna Franchigia per Invalità permanente accertata superiore al 50%.

Garanzia	Limiti e sottolimiti di Indennizzo	Franchigie e Scoperti
Infortuni Extra Spese Mediche	<p>Somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa, fermo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - medicinali, trattamenti fisioterapici rieducativi, cure termali: entro il limite del 50% della Somma assicurata; - interventi di chirurgia plastica ed estetica, cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall' Infortunio: entro il limite del 50% della Somma assicurata; - trasporto dell'Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'Istituto di cura: entro il limite del 50% della Somma assicurata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessuna Franchigia in caso di utilizzo di Strutture convenzionate con UniSalute - salvo che per le Prestazioni relative a cure termali, medicinali, acquisto o noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori, come anche per il trasporto dell'Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'Istituto di cura, dove è prevista l'applicazione della Franchigia di € 50,00 per ogni Infortunio - o del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, oppure di altre forme di assistenza sanitaria; - Franchigia assoluta di € 50,00 per ogni Infortunio in caso di Prestazioni in Strutture sanitarie non convenzionate con UniSalute.
Infortuni Extra Diaria (indennità per Ricovero)	<p>Somme Assicurate indicate nella Posizione assicurativa.</p> <p>In caso di Day-Hospital di almeno 2 giorni consecutivi, 50% dell'indennità indicata nella Posizione assicurativa.</p> <p>Massimo 365 giorni per ogni Infortunio.</p> <p>In caso di Ricovero all'estero, indennità giornaliera aumentata del 50%.</p>	Non previsti
Infortuni Extra Diaria (indennità per Immobilizzazione)	<p>Somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa.</p> <p>Massimo 60 giorni per ogni Infortunio.</p>	Non previsti

Cosa assicura ²⁷

Art. 5.1 - Tutela Legale Base

La garanzia opera a favore degli Assicurati per i Sinistri legati alla circolazione stradale del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa.

1. La Società assicura nei limiti del massimo Indennizzo di € 20.000,00 per Sinistro e senza limite di denunce per Anno assicurativo, la Tutela Legale, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, necessari all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i seguenti casi:
 - a) Richiesta di risarcimento per Danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi compresa la Costituzione di parte civile nel Procedimento penale. In caso di Incidente tra Veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:
 - a.1) Sinistri gestiti con la Procedura di "Risarcimento Diretto" (Art. 149 del Codice), esclusivamente dopo l'offerta di Risarcimento comunicata dalla propria compagnia R.C.A. o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini previsti all'Art. 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l'eventuale successiva Fase giudiziale anche nei confronti della compagnia del responsabile civile.
 - a.2) Richiesta di Risarcimento dei danni da circolazione stradale previsti all'Art. 148 del Codice, sia per danni materiali sia per lesioni a persone. In tal caso la copertura per la richiesta di Risarcimento danni viene garantita nei limiti del



DUBBI

27 In quali circostanze è utile la Tutela Legale?

In tutti quei casi dove, in seguito ad un Incidente stradale, si vuol far valere le proprie ragioni a fronte di controversie con la controparte. Ad esempio:

- *quando, in caso di distrazione alla guida si passa con il semaforo rosso causando un Incidente grave - Delitto colposo (vedi lettera b)*
- *quando si vuol ottenere il dissequestro del Veicolo in seguito ad un Incidente grave con responsabilità anche di natura penale (vedi lettera d);*
- *quando si vuol riottenere la patente sequestrata per un Incidente stradale grave (vedi lettera f);*
- *quando, lavato il Veicolo presso un autolavaggio, ci si accorge che le spazzole hanno graffiato in modo evidente la carrozzeria e conseguentemente si richiede il Risarcimento del danno al gestore dell'impianto che rifiuta di riconoscere la responsabilità dell'accaduto (vedi lettera i).*

massimo Indennizzo di € 40.000,00 per Sinistro e senza limite di denunce per Anno assicurativo, nei seguenti casi:

- per i Sinistri con lesioni a persone superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia;
- per i Sinistri con lesioni a persone, avvenuti all'estero.

a.3) Richiesta di Risarcimento per Danni extracontrattuali subiti dai terzi trasportati per fatti illeciti di terzi compresa la Costituzione di parte civile nel Procedimento penale. La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 5.2 (Esclusioni), lettera g) nel solo caso di violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di Ebbrezza alcolica.

b) Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni legati ad Incidente stradale. La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 5.2 (Esclusioni), lettera g) nel solo caso di violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di Ebbrezza alcolica.

c) Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi legati ad Incidente stradale, quando:

- l'Assicurato è assolto con Decisione passata in giudicato;
- il Reato è derubricato da doloso a colposo;
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli Assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione. Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del Reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG stessa.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

La garanzia opera in deroga all'Art. 5.2 (Esclusioni), lettere d), g) e k).

d) Istanza di dissequestro del Veicolo assicurato sequestrato in seguito ad Incidente stradale. La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 5.2 (Esclusioni), lettera g) nel solo caso di violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di Ebbrezza alcolica.

e) Resistere alla richiesta di Risarcimento di terzi per danni extracontrattuali da circolazione stradale causati dagli Assicurati. La garanzia opera solo dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'Assicurazione di Responsabilità Civile (R.C.A) per spese di resistenza (Art. 1917 del Codice civile, comma 3).

- f) Ricorso contro:
- le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida;
 - le sanzioni amministrative pecuniarie;

inflitte in seguito ad Incidente stradale e legate allo stesso.

ARAG provvederà, attraverso il legale nominato come da previsione dell'Art. 7.4.2 (Libera scelta del legale), su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso.

L'Assicurato deve fornire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 5.2 (Esclusioni):

- lettera g) nel solo caso di violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di Ebbrezza alcolica;
 - lettera a) limitatamente alla materia amministrativa.
- g) Ricorso contro le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida inflitte per violazioni del Nuovo Codice della Strada. La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 5.2 (Esclusioni):
- lettera g) nel solo caso di violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di Ebbrezza alcolica;
 - lettera a) limitatamente alla materia amministrativa.
- h) Ricorso contro la Sanzione amministrativa²⁸ per la violazione dell'obbligo di circolare con Veicolo assicurato per la Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.). La garanzia opera esclusivamente se la mancata copertura assicurativa del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa risulta dalla consultazione della banca dati ANIA SITA, Sistema Integrato Targhe Assicurate. Sono coperte le spese sostenute per il dissequestro del Veicolo sequestrato per scoperta R.C.A.

DUBBI

28 Come faccio a dimostrare alle Autorità di essere assicurato per la R.C.A.?

In caso di controlli delle Autorità, gli automobilisti possono dimostrare di avere ottemperato all'obbligo di Assicurazione esibendo il certificato di Assicurazione (in formato cartaceo o digitale, anche su smartphone se del caso), che prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della banca dati delle coperture R.C.A. A tal proposito, ricordiamo che permane l'obbligo di conservare il certificato di Assicurazione a bordo del Veicolo, pena una sanzione che non verrebbe coperta dalla garanzia di Tutela Legale.

L'Assicurato deve fornire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. ARAG provvederà alla redazione e alla presentazione del ricorso al Prefetto a seguito di conferimento del mandato da parte dell'Assicurato. Nel caso in cui l'Assicurato scelga invece di presentare il ricorso avanti al giudice di pace, dovrà indicare il nominativo del legale incaricato e le spese saranno garantite con il limite di € 1.000,00 per Sinistro.

La garanzia opera se il ricorso al prefetto o al giudice di pace è accolto.

La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 5.2 (Esclusioni), lettera a) limitatamente alla materia amministrativa.

- i) Vertenze contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il Veicolo assicurato.

Nel caso di Veicolo elettrico sono coperte anche le Vertenze contrattuali:

- legate al malfunzionamento della batteria elettrica del Veicolo;
- nei confronti dell'installatore della colonnina di ricarica del BEV e dei fornitori delle ricariche;
- nei confronti della società erogatrice di energia elettrica tramite colonnine installate sulla rete stradale e in genere in luoghi aperti al pubblico e nei garage privati.

- j) Richiesta di risarcimento per Danni extracontrattuali da parte di terzi subiti in caso di Car Hacking e conseguente Tutela in materia di protezione dei dati personali sottratti.

In materia di Tutela in materia di protezione dei dati personali sottratti, sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- in procedimenti penali per delitti dolosi, se l'Assicurato è assolto con Decisione passata in giudicato, il Reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato, il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il Reato si estingue per Prescrizione; la garanzia non opera nei casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa;
- per resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per Danni extracontrattuali causati dall'Assicurato;
- per i reclami all'autorità competente.

- k) Richiesta di risarcimento per Danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi compresa la Costituzione di parte civile nel Procedimento penale e la difesa penale in procedimenti per delitti colposi o contravvenzioni per:

- il Contraente come persona fisica,
- il coniuge o partner convivente del Contraente,
- i componenti del Nucleo familiare del Contraente risultanti dal certificato di stato di famiglia,

quando sono coinvolti in un Incidente stradale in veste di trasportati di altro veicolo - diverso da quello assicurato nella Posizione assicurativa - pubblico o privato soggetto all'Assicurazione obbligatoria.

2. Quando l'Assicurato è coinvolto in una Vertenza, nei limiti stabiliti dalla garanzia, la Società assicura:
- i compensi dell'avvocato per la trattazione della Fase stragiudiziale e giudiziale della Vertenza;
 - i compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita²⁹ o per la mediazione;
 - i compensi dell'avvocato per la querela o denuncia se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
 - i compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
 - le Spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato a conclusione di un giudizio;
 - le spese dell'Organismo di mediazione quando la mediazione è obbligatoria;
 - le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
 - le spese di Esecuzione forzata fino a due tentativi;
 - i compensi del Perito;
 - le Spese di giustizia³⁰;
 - le spese di indagine.

DUBBI

29 Cos'è la negoziazione assistita?

La "convenzione di negoziazione assistita da un avvocato" è un accordo tramite il quale le parti decidono di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'Albo professionale forense.

DUBBI

30 Cosa sono le Spese di giustizia?

Sono le spese del processo. Nel Procedimento penale sono pagate da "chi perde" (il condannato), allo Stato; nel procedimento civile, invece, vengono pagate da tutte le parti durante lo svolgimento degli atti processuali e, a definizione del giudizio, "chi perde" può essere condannato a rifondere la controparte.

Cosa NON assicura

Art. 5.2 - Esclusioni

La garanzia non opera:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di terrorismo, Atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, o da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- d) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- f) se il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione o, ove previsto, sul Documento Unico, o non operi la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli obbligatoria (R.C.A.), salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi previsti dalla legge;
- g) nei casi di contestazione per guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
- h) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- i) se il Veicolo non è omologato;
- j) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
- k) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida in stato di Ebbrezza alcolica;
- l) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
- m) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
- n) per le Vertenze contrattuali con la Società.

Inoltre:

- o) se l'Assicurato è coinvolto in una Vertenza, la Società non copre le seguenti spese:
- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
 - compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
 - compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;
 - spese per l'indennità di trasferta;
 - spese di Esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per Sinistro;
 - spese dell'Organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;
 - imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di giustizia;
 - multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
 - spese non concordate con ARAG;
 - ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;
 - spese recuperate dalla controparte;
 - spese sostenute per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la Transazione della Vertenza e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.
- p) la prestazione a.1) Richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi i Sinistri gestiti con la Procedura di "Risarcimento Diretto" (Art. 149 del Codice) in caso di Incidente tra Veicoli non opera prima dell'offerta di Risarcimento comunicata dalla propria compagnia R.C.A. o se vi è comunicazione della stessa entro i termini previsti all'Art. 8 del DPR 254/2006.
- q) le prestazioni:
- b) Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni legati ad Incidente stradale,
 - d) Istanza di dissequestro del Veicolo assicurato sequestrato in seguito ad Incidente stradale,
 - f) Ricorso contro le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida e le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte in seguito ad Incidente stradale e legate allo stesso,
 - g) Ricorso contro le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida inflitte per violazioni del Nuovo Codice della Strada,

non operano in caso di guida in stato di Ebbrezza alcolica:

- per i Sinistri successivi al primo Sinistro insorto in ciascuna Annualità Assicurativa se il conducente è lo stesso;
- se il conducente è affetto da etilismo cronico certificato.

- r) nella prestazione c) Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi legati ad Incidente stradale non sono coperte le spese sostenute nei casi di estinzione del Reato diversi da assoluzione con Decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non sussiste.
- s) prestazione e) Resistere alla richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali da circolazione stradale causati dagli assicurati non sono coperte le spese:
- sostenute a primo rischio;
 - sostenute se la Polizza di responsabilità civile non esiste, non opera o non fornisce copertura totale o parziale.
- t) nella prestazione h) Ricorso contro la Sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di circolare con Veicolo assicurato per la Responsabilità Civile Autoveicoli non sono coperte le spese sostenute in caso di mancato accoglimento del ricorso.
- u) nella prestazione di "Tutela legale Plus", d) Ricorso contro le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in seguito alla violazione del Nuovo Codice della Strada, non sono coperte le spese sostenute in caso di mancato accoglimento del ricorso.
- v) nella prestazione di "Tutela legale Plus", e) Ricorso contro le sanzioni amministrative per violazioni al Nuovo Codice della Strada che comportano la Sanzione amministrativa della perdita di oltre 5 punti della patente, non sono coperte le spese sostenute in caso di mancato accoglimento del ricorso.
- w) nella prestazione di "Tutela legale Plus", f) Ricorso contro le sanzioni della perdita di punti e di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida a seguito di Furto del Veicolo e Furto o clonazione della targa del Veicolo, non sono coperte le spese sostenute per soggetti diversi dal Proprietario del Veicolo e dal Locatario.

Come personalizzare

Art. 5.3 - Tutela Legale Plus

(Clausola operante solo se espressamente richiamata nella Posizione assicurativa)

La Tutela Legale Plus comprende le prestazioni richiamate all'Art. 5.1 (Tutela Legale Base), fermo quanto introdotto di seguito:

- a) Aumento del Limite massimo per Sinistro
La Società, presta l'Assicurazione nei limiti del massimo Indennizzo di € 50.000,00 o di € 100.000 - a seconda di quanto indicato nella Posizione assicurativa - per Sinistro senza limite di denunce per Anno assicurativo.

b) con riferimento all'Art. 5.1 (*Tutela Legale Base*), lettera a), punti a.1) e a.2), la garanzia opera anche a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 5.2 (*Esclusioni*), lettera g) nel solo caso di violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di Ebbrezza alcolica e purché non vi sia responsabilità dell'Assicurato nella causazione del Sinistro.

c) Atto di pirateria stradale e spese di investigazione

In caso di Sinistro causato da veicolo non identificato che abbia per conseguenza lesioni alla persona, la Società garantisce entro il limite massimo assicurato convenuto:

- la richiesta di Risarcimento per Danni extracontrattuali da circolazione stradale subiti dal conducente del Veicolo assicurato nei confronti dell'impresa designata dall'IVASS per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada nei limiti e con le modalità definite dal Titolo XVII del Codice;
- le spese per un eventuale investigatore per lo svolgimento di tutte le indagini necessarie all'identificazione del responsabile del fatto. Le indagini avranno termine decorsi 2 mesi dalla data di accadimento del fatto e la Società terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di € 5.000,00.

d) Ricorso contro le sanzioni amministrative pecuniarie³¹

La garanzia opera per ricorrere avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in seguito a:

- violazione al Nuovo Codice della Strada, se di importo superiore a € 100,00 purché il ricorso venga accolto;
- circolazione non autorizzata del Veicolo assicurato nel caso di Furto oppure di Furto o clonazione della targa.



DUBBI

31 Cosa comprende la prestazione Ricorso contro le sanzioni amministrative pecuniarie?

Questa prestazione prevede la copertura per il ricorso verso le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione del Nuovo Codice della Strada o alla circolazione non autorizzata del Veicolo assicurato nel caso di Furto oppure di Furto o clonazione della targa.

Ad esempio, per i Veicoli elettrici, questa prestazione potrebbe essere molto utile in relazione all'ipotesi in cui venga comminata una sanzione pecuniaria in seguito all'ingresso in una zona ZTL liberamente accessibile a Veicoli elettrici stessi, o in conseguenza della circolazione durante i blocchi del traffico.

e) Ricorso contro le sanzioni amministrative per violazioni al Nuovo Codice della Strada che comportano la Sanzione amministrativa della perdita di oltre 5 punti della patente.

L'Assicurazione opera per le spese sostenute dal Proprietario del Veicolo e dal Locatario per ricorrere contro le sanzioni amministrative per violazioni al Nuovo Codice della Strada che comportano la Sanzione amministrativa della perdita di oltre 5 punti della patente.

La garanzia opera solo nel caso dell'accoglimento del ricorso.

f) Ricorso contro le sanzioni della perdita di punti e di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida a seguito di Furto del Veicolo e Furto o clonazione della targa del Veicolo.

L'Assicurazione opera per le spese sostenute dal Proprietario del Veicolo e dal Locatario per ricorrere avverso la sanzione della perdita dei punti o la Sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida:

- irrogata in seguito a circolazione non autorizzata del Veicolo in caso di Furto;
- irrogata in seguito a clonazione o Furto della targa del Veicolo.

Su richiesta dell'Assicurato, il legale incaricato provvederà alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire al legale incaricato il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Come assicura

Art. 5.4 - Insorgenza del Sinistro

1. Per insorgenza del Sinistro deve intendersi:

- per l'esercizio di pretese al Risarcimento dei danni da circolazione stradale extracontrattuali e per le controversie relative a danni da circolazione causati a terzi, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al Risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia viene prestata per i Sinistri insorti:

- trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della Posizione assicurativa, per le Vertenze contrattuali;

- durante il periodo di validità della Posizione assicurativa, per tutte le altre prestazioni garantite.

Se la Posizione assicurativa è emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa con garanzia di Tutela Legale rispetto ad una Polizza o Posizione assicurativa precedente di Tutela Legale, la Carenza dei 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la Polizza o Posizione assicurativa precedente, mentre deve intendersi operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto.

È pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del Sinistro, fornire idonea documentazione atta ad attestare l'esistenza di una Polizza o Posizione assicurativa precedente con garanzia di Tutela Legale.

3. La garanzia si estende ai Sinistri insorti durante il periodo di validità del contratto e denunciati alla Società o alla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale, nei modi e nei termini dell'Art. 7.4.1 (*Denuncia del Sinistro*), entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.
4. Se la Posizione assicurativa è emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza o Posizione assicurativa precedente della Società, il termine di denuncia dei Sinistri insorti durante la vigenza della Polizza o Posizione assicurativa precedente, decorre dalla cessazione della presente Posizione assicurativa anziché dalla cessazione della Polizza o Posizione assicurativa precedente.
5. La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato disdettato o se la Rescissione, Risoluzione o modificazione del contratto stesso è già stata chiesta da uno dei Contraenti nel momento della stipulazione dell'Assicurazione. Tale disposizione non deve intendersi operante per tutte le Posizioni assicurative emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza o Posizione assicurativa precedente della Società.
6. Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:
 - Vertenze, giudiziali e non giudiziali, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad uno stesso contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate dovuti allo stesso evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo limite massimo di Indennizzo resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 5.5 - Limiti di copertura

La garanzia prevede le seguenti limitazioni:

- a) le spese legali sono coperte per l'intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio;
- b) nel caso di Vertenze fra Assicurati, le garanzie operano unicamente a favore del Contraente;
- c) nella Richiesta di Risarcimento dei danni da circolazione stradale al di fuori della procedura di "Risarcimento diretto": le spese sono garantite nei limiti di € 40.000,00 per Sinistro e senza limite annuo;
- d) nel ricorso contro la Sanzione amministrativa e sequestro del Veicolo per mancata copertura R.C.A. sulla banca dati ANIA SITA, se l'Assicurato sceglie di presentare il ricorso avanti al giudice di pace, le spese saranno garantite con il limite di € 1.000,00 per Sinistro;
- e) le prestazioni:
 - b) Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni legati ad Incidente stradale,
 - d) Istanza di dissequestro del Veicolo assicurato sequestrato in seguito ad Incidente stradale,
 - f) Ricorso contro le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida e le sanzioni amministrative pecuniarie,
 - g) Ricorso contro le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida inflitte per violazioni del Nuovo Codice della Strada,

operano in caso di guida in stato di Ebbrezza alcolica:

- per il primo Sinistro insorto in ciascuna Annualità Assicurativa;
- applicando uno Scoperto del 10% delle spese legali e peritali;
- con il massimo di € 500,00.

Nei limiti predetti per i Sinistri successivi verificatisi nel corso della stessa Annualità Assicurativa, a condizione che il conducente non sia lo stesso;

- f) nel caso di Sinistri avvenuti al di fuori dell'ambito territoriale per il quale è valida l'Assicurazione della Responsabilità Civile obbligatoria (R.C.A.), la garanzia Tutela Legale Plus opera con il limite massimo di € 20.000,00 per Sinistro;
- g) nella prestazione di Tutela legale Plus, c) Atto di pirateria stradale e spese di investigazione sono coperte le spese fino ad un massimo di € 5.000,00 per Sinistro;
- h) nella prestazione di Tutela legale Plus, d) Ricorso avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in seguito alla violazione al Nuovo Codice

della Strada, la garanzia opera se le sanzioni sono di importo superiore a € 100,00;

- i) nella prestazione di Tutela legale Plus, e) Ricorso contro le sanzioni amministrative per violazioni al Nuovo Codice della Strada la garanzia opera per ricorrere contro le sanzioni amministrative che comportano la perdita di oltre 5 punti della patente.

Art. 5.6 - Validità territoriale

L'Assicurazione opera nei seguenti ambiti territoriali:

- Tutela Legale Base, in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione Europea e di Andorra, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Nord Macedonia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.

La copertura per i paesi dell'Azerbaigian, di Cipro e della Serbia è limitata ai territori sotto il controllo dei rispettivi governi.

- Tutela Legale Plus, in tutto il mondo.

Sintesi dei Limiti di Indennizzo

Tutela Legale

Garanzia	Prestazioni	Limiti/Sottolimiti
Tutela Legale Base	difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale.	fino a € 20.000 per Sinistro
	pretese di Risarcimento danni al di fuori della procedura di "Risarcimento Diretto".	fino a € 40.000 per Sinistro
	ricorso tramite proprio legale avverso Sanzione amministrativa e sequestro Veicolo per mancata copertura RCA su banca dati ANIA SITA.	fino a € 1.000 per Sinistro
Tutela Legale Plus	difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale.	fino a € 50.000 o a € 100.000 per Sinistro, a seconda di quanto previsto nella Posizione assicurativa.
	Sinistri avvenuti al di fuori dell'ambito territoriale in cui è valida l'Assicurazione della Responsabilità Civile obbligatoria (R.C.A.).	fino a € 20.000 per Sinistro.
	spese per Risarcimento ed investigazione per Sinistro da atto di pirateria stradale.	fino a € 5.000 per Sinistro.

Art. 6.1 - Unibox

Se la Posizione assicurativa include anche la garanzia R.C.A. e la tecnologia Unibox in comodato d'uso, vale quanto di seguito riportato per la specifica tipologia di Unibox.

Art. 6.2 - Unibox Self, SuperEasy Più, Pro, Safe, SuperEasy 2Ruote o 2Ruote Full³²

Premessa

La Società ha stipulato un accordo con il Provider telematico, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il Contatore Satellitare denominato Unibox Self, SuperEasy Più, Pro, Safe, SuperEasy 2Ruote o 2Ruote Full, fornito in comodato al Contraente.

Presupposti per la validità della presente clausola tecnologia e per l'applicazione delle conseguenti riduzioni di Premio sono:

1. l'installazione/attivazione a bordo del Veicolo assicurato di Unibox Self, SuperEasy Più, Pro, Safe, SuperEasy 2Ruote o 2Ruote Full, concesso in comodato dal Provider telematico al Contraente nel rispetto di quanto stabilito dagli Artt. 1803 e seguenti del Codice civile;



DUBBI

32 Quali sono i benefici offerti dal dispositivo satellitare Unibox Self, SuperEasy Più, Pro, Safe, SuperEasy 2Ruote o 2Ruote Full?

Le offerte Unibox Self, SuperEasy Più, Pro, Safe, SuperEasy 2Ruote o 2Ruote Full prevedono i servizi legati alla sicurezza a bordo del Veicolo, rilevando l'incidente stradale se superiore ad una certa entità ed inviando i soccorsi per il traino del Veicolo. Unibox Safe prevede anche la possibilità di comunicare direttamente con la Centrale operativa di Assistenza grazie al vivavoce, in più può consentire - esclusivamente se presente nella Posizione assicurativa l'estensione aggiuntiva Assistenza Extra Crash con Telematica - di allertare la rete dei servizi pubblici di emergenza. La scelta di abbinare Unibox SuperEasy Più, Pro, Safe o 2Ruote Full con le garanzie Incendio e Furto consente di attivare il servizio di ricerca del Veicolo in caso di Furto. Questi i principali servizi di cui si può prendere visione consultando il Contratto di abbonamento ai servizi con il Provider telematico a cui si rimanda. L'installazione di Unibox Self, SuperEasy Più, Pro, Safe, SuperEasy 2Ruote o 2Ruote Full permette di usufruire di importanti agevolazioni di Premio sulla Posizione assicurativa Auto.

2. la stipulazione da parte del Contraente del Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico.

Si rinvia al Contratto di abbonamento ai servizi di cui al precedente punto 2, che deve essere stipulato dal Contraente contemporaneamente alla Posizione assicurativa, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 - "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati";
- diritti dell'interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- canone e sue modalità di calcolo (valido per tutti i dispositivi);
- installazione, disinstallazione, reinstallazione di Unibox Self, SuperEasy Più, Pro, Safe, SuperEasy 2Ruote o 2Ruote Full;
- cessione del contratto;
- trasferimento di proprietà del Veicolo.

La Società ha facoltà di cambiare il Provider telematico dandone tempestivo avviso al Contraente.

Art. 6.2.1 - Validità dei servizi infotelematici

I servizi infotelematici, relativi ai dispositivi Unibox Self, SuperEasy Più, Pro, Safe, SuperEasy 2Ruote o 2Ruote Full, sono validi esclusivamente per le tipologie di Veicoli seguenti:

- Unibox Self e Unibox SuperEasy Più
 - per autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo (di cui all'Art. 54, *l comma, lettere a) e c)* del Nuovo Codice della Strada) e autotassametri (di cui all'Art. 86 punto 1. del Nuovo Codice della Strada);
 - per autocarri, autoveicoli per uso speciale aventi peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li (di cui all'Art. 54, *l comma, lettere d), g)* del Nuovo Codice della Strada).

L'attivazione delle procedure di ricerca del Veicolo in caso di Furto - non operante per Unibox Self - e l'erogazione del servizio di allarme verso la società di Assistenza sono garantiti unicamente se nella Posizione assicurativa sono richiamate rispettivamente le garanzie "Furto" e "Assistenza Stradale", salvo il caso - per quest'ultima - che non sia già prestata da altre società.

- Unibox Pro e Unibox Safe

- per autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo (di cui all'Art. 54, *1 comma, lettere a) e c)* del Nuovo Codice della Strada) e autotassametri (di cui all'Art. 86 punto 1. del Nuovo Codice della Strada);
- per autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autocaravan, mezzi d'opera (di cui all'Art. 54, *1 comma, lettere d), e), f), g), h), i), m), n)* del Nuovo Codice della Strada).

L'attivazione delle procedure di ricerca del Veicolo in caso di Furto e l'erogazione del servizio di allarme verso la società di Assistenza sono garantiti unicamente se nella Posizione assicurativa sono richiamate rispettivamente le garanzie "Furto" e "Assistenza Stradale", salvo il caso - per quest'ultima - che non sia già prestata da altre società.

- Unibox SuperEasy 2Ruote

- per ciclomotore o motociclo destinato al trasporto di persone, motocarozzetta (di cui agli Artt. 52 e 53, *lettera a), b) e c)* del Nuovo Codice della Strada); per il quadriciclo per trasporto persone (decreto Ministero dei Trasporti del 5/4/1994).

L'erogazione del servizio di allarme verso la società di Assistenza è garantito unicamente se nella Posizione assicurativa è richiamata la garanzia "Assistenza Stradale", salvo il caso che non sia già prestata da altre società.

- Unibox 2Ruote Full

- per motociclo destinato al trasporto di persone, motocarozzetta (di cui all'Art. 53, *lettera a), b) e c)* del Nuovo Codice della Strada); per il quadriciclo per trasporto persone (decreto Ministero dei Trasporti del 5/4/1994).

L'attivazione delle procedure di ricerca del Veicolo in caso di Furto e l'erogazione del servizio di allarme verso la società di Assistenza sono garantiti unicamente se nella Posizione assicurativa sono richiamate rispettivamente le garanzie "Furto" e "Assistenza Stradale", salvo il caso - per quest'ultima - che non sia già prestata da altre società.

Art. 6.2.2 - Unibox Self, SuperEasy Più, Pro, Safe, SuperEasy 2Ruote o 2Ruote Full in comodato

Unibox Self³³

(Riservata all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, autocarro, autoveicolo per uso speciale avente peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li)

Fatto salvo quanto indicato in Premessa:

- a) Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate dalla Società, si impegna a:
1. installare ed attivare direttamente, senza costi, Unibox Self sul Veicolo (mantenendolo installato sullo stesso per tutta la durata della Posizione assicurativa), entro:
 - 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Posizione assicurativa se successiva qualora la stessa sia stata stipulata presso l'Agenzia/Punto vendita;
 - 25 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Posizione assicurativa se successiva qualora la stessa sia stata stipulata presso l'Agenzia/Punto vendita ma sia stata richiesta la spedizione al domicilio;
 - 25 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Posizione assicurativa se successiva qualora la stessa sia stata stipulata tramite canale digitale.

In alternativa, il Contraente si impegna a farlo installare/attivare a proprie spese da un installatore convenzionato con il Provider telematico;

2. se si sceglie l'installazione presso un installatore convenzionato, avvisare immediatamente il Servizio Clienti del Provider telematico o l'installatore convenzionato, se impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;

DUBBI

33 Posso installare autonomamente il dispositivo Unibox Self?

Unibox Self può essere facilmente montato in autonomia, seguendo le istruzioni riportate all'interno della confezione. Se invece si vuol richiedere l'installazione da parte di un professionista, con una piccola spesa il Cliente può rivolgersi ai tecnici convenzionati il cui elenco è accessibile sul sito internet del Provider telematico indicato nella Nota informativa precontrattuale dello stesso. Pari indicazioni valgono anche per i dispositivi Unibox SuperEasy Più e SuperEasy 2Ruote.

3. completare la procedura di verifica del numero di cellulare comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nello specifico SMS inviato sul contatto telefonico e comunicare immediatamente alla Società il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico come anche i nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione per la corretta erogazione dei servizi;
4. trasferire Unibox Self, sul nuovo Veicolo in caso di sostituzione del Veicolo assicurato (anche per il tramite di un installatore convenzionato, sostenendone, in questo caso, i relativi costi e fissando autonomamente l'appuntamento per le operazioni di reinstallazione/attivazione), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/stipulazione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider telematico;
5. disinstallare Unibox Self o farlo disinstallare, a proprie spese, da un installatore convenzionato (in questo caso, fissando autonomamente l'appuntamento per le operazioni di disinstallazione), in caso di cessazione di Rischio per eventuale demolizione del Veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della Posizione assicurativa per qualunque motivo - salvo il caso in cui siano in corso altri contratti con il Provider telematico relativi ad ulteriori funzionalità del dispositivo - consegnando il dispositivo in Agenzia/Punto Vendita o presso l'installatore convenzionato o altro installatore precedentemente scelto per il ritiro del dispositivo e/o per lo smontaggio, avvertendo tempestivamente la Società, che comunica con il Provider telematico per le operazioni di recupero di Unibox Self presso l'installatore stesso;
6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di anomalia di Unibox Self, segnalato dal Servizio Clienti del Provider telematico, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti tramite lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
7. informare il nuovo Proprietario, nel caso di cessione della copertura assicurativa con trasferimento di proprietà del Veicolo, dell'installazione di Unibox Self a bordo del Veicolo e dell'esistenza del Contratto di abbonamento ai servizi con il Provider telematico. Se il nuovo Proprietario:
 - non appartiene allo stesso Nucleo di Contratto del Contraente,
 - o
 - appartiene allo stesso Nucleo di Contratto del Contraente, ma non intende usufruire dei servizi previsti dalla tecnologia Unibox Self (servizi del Provider telematico),

il Contraente dovrà disinstallare Unibox Self dal Veicolo assicurato (anche per il tramite di un installatore convenzionato, sostenendone, in questo caso, i relativi costi e fissando l'appuntamento per le operazioni di reinstallazione/attivazione) e a darne comunicazione alla Società;

8. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di Unibox Self:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del Veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un Incidente, un Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad Unibox Self o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider telematico tramite lettera o altri mezzi telematici.
 9. informare la Società e il Servizio Clienti del Provider telematico del trasferimento di proprietà del Veicolo.
- b) Se la Posizione assicurativa viene sospesa per qualsiasi motivo, la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del Veicolo proseguirà fino allo smontaggio di Unibox Self. In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze utili per il calcolo del Premio. L'erogazione del servizio di allarme verso la società di Assistenza, se prevista la garanzia "Assistenza Stradale", sarà ripristinato solo con la riattivazione della Posizione assicurativa.
- c) Il mancato rispetto degli obblighi previsti alla precedente lettera a) comporta:
1. relativamente agli obblighi previsti ai punti 3 e 8:
i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico non potranno essere correttamente erogati;
 2. relativamente agli obblighi previsti ai punti 1, 2, 4, 6 (solo nel caso in cui l'anomalia viene certificata dall'installatore convenzionato come guasto) e 7 oltre che nel caso di risoluzione da parte del Contraente del contratto con il Provider telematico:
al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, la Posizione assicurativa verrà sostituita eliminando la presente clausola; il Contraente dovrà pagare alla Società l'importo pari alla differenza fra il minor Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione di Unibox Self e il Premio che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto, in assenza di Unibox Self, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza.

3. relativamente agli obblighi di cui al punto 6:
in presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", la presenza di una o più anomalie del contatore comporta un aggravio alle "ore di percorrenza rilevate", da cui potrebbe derivare una minor percentuale di riduzione del Premio al rinnovo rispetto a quella indicata nella Posizione assicurativa.
- d) In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", si prende atto tra le parti che la rinuncia del Contraente a tale opzione comporta l'automatica rinuncia ai servizi della presente sezione.
- e) In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", la sostituzione di Unibox Self con la Scatola Nera, nel corso della Posizione assicurativa o alla sua scadenza, comporta il venire meno del beneficio della riduzione del Premio maturata con l'opzione "A Tempo" stessa per l'eventuale successiva annualità assicurativa.

Unibox SuperEasy Più ³³

(Riservata all'autoveettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, autocarro, autoveicolo per uso speciale avente peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li)

Fatto salvo quanto indicato in Premessa:

- a) Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate dalla Società, si impegna a:
 1. installare ed attivare direttamente, senza costi, Unibox SuperEasy Più sul Veicolo (mantenendolo installato sullo stesso per tutta la durata della Posizione assicurativa), entro:
 - 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Posizione assicurativa se successiva qualora la stessa sia stata stipulata presso l'Agenzia/Punto vendita;
 - 25 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Posizione assicurativa se successiva qualora la stessa sia stata stipulata presso l'Agenzia/Punto vendita ma sia stata richiesta la spedizione al domicilio;
 - 25 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Posizione assicurativa se successiva qualora la stessa sia stata stipulata tramite canale digitale.

In alternativa, il Contraente si impegna a farlo installare/attivare a proprie spese da un installatore convenzionato con il Provider telematico;

2. se si sceglie l'installazione presso un installatore convenzionato, avisare immediatamente il Servizio Clienti del Provider telematico o l'installatore convenzionato, se impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di

installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;

3. completare la procedura di verifica del numero di cellulare comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nello specifico SMS inviato sul contatto telefonico e comunicare immediatamente alla Società il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico come anche i nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione per la corretta erogazione dei servizi;
4. trasferire Unibox SuperEasy Più, sul nuovo Veicolo in caso di sostituzione del Veicolo assicurato (anche per il tramite di un installatore convenzionato, sostenendone, in questo caso, i relativi costi e fissando autonomamente l'appuntamento per le operazioni di reinstallazione/attivazione), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/stipulazione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider telematico;
5. disinstallare Unibox SuperEasy Più o farlo disinstallare, a proprie spese, da un installatore convenzionato (in questo caso, fissando autonomamente l'appuntamento per le operazioni di disinstallazione), in caso di cessazione di Rischio per eventuale demolizione del Veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della Posizione assicurativa per qualunque motivo, consegnando il dispositivo in Agenzia/ Punto Vendita o presso l'installatore convenzionato o altro installatore precedentemente scelto per il ritiro del dispositivo e/o per lo smontaggio, avvertendo tempestivamente la Società, che comunica con il Provider telematico per le operazioni di recupero di Unibox SuperEasy Più presso l'installatore stesso;
6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di anomalia di Unibox SuperEasy Più, segnalato dal Servizio Clienti del Provider telematico, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti tramite lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
7. informare il nuovo Proprietario, nel caso di cessione della copertura assicurativa con trasferimento di proprietà del Veicolo, dell'installazione di Unibox SuperEasy Più a bordo del Veicolo e dell'esistenza del Contratto di abbonamento ai servizi con il Provider telematico. Se il nuovo Proprietario:
 - non appartiene allo stesso Nucleo di Contratto del Contraente,
 - o
 - appartiene allo stesso Nucleo di Contratto del Contraente, ma non intende usufruire dei servizi previsti dalla tecnologia Unibox SuperEasy Più (servizi del Provider telematico),

il Contraente dovrà disinstallare Unibox SuperEasy Più dal Veicolo assicurato (anche per il tramite di un installatore convenzionato, sostenendone, in questo caso, i relativi costi e fissando l'appuntamento per le operazioni di reinstallazione/attivazione) e a darne comunicazione alla Società;

8. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di Unibox SuperEasy Più:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del Veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un Incidente, un Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad Unibox SuperEasy Più o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider telematico tramite lettera o altri mezzi telematici.
 9. contattare dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il Call Center Sinistri di Gruppo (per i contatti consultare la Sezione "Riferimenti utili"), anche negli orari di chiusura dello stesso (la chiamata sarà indirizzata alla Sala Operativa di Sicurezza incaricata dal Provider telematico digitando il numero IVR dedicato), dopo il Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca, se lo stesso risulta assicurato con la Società per tali rischi.
 10. informare la Società e il Servizio Clienti del Provider telematico del trasferimento di proprietà del Veicolo.
- b) **Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni previste alla precedente lettera a), la Società:**
1. non applicherà eventuali limiti all'Indennizzo previsti nella Posizione assicurativa, in caso di Danno totale a seguito di Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita consumato dopo l'attivazione di Unibox SuperEasy Più;
 2. in caso di Sinistro (Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita che determini il Danno totale), avvenuto prima dell'attivazione di Unibox SuperEasy Più o, in caso di vendita/demolizione del Veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di Unibox SuperEasy Più e la consegna a terzi del Veicolo stesso non applicherà la riduzione dell'Indennizzo di cui al punto 1b) della successiva lettera d), fermi restando gli eventuali limiti all'Indennizzo previsti nella Posizione assicurativa.
- c) **Se la Posizione assicurativa viene sospesa** per qualsiasi motivo, la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del Veicolo proseguirà fino allo smontaggio di Unibox SuperEasy Più. In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze utili per il calcolo del Premio. L'erogazione del servizio di allarme verso la società di Assistenza, se prevista la garanzia "Assistenza Stradale", e del servizio di ricerca del Veicolo saranno ripristinati solo con la riattivazione della Posizione assicurativa.

d) Il mancato rispetto degli obblighi previsti alla precedente lettera a) comporta:

1. relativamente agli obblighi previsti ai punti 1, 2 e 4:

1a) Il Contraente, se non si è verificato alcun Sinistro, dovrà rimborsare alla Società l'importo pari alla differenza fra il Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione di Unibox SuperEasy Più e il Premio che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto, in assenza di Unibox SuperEasy Più, per l'intero Periodo Assicurativo;

1b) se prima del pagamento della differenza di Premio di cui al precedente punto 1a), si dovesse verificare il Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita del Veicolo, in deroga a quanto stabilito nella Posizione assicurativa, l'Indennizzo dovuto in caso di Danno totale sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il minor Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione di Unibox SuperEasy Più e quello che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto, in assenza di Unibox SuperEasy Più, con il massimo del 45%.

2. relativamente agli obblighi previsti ai punti 3 e 8:

i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico non potranno essere correttamente erogati;

3. relativamente agli obblighi previsti ai punti 1, 2, 4, 6 (solo nel caso in cui l'anomalia viene certificata dall'installatore convenzionato come guasto) e 7 oltre che nel caso di risoluzione da parte del Contraente del contratto con il Provider telematico:

al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, la Posizione assicurativa verrà sostituita eliminando la presente clausola; il Contraente dovrà pagare alla Società l'importo pari alla differenza fra il minor Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione di Unibox SuperEasy Più e il Premio che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto, in assenza di Unibox SuperEasy Più, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza.

4. relativamente agli obblighi di cui al punto 6:

in presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", la presenza di una o più anomalie del contatore comporta un aggravio alle "ore di percorrenza rilevate", da cui potrebbe derivare una minor percentuale di riduzione del Premio al rinnovo rispetto a quella indicata nella Posizione assicurativa.

5. relativamente agli obblighi previsti ai punti 8 e 9:

in caso di Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita, che determini il Danno totale, si applicheranno i limiti all'Indennizzo previsti nella Posizione assicurativa, fermo restando, relativamente al punto 9, quanto previsto dall'Art. 1915 del

Codice civile (inadempimento dell'obbligo di avviso).

- e) In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", si prende atto tra le parti che la rinuncia del Contraente a tale opzione comporta l'automatica rinuncia ai servizi della presente sezione.
- f) In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", la sostituzione di Unibox SuperEasy Più con la Scatola Nera, nel corso della Posizione assicurativa o alla sua scadenza, comporta il venire meno del beneficio della riduzione del Premio maturata con l'opzione "A Tempo" stessa per l'eventuale successiva annualità assicurativa.

Unibox Pro e Unibox Safe

(Riservata all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, autocarro, trattore stradale, autoveicolo per trasporto specifico, autoveicolo per uso speciale, autotreno, autoarticolato, autocaravan, mezzo d'opera)

Fatto salvo quanto indicato in Premessa:

- a) Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate dalla Società, si impegna a:
 1. fare installare ed attivare Unibox Pro o Safe sul Veicolo (mantenendolo installato sullo stesso per tutta la durata della Posizione assicurativa) da un installatore convenzionato con il Provider telematico, entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Posizione assicurativa se successiva;
 2. avvisare immediatamente il Servizio Clienti del Provider telematico o l'installatore convenzionato, se impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
 3. completare la procedura di verifica del numero di cellulare comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nello specifico SMS inviato sul contatto telefonico e comunicare immediatamente alla Società il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico come anche i nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione per la corretta erogazione dei servizi;
 4. trasferire Unibox Pro o Safe, sul nuovo Veicolo in caso di sostituzione del Veicolo assicurato e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/stipulazione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider telematico;

5. fare disinstallare Unibox Pro o Safe, in caso di cessazione di Rischio per eventuale demolizione del Veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della Posizione assicurativa per qualunque motivo, fissando autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato e avvertendo tempestivamente la Società, che comunica con il Provider telematico per le operazioni di recupero di Unibox Pro o Safe presso l'installatore stesso;
6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di anomalia di Unibox Pro o Safe, segnalato dal Servizio Clienti del Provider telematico, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti tramite lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
7. informare il nuovo Proprietario, nel caso di cessione della copertura assicurativa con trasferimento di proprietà del Veicolo, dell'installazione di Unibox Pro o Safe a bordo del Veicolo e dell'esistenza del Contratto di abbonamento ai servizi con il Provider telematico. Se il nuovo Proprietario:
 - non appartiene allo stesso Nucleo di Contratto del Contraente,
 - o
 - appartiene allo stesso Nucleo di Contratto del Contraente, ma non intende usufruire dei servizi previsti dalla tecnologia Unibox Pro o Safe (servizi del Provider telematico),il Contraente dovrà disinstallare Unibox Pro o Safe dal Veicolo assicurato, fissando l'appuntamento con un installatore convenzionato e a darne comunicazione alla Società;
8. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di Unibox Pro o Safe:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del Veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un Incidente, un Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad Unibox Pro o Safe o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider telematico tramite lettera o altri mezzi telematici.
9. contattare dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il Call Center Sinistri di Gruppo (per i contatti consultare la Sezione "Riferimenti utili"), anche negli orari di chiusura dello stesso (la chiamata sarà indirizzata alla Sala Operativa di Sicurezza incaricata dal Provider telematico digitando il numero IVR dedicato), dopo il Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca, se lo stesso risulta assicurato con la Società per tali rischi.

10. informare la Società e il Servizio Clienti del Provider telematico del trasferimento di proprietà del Veicolo.
- b) **Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni previste alla precedente lettera a), la Società:**
1. non applicherà eventuali limiti all'Indennizzo previsti nella Posizione assicurativa, in caso di Danno totale a seguito di Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita consumato dopo l'attivazione di Unibox Pro o Safe;
 2. in caso di Sinistro (Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita che determini il Danno totale), avvenuto prima dell'attivazione di Unibox Pro o Safe o, in caso di vendita/demolizione del Veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di Unibox Pro o Safe e la consegna a terzi del Veicolo stesso non applicherà la riduzione dell'Indennizzo di cui al punto 1b) della successiva lettera d), fermi restando gli eventuali limiti all'Indennizzo previsti nella Posizione assicurativa.
- c) **Se la Posizione assicurativa viene sospesa** per qualsiasi motivo, la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del Veicolo proseguirà fino allo smontaggio di Unibox Pro o Safe. In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze utili per il calcolo del Premio. L'erogazione del servizio di allarme verso la società di Assistenza e del servizio di ricerca del Veicolo saranno ripristinati solo con la riattivazione della Posizione assicurativa.
- d) **Il mancato rispetto degli obblighi previsti alla precedente lettera a) comporta:**
1. relativamente agli obblighi previsti ai punti 1, 2 e 4:
 - 1a) il Contraente, se non si è verificato alcun Sinistro, dovrà rimborsare alla Società l'importo pari alla differenza fra il minor Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione di Unibox Pro o Safe e il Premio che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto, in assenza di Unibox Pro o Safe, per l'intero Periodo Assicurativo;
 - 1b) se prima del pagamento della differenza di Premio di cui al precedente punto 1a), si dovesse verificare il Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita del Veicolo, in deroga a quanto stabilito nella Posizione assicurativa, l'Indennizzo dovuto in caso di Danno totale sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il minor Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione di Unibox Pro o Safe e quello che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto, in assenza di Unibox Pro o Safe, con il massimo del 45%.

2. relativamente agli obblighi previsti ai punti 3 e 8:
i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico non potranno essere correttamente erogati;
 3. relativamente agli obblighi previsti ai punti 1, 2, 4, 6 (solo nel caso in cui l'anomalia viene certificata dall'installatore convenzionato come guasto) e 7 oltre che nel caso di risoluzione da parte del Contraente del contratto con il Provider telematico:
al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, la Posizione assicurativa verrà sostituita eliminando la presente clausola; il Contraente dovrà pagare alla Società l'importo pari alla differenza fra il Premio applicato con Unibox Pro o Safe e il Premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza Unibox Pro o Safe, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza.
 4. relativamente agli obblighi di cui al punto 6:
in presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", la presenza di una o più anomalie del contatore comporta un aggravio alle "ore di percorrenza rilevate", da cui potrebbe derivare una minor percentuale di riduzione del Premio al rinnovo rispetto a quella indicata nella Posizione assicurativa.
 5. relativamente agli obblighi previsti ai punti 8 e 9:
in caso di Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita, che determini il Danno totale, si applicheranno i limiti all'Indennizzo previsti nella Posizione assicurativa, fermo restando, relativamente al punto 9, quanto previsto dall'Art. 1915 del Codice civile (inadempimento dell'obbligo di avviso).
- e) Sul sito web del Provider telematico è possibile consultare l'elenco delle strutture convenzionate e abilitate all'installazione di Unibox Pro o Safe. Le operazioni di smontaggio e successiva re-installazione di Unibox Pro o Safe in caso di sostituzione Veicolo e di smontaggio definitivo di Unibox Pro o Safe dovranno essere effettuate senza costi presso le strutture convenzionate ed abilitate a eseguire tali operazioni e consultabili sul sito del Provider telematico; se il Contraente intende effettuare tali operazioni presso strutture convenzionate diverse da quelle appositamente abilitate, ne dovrà sopportare le relative spese.
- f) In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", si prende atto tra le parti che la rinuncia del Contraente a tale opzione comporta l'automatica rinuncia ai servizi della presente sezione.
- g) In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", la sostituzione di Unibox Safe o Pro con la Scatola Nera, nel corso della Posizione assicurativa o alla sua scadenza, comporta il venire meno del beneficio della riduzione del Premio maturata con l'opzione "A Tempo" stessa per l'eventuale successiva annualità assicurativa.

Unibox SuperEasy 2Ruote³³

(Riservata al ciclomotore o motociclo destinato al trasporto di persone, motocarozzetta, quadriciclo per trasporto persone)

Fatto salvo quanto indicato in Premessa:

a) Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate dalla Società, si impegna a:

1. installare ed attivare direttamente, senza costi, Unibox SuperEasy 2Ruote sul Veicolo (mantenendolo installato sullo stesso per tutta la durata della Posizione assicurativa), entro:
 - 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Posizione assicurativa se successiva qualora la stessa sia stata stipulata presso l'Agenzia/Punto vendita;
 - 25 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Posizione assicurativa se successiva qualora la stessa sia stata stipulata presso l'Agenzia/Punto vendita ma sia stata richiesta la spedizione al domicilio;
 - 25 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Posizione assicurativa se successiva qualora la stessa sia stata stipulata tramite canale digitale.

In alternativa, il Contraente si impegna a farlo installare/attivare a proprie spese da un installatore convenzionato con il Provider telematico;

2. se si sceglie l'installazione presso un installatore convenzionato, avvisare immediatamente il Servizio Clienti del Provider telematico o l'installatore convenzionato, se impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
3. completare la procedura di verifica del numero di cellulare comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nello specifico SMS inviato sul contatto telefonico e comunicare immediatamente alla Società il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico come anche i nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione per la corretta erogazione dei servizi;
4. trasferire Unibox SuperEasy 2Ruote, sul nuovo Veicolo in caso di sostituzione del Veicolo assicurato (anche per il tramite di un installatore convenzionato, sostenendone, in questo caso, i relativi costi e fissando autonomamente l'appuntamento per le operazioni di reinstallazione/attivazione), entro 15 giorni

lavorativi dalla data di pagamento/stipulazione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider telematico;

5. disinstallare Unibox SuperEasy 2Ruote o farlo disinstallare, a proprie spese, da un installatore convenzionato (in questo caso, fissando autonomamente l'appuntamento per le operazioni di disinstallazione), in caso di cessazione di Rischio per eventuale demolizione del Veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della Posizione assicurativa per qualunque motivo, consegnando il dispositivo in Agenzia/ Punto Vendita o presso l'installatore convenzionato o altro installatore precedentemente scelto per il ritiro del dispositivo e/o per lo smontaggio, avvertendo tempestivamente la Società, che comunica con il Provider telematico per le operazioni di recupero di Unibox SuperEasy 2Ruote presso l'installatore stesso;
6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di anomalia di Unibox SuperEasy 2Ruote, segnalato dal Servizio Clienti del Provider telematico, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti tramite lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
7. informare il nuovo Proprietario, nel caso di cessione della copertura assicurativa con trasferimento di proprietà del Veicolo, dell'installazione di Unibox SuperEasy 2Ruote a bordo del Veicolo e dell'esistenza del Contratto di abbonamento ai servizi con il Provider telematico. Se il nuovo Proprietario:
 - non appartiene allo stesso Nucleo di Contratto del Contraente,
 - o
 - appartiene allo stesso Nucleo di Contratto del Contraente, ma non intende usufruire dei servizi previsti dalla tecnologia Unibox SuperEasy 2Ruote (servizi del Provider telematico),

il Contraente dovrà disinstallare Unibox SuperEasy 2Ruote dal Veicolo assicurato (anche per il tramite di un installatore convenzionato, sostenendone, in questo caso, i relativi costi e fissando l'appuntamento per le operazioni di reinstallazione/attivazione) e a darne comunicazione alla Società;

8. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di Unibox SuperEasy 2Ruote:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del Veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un Incidente, un Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita o

comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad Unibox SuperEasy 2Ruote o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider telematico tramite lettera o altri mezzi telematici.

9. informare la Società e il Servizio Clienti del Provider telematico del trasferimento di proprietà del Veicolo.

- b) Se la Posizione assicurativa viene sospesa per qualsiasi motivo, l'erogazione del servizio di allarme verso la società di Assistenza, se prevista la garanzia "Assistenza Stradale", sarà ripristinato solo con la riattivazione della Posizione assicurativa.
- c) Il mancato rispetto degli obblighi previsti alla precedente lettera a) comporta:
 1. relativamente agli obblighi previsti ai punti 3 e 8:
i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico non potranno essere correttamente erogati;
 2. relativamente agli obblighi previsti ai punti 1, 2, 4, 6 (solo nel caso in cui l'anomalia viene certificata dall'installatore convenzionato come guasto) e 7 oltre che nel caso di risoluzione da parte del Contraente del contratto con il Provider telematico:
al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, la Posizione assicurativa verrà sostituita eliminando la presente clausola; il Contraente dovrà pagare alla Società l'importo pari alla differenza fra il minor Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione di Unibox SuperEasy 2Ruote e il Premio che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto, in assenza di Unibox SuperEasy 2Ruote, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza.

Unibox 2Ruote Full

(Riservata al motociclo destinato al trasporto di persone, motocarozzetta, quadriciclo per trasporto persone)

Fatto salvo quanto indicato in Premessa:

- a) Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate dalla Società, si impegna a:
 1. fare installare ed attivare Unibox 2Ruote Full sul Veicolo (mantenendolo installato sullo stesso per tutta la durata della Posizione assicurativa) da un installatore convenzionato con il Provider telematico, entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Posizione assicurativa se successiva;

2. avvisare immediatamente il Servizio Clienti del Provider telematico o l'installatore convenzionato, se impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
3. completare la procedura di verifica del numero di cellulare comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nello specifico SMS inviato sul contatto telefonico e comunicare immediatamente alla Società il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico come anche i nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione per la corretta erogazione dei servizi;
4. trasferire Unibox 2Ruote Full, sul nuovo Veicolo in caso di sostituzione del Veicolo assicurato e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/stipulazione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider telematico;
5. fare disinstallare Unibox 2Ruote Full, in caso di cessazione di Rischio per eventuale demolizione del Veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della Posizione assicurativa per qualunque motivo, fissando autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato e avvertendo tempestivamente la Società, che comunica con il Provider telematico per le operazioni di recupero di Unibox 2Ruote Full presso l'installatore stesso;
6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di anomalia di Unibox 2Ruote Full, segnalato dal Servizio Clienti del Provider telematico, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti tramite lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
7. informare il nuovo Proprietario, nel caso di cessione della copertura assicurativa con trasferimento di proprietà del Veicolo, dell'installazione di Unibox 2Ruote Full a bordo del Veicolo e dell'esistenza del Contratto di abbonamento ai servizi con il Provider telematico. Se il nuovo Proprietario:
 - non appartiene allo stesso Nucleo di Contratto del Contraente,
 - o
 - appartiene allo stesso Nucleo di Contratto del Contraente, ma non intende usufruire dei servizi previsti dalla tecnologia Unibox 2Ruote Full (servizi del Provider telematico),

il Contraente dovrà disinstallare Unibox 2Ruote Full dal Veicolo assicurato, fissando l'appuntamento con un installatore convenzionato e a darne comunicazione alla Società;

8. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di Unibox 2Ruote Full:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del Veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un Incidente, un Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad Unibox 2Ruote Full o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider telematico tramite lettera o altri mezzi telematici.
 9. contattare dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il Call Center Sinistri di Gruppo (per i contatti consultare la Sezione "Riferimenti utili"), anche negli orari di chiusura dello stesso (la chiamata sarà indirizzata alla Sala Operativa di Sicurezza incaricata dal Provider telematico digitando il numero IVR dedicato), dopo il Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca, se lo stesso risulta assicurato con la Società per tali rischi.
 10. informare la Società e il Servizio Clienti del Provider telematico del trasferimento di proprietà del Veicolo.
- b) **Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni previste alla precedente lettera a), la Società:**
1. non applicherà eventuali limiti all'Indennizzo previsti nella Posizione assicurativa, in caso di Danno totale a seguito di Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita consumato dopo l'attivazione di Unibox 2Ruote Full;
 2. in caso di Sinistro (Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita che determini il Danno totale), avvenuto prima dell'attivazione di Unibox 2Ruote Full o, in caso di vendita/demolizione del Veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di Unibox 2Ruote Full e la consegna a terzi del Veicolo stesso non applicherà la riduzione dell'Indennizzo di cui al punto 1b) della successiva lettera d), fermi restando gli eventuali limiti all'Indennizzo previsti nella Posizione assicurativa.
- c) **Se la Posizione assicurativa viene sospesa per qualsiasi motivo, l'erogazione del servizio di allarme verso la società di Assistenza, se prevista la garanzia "Assistenza Stradale", e del servizio di ricerca del Veicolo saranno ripristinati solo con la riattivazione della Posizione assicurativa.**
- d) **Il mancato rispetto degli obblighi previsti alla precedente lettera a) comporta:**

1. relativamente agli obblighi previsti ai punti 1, 2 e 4:
 - 1a) il Contraente, se non si è verificato alcun Sinistro, dovrà rimborsare alla Società l'importo pari alla differenza fra il minor Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione di Unibox 2Ruote Full e il Premio che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto, in assenza di Unibox 2Ruote Full, per l'intero Periodo Assicurativo;
 - 1b) se prima del pagamento della differenza di Premio di cui al precedente punto 1a), si dovesse verificare il Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita del Veicolo, in deroga a quanto stabilito nella Posizione assicurativa, l'Indennizzo dovuto in caso di Danno totale sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il minor Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione di Unibox 2Ruote Full e quello che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto, in assenza di Unibox 2Ruote Full, con il massimo del 50%.
2. relativamente agli obblighi previsti ai punti 3 e 8:

i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico non potranno essere correttamente erogati;
3. relativamente agli obblighi previsti ai punti 1, 2, 4 e 6 (solo nel caso in cui l'anomalia viene certificata dall'installatore convenzionato come guasto) e 7 oltre che nel caso di risoluzione da parte del Contraente del contratto con il Provider telematico:

al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, la Posizione assicurativa verrà sostituita eliminando la presente clausola; il Contraente dovrà pagare alla Società l'importo pari alla differenza fra il Premio applicato con Unibox 2Ruote Full e il Premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza Unibox 2Ruote Full, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza.
4. relativamente agli obblighi previsti ai punti 8 e 9:

in caso di Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita, che determini il Danno totale, si applicheranno i limiti all'Indennizzo previsti nella Posizione assicurativa, fermo restando, relativamente al punto 9, quanto previsto dall'Art. 1915 del Codice civile (inadempimento dell'obbligo di avviso).
- e) Sul sito web del Provider telematico è possibile consultare l'elenco delle strutture convenzionate e abilitate all'installazione di Unibox 2Ruote Full. Le operazioni di smontaggio e successiva re-installazione di Unibox 2Ruote Full in caso di sostituzione Veicolo e di smontaggio definitivo di Unibox 2Ruote Full dovranno essere effettuate senza costi presso le strutture convenzionate ed abilitate a eseguire tali operazioni e consultabili sul sito del Provider telematico; se il Contraente intende effettuare

tali operazioni presso strutture convenzionate diverse da quelle appositamente abilitate, ne dovrà sopportare le relative spese.

Art. 6.3 - Unibox Smart Drive o Smart Move ³⁴

Premessa

La Società ha stipulato un accordo con il Provider telematico, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite:

- il dispositivo Unibox Smart Drive o Smart Move fornito in comodato al Contraente;
- l'App dedicata da installare nello smartphone e da collegare a Unibox Smart Drive o Smart Move tramite pairing ³⁵.

Presupposti per la validità della presente clausola tecnologia e per l'applicazione delle conseguenti riduzioni di Premio sono:

1. l'installazione a bordo del Veicolo assicurato di Unibox Smart Drive o Smart Move, concesso in comodato dal Provider telematico al Contraente nel rispetto di quanto stabilito dagli Artt. 1803 e seguenti del Codice civile;
2. installazione nello smartphone dell'App dedicata e collegamento con Unibox Smart Drive o Smart Move tramite pairing (lo smartphone deve essere funzionante, connesso alla rete mobile e al traffico dati; inoltre, deve avere una versione del sistema operativo che supporti gli eventuali aggiornamenti necessari all'utilizzo dell'App stessa, cosa verificabile alla seguente pagina web <https://www.unipol.it/unibox-auto/smart-move>);



DUBBI

34 Quali sono i benefici offerti dal dispositivo satellitare Unibox Smart Drive o Smart Move?

L'offerta Unibox Smart Drive o Smart Move prevede i servizi legati alla sicurezza a bordo del Veicolo, rilevando l'Incidente stradale se superiore ad una certa entità ed inviando i soccorsi per il traino del Veicolo. L'installazione di Unibox Smart Drive o Smart Move permette di usufruire di importanti agevolazioni di Premio sulla Posizione assicurativa Auto.



DUBBI

35 Che cosa si intende con "pairing"?

Il "pairing" è il processo di reciproco riconoscimento che si attua quando due dispositivi Bluetooth vengono collegati. Consiste nello scambio e verifica di un codice d'identificazione al fine di autorizzare lo scambio di dati tra i dispositivi stessi.

3. la stipulazione da parte del Contraente del Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico.

Si rinvia al Contratto di abbonamento ai servizi di cui al precedente punto 3, che deve essere stipulato dal Contraente contemporaneamente alla Posizione assicurativa, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 - “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”;
- diritti dell’interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- canone;
- installazione, disinstallazione, reinstallazione di Unibox Smart Drive o Smart Move;
- cessione del contratto;
- trasferimento di proprietà del Veicolo.

La Società ha facoltà di cambiare il Provider telematico dandone tempestivo avviso al Contraente.

Art. 6.3.1 - Validità dei servizi infotelematici

I servizi infotelematici relativi ai dispositivi Unibox Smart Drive e Smart Move sono validi esclusivamente per le tipologie di Veicoli seguenti:

- autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo (di cui all’Art. 54, *l comma, lettere a) e c)* del Nuovo Codice della Strada) e autotassametri (di cui all’Art. 86 punto 1. del Nuovo Codice della Strada);
- autocarri, autoveicoli per uso speciale aventi peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li (di cui all’Art. 54, *l comma, lettere d), g)* del Nuovo Codice della Strada).

L’erogazione del servizio di allarme verso la società di Assistenza è garantito unicamente nella Posizione assicurativa è richiamata la garanzia “Assistenza Stradale” e a condizione che al momento dell’evento, sia attivo il collegamento Bluetooth tra Unibox Smart Drive o Smart Move e la specifica App scaricata sullo smartphone (lo smartphone deve essere funzionante, connesso alla rete mobile e al traffico dati; inoltre, deve avere una versione del sistema operativo che supporti gli eventuali aggiornamenti necessari all’utilizzo dell’App stessa, cosa verificabile alla seguente pagina web <https://www.unipol.it/unibox-auto/smart-move>).

Art. 6.3.2 - Unibox Smart Drive o Smart Move in comodato

(Riservata all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, autocarro, autoveicolo per uso speciale avente peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li)

Fatto salvo quanto indicato in Premessa:

- a) Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate dalla Società, si impegna a:
1. installare ed attivare direttamente, senza costi, Unibox Smart Drive o Smart Move sul Veicolo (mantenendolo installato sullo stesso per tutta la durata della Posizione assicurativa), entro:
 - 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Posizione assicurativa se successiva qualora la stessa sia stata stipulata presso l'Agenzia/Punto vendita;
 - 25 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Posizione assicurativa se successiva qualora la stessa sia stata stipulata presso l'Agenzia/Punto vendita ma sia stata richiesta la spedizione al domicilio;
 - 25 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Posizione assicurativa se successiva qualora la stessa sia stata stipulata tramite canale digitale.
 2. mantenere un collegamento attivo tra Unibox Smart Drive o Smart Move e l'App tramite connessione Bluetooth (lo smartphone deve essere funzionante, connesso alla rete mobile e al traffico dati; inoltre, deve avere una versione del sistema operativo che supporti gli eventuali aggiornamenti necessari all'utilizzo dell'App stessa, cosa verificabile alla seguente pagina web <https://www.unipol.it/unibox-auto/smart-move>) durante la circolazione del Veicolo;
 3. effettuare almeno un collegamento tra Unibox Smart Drive o Smart Move e l'App tramite connessione Bluetooth (lo smartphone deve essere funzionante, connesso alla rete mobile e al traffico dati; inoltre, deve avere una versione del sistema operativo che supporti gli eventuali aggiornamenti necessari all'utilizzo dell'App stessa, cosa verificabile alla seguente pagina web <https://www.unipol.it/unibox-auto/smart-move>) ogni 30 giorni dalla decorrenza della Posizione assicurativa;
 4. completare la procedura di verifica del numero di smartphone comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nello specifico SMS inviato sul contatto telefonico e comunicare immediatamente alla Società il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico come anche i nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità

ed identificazione per la corretta erogazione dei servizi;

5. trasferire Unibox Smart Drive o Smart Move sul nuovo Veicolo in caso di sostituzione del Veicolo assicurato, entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/stipulazione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider telematico;
 6. disinstallare Unibox Smart Drive o Smart Move in caso di cessazione di Rischio per eventuale demolizione del Veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della Posizione assicurativa per qualunque motivo - salvo il caso in cui siano in corso altri contratti con il Provider telematico relativi ad ulteriori funzionalità del dispositivo - consegnando il dispositivo in Agenzia/Punto Vendita;
 7. in caso di anomalia di Unibox Smart Drive o Smart Move, segnalato dal Provider telematico o rilevato dal Contraente, contattare il numero verde del servizio clienti del suddetto Provider per la verifica e manutenzione del sistema. Qualora venga accertato un malfunzionamento del dispositivo, che verrà confermato via sms, sarà necessario recarsi presso la propria agenzia per effettuarne la sostituzione;
 8. informare il nuovo Proprietario, nel caso di cessione della copertura assicurativa con trasferimento di proprietà del Veicolo, dell'installazione di Unibox Smart Drive o Smart Move a bordo del Veicolo e dell'esistenza del Contratto di abbonamento ai servizi con il Provider telematico. Se il nuovo Proprietario:
 - non appartiene allo stesso Nucleo di Contratto del Contraente,
 - o
 - appartiene allo stesso Nucleo di Contratto del Contraente, ma non intende usufruire dei servizi previsti dalla tecnologia Unibox Smart Drive o Smart Move (servizi del Provider telematico),il Contraente dovrà disinstallare Unibox Smart Drive o Smart Move dal Veicolo assicurato e a darne comunicazione alla Società;
 9. informare la Società e il Servizio Clienti del Provider telematico del trasferimento di proprietà del Veicolo.
- b) **Se la Posizione assicurativa viene sospesa** per qualsiasi motivo, la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del Veicolo proseguirà fino allo smontaggio di Unibox Smart Drive o Smart Move. In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze utili per il calcolo del Premio. L'erogazione del servizio di allarme verso la società di Assistenza, se prevista la garanzia "Assistenza Stradale", sarà ripristinato solo con la riattivazione della Posizione assicurativa.

- c) **Il mancato rispetto degli obblighi previsti alla precedente lettera a) comporta:**
1. **relativamente agli obblighi previsti ai punti 2, 3, 4 e 7:**
i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico non potranno essere correttamente erogati;
 2. **relativamente agli obblighi previsti ai punti 1, 5, 7 (solo nel caso in cui l'anomalia viene certificata dal Provider come guasto) e 8 oltre che nel caso di risoluzione da parte del Contraente del contratto con il Provider telematico:**
al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, la Posizione assicurativa verrà sostituita eliminando la presente clausola; il Contraente dovrà pagare alla Società l'importo pari alla differenza fra il minor Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione di Unibox Smart Drive o Smart Move e il Premio che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto, in assenza di Unibox Smart Drive o Smart Move, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza.
 3. **relativamente agli obblighi di cui al punto 7:**
in presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", la presenza di una o più anomalie del contatore comporta un aggravio alle "ore di percorrenza rilevate", da cui potrebbe derivare una minor percentuale di riduzione del Premio al rinnovo rispetto a quella indicata nella Posizione assicurativa.
- d) **In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", si prende atto tra le parti che la rinuncia del Contraente a tale opzione comporta l'automatica rinuncia ai servizi della presente sezione.**
- e) **In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", la sostituzione di Unibox Smart Drive o Smart Move con la Scatola Nera, nel corso della Posizione assicurativa o alla sua scadenza, comporta il venire meno del beneficio della riduzione del Premio maturata con l'opzione "A Tempo" stessa per l'eventuale successiva annualità assicurativa.**

Art. 6.4 - Salva Penale Unibox (relativa alle spese per impossibilità di recupero di Unibox o della Scatola Nera in comodato d'uso)

(Garanzia acquistabile solo se la Posizione assicurativa include anche la garanzia R.C.A. con tecnologia Unibox o Scatola Nera in comodato d'uso e operante se espressamente richiamata nella Posizione assicurativa stessa e ne sia stato pagato il relativo Premio; sempre prevista ed operante per Unibox Pro, Safe e 2Ruote Full in comodato d'uso)

Se l'Assicurato non può restituire Unibox o la Scatola Nera al Provider telematico o alla diversa società proprietaria del dispositivo perché distrutto, danneggiato o perduto, la Società si obbliga a tenerlo indenne e a risarcire direttamente il Provider telematico o la diversa società proprietaria del dispositivo per il danno subito nei casi di:

- a) demolizione del Veicolo e di Unibox o della Scatola Nera a seguito di Incidente e/o Incendio;
- b) Furto del solo Unibox o della sola Scatola Nera;
- c) asportazione di Unibox o della Scatola Nera a seguito di Furto del Veicolo con ritrovamento dello stesso;
- d) danneggiamento totale di Unibox o della Scatola Nera per qualsiasi causa intervenuta.

La Società rimborserà inoltre all'Assicurato le eventuali spese sostenute direttamente presso l'installatore per:

- e) le riparazioni su Unibox o sulla Scatola Nera a seguito di danneggiamento parziale del sistema a seguito di Incidente, Furto, o Incendio del Veicolo assicurato o per qualsiasi causa intervenuta;
- f) l'installazione di un nuovo Unibox o di una nuova Scatola Nera sul Veicolo assicurato, o su altro Veicolo, a seguito di uno degli avvenimenti di cui ai casi a)-b)-c)-d).

previa presentazione di idonea documentazione attestante:

- l'avvenuta demolizione del Veicolo per il caso a);
 - la denuncia di Furto per il caso b);
 - una dichiarazione dell'installatore per i casi c) e d);
 - le spese sostenute presso l'installatore per i casi e) e f);
1. il Risarcimento al Provider telematico o alla diversa società proprietaria del dispositivo è dovuto fino alla concorrenza degli importi indicati nelle Condizioni generali del Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico sottoscritte dal Contraente al momento del perfezionamento della Posizione assicurativa o del suo ultimo rinnovo per i casi indicati alle lettere a), b), c), d);
 2. la garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato sulla ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'installatore con il limite massimo di € 750,00 per evento per casi indicati alle lettere e) ed f);

Art. 7.1 - Norme per le garanzie CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)

GARANZIE INCENDIO, FURTO, EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI, MINI KASKO, KASKO, GARANZIE ACCESSORIE (SENZA PROBLEMI, MENO PENSIERI, SPECIALE CAMPER, SPECIALE ASSISTENZA), CRISTALLI

Art. 7.1.1 - Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato

Il Contraente o l'Assicurato devono dare avviso del Sinistro alla Società, immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto o da quando ne siano venuti a conoscenza, fornendo ogni notizia e documento utili (Art. 1913 del Codice civile). Il mancato rispetto dell'obbligo di avviso può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, secondo quanto previsto dall'Art 1915 del Codice civile.

Nei casi di Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio ed Atti Vandalici, il Contraente e/o l'Assicurato devono inoltre presentare denuncia (denuncia-querela, come previsto dall'Art. 646 del Codice penale, nel caso di Appropriazione indebita) all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservare le tracce del danno, fermo l'obbligo di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno (Art. 1914 del Codice civile).

Le denunce di Sinistro saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Art. 7.1.2 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del Danno indennizzabile non potrà essere superiore al Valore assicurato del Veicolo.

Si considerano facenti parte del Veicolo la ruota di scorta, gli attrezzi in dotazione ed il triangolo, come anche le attrezzature e gli Accessori aggiuntivi di serie inerenti l'uso a cui il Veicolo è destinato; al fine di ritenerli assicurati il loro importo deve essere ricompreso nel Valore assicurato. Per assicurare gli Accessori aggiuntivi non di serie, la cui spesa effettivamente sostenuta deve essere dimostrata da fattura di acquisto, il loro valore deve essere indicato nella Posizione assicurativa in uno specifico capitale assicurato.

L'Indennizzo è comprensivo dell'I.V.A - purché ricompresa nel Valore assicurato - salvo il caso in cui l'avente diritto sia un soggetto a cui ne è consentita la detrazione a norma di legge.

Se il Veicolo è locato in leasing, l'imposta - purché ricompresa nel Valore assicurato - verrà riconosciuta nell'Indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del Sinistro (conduttore che tenga l'I.V.A a proprio carico).

Non risultano comunque indennizzabili le spese per modifiche aggiunte o migliorie apportate al Veicolo in occasione della riparazione, come anche le spese di custodia, se non espressamente previste, e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale.

Dall'ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il Minimo non indennizzabile, o la Franchigia, se previsti nella Posizione assicurativa. Per la garanzia Cristalli, la Franchigia è applicata sull'ammontare del danno.

► Garanzie Incendio, Furto, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Mini Kasko, Kasko e Speciale Camper.

L'Indennizzo è determinato secondo i seguenti criteri:

Danno parziale

La Società considera Danno parziale il danno le cui spese di riparazione siano inferiori all'80% del Valore commerciale del Veicolo - e degli Accessori aggiuntivi non di serie se assicurati - al momento del Sinistro.

La Società riconosce l'Indennizzo relativo al Danno parziale determinato dal costo delle riparazioni e/o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa con l'applicazione per i pezzi di ricambio - comprese le ruote (pneumatici e cerchi) - della svalutazione dovuta ad usura, stato di conservazione o manutenzione o vetustà (Degrado d'uso).

La percentuale di Degrado d'uso applicata sarà pari alla percentuale di riduzione ottenuta rapportando il Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro - determinato sulla base di quanto indicato sul listino redatto da Quattroruote/ Dueruote ("quotazione valore di vendita") o se il Veicolo non è quotato in tale listino, da quanto indicato su Eurotax giallo - rispetto al Valore commerciale dello stesso al momento della 1a immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) determinato sulla base d'ordine dei listini predetti.

Resta fermo che se viene presentata fattura attestante la spesa sostenuta per l'acquisto di un nuovo pezzo di ricambio (acquisto antecedente il Sinistro, ove il pezzo di ricambio risulta montato sul Veicolo al momento del Sinistro), limitatamente a quest'ultimo, il Degrado d'uso si applicherà dalla data riportata sulla fattura stessa.

Qualora la riparazione dei danni avvenga tramite canalizzazione con UnipolService, società del Gruppo Unipol specializzata nei servizi di autoriparazione o con il Network specializzato grandine di UnipolService, sarà prevista la gestione amministrativa dell'Incidente e, ove necessaria, l'installazione di Ricambi.

In caso di Danno Parziale, la Società:

- per la garanzia Eventi Naturali (formula "Media") nel caso di danno da grandine, riconosce l'Indennizzo dovuto fino alla concorrenza del limite di massimale indicato nella Posizione assicurativa;
- per la garanzia Mini Kasko (formula "Base"), riconosce l'Indennizzo dovuto fino alla concorrenza del limite di massimale indicato nella Posizione assicurativa. Nella garanzia sono compresi gli Accessori aggiuntivi non di serie;

- per la garanzia Speciale Camper, riconosce l'Indennizzo dovuto fino alla concorrenza del limite di massimale indicato nella Posizione assicurativa. Nella garanzia sono compresi gli Accessori aggiuntivi non di serie.

Danno totale

La Società considera Danno totale la perdita del Veicolo assicurato senza ritrovamento o il danno le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del Valore commerciale del Veicolo - e degli Accessori aggiuntivi non di serie se assicurati - al momento del Sinistro.

- Limitatamente all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadriciclo per trasporto persone, motocarrozetta:

La Società riconosce, **fermo l'eventuale limite inferiore del Valore assicurato**, l'importo del Danno indennizzabile - relativo alla perdita totale del Veicolo - determinato sulla base del Valore commerciale dello stesso indicato sul listino redatto da Quattroruote/Dueruote ("quotazione valore di vendita") al momento del Sinistro.

Il Danno indennizzabile è determinato al netto dell'eventuale valore del relitto.

- Limitatamente a Veicoli diversi dall'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, ciclomotore o motociclo destinati al trasporto di persone, motoslitta, quadriciclo per trasporto persone, motocarrozetta:

La Società riconosce, **fermo l'eventuale limite inferiore del Valore assicurato**, l'importo del Danno indennizzabile - relativo alla perdita totale del Veicolo - determinato sulla base del Valore commerciale dello stesso indicato sul listino redatto da Quattroruote ("quotazione valore di vendita") o se il Veicolo non è quotato in tale listino, da quanto indicato su Eurotax giallo, al momento del Sinistro.

Il Danno indennizzabile è determinato al netto dell'eventuale valore del relitto.

Fermo quanto precede per le diverse tipologie di Veicoli, si precisa che, in caso di Danno totale, la Società:

- per la garanzia Eventi Naturali (formula "Media") nel caso di danno da grandine, riconosce l'Indennizzo dovuto fino alla concorrenza del limite di massimale indicato nella Posizione assicurativa;

- per la garanzia Mini Kasko (formula "Base"), riconosce l'Indennizzo dovuto fino alla concorrenza del massimale indicato nella Posizione assicurativa, fermo l'eventuale limite inferiore del Valore commerciale del Veicolo. Nella garanzia sono compresi gli Accessori aggiuntivi non di serie;
- per la garanzia Speciale Camper, riconosce l'Indennizzo dovuto fino alla concorrenza del massimale indicato nella Posizione assicurativa, fermo l'eventuale limite inferiore del Valore commerciale del Veicolo. Nella garanzia sono compresi gli Accessori aggiuntivi non di serie.

► Garanzia Cristalli e garanzie Accessorie (Senza Problemi, Meno Pensieri, Speciale Assistenza).

L'ammontare dell'Indennizzo è determinato secondo i criteri indicati agli Artt. 2.6 (Cristalli), 2.10.1 (Senza Problemi), 2.10.2 (Meno Pensieri) e 2.10.4 (Speciale Assistenza).

Art. 7.1.3 - Regola proporzionale

Nel caso in cui venga accertato che il Valore assicurato copra soltanto una parte del Valore commerciale che il Veicolo ha al momento del Sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della differenza fra il Valore commerciale predetto ed il Valore assicurato indicato nella Posizione assicurativa.

La Regola proporzionale non verrà applicata:

- se il Valore assicurato del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa è pari o superiore al 90% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro;
- se il Valore assicurato del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa è **pari a quello comprovato nella fattura d'acquisto.**

Art. 7.1.4 - Riparazione Diretta ³⁶

(Operante per l'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, autocarro con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, solo se espressamente richiamata nella Posizione assicurativa)

Se il Contraente si avvale di quanto all'Art. 2.12.3 (*Riparazione diretta*), la Società, fatta eccezione per i Sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente e per il caso di Danno totale, presta le garanzie Incendio, Furto, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Mini Kasko e Kasko, nella formula dell' "Indennizzo in Forma Specifica", assumendosi l'onere di riparare direttamente il Veicolo danneggiato nei limiti convenuti.

- Con riferimento alle garanzie Incendio, Furto, Atti Vandalici, Mini Kasko, Kasko ed Eventi Naturali ad esclusione dell'evento grandine, l'Assicurato, per far riparare il Veicolo assicurato, dovrà affidarsi a "UnipolService", rivolgendosi alla propria Agenzia/Punto Vendita alla quale è assegnata l'Assicurazione oppure contattando il numero verde dedicato (consultare la Sezione "Riferimenti utili").

L'elenco aggiornato delle carrozzerie convenzionate attive è disponibile presso l'Agenzia/Punto Vendita alla quale è assegnata l'Assicurazione o presso UnipolService (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili") o consultabile sul sito Internet della Società.

? DUBBI

36 Cosa vuol dire "Riparazione Diretta"?

Vuol dire scegliere di affidarsi per la riparazione dei danni ad UnipolService (o del Network specializzato grandine di UnipolService limitatamente all'evento grandine), società del Gruppo Unipol specializzata nei servizi di autoriparazione, in luogo dell'Indennizzo in denaro. Questa scelta presenta importanti vantaggi:

- *eliminazione parziale o totale di eventuali Franchigie, Scoperti o Minimi non indennizzabili relativi alle garanzie interessate se presenti nella Posizione assicurativa;*
- *elevata professionalità delle carrozzerie della rete UnipolService dislocate ovunque sul territorio nazionale;*
- *lavorazioni garantite fino a 10 anni se il Veicolo rimane assicurato con una società del Gruppo Unipol;*
- *velocità di riparazione, installazione di Ricambi e di gestione amministrativa dell'Incidente.*

! ATTENZIONE

NOTA BENE!

Per godere di tutti i vantaggi esclusivi offerti dalla "Riparazione Diretta" occorre sempre affidarsi a UnipolService rivolgendosi alla propria Agenzia/Punto Vendita oppure contattando il numero verde dedicato (vedi Sezione "Riferimenti utili").

- per le garanzie Incendio, Furto, Atti Vandalici, Mini Kasko e Kasko l'eventuale Scoperto, il Minimo non indennizzabile o la Franchigia, se previsti nella Posizione assicurativa, vengono eliminati, salvo quanto disciplinato - solo per determinate tipologie di Veicoli - al punto 3 degli Artt. 2.8.1 (Mini Kasko Base), 2.8.3 (Mini Kasko Plus), 2.9.1 (Kasko Base) e 2.9.3 (Kasko Plus);
 - per la garanzia Eventi Naturali - ad esclusione dell'evento grandine - l'eventuale Scoperto e Minimo non indennizzabile, se previsti nella Posizione assicurativa, vengono dimezzati.
- Con riferimento all'evento grandine della garanzia Eventi Naturali - formula "Media" e "Plus" - l'Assicurato, per far riparare il Veicolo assicurato, potrà affidarsi sia a "UnipolService", che al "Network specializzato grandine di UnipolService" rivolgendosi alla propria Agenzia/Punto Vendita alla quale è assegnata l'Assicurazione oppure contattando il numero verde dedicato (consultare la Sezione "Riferimenti utili").

L'elenco aggiornato delle carrozzerie convenzionate attive è disponibile presso l'Agenzia/Punto Vendita alla quale è assegnata l'Assicurazione o presso UnipolService (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili") o consultabile sul sito Internet della Società.

In tal caso, se l'Assicurato decide:

- di riparare il proprio Veicolo affidandosi a "UnipolService", l'eventuale Scoperto e Minimo non indennizzabile, se previsti nella Posizione assicurativa, vengono dimezzati;
- di riparare il proprio Veicolo affidandosi al "Network specializzato grandine di UnipolService", l'eventuale Scoperto e Minimo non indennizzabile, se previsti nella Posizione assicurativa, vengono eliminati.

La Società si riserva in qualunque momento la possibilità di apportare eventuali modifiche all'elenco dei centri di autoriparazione del circuito "UnipolService" in seguito all'inserimento di nuove carrozzerie convenzionate oppure all'eliminazione o sostituzione di alcune di esse.

Se l'Assicurato decide:

- a) di non riparare o di riparare il proprio Veicolo presso un centro di autoriparazione non convenzionato con la Società:

- per le garanzie Incendio, Furto ed Eventi Naturali - ad esclusione dell'evento grandine - è applicato lo Scoperto del 20% che si somma a quello eventualmente previsto nella Posizione assicurativa; se quest'ultimo non è previsto, è comunque applicato lo Scoperto del 20%. Resta fermo l'eventuale

Minimo non indennizzabile se previsto nella Posizione assicurativa;

- per la garanzia Mini Kasko, la Franchigia prevista nella Posizione assicurativa deve intendersi raddoppiata.

b) per la garanzia Eventi Naturali - formula "Media" e "Plus", limitatamente all'evento grandine:

- di riparare il proprio Veicolo presso un centro di autoriparazione non convenzionato con la Società, la stessa erogherà l'Indennizzo dovuto fino alla concorrenza massima di € 800,00 ferma l'applicazione dell'eventuale Scoperto, Minimo non indennizzabile o Franchigia prevista nella Posizione assicurativa;
- di non riparare il proprio Veicolo, la Società non erogherà alcun Indennizzo.

c) per le garanzie Atti Vandalici e Kasko:

- di riparare il proprio Veicolo presso un centro di autoriparazione non convenzionato con la Società si applicherà lo Scoperto del 20% che si somma a quello eventualmente previsto nella Posizione assicurativa; se quest'ultimo non è previsto, è comunque applicato lo Scoperto del 20%. Resta fermo l'eventuale Minimo non indennizzabile se previsto nella Posizione assicurativa;
- di non riparare il proprio Veicolo, la Società non erogherà alcun Indennizzo.

In ogni caso il Contraente non potrà aderire all'opzione tariffaria "Riparazione Diretta" in occasione dell'eventuale rinnovo successivo.

Se l'Assicurato ottempera agli obblighi predetti, ma a giudizio di UnipolService (o del Network specializzato grandine di UnipolService limitatamente all'evento gradine) non è possibile procedere alla riparazione, nessuna conseguenza deriva all'Assicurato che:

- successivamente si rivolge ad un centro di autoriparazione non convenzionato con la Società; in tal caso si applicano le condizioni contrattualmente previste per la riparazione tramite canalizzazione con UnipolService, società del Gruppo Unipol specializzata nei servizi di autoriparazione o con il Network specializzato grandine di UnipolService relativamente a Scoperto, Minimo non indennizzabile o Franchigia.
- decide di non riparare il Veicolo, in tal caso per le garanzie Incendio, Furto, Mini Kasko ed Eventi Naturali - ad esclusione dell'evento grandine - viene applicato l'eventuale Scoperto, il Minimo non indennizzabile o la Franchigia, previsto nella Posizione assicurativa. Limitatamente alle garanzie Atti Vandalici, Kasko ed Eventi Naturali - formula "Media" e "Plus", limitatamente all'evento grandine - la

Società non erogherà alcun Indennizzo.

Art. 7.1.5 - Procedura per l'accertamento del danno e relative controversie

L'ammontare del danno è determinato a seguito di accordo tra la Società e l'Assicurato. In caso di mancato accordo, oltre che adire l'Autorità giudiziaria, è possibile demandare la soluzione della controversia a due periti nominati rispettivamente uno dall'Assicurato e l'altro dalla Società. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito.

La spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente.

I periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, come anche verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi contrattuali previsti dalla Posizione assicurativa;
- b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del Sinistro;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, di violenza, di dolo, come anche di violazioni di patti contrattuali. È fatta salva, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 7.1.6 - Riparazione o sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni urgenti, l'Assicurato non deve effettuare la riparazione del Veicolo prima di avere ricevuto il consenso dalla Società, entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia del Sinistro.

Se detto consenso non perviene nei tempi predetti, l'Assicurato sarà libero di far effettuare autonomamente le necessarie riparazioni. In tal caso l'Assicurato deve comunque:

- conservare le tracce del Sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) come anche fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.

La Società, invece di liquidare l'Indennizzo e con il consenso dell'Assicurato, può fare eseguire a regola d'arte, direttamente in officina di sua fiducia, le riparazioni necessarie al ripristino del Veicolo danneggiato, come anche sostituire parti di esso con altre di

uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche.

Art. 7.1.7 - Recupero del Veicolo oggetto di Furto o di Rapina o di Appropriazione indebita

In caso di Furto o di Rapina o di Appropriazione indebita, l'Assicurato deve informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del Veicolo o di sue parti.

Se il recupero avviene prima della liquidazione dell'Indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri applicabili in ragione delle condizioni e della forma di garanzia espressamente previste e richiamate nella Posizione assicurativa.

Se il Veicolo è ritrovato dopo la liquidazione dell'Indennizzo, l'Assicurato può chiedere di rientrarne in possesso, rimborsando alla Società l'importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul Veicolo.

Se, invece, l'Assicurato non esercita la predetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del Veicolo, la Società darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dallo stesso Assicurato all'atto della liquidazione del danno, come previsto dall'Art. 7.1.9 (*Documenti da presentare alla Società*), con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell'Indennizzo liquidato, quanto ricavato dalla vendita. Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del Veicolo ritrovato è superiore all'Indennizzo liquidato, al netto delle spese necessarie per il recupero, la Società procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. In nessun caso l'importo incassato dalla Società sarà considerato corrispettivo per la vendita di un bene della Società stessa. La Società comunicherà all'Assicurato l'avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.

Art. 7.1.8 - Pagamento dell'Indennizzo

La liquidazione è effettuata in Italia e in euro, tenendo conto degli eventuali limiti all'Indennizzo previsti nella Posizione assicurativa, entro 30 giorni da quello in cui, come previsto dall'Art. 7.1.5 (*Procedura per l'accertamento del danno e relative controversie*), è stato determinato l'ammontare del danno

- a seguito di accordo tra la Società e l'Assicurato, oppure
- all'esito della procedura di perizia contrattuale e sempre che non sussistano motivi di non indennizzabilità, ovvero l'opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari
- previa presentazione alla Società di tutti i documenti ed oggetti dalla stessa richiesti, indicati ai seguenti Artt. delle condizioni di Assicurazione:
 - 2.3.1 per la garanzia Incendio;
 - 2.4.1 per la garanzia Furto;
 - 2.4.4 per la garanzia Furto Extra - Appropriazione indebita;
 - 2.6.1 per la garanzia Cristalli;
 - 2.7.1 per la garanzia Atti Vandalici;
 - 2.8.4 per la garanzia Mini Kasko Extra;
 - 2.9.1 per la garanzia Kasko;

- 2.10.1 per la garanzia accessoria Senza Problemi (nel rispetto di quanto previsto per ogni evento);
- 2.10.2 per la garanzia accessoria Meno Pensieri (nel rispetto di quanto previsto per ogni evento);
- 2.10.3 per la garanzia Speciale Camper (Danni da errato rifornimento carburante);
- 2.10.4 per la garanzia Speciale Assistenza (nel rispetto di quanto previsto per ogni evento);
- 7.1.9 per le garanzie Incendio, Furto, Atti Vandalici.

Resta ferma l'eventuale applicabilità di prevalenti disposizioni di legge - quali ad esempio l'articolo 23 della Legge 18 marzo 2025 n. 40 in materia di ricostruzione post calamità, che prevede la possibilità per il Contraente di richiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del danno complessivamente indennizzabile pattuito nella Posizione assicurativa, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato - nei termini ed al ricorrere delle condizioni da esse previste.

Art. 7.1.9 - Documenti da presentare alla Società

Nel caso di Sinistro dovuto a Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Atti Vandalici, l'Assicurato dovrà sempre produrre copia autentica della denuncia (denuncia-querela, come previsto dall'Art. 646 del Codice penale, nel caso di Appropriazione indebita) presentata all'Autorità; in caso di Danno totale, ovvero di Furto, Rapina o Appropriazione indebita senza ritrovamento del Veicolo, andranno anche prodotte la dichiarazione di perdita di possesso e l'estratto cronologico del Veicolo, oppure, in sostituzione, il certificato di proprietà del Veicolo ed il relativo certificato dello stato giuridico attuale, rilasciati dagli uffici competenti. In caso di Furto o Rapina avvenuti all'estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, deve produrre alla Società copia della denuncia presentata all'Autorità italiana.

Nel caso di smarrimento delle chiavi, il Contraente e/o l'Assicurato dovranno fornire un'autocertificazione.

Nel caso il Veicolo sia stato precedentemente immatricolato all'estero, l'Assicurato deve produrre inoltre copia della documentazione presentata alla Motorizzazione Civile per l'immatricolazione in Italia. Nel solo caso del Furto, Rapina o Appropriazione indebita, l'Assicurato contestualmente alla liquidazione dell'Indennizzo, deve rilasciare alla Società procura irrevocabile a vendere, condizionata al futuro ritrovamento del Veicolo. Il costo di tale atto è a carico della Società. In caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita con ritrovamento del Veicolo, l'Assicurato deve produrre copia del verbale di ritrovamento rilasciato dagli uffici competenti, dal quale dovranno anche risultare gli eventuali danni riportati dal Veicolo.

Nel caso in cui il Sinistro abbia interessato la garanzia Incendio, l'Assicurato dovrà produrre la copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

Come previsto dall'Art. 150 bis del Codice, in caso di Furto parziale, Furto totale, Rapina, Appropriazione indebita e Incendio, se vi è un procedimento giudiziario per il reato previsto all'Art. 642 del Codice penale (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati), la liquidazione dell'Indennizzo potrà essere subordinata alla presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

GARANZIA GUASTI MECCANICI

Art. 7.1.10 - Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato

Come previsto dall'Art. 1913 del Codice civile, il Sinistro deve essere denunciato alla Società immediatamente e, comunque, entro 3 giorni da quando il Contraente e/o l'Assicurato ne siano venuti a conoscenza.

In caso di Sinistro l'Assicurato:

- deve prendere i provvedimenti necessari per evitare o non aggravare il Guasto meccanico; ogni altra iniziativa personale, farà decadere la copertura assicurativa;
- non deve effettuare la riparazione del Veicolo.

La Società si riserva il diritto di sottoporre il Veicolo a perizia da parte di un proprio tecnico, prima della riparazione del Guasto meccanico o sostituzione di un componente coperto dalla garanzia.

Art. 7.1.11 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del Danno indennizzabile è determinato dal costo delle diagnosi, ricerca del Guasto meccanico, costi di manodopera, riparazioni e/o sostituzioni - ricomprese in garanzia - necessarie al ripristino del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa, fermo che non potrà essere superiore al Valore commerciale del Veicolo indicato sul listino redatto da Quattroruote ("quotazione valore di vendita") al momento del Sinistro.

Resta fermo il limite di Indennizzo per Sinistro e Annualità Assicurativa previsto dalla formula di garanzia richiamata nella Posizione assicurativa, di cui agli Artt. 2.11.4 (Guasti Meccanici Extra) e 2.11.5 (Forma dell'Assicurazione).

Qualora la riparazione dei danni avvenga tramite canalizzazione con UnipolService, società del Gruppo Unipol specializzata nei servizi di autoriparazione, sarà prevista la gestione amministrativa dell'Incidente e, ove necessaria, l'installazione di Ricambi.

Art. 7.1.12 - Pagamento dell'Indennizzo

La liquidazione è effettuata in Italia e in euro, tenendo conto degli eventuali limiti all'Indennizzo previsti nella Posizione assicurativa, entro 30 giorni da quello in cui, come previsto dall'Art. 7.1.5 (Procedura per l'accertamento del danno e relative controversie), è stato determinato l'ammontare del danno

- a seguito di accordo tra la Società e l'Assicurato, oppure

- all'esito della procedura di perizia contrattuale e sempre che non sussistano motivi di non indennizzabilità, ovvero l'opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari
- previa presentazione alla Società di tutti i documenti indicati all'Art. 2.11.1 delle condizioni di Assicurazione per la garanzia Guasti Meccanici.

Art. 7.2 - Norme per la garanzia ASSISTENZA (3 - Sezione Assistenza)

Art. 7.2.1 - Assistenza Stradale

La Società eroga le Prestazioni di Assistenza tramite la Struttura organizzativa di UnipolAssistance Società consortile a r.l. con sede legale in Torino, via Carlo Marengo 25 e Centrale operativa in Torino, Corso Massimo D'Azeglio 14, a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'Anno.

Date le peculiarità delle situazioni in cui possono essere fornite le Prestazioni sanitarie, la relativa erogazione è subordinata alla preventiva valutazione della situazione clinica da parte dell'Équipe medica, il cui parere è vincolante per la Centrale operativa e per l'Assicurato, anche se quest'ultimo ha sottoscritto le dimissioni volontarie dal luogo di cura presso cui si trova. Per decidere, l'Équipe medica può avvalersi del parere dei medici curanti in loco. Se ritenuto necessario l'Équipe medica potrà attivare il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica.

La Società ha la facoltà di cambiare la società di Assistenza e/o la Struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle Prestazioni garantite.

Art. 7.2.1.1 - Modalità per la richiesta di Assistenza

Per ottenere l'Assistenza l'Assicurato deve contattare **SEMPRE E PREVENTIVAMENTE** la Centrale operativa, utilizzando una delle seguenti modalità:

- NUMERO VERDE con costo della telefonata a carico del destinatario (non valido per chiamate dall'estero) 800 279 279;
- NUMERO DALL'ESTERO con costo della telefonata a carico del chiamante +39 011 6523200;
- APP della Società;
- FAX +39 011 6533875;
- APPARATO VIVAVOCE premendo lo specifico pulsante "SOS", se installato il dispositivo Unibox Safe;
- APP UNIPOL CONNECT, se installato il dispositivo Unibox Smart Drive o Smart Move.

Il mancato rispetto da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale operativa, comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione salvo quanto previsto dall'Art. 7.2.1.3 (Pagamento delle Prestazioni).

Art. 7.2.1.2 - Obblighi dell'Assicurato

Al momento della richiesta di Assistenza, l'Assicurato deve fornire alla Struttura organizzativa:

- gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla Prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, targa del Veicolo, ecc.);
- tutte le informazioni ed i documenti necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento e ad individuare le Prestazioni da fornire e i mezzi idonei con cui fornirle (tipologia dell'evento, ora e luogo dell'accadimento, numero persone presenti sul Veicolo, eventuale cartella clinica, ecc.).

Art. 7.2.1.3 - Pagamento delle Prestazioni

La Società sostiene i costi delle sole Prestazioni indispensabili ad aiutare l'Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa, e comunque entro e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti da ciascuna Prestazione.

I costi eccedenti i limiti di spesa stabiliti da ciascuna Prestazione gravano sull'Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la Prestazione, anche nel caso in cui li abbia per suo conto anticipati.

Se l'Assicurato non accetta di pagare l'eccedenza, la Società fornisce la Prestazione solo nei limiti di quanto indicato nella Prestazione stessa.

La Società rimborsa all'Assicurato, nei limiti di spesa stabiliti da ciascuna Prestazione, i costi sostenuti, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la Centrale Operativa lo ha preventivamente autorizzato a organizzarsi autonomamente;
- l'intervento è stato stabilito da Autorità pubblica;
- è stato trasportato al Pronto Soccorso;
- la Prestazione deve essere erogata all'estero e le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono alla Società di liquidarle direttamente al fornitore incaricato.

In tali circostanze, l'Assicurato deve inviare all'Agenzia/Punto di Vendita al quale è assegnato il contratto una dichiarazione scritta in cui specifica il motivo che gli ha impedito di contattare la Struttura organizzativa, allegando alla stessa:

- in caso di preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, il numero di dossier che gli è stato comunicato;
- in caso di intervento stabilito dall'Autorità, copia del verbale di intervento o, in mancanza, la dichiarazione con cui il soccorritore attesta di essere intervenuto

- su richiesta dell'Autorità stessa;
- in caso di trasporto al Pronto Soccorso, copia del certificato di Ricovero;
- i documenti di spesa (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.), in copia originale se richiesto.

Se la Società verifica la sussistenza delle condizioni descritte, rimborsa all'Assicurato le spese che egli ha sostenuto. Il Rimborso viene disposto entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Nei casi in cui ricorrano le condizioni per la richiesta di Rimborso alla Società, quest'ultima, in riferimento all'Art. 3.5 (*Esclusioni*), ha il diritto di richiedere all'Assicurato un'autodichiarazione che certifichi se sia stata comminata o meno una sanzione da parte dell'Autorità competente. In caso di accertata dichiarazione mendace, falsa o reticenza l'importo delle Prestazioni eventualmente liquidate verrà addebitato all'Assicurato.

Art. 7.2.1.4 - Modalità di erogazione delle Prestazioni di assistenza stradale con Unibox Self, SuperEasy Più, Pro, SuperEasy 2Ruote o 2Ruote Full

Se nella Posizione assicurativa sono richiamati sia la garanzia di "Assistenza Stradale" che i dispositivi Unibox (Self, SuperEasy Più, Pro, SuperEasy 2Ruote o 2Ruote Full)³⁷ e si verifichino le condizioni necessarie per l'inoltro automatizzato della segnalazione di allarme crash, dettagliate all'interno delle Condizioni Generali del Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico sottoscritte dal Contraente contestualmente al perfezionamento della Posizione assicurativa o del suo ultimo

? DUBBI

37 Ho installato sul Veicolo il dispositivo Unibox (Self, SuperEasy Più, Pro, SuperEasy 2Ruote o 2Ruote Full) e acquistato, nella Posizione assicurativa, la garanzia Assistenza stradale. In caso di Incidente stradale il soccorso arriva in automatico?

Sì, se l'Incidente stradale ha causato un urto tale da allarmare la Centrale operativa a cui il dispositivo Unibox (Self, SuperEasy Più, Pro, SuperEasy 2Ruote o 2Ruote Full) è collegato. In tal caso la Centrale prenderà contatto con il Cliente tramite i recapiti telefonici dichiarati alla stipula del contratto. Diversamente, in caso di bisogno, si può sempre contattare direttamente la Centrale operativa di UnipolAssistance (vedi Sezione "Riferimenti utili").

! ATTENZIONE

NOTA BENE!

Se hai scelto il dispositivo SuperEasy 2Ruote, ricordati di caricarlo regolarmente. Ulteriori informazioni su www.unipol.it alla voce "In caso di Sinistro"

rinnovo, le Prestazioni di soccorso stradale del Veicolo saranno fornite con le modalità di seguito descritte.

La Struttura organizzativa - ricevuta la segnalazione di allarme - effettuerà il contatto diretto telefonico con l'Assicurato utilizzando, se necessario, tutti i numeri di cellulare forniti dal Contraente (eventuali numeri di rete fissa saranno utilizzati solo nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica). Il numero telefonico fornito deve essere raggiungibile in caso di emergenza; se viene fornito un recapito aziendale occorre che lo stesso sia adeguatamente presidiato in modo da poter raggiungere telefonicamente l'effettivo utilizzatore del Veicolo.

Una volta effettuato il contatto ed avuta conferma della necessità del soccorso stradale, la Struttura organizzativa provvederà per il traino del Veicolo inviando sul posto specifico mezzo di soccorso.

Se l'Assicurato non dovesse rispondere alla chiamata o il/i cellulare/i indicati dal Contraente fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati nel contratto fossero errati:

- limitatamente all'autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autotassametro, autocarro, trattore stradale, autoveicolo per trasporto specifico, autoveicolo per uso speciale, autotreno, autoarticolato, autocaravan, mezzo d'opera, la Struttura organizzativa
 - ▶ nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash compreso fra 2,5g e 6g, invierà un SMS al primo numero di cellulare fornito dal Contraente, recante l'avviso di registrazione del crash e l'indicazione del Numero Verde da utilizzare per l'eventuale richiesta delle Prestazioni di assistenza;
 - ▶ nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash superiore a 6g, attiverà comunque la Prestazione di soccorso stradale del Veicolo. Ogni Prestazione sarà confermata dall'invio di specifico SMS (se l'Assicurato non è raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del Veicolo, l'SMS riporterà l'indicazione di contattare la Struttura organizzativa in caso di necessità).
- limitatamente al ciclomotore o motociclo destinato al trasporto di persone, motocarozzetta, quadriciclo per trasporto persone, la Struttura organizzativa attiverà comunque la Prestazione di soccorso stradale del Veicolo.

Per garantire la Prestazione della garanzia di Assistenza, così come il corretto funzionamento del servizio di messaggistica, è necessario che l'Assicurato abbia completato la procedura di verifica del numero di cellulare (da utilizzarsi in caso di contatto), seguendo le informazioni ricevute nello specifico SMS inviato sul contatto telefonico comunicato in sede di stipula del contratto di abbonamento ai servizi telematici.

L'Assicurato, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le Prestazioni previste seguendo le istruzioni all'Art. 7.2.1.1 (Modalità per la richiesta di Assistenza).

Art. 7.2.1.5 - Modalità di erogazione delle Prestazioni di assistenza stradale con Unibox Smart Drive o Smart Move

Se nella Posizione assicurativa sono richiamati sia la garanzia di "Assistenza Stradale" che il dispositivo Unibox Smart Drive o Smart Move³⁸, per permettere l'inoltro automatizzato della segnalazione di allarme crash, dettagliato all'interno delle Condizioni Generali del Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico sottoscritte dal Contraente contestualmente al perfezionamento della Posizione assicurativa o del suo ultimo rinnovo, è necessario che al momento dell'evento, sia attivo il collegamento Bluetooth tra Unibox Smart Drive e specifica App scaricata sullo smartphone (lo smartphone deve essere funzionante, connesso alla rete mobile e al traffico dati; inoltre, deve avere una versione del sistema operativo che supporti gli eventuali aggiornamenti necessari all'utilizzo dell'App stessa, cosa verificabile alla seguente pagina web <https://www.unipol.it/unibox-auto/smart-move>).

La Struttura organizzativa - ricevuta la segnalazione di allarme - effettuerà il contatto diretto telefonico con l'Assicurato utilizzando, se necessario, tutti i numeri di cellulare forniti dal Contraente (eventuali numeri di rete fissa saranno utilizzati solo nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica). Il numero telefonico fornito deve essere

? DUBBI

38 Ho installato sul Veicolo il dispositivo Unibox Smart Drive o Smart Move e acquistato, nella Posizione assicurativa, la garanzia Assistenza stradale. In caso di Incidente stradale il soccorso arriva in automatico?

Sì, se al momento dell'evento risulta attiva il collegamento Bluetooth tra Unibox Smart Drive o Smart Move e la specifica App scaricata sullo smartphone (lo smartphone deve essere funzionante, connesso alla rete mobile e al traffico dati; inoltre, deve avere una versione del sistema operativo che supporti gli eventuali aggiornamenti necessari all'utilizzo dell'App stessa, cosa verificabile alla seguente pagina web <https://www.unipol.it/unibox-auto/smart-move>) e l'Incidente stradale ha causato un urto tale da allarmare la Centrale operativa a cui il dispositivo Unibox Smart Drive o Smart Move è collegato. In tal caso la Centrale prenderà contatto con il Cliente tramite i recapiti telefonici dichiarati alla stipula del contratto. Diversamente, in caso di bisogno, si può sempre contattare direttamente la Centrale operativa di UnipolAssistance (vedi Sezione "Riferimenti utili").

! ATTENZIONE NOTA BENE!

Ulteriori informazioni su www.unipol.it alla voce "In caso di Sinistro"

raggiungibile in caso di emergenza; se viene fornito un recapito aziendale occorre che lo stesso sia adeguatamente presidiato in modo da poter raggiungere telefonicamente l'effettivo utilizzatore del Veicolo.

Una volta effettuato il contatto ed avuta conferma della necessità del soccorso stradale, la Struttura organizzativa provvederà per il traino del Veicolo inviando sul posto specifico mezzo di soccorso.

Se l'Assicurato non dovesse rispondere alla chiamata o il/i cellulare/i indicati dal Contraente fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati nel contratto fossero errati, la Struttura organizzativa:

- ▶ nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash compreso fra 2,5 g e 6 g, invierà un SMS al primo numero di cellulare fornito dal Contraente, recante l'avviso di registrazione del crash e l'indicazione del Numero Verde da utilizzare per l'eventuale richiesta delle Prestazioni di assistenza;
- ▶ nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash superiore a 6 g, attiverà comunque la Prestazione di soccorso stradale del Veicolo. Ogni Prestazione sarà confermata dall'invio di specifico SMS (se l'Assicurato non è raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del Veicolo, l'SMS riporterà l'indicazione di contattare la Struttura organizzativa in caso di necessità).

Per garantire la Prestazione della garanzia di Assistenza, così come il corretto funzionamento del servizio di messaggistica, è necessario che l'Assicurato abbia completato la procedura di verifica del numero di cellulare (da utilizzarsi in caso di contatto), seguendo le informazioni ricevute nello specifico SMS inviato sul contatto telefonico comunicato in sede di stipula del contratto di abbonamento ai servizi telematici.

L'Assicurato, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le Prestazioni previste seguendo le istruzioni all'Art. 7.2.1.1 (*Modalità per la richiesta di Assistenza*).

Art. 7.2.1.6 - Modalità di erogazione delle Prestazioni di assistenza stradale con Unibox Safe

Presenza allarme crash

Se nella Posizione assicurativa sono richiamati sia la garanzia di "Assistenza Stradale" che il dispositivo Unibox Safe e si verificano le condizioni necessarie per l'inoltro automatizzato della segnalazione di allarme crash, dettagliate all'interno delle Condizioni Generali del Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico sottoscritte dal Contraente al momento del perfezionamento della Posizione assicurativa o del suo ultimo rinnovo, le Prestazioni di soccorso stradale del Veicolo saranno fornita con le modalità di seguito descritte.

La Struttura organizzativa effettuerà il contatto diretto con l'Assicurato tramite apparato vivavoce che si attiverà automaticamente anche a Veicolo spento, previo livello sufficiente della batteria dell'apparato vivavoce; l'accettazione della chiamata in ingresso avverrà tramite pressione di uno qualsiasi dei tasti presenti sul vivavoce; in ogni caso la comunicazione vocale si instaurerà automaticamente in caso di mancata accettazione.

Se l'Assicurato non risponde alla chiamata vivavoce, la Struttura organizzativa effettuerà il contatto via telefono utilizzando, se necessario, tutti i numeri di cellulare forniti dal Contraente (eventuali numeri di rete fissa saranno utilizzati solo nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica). Il numero telefonico fornito deve essere raggiungibile in caso di emergenza; se viene fornito un recapito aziendale occorre che lo stesso sia adeguatamente presidiato in modo da poter raggiungere telefonicamente l'effettivo utilizzatore del Veicolo.

Una volta effettuato il contatto e ricevuta conferma della necessità del soccorso, la Struttura organizzativa provvederà:

- per il traino del Veicolo, ad inviare sul posto specifico mezzo di soccorso;
- ad assistere, ove necessario, l'Assicurato nella richiesta di soccorso al servizio di emergenza nazionale, **esclusivamente se presente nella Posizione assicurativa l'estensione aggiuntiva prevista all'Art. 3.9 (Assistenza Extra Crash con Telematica).**

Se l'Assicurato non dovesse rispondere alla chiamata e se i/i cellulare/i indicato/i dal Contraente fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati nel contratto fossero errati, la Struttura organizzativa:

- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash compreso fra 2,5 g e 6 g, invierà un SMS al primo numero di cellulare fornito dal Contraente, recante l'avviso di registrazione del crash e del Numero Verde da utilizzare per la richiesta dell'Assistenza Stradale;
- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash superiore a 6 g,
 - ▶ organizzerà l'Assistenza Stradale per il Veicolo;
 - ▶ effettuerà, ove necessario, una segnalazione alla rete dei servizi pubblici di emergenza nazionale, **esclusivamente se presente nella Posizione assicurativa l'estensione aggiuntiva prevista all'Art. 3.9 (Assistenza Extra Crash con Telematica).**

Ogni Prestazione di Assistenza Stradale sarà confermata dall'invio di specifico SMS; se l'Assicurato non è raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del Veicolo, l'SMS riporterà l'indicazione di contattare la Struttura organizzativa in caso di necessità.

Per garantire la Prestazione della garanzia di Assistenza, così come il corretto funzionamento del servizio di messaggistica, è necessario che l'Assicurato abbia completato la procedura di verifica del numero di cellulare (da utilizzarsi in caso di contatto), seguendo le informazioni ricevute nello specifico SMS inviato sul contatto telefonico comunicato in sede di stipula del contratto di abbonamento ai servizi telematici.

L'Assicurato, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare la garanzia e Prestazioni previste seguendo le istruzioni all'Art. 7.2.1.1 (*Modalità per la richiesta di Assistenza*).

Assenza allarme crash

Se nella Posizione assicurativa sono richiamati sia la garanzia di "Assistenza Stradale" che il dispositivo Unibox Safe, l'Assicurato, anche in assenza di crash, può attivare la fornitura delle Prestazioni di Assistenza necessaria premendo il pulsante "SOS" posto sull'apparato vivavoce; in questo caso, sarà inviata una chiamata alla Struttura organizzativa che risponderà direttamente tramite l'apparato vivavoce stesso.

Una volta effettuato il contatto, la Struttura organizzativa provvederà:

- ad organizzare le Prestazioni di soccorso stradale;
- ad assistere, ove necessario, l'Assicurato nella richiesta di soccorso al servizio di emergenza nazionale, esclusivamente se presente nella Posizione assicurativa l'estensione aggiuntiva prevista all'Art. 3.9 (*Assistenza Extra Crash con Telematica*).

nel caso in cui l'Assicurato non fosse in grado di fornire indicazioni sulla propria posizione, la Struttura organizzativa attiverà comunque la Prestazione di soccorso in base alla geolocalizzazione del Veicolo.

Se si verifica un'interruzione della chiamata con la Struttura organizzativa, la stessa ricontatterà l'Assicurato preferibilmente attraverso la modalità da lui inizialmente utilizzata.

Ogni Prestazione sarà confermata dall'invio di specifico SMS (se l'Assicurato non è raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del Veicolo, l'SMS riporterà l'indicazione di contattare la Struttura organizzativa in caso di necessità).

Per garantire la Prestazione della garanzia di Assistenza, così come il corretto funzionamento del servizio di messaggistica, è necessario che l'Assicurato abbia completato la procedura di verifica del numero di cellulare (da utilizzarsi in caso di contatto), seguendo le informazioni ricevute nello specifico SMS inviato sul contatto telefonico comunicato in sede di stipula del contratto di abbonamento ai servizi telematici.

L'Assicurato prende atto che l'utilizzo ingiustificato del pulsante di emergenza (SOS) presente sull'apparato vivavoce può comportare l'addebito di tutte le spese eventualmente sostenute per l'ingiustificata attivazione della chiamata alla Centrale operativa e per la gestione della chiamata stessa.

L'Assicurato, in qualsiasi momento, potrà comunque richiedere l'Assistenza Stradale seguendo le istruzioni all'Art. 7.2.1.1 (Modalità per la richiesta di Assistenza).

Art. 7.3 - Norme per la garanzia INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. 7.3.1 - Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato od i loro aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia/Punto Vendita a cui è assegnato il contratto, entro 10 giorni dall'Infortunio o dal momento in cui ne abbiano avuto la possibilità.

Il mancato rispetto dell'obbligo sopra indicato può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, secondo quanto previsto dall'Art. 1915 del Codice civile. La denuncia del Sinistro sottoscritta dall'Assicurato o dagli aventi diritto, se l'Assicurato è impossibilitato a causa dell'Infortunio, deve:

- avere in allegato il certificato medico;
- indicare il luogo, il giorno ed ora dell'Infortunio;
- descrivere dettagliatamente come l'Infortunio sia accaduto.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato o, in caso di morte, gli eredi, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari. L'Assicurato deve inoltre sottoporsi, in Italia, ad accertamenti, visite e controlli medici richiesti dalla Società e a fornire la Documentazione sanitaria in originale o in copia fotostatica, sciogliendo dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura.

Se previste "Diarie da Infortunio" valgono le seguenti disposizioni:

- Diaria da Ricovero: la domanda per ottenere l'Indennizzo, completa dei documenti attestanti la causa e la durata del Ricovero o del Day-Hospital, deve essere presentata alla Società entro il centoventesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la degenza.
- Diaria da Immobilizzazione: la domanda per ottenere l'Indennizzo, completa dei documenti attestanti la causa e la durata dell'Immobilizzazione, deve essere presentata alla Società entro il centoventesimo giorno successivo a quello in cui è stato rimosso il mezzo di contenzione.

Se prevista la garanzia "Rimborso spese mediche" per l'utilizzo di Strutture sanitarie convenzionate con UniSalute, l'Assicurato dovrà contattare la Centrale operativa di UniSalute, specificando la Prestazione sanitaria richiesta (vedi Sezione "Riferimenti utili").

La Centrale operativa, dopo la valutazione della richiesta, si attiva con la Struttura sanitaria per la prenotazione della Prestazione e comunica all'Assicurato i dettagli dell'appuntamento.

Se per motivi di urgenza certificati dalla Struttura sanitaria non è possibile il preventivo ricorso alla Centrale operativa, le spese delle Prestazioni sanitarie verranno liquidate secondo quanto previsto agli Artt. 7.3.6.1.1 (Prestazioni sanitarie effettuate in Strutture convenzionate con UniSalute) o 7.3.6.1.2 (Prestazioni sanitarie effettuate in strutture non convenzionate con UniSalute o effettuate da medici non convenzionati).

Se l'Assicurato utilizza una Struttura sanitaria convenzionata con UniSalute senza avere preventivamente contattato la Centrale operativa e, conseguentemente, senza ottenere l'applicazione delle tariffe concordate, le spese sostenute verranno rimborsate con le modalità indicate all'Art. 7.3.6.1.2 (Prestazioni sanitarie effettuate in strutture non convenzionate con UniSalute o effettuate da medici non convenzionati)" e all'Art. 4.6 (Infortuni Extra Spese Mediche), punto C.1, lettera b).

Art. 7.3.2 - Pagamento dell'Indennizzo

La Società liquida l'Indennizzo dovuto entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato, a seguito di accordo tra la Società e l'Assicurato o da quello in cui è stato redatto il verbale delle operazioni arbitrali come previsto dall'Art. 7.3.10 (Arbitrato irrituale), a condizione che non si evidenzino casi previsti dalle esclusioni del contratto e previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti, indicati agli Artt. delle condizioni di Assicurazione:

- 7.3.1 per tutte le garanzie della Sezione Infortuni del conducente;
- 7.3.4.1 per la garanzia Morte;
- 7.3.6.1 per la garanzia Rimborso spese mediche da Infortunio.

La valutazione dell'Invalidità permanente e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con riconoscimento degli Indennizzi nella valuta corrente.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

Art. 7.3.3 - Minorazioni e condizioni patologiche preesistenti

La Società liquiderà l'Indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'Infortunio, che siano indipendenti da **menomazioni e da condizioni patologiche preesistenti**.

Sono conseguenze indirette e pertanto non indennizzabili:

- l'influenza dell'Infortunio su menomazioni e condizioni patologiche preesistenti,
- il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'Infortunio.

Allo stesso modo, nei casi di preesistente mutilazione, minorazione o difetto fisico, l'indennità per Invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze causate dall'Infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, non tenendo conto del maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

Art. 7.3.4 - Norme per la garanzia MORTE

Art. 7.3.4.1 - Liquidazione della garanzia Morte da Infortunio

La Società liquida la Somma assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali se l'Infortunio ha come conseguenza la morte. La liquidazione avviene dopo aver ricevuto il certificato di morte e la documentazione ritenuta necessaria.

Se l'Indennizzo per Invalidità Permanente è stato liquidato, ma l'Assicurato muore entro due anni dal giorno dell'Infortunio e in conseguenza di questo, la Società liquida agli eredi, la differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell'Assicurato e l'Indennizzo già liquidato all'Assicurato per l'Invalidità Permanente, se inferiore. In base agli elementi ed alle circostanze relative all'Infortunio, la Società può richiedere totalmente o parzialmente la seguente documentazione:

- il certificato di morte;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- il certificato di stato di famiglia (originario e attuale);
- il certificato autoptico;
- il certificato di non gravidanza della coniuge superstite;
- altra documentazione necessaria per la liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 7.3.4.2 - Morte presunta

La Società liquida la Somma assicurata per il caso Morte agli eredi in parti uguali se, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di contratto, non viene ritrovato il corpo dell'Assicurato e si presume che quest'ultimo sia deceduto.

L'Indennizzo avverrà trascorsi 180 giorni dalla presentazione della domanda per la dichiarazione di morte presunta (Artt. 60 n.3 e 62 del Codice civile).

Se dopo la liquidazione dell'Indennizzo risulta che l'Assicurato non è morto, o non è morto a seguito di Infortunio indennizzabile, la Società ha diritto alla restituzione dell'importo liquidato. Dopo la restituzione, l'Assicurato può chiedere la liquidazione dell'Invalidità permanente eventualmente accertata.

Art. 7.3.5 - Norme per la garanzia INVALIDITÀ PERMANENTE

Art. 7.3.5.1 - Criteri di valutazione dell'Invalidità permanente³⁹

L'Invalidità Permanente da Infortunio viene valutata secondo le percentuali indicate nella TABELLA DI VALUTAZIONE sotto riportata e con i seguenti criteri:

- in caso di lesione che comporti una minorazione e non la perdita totale anatomica/funzionale, le percentuali indicate nella Tabella vengono ridotte in proporzione alla funzione perduta;
- nei casi non specificati dalla Tabella l'Indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato;
- in caso di perdita, totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di Invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali riconosciute per ciascuna lesione, **con il massimo del 100%**;
- in caso di menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con il criterio della somma aritmetica fino a raggiungere **al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso**;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali indicate in tabella **saranno ridotte tenendo conto del grado di Invalidità permanente preesistente**;
- la quantificazione del grado di Invalidità permanente, per le valutazioni delle menomazioni visive ed uditive, verrà effettuata tenendo conto dell'applicabilità dei presidi correttivi.

DUBBI

34 Se a seguito di un Infortunio si è determinata una perdita solo parziale della funzionalità di un arto, viene riconosciuto comunque un Indennizzo per Invalidità permanente?

Sì, viene riconosciuto un Indennizzo, ma l'Invalidità permanente è calcolata in misura proporzionale alla perdita. Ad esempio, se si è verificato il dimezzamento della funzionalità di un braccio, il grado di Invalidità permanente riconosciuto è dimezzato.

TABELLA DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE

Arto/Organo	% di Invalidità permanente in caso di perdita totale anatomica o funzionale
Un arto superiore	70%
Una mano o avambraccio	60%
Un pollice	18%
Un indice	14%
Un medio	8%
Un anulare	8%
Un mignolo	12%
Una falange del pollice	9%
Una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
Un piede	40%
Entrambi i piedi	100%
Un alluce	5%
Un altro dito del piede	1%
Una falange dell'alluce	2,5%
Un arto inferiore al disopra del ginocchio	60%
Esiti di rottura del menisco mediale indipendentemente dal trattamento attuabile	2%
Un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%
Un occhio	25%
Entrambi gli occhi	100%
Un rene	15%
Sordità completa di un orecchio	10%
Sordità completa di entrambi gli orecchi	40%
Perdita totale della voce	30%
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di una vertebra cervicale	12%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di una vertebra dorsale	5%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo del 12° dorsale	10%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di una vertebra lombare	10%

Arto/Organo	% di Invalidità permanente in caso di perdita totale anatomica o funzionale
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo.	1%
Esiti di rottura del menisco laterale indipendentemente dal trattamento attuabile	3%
Instabilità del ginocchio da lesione completa del legamento crociato anteriore	9%

Art. 7.3.5.2 - Criteri di Indennizzo dell'Invalidità permanente da Infortunio

L'Indennizzo per Invalidità permanente da Infortunio viene corrisposto in base alla TABELLA DI INDENNIZZO sotto riportata. Alla Somma assicurata per Invalidità permanente si applica la percentuale da liquidare che corrisponde al grado di Invalidità permanente accertato. Tale grado è accertato secondo i criteri indicati dall'Art. 7.3.5.1 (Criteri di valutazione dell'Invalidità permanente).

TABELLA DI INDENNIZZO

Grado di Invalidità permanente Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata	Grado di Invalidità permanente Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata
1	1	51	100
2	2	52	100
3	3	53	100
4	4	54	100
5	5	55	100
6	6	56	100
7	7	57	100
8	8	58	100
9	9	59	100
10	10	60	100
11	11	61	100
12	12	62	100
13	13	63	100
14	14	64	100
15	15	65	100

Grado di Invaldit� permanente Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata	Grado di Invaldit� permanente Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata
16	16	66	100
17	17	67	100
18	18	68	100
19	19	69	100
20	20	70	100
21	21	71	100
22	22	72	100
23	23	73	100
24	24	74	100
25	25	75	100
26	26	76	100
27	27	77	100
28	28	78	100
29	29	79	100
30	30	80	100
31	31	81	100
32	32	82	100
33	33	83	100
34	34	84	100
35	35	85	100
36	36	86	100
37	37	87	100
38	38	88	100
39	39	89	100
40	40	90	100
41	41	91	100
42	42	92	100
43	43	93	100
44	44	94	100
45	45	95	100
46	46	96	200
47	47	97	200
48	48	98	200
49	49	99	200
50	100	100	200

Art. 7.3.5.3 - Ernie addominali traumatiche da Sforzo

L'Invalidità permanente conseguente a ernia addominale traumatica da Sforzo è indennizzata con le seguenti modalità:

- se l'ernia, secondo parere medico, risulta operabile, la Società non liquida alcun Indennizzo;
- se l'ernia, secondo parere medico, risulta non operabile, la Società liquida un Indennizzo in base al grado di Invalidità permanente eventualmente residuo, valutabile in ogni caso in misura non superiore al 10% dell'Invalidità permanente totale.

In caso di contestazioni circa l'operabilità e la natura dell'ernia la decisione può essere rimessa al collegio medico come previsto al successivo Art. 7.3.10 (*Arbitrato irrituale*).

Art. 7.3.5.4 - Rotture del tendine d'Achille

In caso di rottura del tendine d'Achille la TABELLA DI INDENNIZZO riportata al precedente Art. 7.3.5.2 (*Criteri di Indennizzo dell'Invalidità permanente da Infortunio*), deve intendersi non operante.

La Società riconoscerà, indipendentemente dal grado residuo, un Indennizzo forfettario pari al 2% della Somma assicurata per l'Invalidità permanente, con il massimo di € 1.000,00.

Art. 7.3.5.5 - Eventi naturali catastrofici

Per gli Infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali:

- terremoti
- eruzioni vulcaniche
- maremoti
- alluvioni
- inondazioni

la TABELLA DI INDENNIZZO riportata al precedente Art. 7.3.5.2 (*Criteri di Indennizzo dell'Invalidità permanente da Infortunio*) deve intendersi non operante.

L'Indennizzo verrà corrisposto in relazione al grado di Invalidità permanente accertato con deduzione di una Franchigia assoluta del 10%. Per Invalidità permanente accertata superiore al 50% la Società liquiderà l'indennità senza deduzione di Franchigie.

Art. 7.3.6 - Norme per la garanzia RIMBORSO SPESE MEDICHE da Infortunio

Art. 7.3.6.1- Criteri di Indennizzo della garanzia Rimborso spese mediche da Infortunio

La Società ha affidato la gestione, trattazione e liquidazione dei Sinistri relativi alla garanzia Rimborso spese mediche da Infortunio a UniSalute⁴⁰.

La Società ha la facoltà di cambiare la società di assistenza e/o la Struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle Prestazioni sanitarie garantite.

Art. 7.3.6.1.1- Prestazioni sanitarie effettuate in Strutture convenzionate con UniSalute

Al momento della Prestazione l'Assicurato deve presentare alla struttura convenzionata:

- un documento d'identità;
- la prescrizione medica contenente il tipo di Infortunio e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste.

In caso di Ricovero dovrà inoltre sottoscrivere la lettera d'impegno al momento dell'ammissione nell'Istituto di cura e all'atto delle dimissioni i documenti di spesa per attestazione dei servizi ricevuti.

In caso di Prestazione extra-ricovero l'Assicurato dovrà firmare i documenti di spesa a titolo di attestazione dei servizi ricevuti.

UniSalute liquiderà direttamente alla Struttura sanitaria convenzionata le competenze per le Prestazioni sanitarie autorizzate. A tal fine l'Assicurato delega UniSalute a liquidare le strutture/medici convenzionate/i a saldo delle spese mediche sostenute, coperte dalle garanzie previste nel contratto.

La Struttura sanitaria non potrà comunque richiedere all'Assicurato né promuovere nei suoi confronti azioni di Rivalsa, salvo il caso di crediti relativi a spese per Prestazioni sanitarie non contenute nelle garanzie del contratto, eccedenti la Somma assicurata o non autorizzate.

Se viene effettuata in una Struttura convenzionata una Prestazione sanitaria durante il Ricovero o extra-ricovero da parte di personale medico non convenzionato, tutte le



ATTENZIONE!

40 Il Rimborso delle spese mediche da Infortunio è gestito in tutte le sue fasi (denuncia e liquidazione) da UniSalute, la Società di assicurazioni del Gruppo Unipol dedicata all'assistenza sanitaria.

Per godere di tutti i vantaggi offerti da UniSalute occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale operativa della stessa, attiva 24 ore su 24 per i riferimenti vedi (vedi Sezione "Riferimenti utili") e richiedere la Prestazione sanitaria di cui si ha bisogno.

spese verranno liquidate con le modalità indicate all'Art. 7.3.6.1.2 (Prestazioni sanitarie effettuate in strutture non convenzionate con UniSalute o effettuate da medici non convenzionati) e all'Art. 4.6 (Infortuni Extra Spese Mediche), punto C.1, lettera b).

Se vengono erogati servizi non previsti dal contratto e/o non autorizzati da UniSalute, l'Assicurato esegue il pagamento degli stessi direttamente alla Struttura sanitaria convenzionata UniSalute.

Art. 7.3.6.1.2 - Prestazioni sanitarie effettuate in strutture non convenzionate con UniSalute o effettuate da medici non convenzionati

Per il Rimborso delle spese sostenute, l'Assicurato deve inviare esclusivamente tramite servizio postale (sono esclusi gli invii tramite Corrieri) a UniSalute S.p.A. - Rimborsi Unipol - Via Larga 8 - 40138 Bologna BO, la documentazione necessaria:

- modulo di denuncia del Sinistro compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
- in caso di Ricovero copia conforme all'originale della lettera di dimissione o, se richiesta per la completa valutazione della copertura, copia integrale della cartella clinica;
- in caso di Prestazioni sanitarie extra-ricovero, copia delle prescrizioni mediche;
- copia della documentazione relativa alle spese sostenute da cui risulti anche l'effettivo pagamento.

L'Assicurato deve consentire eventuali controlli medici stabiliti da UniSalute e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato e curato.

La liquidazione di quanto dovuto all'Assicurato viene effettuato, previa consegna ad UniSalute della copia fotostatica della documentazione relativa alle spese sostenute (distinte e ricevute) da cui risulti il relativo quietanzamento, entro 45 giorni dalla ricezione della soprarichiamata documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro completa in ogni sua parte.

Se l'Assicurato ha presentato, ad altre compagnie assicurative, richiesta di Rimborso per lo stesso Sinistro e ha effettivamente ottenuto tale Rimborso, all'Assicurato verrà liquidato esclusivamente l'importo rimasto a suo carico, con le modalità previste all'Art. 4.6 (Infortuni Extra Spese Mediche), punto C.1, lettera b) al netto di quanto già rimborsato da terzi, il cui ammontare dovrà essere documentato e certificato.

Art. 7.3.6.1.3 - Prestazioni sanitarie effettuate in strutture del Servizio Sanitario Nazionale

Per i Ricoveri e le Prestazioni sanitarie extra-ricovero effettuate in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate, le spese sostenute per tali operazioni vengono liquidate secondo quanto previsto agli Artt. 7.3.6.1.1 (Prestazioni sanitarie effettuate in Strutture convenzionate con UniSalute) o 7.3.6.1.2 (Prestazioni sanitarie effettuate in strutture non convenzionate con UniSalute o effettuate da medici non convenzionati).

Art. 7.3.6.2 - Gestione documenti di spesa

Per le Prestazioni sanitarie di cui:

- all'Art. 7.3.6.1.1 (*Prestazioni sanitarie effettuate in Strutture convenzionate con UniSalute*), la documentazione di spesa per Prestazioni sanitarie autorizzate da UniSalute effettuate in Strutture sanitarie convenzionate viene consegnata direttamente dalla struttura all'Assicurato.
- all'Art. 7.3.6.1.2 (*Prestazioni sanitarie effettuate in Strutture non convenzionate con UniSalute o effettuate da medici non convenzionati*), UniSalute al fine di mantenere aggiornato l'Assicurato in merito allo stato delle sue richieste di Rimborso, invia i seguenti riepiloghi:
 - riepilogo mensile delle richieste di Rimborso in attesa di documentazione, liquidate e non liquidate nel corso del mese passato;
 - riepilogo annuale di tutta la documentazione di spesa presentata nel corso dell'Anno con l'indicazione dell'importo richiesto, dell'importo liquidato e dell'eventuale quota di spesa rimasta a carico dell'Assicurato.

Art. 7.3.6.3 - Obbligo di restituzione delle somme indebitamente pagate

In caso di Prestazione sanitarie effettuata in Istituto di cura convenzionato o non, se si dovesse accertare l'inoperatività e/o inefficacia dell'Assicurazione, ne sarà data comunicazione all'Assicurato il quale, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2033 del Codice civile, dovrà restituire a UniSalute tutte le somme indebitamente versate all'Istituto di cura o rimborsate all'Assicurato stesso.

Art. 7.3.7 - Norme per le garanzie DIARIE DA INFORTUNIO

Art. 7.3.7.1 - Criteri di Indennizzo delle garanzie Diarie da Infortunio

Per l'Indennizzo delle Prestazioni relative alle Diarie da Infortunio previste all'Art. 4.7 (*Infortuni Extra Diaria*), lettera D), valgono le norme in esso contenute.

Art. 7.3.8 - Anticipo Indennizzo

La Società a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di contratto, limitatamente alle garanzie sotto riportate e su richiesta del Contraente, può versare un anticipo dell'Indennizzo con le modalità riportate di seguito:

A) Invalidità permanente

Trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della denuncia di Sinistro, l'Assicurato può richiedere la liquidazione di un acconto pari al 50% del presumibile Indennizzo con un massimo di € 50.000 da detrarre dalla definitiva liquidazione del Sinistro. L'anticipo viene versato se:

- 1) non esistano dubbi sull'indennizzabilità dell'Infortunio;

2) risultati prevedibile, da idoneo certificato medico legale, un grado di Invalidità permanente superiore al 15%.

B) Diaria da Infortunio (Indennità per Ricovero)

In caso di Infortunio che comporti un Ricovero di almeno 60 giorni senza soluzione di continuità, come da certificato medico, l'Assicurato può richiedere un anticipo dell'Indennizzo pari a 30 giorni.

Per i punti A) e B):

- la Società versa gli anticipi entro 30 giorni da quando ha potuto verificare l'esistenza delle condizioni che ne danno diritto;
- il versamento degli anticipi non costituisce riconoscimento definitivo del diritto alle indennità concordate;
- la Società ha sempre diritto alla restituzione se successivamente emergono fatti che comportano l'inoperatività anche parziale delle garanzie; in tali casi l'Assicurato si obbliga a restituire quanto ricevuto a titolo di anticipazione.

Art. 7.3.9 - Rinuncia alla Rivalsa

La Società rinuncia a ogni azione di Rivalsa per gli Indennizzi liquidati, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, nei confronti degli eventuali terzi responsabili dell'Infortunio.

Art. 7.3.10 - Arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del Sinistro o su causa, natura e conseguenze dell'Infortunio o sulla quantificazione dell'Indennizzo possono essere affidate tramite comunicazione scritta a un collegio di tre medici. Tali medici sono nominati uno per parte e il terzo dai medici designati di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici con giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.

Il collegio medico risiede nel comune italiano che sia sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, o del Contraente, se l'Assicurato risiede all'estero.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico mentre quelle del terzo medico sono a carico della parte soccombente.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, senza formalità di legge, e sono vincolanti per le parti. Queste rinunciano preventivamente ad impugnare la decisione, eccetto per il caso di violenza, dolo, errore e violazione dei patti contrattuali. In ogni caso Società e Contraente possono promuovere azioni legali per l'indennizzabilità del Sinistro.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un verbale redatto in due copie, una per ognuna delle parti; questa perizia collegiale è valida anche se uno dei medici non la sottoscrive.

Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 7.4 - Norme per la garanzia TUTELA LEGALE

La gestione dei Sinistri della garanzia "Tutela Legale" affidata dalla Società a: ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, (VR), www.arag.it, in seguito denominata ARAG alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono di centralino 045.8290411;
- email per denuncia del nuovo Sinistro denunce@arag.it
- email per invio successiva documentazione relativa al Sinistro sinistri@arag.it

La Società può cambiare il gestore dei Sinistri Tutela Legale, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Art. 7.4.1 - Denuncia del Sinistro

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto allo stesso notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

Art. 7.4.2 - Libera scelta del legale

L'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo cui affidare la tutela dei propri interessi, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del Sinistro; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG, lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve dare mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG. È previsto l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

Art. 7.4.3 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa deve:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero;
- indicare e fornire su richiesta i mezzi di prova e i documenti necessari alla Società o ad ARAG;
- dare mandato al legale incaricato per la tutela dei suoi interessi;
- informare il legale su tutti i fatti del Sinistro;
- indicare e fornire i mezzi di prova e i documenti necessari al legale.

Art. 7.4.4 - Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'Assicurato o il legale scelto dalla stessa, prova a risolvere la controversia con l'accordo tra le parti.

Successivamente, se la controversia non si risolve e se ci sono possibilità di successo, oppure in caso di processo penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto secondo quanto previsto all'Art. 7.4.2 (*Libera scelta del legale*).

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione, a giudizio della Società o di ARAG, presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può accordarsi con la controparte né in sede extragiudiziaria né in sede giudiziaria senza l'autorizzazione e la preventiva conferma della copertura delle spese da parte di ARAG. In caso di mancato avviso o conferma ARAG non rimborsa le spese sostenute.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti viene concordata con ARAG. La Società e ARAG non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

ARAG può liquidare direttamente il professionista dopo aver stabilito l'importo dovuto. ARAG non ha nessun obbligo diretto verso il professionista, perché effettua il versamento in esecuzione degli obblighi previsti dall'Assicurazione. Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa le spese dopo aver:

- ricevuto la documentazione attestante il pagamento;
- valutato la correttezza dell'importo richiesto.

La liquidazione delle spese garantite avviene entro 30 giorni; i 30 giorni decorrono dal deposito del lodo arbitrale nel caso in cui sia fatto ricorso alla procedura dell'Arbitrato che segue.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Sinistri tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti paga la metà delle spese arbitrali, eccetto il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 7.4.5 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ricevuti e le somme recuperate o comunque pagate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

L'Assicurato è obbligato a restituire le somme anticipate da ARAG se rimborsate dalla controparte o da altro soggetto.

PRINCIPALI NORME DI LEGGE

CODICE CIVILE

Art. 1888 - Prova del contratto.

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'Assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la Polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'Assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della Polizza, ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'Assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la Somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta all'Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'Assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio.

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato. L'Assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'Assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.

Spettano all'Assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'Assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio.

Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
[...]

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
[...]

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

(Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005)

Articolo 170-bis - Durata del contratto

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'Assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del Codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova Polizza.
- 1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

Articolo 283 - Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
 - a) il Sinistro sia stato cagionato da Veicolo o natante non identificato;
 - b) il Veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
 - c) l'impresa che assicura il veicolo, al momento del sinistro verificatosi nel territorio della Repubblica, sia assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, o vi venga assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch'esso residente nel territorio della Repubblica. Nel caso in cui il responsabile del sinistro sia assicurato presso un'impresa di un altro Stato membro, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto di recuperare dall'omologo organismo di garanzia le somme corrisposte ai danneggiati;
 - c-bis) il natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
 - d) il Veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del Proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;

- d-bis) il Veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un Sinistro e sia privo di assicurazione;
- d-ter) il Sinistro sia cagionato da un Veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso Veicolo.

[...]

NUOVO CODICE DELLA STRADA **(Decreto Legislativo n. 285/1992)**

Articolo 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
[...]

Articolo 186-bis - Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
 - a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
 - b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
 - c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
 - d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

[...]

Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.

[...]

LEGGE 18 marzo 2025, n. 40 **(Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità)**

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge. Restano ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Articolo 23 - Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno

1. Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato. La richiesta è inviata all'impresa assicurativa, all'indirizzo contrattualmente indicato, nel termine di novanta giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.
2. L'impresa assicurativa, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.
3. Entro cinque giorni dal sopralluogo di cui al comma 2, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, l'impresa assicurativa liquida all'avente diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine di cui al comma 2, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto. La procedura di cui al presente articolo non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.

4. Il procedimento previsto dai commi 1, 2 e 3 non pregiudica, successivamente al versamento della somma di cui al comma 3, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto di assicurazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio della denuncia di sinistro.

NUMERI E RIFERIMENTI UTILI

Di cosa hai bisogno?	A chi ti devi rivolgere?	Quali sono i recapiti?
<p><u>Denunciare un Sinistro C.V.T.</u> (Incendio, Furto - con o senza Unibox - Eventi Naturali, Atti Vandalici, Mini Kasko, Kasko, Garanzie accessorie, Guasti meccanici)</p> <p>Per attivare i servizi di ricerca del Veicolo se installato Unibox, occorre indicare la tipologia di dispositivo installato</p>	<p>Unipol Call Center Sinistri di Gruppo</p>	<p>Numero Verde: 800 993 388</p> <p>Dall'estero: +39 051 2817000</p>
<p><u>Affidare (canalizzare) il Sinistro C.V.T. a UnipolService o al Network specializzato grandine UnipolService</u> (Incendio, Furto, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Mini Kasko, Kasko)</p>	<p>Agenzia/Punto Vendita</p>	<p>Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla Polizza su www.unipol.it sulla APP Unipol</p>
	<p>Unipol Call Center Sinistri di Gruppo</p>	<p>Numero Verde: 800 993 388</p>
<p><u>Denunciare un Sinistro CRISTALLI</u></p>	<p>UnipolGlass per riparazione presso centro convenzionato</p>	<p>Numero Verde: 800 055 088 www.unipolglass.it</p>
	<p>Unipol Call Center Sinistri di Gruppo per riparazione in centro NON convenzionato UnipolGlass</p>	<p>Numero Verde: 800 993 388 Dall'estero: +39 051 2817000</p>
<p><u>Ottenere ASSISTENZA STRADALE</u></p>	<p>UnipolAssistance Centrale operativa</p>	<p>Numero Verde: 800 279 279 Dall'estero: +39 011 6523200 Fax: +39 011 6533875 APP Unipol</p>

Di cosa hai bisogno?	A chi ti devi rivolgere?	Quali sono i recapiti?
<u>Denunciare un Sinistro</u> <u>INFORTUNI DEL</u> <u>CONDUCENTE</u>	Agenzia/Punto Vendita per Infortunio da circolazione	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla Posizione assicurativa su www.unipol.it sulla APP Unipol
	Unipol	Lettera raccomandata: Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna PEC: unipol@pec.unipol.it
	<u>Rimborso spese</u> <u>mediche</u> UniSalute - Centrale operativa per: - richiesta Prestazioni sanitarie da effettuare in centro convenzionato UniSalute - Rimborso spese mediche di Prestazioni sanitarie effettuate in centro convenzionato UniSalute	Numero Verde: 800 212 477 Dall'estero: +39 051 6389048 www.unisalute.it
	<u>Rimborso spese</u> <u>mediche</u> UniSalute per Rimborso spese mediche di Prestazioni sanitarie effettuate in centro NON convenzionato UniSalute	Inviare documentazione esclusivamente tramite servizio postale (sono esclusi gli invii tramite Corrieri) a: UniSalute S.p.A. - Rimborsi Unipol Via Larga 8 - 40138 Bologna BO
<u>Attivare le Prestazioni</u> <u>previste dalla garanzia</u> <u>TUTELA LEGALE</u>	ARAG	Telefono: 045 8290411 (per denuncia di un Sinistro) e-mail: denunce@arag.it (per invio successiva documentazione) e-mail: sinistri@arag.it

Di cosa hai bisogno?	A chi ti devi rivolgere?	Quali sono i recapiti?
Attivare le Prestazioni previste dalla garanzia <u>TUTELA LEGALE</u>	Unipol	Lettera raccomandata: Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna PEC: unipol@pec.unipol.it
Consultare l'elenco delle carrozzerie convenzionate "attive" "UnipolService" e del "Network specializzato grandine UnipolService"	UnipolService	www.unipolservice.it Numero Verde: 800 272 272
	Unipol Call Center Sinistri di Gruppo	www.unipol.it APP Unipol Numero Verde: 800 993 388 Dall'estero: +39 051 2817000
Unibox - assistenza relativa ai casi di: guasto, installazione, disinstallazione del dispositivo satellitare	UnipolTech Call Center Servizio Clienti	www.unipoltech.com Numero Verde: 800 767 878 customer@unipoltech.it
Informazioni su prodotti e servizi	Agenzia/Punto Vendita	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla Posizione assicurativa su www.unipol.it sulla APP Unipol
	Unipol	Numero telefonico 848 800 074
Usufruire del diritto di Recesso (in caso di Sinistro o Vendita a distanza) o di disdetta contrattuale	Agenzia/Punto Vendita	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla Polizza su www.unipol.it sulla APP Unipol
	Unipol	Lettera raccomandata (con avviso di ricevimento per Recesso Vendita a distanza): Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna PEC: unipol@pec.unipol.it

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
 Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
 Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il "**Regolamento**"), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore ed eventualmente anche a favore di altri soggetti assicurati (ad esempio, familiari e conviventi), saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti assicurati o beneficiari di polizza, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia – come infra definita – ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

La presente informativa sul trattamento dei dati personali dovrà essere consegnata, da parte del contraente, agli eventuali altri soggetti cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento (ad es., gli altri soggetti assicurati).

Chi tratterà i dati personali?

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A.** (www.unipol.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (di seguito, la "Compagnia").

Quali dati personali tratteremo?

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i "**Dati**" o i "**Suoi Dati**"):

- a) dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
- b) informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d'impresa, nonché informazioni sull'affidabilità creditizia);
- c) informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);
- d) informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sue posizioni assicurative, anche intrattenute con altre compagnie assicurative;
- e) dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);
- f) potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari, entro i limiti di quanto strettamente necessario all'erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (ad esempio, dati relativi alla salute, in occasione di richieste di liquidazione, riportati in prescrizioni, referti, fatture di specialisti, inviatici in formato cartaceo o caricati in formato digitale nell'Area Riservata), ovvero al fine di riconoscerLe le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare (ad esempio, dati relativi alla Sua appartenenza sindacale).
- g) immagini del Suo veicolo, nel caso di stipula di specifiche garanzie assicurative, per attestarne lo stato.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terzi¹.

Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

Perché tratteremo i Dati?

I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- **(F1)** – *Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i “**Servizi Assicurativi**” o i “**Servizi**”) e attività connesse*: il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della polizza, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori prestazioni previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti la riassicurazione e/o la coassicurazione.
- **(F2)** – *Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore*: il trattamento avviene al fine di consentire l'adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l'adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza².

- 1 In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2 Per l'adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio, gestita da ANIA.

- **(F3)** – *Finalità antifrode*: il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti la prevenzione e l'accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.
- **(F4)** – *Esercizio e difesa dei diritti*: il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l'eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- **(F5)** – *Finalità statistiche e/o tariffarie*: il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l'analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.
- **(F6)** – *Comunicazioni di servizio*: il trattamento prevede l'utilizzo dei Dati al fine di inviareLe comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l'assistenza tecnica e garantirLe l'accesso alla Sua area riservata.
- **(F7)** – *Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, "Soft spam")*: il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell'ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviareLe comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, "I Suoi diritti").

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F1	a); b); c); d); e); f); g)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L'eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito da ciascun interessato ai sensi dell'art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F2	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili.	
F3	a); b); c); d); e); f); g)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F4	a); b); c); d); e); f); g)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F5	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di tariffazione e analisi statistiche.	
F6	a); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviarti le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa.
F7	a)	Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell'art. 130, c. 4 del D.Lgs. 196/2003.	Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo; il mancato conferimento non pregiudicherà l'erogazione dei Servizi.

Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o tariffarie, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti terzi: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei terzi interessati.

A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (in via esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse – ad esempio, società di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;
- altre società del Gruppo Unipol³: qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate (ad esempio, UniSalute S.p.A. che, in qualità del responsabile del trattamento, eroga servizi assicurativi per conto di Unipol per specifiche tipologie di prodotto);
- soggetti che fanno parte della c.d. "*catena assicurativa*", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari

3 Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito www.unipol.com

di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);

- le competenti autorità – giudiziaria (di seguito, “**Autorità Giudiziaria**”), ente pubblico (di seguito, “**Pubblica Amministrazione**”), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza –, sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
- società assicurative, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi, della Compagnia, ovvero di tali società, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
- Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
- CONSAP (“Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici”);
- soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza, o società che prestano il servizio di assistenza stradale);
- nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web www.unipol.it.

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

Per quanto tempo tratteremo i Dati?

I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci (10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione, qualora necessaria all'esercizio o la tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.

I Suoi diritti

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica privacy@unipol.it.

Collegandosi al sito www.unipol.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

